

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap_
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat_
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina_
le a mani .

a mani dell'Impiegato

adatto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

5 AGO. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI
TARANTO

COMPETENZE DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

DIPENDENTE	MAGGIO ALESSANDRO	MATRICOLA	155595
QUALIFICA	FUNZIONARIO SUPERIORE	LIV.	0,1
DATA ASSUNZIONE	2/10/08	DATA LICENZIAMENTO	15/08/14

ANTICIPAZIONE EROGATA

L. 34.000.000

Delibera C.A. N° 57

del 12.02.88

STATO DI SERVIZIO

ANNI 38 + MESI 000 = ANNI 38.000

ASPETTATIVA PRIVATA ANNI + MESI = ANNI

EFFETTIVI DI SERVIZIO ANNI 38.000 + (A)

PERIODO DI ANZIANITA' CONVENZIONALE ANNI =

TOTALE 38.000 (B)

ACCANTONAMENTO PROGRESSIVO AL	DICEMBRE/93	L	57.917.227
RIVALUTAZIONE INDICE ISTAT	183962 % RIFERITA AL MESE DI	L	1.644.913
ACCANTONAMENTO DELL'ANNO	SETTEMBRE/94	L	2.746.049
TOTALE T.F.R. ACCANTONATO		L	62.318.189
ANTICIPAZIONE LORDA PERCEPITA NELL'ANNO	1988	L	34.000.000
TOTALE T.F.R. MATURATO ALLA DATA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO		L	96.318.189

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

IMPORTO COMPETENZE	ANNI DI LAVORO (E DODICESIMI)	VALORE MEDIO	REDDITO DI RIFERIMENTO (C)
96.318.189	38.000	2.534.689	30.416.268
L. 7.200.000	al 10 %	= L. 720.000	+
L. 7.200.000	al 11 %	= L. 792.000	+
L. 15.600.000	al 27 %	= L. 4.212.000	+
L. 416.268	al 34 %	= L. 141.531	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	+
L.	al ... %	= L.	=

**DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE
E DELL'IMPOSTA**

IMPORTO T.F.R.	L	96.318.189
Riduzione: (L. 500.000 per ogni anno di servizio) L. 500.000 x 38.000	L	19.000.000
IMPONIBILE	L	77.318.189
ALiquOTA	%	21.89
IMPOSTA		16.924.952
IMPOSTA ASSOLTA SU ANTICIPAZIONE		3.282.777
		13.642.175

TOTALE T.F.R. AL NETTO DELL'I.R.P.E.F.	L	81.676.014
ANTICIPAZIONE USUFRUITA	L	34.000.000
NETTO A PAGARE	L	47.676.014

Si dichiara che gli importi indicati, relativi ai conteggi per trattamento di fine rapporto di lavoro del dipendente sopra intestato, sono quelli spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Taranto, 1-8 OTT. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
CAPO AREA PERSONALE
Dott. Maria Rosa MENTANA

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

- il Sig. Caso Giovanni residente in Taranto al corso Italia n.249;
- il Sig. Lorusso Antonio residente in Taranto alla via Maturi n.4;
- il Sig. Rochira Cosimo residente in Lama (TA) alla via Gregorio VII n.9 .

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

Letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 25.6.98
ore 9,30 ordinando alle parti di ~~comparire~~ **comparire** personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15.7.98

Il Cancelliere

5

Il Pretore

[Handwritten signature]

Tutto ciò premesso il sig. Maggio Alessandro
come in epigrafe rappresentato e difeso

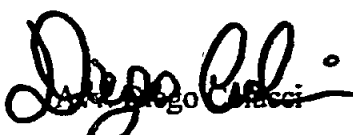
RICORRE

all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 03 LUG. 1997


Avv. Diego Calacci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

1555/94
COPIA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Maggio Alessandro nato a Taranto il 09/10/1933 residente in Taranto
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 20.08.56 al 31.08.94
svolgendo mansioni di operaio con qualifica di funzionario superiore ed
inquadramento finale nel livello 01.

2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 25

ore mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di
servizio impartiti dalla resistente così come si evince dalla
documentazione allegata. Infatti, il ricorrente quale addetto all'officina
deposito in qualità di tecnico riceveva ordini di servizio giornalieri che gli
imponessero l'effettuazione di lavoro straordinario per coprire il servizio.

3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.

Diego Colucci
Paolo Longo

depositata in Cancelleria
IL 3 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

A. M.A.T. - TARANTO	Prot. Attiv. 23	del 5 AGO. 1997
Dirigente Ammin. vo F.F.	Area Informatica	Area Legale
Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica
Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti		

1

2

3

della malattia del Coppola provvidero a dotarlo delle necessarie cuffie, così come dichiarato dallo stesso Coppola. Va pertanto dichiarata l'assoluzione dei prevenuti.

P.Q.M.

Il Pretore di Taranto

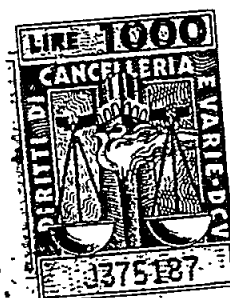
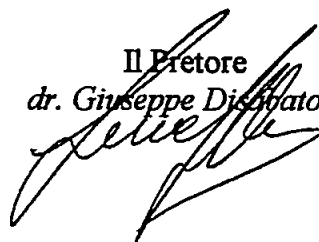
visto l'articolo 530 c.p.p. assolve CAVALIERE Silvano e MAGGIO Alessandro dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Taranto, 01/03/97.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Michelangelo)



Il Pretore
dr. Giuseppe Disanto



comunque precisato che il Coppola non ebbe mai a lamentarsi delle condizioni di lavoro e che le USL, durante le loro verifiche periodiche sul posto di lavoro, nulla rilevavano.

Sulla base degli elementi acquisiti non può pervenirsi ad una affermazione di responsabilità nei confronti dei prevenuti. Deve infatti considerarsi che, all'epoca della presunta insorgenza dell'ipoacusia bilaterale nel Coppola, nessuna misurazione del livello effettivo di rumorosità fu fatto all'interno dell'officina, e pertanto non esiste una prova certa che la rumorosità raggiungesse un livello di pericolosità così come riferito dal teste Fumarola. Al contrario l'imputato Cavaliere ha dichiarato che le USL, durante i loro controlli, non rilevavano nulla in merito, e ciò porta a ritenere che la rumorosità fosse ad un livello accettabile. Tale conclusione sembra confortata dalle misurazioni effettuate dal Fumarola e dalle dichiarazioni rese dal Coppola, che durante la sua deposizione ha dichiarato che a suo giudizio le condizioni di lavoro all'interno dell'officina sono rimaste invariate. Deve inoltre aggiungersi che non è emerso dall'istruttoria che altri lavoratori abbiano avuti problemi di udito al pari del Coppola, e ciò ad ulteriore dimostrazione del contenuto livello di rumorosità nell'officina.

Tutto ciò non permette in alcun modo di ritenere che l'ipoacusia bilaterale del Coppola sia dovuta all'esposizione ai rumori all'interno dell'officina, costituendo tale circostanza un semplice indizio che nell'istruttoria dibattimentale non ha trovato un valido riscontro, che poteva essere il superamento del livello di rumorosità: ma questa circostanza, per le cose dette, non può ritenersi dimostrata. Del resto il livello di rumorosità che può presumersi esistente all'epoca dei fatti, e che qui si è desunto dalle dichiarazioni del teste Fumarola (circa 80 decibel), è pari a quello di altri ambienti vita, e quindi la causa della malattia del Coppola potrebbe essere di altra natura o dovuta ad altre esposizioni a rumore.

Deve quindi pervenirsi ad una assoluzione dei prevenuti dal reato loro addebitato, anche perché nessun rimprovero può muoversi agli stessi. Prima che fosse diagnosticata la malattia del Coppola essi non avevano alcun elemento per valutare l'opportunità o la necessità di munire i lavoratori di mezzi di protezione, quindi fino a tale momento nessuna colpa poteva essere loro imputata: del resto dalle precedenti visite il lavoratore risultava idoneo alla mansione (si veda certificazione medica). Quando ebbero notizie

circostanza si rileverà molto importanti quando saranno valutate i risultati delle misure fonometriche fatte dal teste Fumarola Vittorio.

Il Coppola ha dichiarato che già da molti anni prima che gli fosse diagnosticata l'ipoacusia bilaterale, in una delle visite periodiche cui veniva sottoposto, gli fu riferito che avrebbe avuto problemi all'udito, ma egli non rappresentò questa circostanza ai suoi superiori, né richiese cuffie antirumore.

Il teste Fumarola Vittorio, responsabile fisico del presidio multizonale di prevenzione, ha riferito che su richiesta dell'AMAT si recò presso l'officina per misurare il livello di rumorosità in tutti i reparti. Il teste ha spiegato che in base alle normative vigenti la rumorosità non crea problemi fino a quando non raggiunga il livello di 80 decibel, mentre da 80 ad 85 decibel ci si trova ad un livello che la legge considera di allarme, ma non ancora di pericolo e pertanto non è richiesto l'uso di misure protettive, mentre da 85 a 90 decibel è un livello di pericolo : superati i 90 decibel occorre fornire ai lavoratori le cuffie di protezione. Sulla base dei risultati delle misurazioni effettuate e del tempo di esposizione dei lavoratori al rumore, il Fumarola giungeva alla conclusione che il livello di rumorosità in generale nell'officina non superava gli 85 decibel : quindi non andava oltre il livello di allarme. In particolare nel locale officina, ove il Coppola era addetto, il livello massimo di rumorosità da lui misurato era di 83 decibel, questo però quando era in funzione la smerigliatrice, un attrezzo particolarmente rumoroso, mentre negli altri casi il livello di rumorosità era minore (circa 80 decibel). Il teste, a domanda specifica del difensore dell'imputato Cavaliere, ha precisato che i livelli di rumorosità pari ad 80 decibel si riscontra anche in una strada di città:

L'imputato Cavaliere Silvano, in sede di esame, ha dichiarato che le mansioni del Coppola, all'epoca dei fatti, non lo esponevano ad un livello particolarmente alto di pericolosità, svolgendo egli mansioni di radiatorista che non richiedono l'uso di strumenti particolarmente rumorosi. L'imputato ha inoltre riferito che sin dal 1988 l'azienda fornì le cuffie antirumore, anche se questa circostanza, pur trovando un riscontro nella denuncia di malattia professionale, non è stata confermata dalle testi D'Addario e Trisolini, che ebbero modo di accertare che l'unica fattura di acquisto di simili strumenti che l'azienda fornì al momento delle indagini era data aprile 1990. L'imputato ha



Acquisita la prova documentale prodotta, ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste ed esaurita l'istruttoria dibattimentale con la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero e la difesa hanno rassegnato le conclusioni riportate nel verbale d'udienza in atti.

Dall'istruttoria dibattimentale non è emersa una prova sufficiente all'affermazione della penale responsabilità dei prevenuti in ordine al reato loro ascritto.

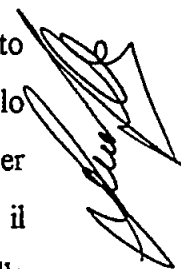
D'Addario Rita e Trisolini Vittoria, funzionari dell'ispettorato del lavoro che svolsero accertamenti in seguito alla denuncia di malattia professionale, in sede di esame testimoniale hanno riferito che da un sopralluogo effettuato nell'officina ove il Coppola lavorava ebbero modo di notare che si trattava di un ambiente molto rumoroso. È comunque opportuno sottolineare che entrambe le testi hanno riferito che l'accertamento sul livello di rumorosità nell'officina non fu fatto con strumenti adeguati, ma il loro giudizio espresso durante l'esame testimoniale si basa su quelle che furono le loro impressioni al momento del sopralluogo. Del resto la Trisolini ha dichiarato che la loro ispezione fu molto superficiale, e non esaminarono nemmeno i tipi di attrezzature presenti nell'officina. Hanno comunque precisato che il Coppola era esposto alla rumorosità dell'intera officina, e non del singolo reparto ove era addetto (radiatorista).

Maggiori precisazioni in merito all'esposizione al rumore sono venuti dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa Coppola Alfredo, il quale ha dichiarato che all'epoca dell'insorgenza della malattia professionale, pur essendo formalmente addetto al reparto radiatorista, quando si presentava la necessità si spostava in altri reparti molto più rumorosi. Il teste ha spiegato l'ubicazione all'interno dell'officina del suo posto di lavoro, di fianco a quello carpenteria (molto rumoroso) dal quale era diviso da un muro divisorio con una grande porta che era sempre aperta. Egli lavorava per sei ore sei ore e mezza al giorno, salvo straordinari, e fino a quando non gli diagnosticarono l'ipoacusia bilaterale l'azienda non gli aveva mai fornito cuffie di protezione. Ha dichiarato altresì che fuori dell'orario di lavoro non è esposto a rumori elevati e il suo giudizio in merito alle attuali condizioni di lavori nell'officina è che di fatto nulla è cambiato: quindi il livello di rumorosità, secondo quanto riferito dal teste, sarebbe immutato. Questa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Concluse le indagini preliminari il Pubblico Ministero presso la Pretura Circondariale di Taranto ha esercitato l'azione penale nei confronti degli imputati, nei termini risultanti dal capo d'imputazione indicato in epigrafe, emettendo nei loro confronti, ai sensi degli articoli 554 e 555 c.p.p., decreti di citazione a giudizio ritualmente e tempestivamente notificati.

Avuta la parola, il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero ha esposto il fatto riferendo che il 26.3.1991 si accertava che gli imputati, per colpa generica e specifica (violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro - articolo 2087 c.c.), cagionavano al dipendente Coppola Alfredo una malattia insanabile (ipoacusia percettiva bilaterale) perché, Cavaliere Silvano nella qualità di direttore di esercizio ed Maggio Salvatore nella qualità di capo officina deposito dell'Azienda Municipalizzata Trasporti di Taranto, adibivano il Coppola a lavorazioni inerenti il settore officina meccanica che, in relazione alla loro tipicità, all'impiego di utensili ed attrezzi elettrici, manuali ecc., alla tipologia degli ambienti in cui venivano eseguiti, erano caratterizzati da presenza persistente di rumorosità, senza provvedere a dotare il predetto lavoratore di mezzi personali di protezione dell'udito (cuffie, tappi auricolari: articolo 379 D.P.R. 547/55), né ad adottare tutti i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità del rumore (articolo 24 D.P.R. 303/56), così verificandosi che il Coppola, per l'esposizione al rumore durante la sua attività lavorativa di addetto alla revisione, riparazione e manutenzione degli automezzi AMAT, contraeva l'anzidetta malattia professionale. Fatti verificatisi in Taranto.



Tali circostanze il rappresentante dell'accusa ha chiesto di provare attraverso l'esame dei testi di lista che ebbero ad assistere ed accertare i fatti di causa, della certificazione medica relativa alla malattia contratta dal Coppola, del regolamento di assunzione personale presso l'AMAT di Taranto, della planimetria dei locali officina e dei risultati di rilievi audiometrici disposti in tali locali.

Dal canto suo la difesa degli imputati, assumendo l'insussistenza di colpa nei loro assistiti, ha chiesto di provare dette circostanze a mezzo dell'esame degli imputati e del teste di lista.

personali di protezione dell'udito (cuffie, tappi auricolari: art.379 D.P.R. 303/56).

Si verificava pertanto che il Coppola, esposto al rumore a cagione della propria attività lavorativa quale operaio addetto alla revisione, riparazione, manutenzione degli automezzi AMAT, contraeva l'anzidetta malattia professionale.

In Taranto accertato il 26/03/1991.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. BEVILACQUA FILOMENA v.p.o.-delegato-

del difensore di fiducia avv.G.PIEROTTI e CARLO PETRONE, di fiducia per il 1° e avv.MATTEO GIACCARI, di fiducia, sostituito dall'avv.NICOLA CERVELLERA.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero chiede previa concessione di attenuanti generiche, la condanna dell'imputato a mesi 4 di reclusione e benefici di legge per entrambi gli imputati.

I difensori degli imputati l'avv.PIEROTTI per il CAVALIERE chiede l'assoluzione in via subordinata minimo della pena e conversione della pena, l'avv.PETRONE chiede l'assoluzione.

L'avv.CERVELLERA per MAGGIO chiede l'assoluzione in subordine minimo della pena e conversione della stessa.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. GIUSEPPE DISABATO alla pubblica udienza del 19/02/1997 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1)CAVALIERE SILVANO nato a Taranto il 05/05/1948 e residente in Reggio Emilia alla Via L.Spallanzani n.3

LIBERO ASSENTE

2)MAGGIO ALESSANDRO nato a Taranto il 09/10/1933 ed ivi residente alla Via Lama n.380

LIBERO ASSENTE

IMPUTATI

del reato di cui agli artt.

art.590 cpv c.p., per aver per colpa generica(negligenza,imprudenza, imperizia) e specifica (vilazione delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, art.2087 c.c.) cagionato al lavoratore dipendente COPPOLA ALFREDO una malattia insanabile (ipoacusia percettiva bilaterale).

Elementi della condotta colposa:

nelle rispettive qualità di direttore di esercizio il 1°, di capo officina deposito il 2° dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto adibivano il Coppola a lavorazioni inerenti il settore officina meccanica che,in relazione alla loro tipicità, all'impiego di utensili ed attrezzi elettrici, manuali ecc., alla tipologia degli ambienti in cui venivano eseguiti, sono caratterizzati da presenza persistente di rumorosità, senza dotare il predetto di mezzi

N.25828/92
R.G. notizie
di reato

N.1130/94
R.G.
Dibattimento

N.
Reg. G.I.P.

N.546/97
Reg. Sentenze

Deposita il
03/03/97

Data
irrevocabilit

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P. M.
Pretura
Circondariale
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta sched
il

N.
Camp.ne Penal

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto ,11

NOTA SPECIFICA

per l'A.M.A.T. nel procedimento penale a carico di MAGGIO Alessandro+1,
dinanzi al Pretore di Taranto.

Esame e studio	300.000
Informative	100.000
Indennità di attesa ud.25.5.94, 12.12.94, 10.04.95, 21.06.95, 17.01.96, 15.04.96, 26.06.96, 04.12.96, 15.01.97, 03.02.97, 19.02.97 (min.3 ore)	3.600.000
Onorari per la partecipazione alle 11 udienze dibattimentali e la discussione orale	3.600.000
Rimborso forf.10%	<u>760.000</u>
TOTALE	8.360.000
Acconto (fatt.n.54 del 21.12.94)	<u>1.000.000</u>
TOTALE	7.360.000
IVA 20% su onorari e CAP	1.501.440
C.A.P.2%	<u>147.200</u>
TOTALE	9.008.640
R.A. 20%	<u>1.472.000</u>
TOTALE	7.536.640

Avv. Matteo Giaccari

LA PRESENTE NOTA NON COSTITUISCE FATTURA
CHE SARA' EMESSA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
SECONDO LE VIGENTI LEGGI FISCALI

74100 TARANTO - CORSO ITALIA, 77 - TEL. E FAX (099) 730.30.11 Q
SI RICEVE LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI DALLE 18 ALLE 20

93/94
288 94

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 11.03.98

atelle per
vise otto delle sentenze con
delibera n. 87/98

RACCOMANDATA AR

Spett.le
A.M.A.T.
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

MAGGIO ALESSANDRO (Proc.penale dianzi al Pretore di Taranto
- Del. n.93 del 21.05.94).

Vi invio in allegato copia della sentenza di assoluzione
emessa dal Pretore di Taranto in data 19.02.97 in favore del Sig.Maggio
Alessandro, nonchè nota specifica relativa alle mie competenze
professionali.

Rimango in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro,
ringraziandoVi per la fiducia accordata.

Cordiali saluti,

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2738
16 MAR. 1998	
del	
Dirigente Ammin.vo	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.A.A.	

Avv. Matteo Giaccari

74100 TARANTO - CORSO ITALIA, 77 - TEL. E FAX (099) 730.30.11 O
SI RICEVE LUNEDI, MERCOLEDI E VENERDI DALLE 18 ALLE 20

SS 1001 1001 1001

Taranto, lì 22/06/1998

Prot. n.: Dir/.....15/9.....

EGR. Sig. Maggio Alessandro

Ctr S. Domenico

74100 TARANTO

OGGETTO: interessi per mancata erogazione TFR

Le comunico che il C.d.A. ha deliberato di provvedere ad erogare in Suo favore le somme a Lei dovute a titolo d'interessi legali, per ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto.

La invito, pertanto, a recarsi presso l'Ufficio Personale, dove potrà prendere atto dell'importo a Lei spettante per la conseguente erogazione in Suo favore.

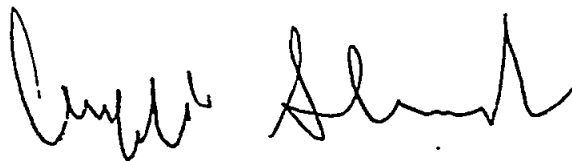
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

fra le parti ed i loro procuratori sottoscrivono il presente verbale per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

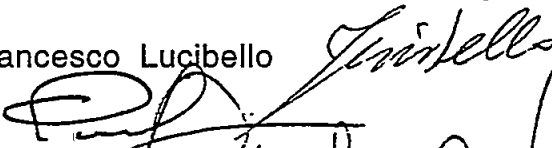
L.C.S.

MAGGIO ALESSANDRO

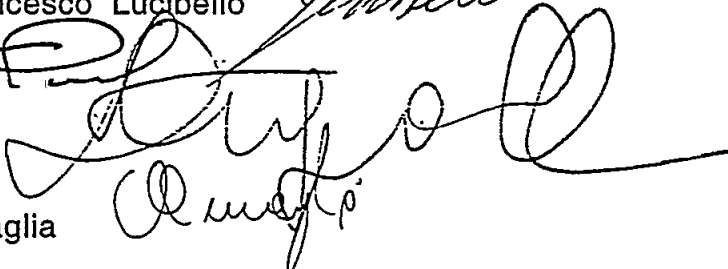


AMAT, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, ing. Francesco Lucibello

Avv. Paolo Longo



Avv. Diego Colucci



Avv. Olimpia Cimaglia

Il Pretore

dato atto di quanto precede,

dichiara esecutiva la presente transazione.

Taranto, 13 luglio 1998

Il Pretore



ed impreviste. Conseguentemente, il sig. MAGGIO ALESSANDRO con la sottoscrizione del presente verbale rinunzia incondizionatamente a tutti i diritti ed alle azioni fatti valere con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

3) l'AMAT, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta tutte le rinunce del sig. MAGGIO ALESSANDRO;

4) l'AMAT, a mero fine transattivo, esclusivamente per evitare l'alea della lite, offre al sig. MAGGIO ALESSANDRO - che con la sottoscrizione del presente verbale, accetta - la somma di lire 2.249.420 (duemilioniduecentoquarantanovemilaquattrocentoventilire), al lordo delle ritenute di legge, somma che verrà corrisposta entro il 15 settembre 1998;

5) sempre con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, il sig. MAGGIO ALESSANDRO rinunzia, altresì, a tutti i diritti ed alle azioni comunque connessi, inerenti o riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione (quali, a mero titolo esemplificativo, differenze di retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività sopresse, indennità, TFR, preavviso e competenze di fine rapporto, ecc., salvo che ci sia giudizio pendente alla data odierna) e l'AMAT accetta anche tali rinunce;

6) le spese legali si intendono integralmente compensate

facendo presente che del tutto legittimamente i compensi corrisposti per il lavoro straordinario sono stati esclusi dalla base di computo del TFR e dall'indennità di anzianità;

c) che a tal fine l'AMAT ha eccepito che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale sono state svolte dal ricorrente esclusivamente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali ed impreviste e, in ogni caso, sono state del tutto occasionali ove poste in confronto con la normale prestazione di lavoro;

d) che, tuttavia, l'AMAT ha inteso ricercare una soluzione conciliativa che elimini in nuce il rischio della lite nella sua alea tipica;

e) che, conseguentemente, le parti hanno deciso di voler conciliare, come in effetti conciliano con la sottoscrizione del presente verbale, la controversia tra loro insorta ed iscritta al n° 15552/97 R.G. di codesta Pretura alle condizioni che seguono:

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) il sig. MAGGIO ALESSANDRO, avendo meglio riconsiderato la propria posizione anche alla luce delle circostanze ed eccezioni esposte dall'AMAT nella memoria difensiva, dà atto che le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale di lavoro sono state svolte esclusivamente per far fronte ad esigenze organizzative contingenti, eccezionali

PRETURA DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

Verbale di transazione giudiziale

L'anno 1998, il giorno 13 del mese di luglio, si sono costituite nel presente atto, intervenuto innanzi al Pretore Dr. Vito Vozza, in funzione di Giudice del Lavoro, le seguenti parti (processo n° 15552/97 R.G.):

1) Il sig. MAGGIO ALESSANDRO, assistito dagli Avv.ti Paolo Longo e Diego Colucci

2) L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT), in persona del Direttore e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello, autorizzato alla stipula della presente transazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°187 del 25/06/1998, assistita dall'Avv. Olimpia Cimaglia;

PREMESSO

- a) che il sig. MAGGIO ALESSANDRO ha notificato all'AMAT ricorso giudiziario chiedendo che venisse dichiarato il proprio diritto a veder incluso nella base di calcolo del TFR e della indennità di anzianità il compenso percepito a titolo di lavoro straordinario e, conseguentemente, che l'AMAT fosse condannata a pagare in suo favore la differenza tra il TFR percepito e quello ricalcolato con la inclusione delle predette somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- b) che l'AMAT ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato ogni avverso dedotto, chiedendone il rigetto,

Ni- 856/47115 Cone.
N- 15552/97 RG
N- 14182 Cron.



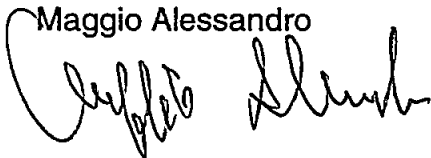
2) L'AMAT si impegna a versare entro il 31/07/1998 al Sig. Maggio Alessandro, che accetta, la complessiva somma di £ 760.100, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di interessi legali per ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto a saldo e, comunque, a tacitazione di ogni e qualsiasi altra pretesa relativa al ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto;

3) Il sig. Maggio Alessandro, con la ricezione delle somme, rilascia ampia e liberatoria quietanza, dichiarando, altresì, di non aver altro da pretendere per la ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto;

4) Il sig. Maggio Alessandro, avendo dichiarato espressamente di non avere proposto ricorso giudiziario relativo alla materia inerente il presente atto, dichiara di rinunciare agli atti e alla azione di eventuali giudizi pendenti, autorizzando sin da ora, l'AMAT a trattenere, dagli importi a qualsiasi titolo dovuti, le somme che quest'ultima dovesse corrispondere a terzi in relazione agli eventuali giudizi in materia.

Taranto, li 22.07.1998

Maggio Alessandro



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto

Il Direttore Generale

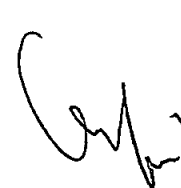


ATTO DI TRANSAZIONE

Tra :

a) Maggio Alessandro, nato a Taranto il 09/10/1933, ed residente in Taranto Ctr. S.Domenico 6800 , C.F. MGGLSN33R09L049V;

b) Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, già Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto (AMAT), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Ing. Francesco Lucibello (in seguito denominata AMAT), autorizzato alla sottoscrizione della presente transazione con deliberazione del C.d.A. n° 165 del 4 giugno 1998;



P R E M E S S O:

- che, in virtù di accordo aziendale ratificato con deliberazione n° 271 del 14/12/1977 della Commissione Amministratrice dell'AMAT, l'Azienda ha erogato al sig. Maggio Alessandro, collocato in quiescenza il 31/08/1994, il trattamento di fine rapporto in data 27/10/1994;
 - che al sig. Maggio Alessandro nulla è stato corrisposto per la ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto;
 - che il Maggio Alessandro dichiara espressamente di non aver proposto ricorso giudiziario inerente l'oggetto del presente atto;
 - che, al fine di evitare contenzioso in materia, le costituite parti intendono addivenire ad una transazione;
- tanto premesso,



S I C O N V I E N E

- 1) Le premesse sopra riportate devono considerarsi parte integrante del presente atto.

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Taranto, 13 luglio 1998

Egr. Sig.
Direttore Generale
dell'Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto (A.M.A.T.)
Via Cesare Battisti n. 657
74100 - TARANTO

Io, sottoscritto Stefano Placido, ex dipendente A.M.A.T., con la presente autorizzo a trattenere ed a versare al Sindacato F.I.T. C.I.S.L. Autoferrotramvieri, a titolo di rimborso spese, con quietanza del Segretario Responsabile Sig. Michele Imperio, la somma di Lit. 556.944, quota parte della somma di Lit. 2.249.420 (al lordo delle trattenute di legge), rinveniente dalla transazione sottoscritta dinanzi al Giudice del Lavoro Dott. Vito Vozza, relativa alla mancata inclusione del lavoro straordinario nella base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.).

Distinti saluti.

In fede
Stefano Placido

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	<u>7408</u>
<u>14 LUG. 1998</u>	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐



Taranto, lì 22/06/1998

Prot. n.: Dir/.....1519.....

EGR. Sig. Maggio Alessandro

Ctr S. Domenico

74100 TARANTO

OGGETTO: interessi per mancata erogazione TFR

Le comunico che il C.d.A. ha deliberato di provvedere ad erogare in Suo favore le somme a Lei dovute a titolo d'interessi legali, per ritardata erogazione del trattamento di fine rapporto.

La invito, pertanto, a recarsi presso l'Ufficio Personale, dove potrà prendere atto dell'importo a Lei spettante per la conseguente erogazione in Suo favore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Matr.	Cognome	Nome	Data Nascita	Codice Fiscale	Importo da rimborsare	
151738	LENTINI	NICOLA	29/05/25	LNTNCL25E29L049I	37.259	
152137	LEONE	CARLO	13/11/35	LNECRL35S13L049M	31.407	
152935	LESERRI	TOMMASO	12/05/35	LSRTMS35E12E986E	60.352	
154132	LIPPOLIS	NICOLA	18/02/36	LPPNCL36B18G252B	42.707	
154398	LOBEFARO	PIETRO	06/05/49	LBFPTR49E06L049N	77.014	
154531	LOMBARDI	ANGELO	27/09/28	LMBNGL28P27L049X	156.859	
154930	LORUSSO	ANTONIO	19/08/32	LRSNTN32M19E986O	129.544	
155063	LOSITO	ONOFRIO	24/07/36	LSTNFR36L24L049O	75.891	
155196	LOVELLI	RICCARDO	10/02/43	LVLRCR43B10F027D	95.549	
155462	MAGGI	STEFANO	26/12/38	MGGSFN38T26E537K	16.294	
161314	MAGGIO	GIOVANNA	01/01/40	MGGGNN40A41L049Z	27.662	
155595	MAGGIO	ALESSANDRO	09/10/33	MGGLSN33R09L049V	52.573	
155728	MAGGIO	ANGELO	01/08/38	MGGNGL38M01I018K	35.533	
156393	MALANDRINO	EMANUELE	14/10/31	MLNMNL31R14L049Z	129.311	
156526	MALFITANO	ANGELO	25/06/46	MLFNGL46H25L049J	173.710	
156925	MANCO	BARSANOFRIO	01/05/32	MNCBSN32E01L049N	74.467	
157324	MANCO	ENZO	18/02/32	MNCNZE32B18L049M	18.099	
157457	MANCO	PIETRO	15/09/29	MNCPTR29P15L049U	99.681	
157590	MANCO	VITTORIO	08/12/33	MNCVTR33T07L049K	50.585	
157856	MANTUA	FRANCESCO	17/11/31	MNTFNC31S17L049R	32.456	
158322	MARGHERITA	DOMENICO	05/02/57	MRGDNC57B05I018H	23.541	
158521	MARIANO	LEOPOLDO	23/01/39	MRNLLD39A23L049G	19.466	
158587	MARINELLI	ANGELO	03/08/46	MRNNGL46M03L049P	27.932	
158654	MARINO	SALVATORE	26/05/29	MRNSVT29E26F839I	39.780	
158787	MARZOLINI	GIOVANNI	29/01/36	MRZGNN36A29E986A	29.779	
159452	MASTRANGELO	ANGELO	09/04/27	MSTNLR27D09E038V	19.544	
159984	MASTROPIETRO	VITTORIO	28/02/37	MSTVTR37B28L049S	43.551	
160649	MEGNA	DOMENICO	04/02/35	MGNDNC35B04C352F	48.190	
161048	MELE	SALVATORE	27/11/39	MLESVT39S27L049N	21.194	
161447	MELUCCI	PIETRO	03/11/31	MLCPTR31S03L049O	39.222	
161713	MERICO	LUCIANO	01/01/50	MRCLCN50A01G751H	35.414	
161979	MESSINESE	VINCENZO	06/01/40	MSSVCN40A06L049T	83.592	
163309	MONGILLO	GIUSEPPE	03/03/39	MNGGPP39C03L425D	85.956	
163442	MONOPOLI	ANTONIO	12/06/32	MNPNTN32H12C134Q	59.125	
164240	MONTEMURRO	LUIGI	16/12/44	MNTLGU44T16G251U	24.172	
164639	MORRONE	ANTONIO	07/07/38	MRRNTN38L07L049A	144.239	

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto ,li - 6 APR. 1998

Corrispondenza interna prot.n.°.....AP/456.....

Egr. Sig.

vedi elenco

SEDE

OGGETTO: Rimborso contributi

Si comunica che questa Azienda ha emesso a suo favore un mandato di pagamento dell'importo complessivo di lire (vedi elenco), quale rimborso di contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle somme corrisposte alla S.V. nel febbraio del 1990 a titolo di arretrati sullo straordinario anni 86/89 e successivamente recuperate a rate nel corso del 1994.

Il mandato de quo é riscuotibile presso il ns tesoriere " Monte dei Paschi di Siena" con sede in V/le M. Grecia.

Distinti saluti

F/to IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

RETTA

AMAT
Ufficio Personale

Oggetto CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto MAGGIO ALESSANDRO chiede il curriculum professionale
con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte per richiesta

Ex art. 13 c. 7 e 8 L.N. 257/92 modificata dalla L.N. 271/93

Distinti Saluti

Cioppa Silvio

✓

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n° 10124	
27 SET. 1999	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐



Corrispondenza int

AP/852

Taranto, li 16/11/1999

CURRICULUM PROFESSIONALE

Il Sig. MAGGIO Alessandro nato a Taranto il 09/10/1933 é stato assunto alle dipendenze della STAT il 20/08/1956 con la qualifica di operaio di 1ª classe al reparto officina-deposito.

In data 06/07/1971 alla STAT é subentrata l'AMAT.

Lo stesso in data 31/08/1994, é stato posto in quiescenza per dimissioni volontarie.

Da un esame della cartella personale dell'ex dipendente risulta il seguente sviluppo di carriera:

- dal 20/08/1956 operaio di 1ª classe
- dal 01/07/1959 operaio di 1ª classe scelto
- dal 12/04/1966 funzioni di operaio provetto
- dal 12/04/1966 funzioni di capo operaio di 2ª classe
- dal 12/10/1966 capo operaio di 2ª classe
- dal 01/07/1970 capo operaio di 1ª classe
- dal 01/12/1970 funzioni di capo tecnico di 2ª classe
- dal 01/03/1971 capo tecnico di 2ª classe
- dal 01/03/1974 funzioni di capo tecnico e deposito di 1ª classe
- dal 01/08/1973 capo tecnico e deposito di 1ª classe
- dal 01/01/1978 capo tecnico di 1ª classe livello 4°
- dal 01/01/1978 funzionario principale livello 2°
- dal 01/03/1988 funzioni di funzionario superiore livello 1°
- dal 01/01/1989 funzionario principale R.E. livello 1°
- dal 21/06/1990 al 31/08/1994 funzioni di capo area officina livello 1°.

Tanto si rilascia, per usi consentiti dalla Legge, a richiesta dell'interessato.

233

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Taranto, li 09/03/2000

Prot. n°: DIR/.....⁷³⁶

Al Sig.
Maggio Alessandro
elettivamente domiciliato
C/o Studio Legale
Di Biase
Corso Piemonte, 42
74100 TARANTO

e p.c. Capo Area Personale
SEDE

OGGETTO: Liquidazione ferie

Si riscontra la sua richiesta, avente ad oggetto il ricalcolo della retribuzione spettante in giornate di ferie, inoltrata a mezzo del suo legale, per significarLe quanto segue.

Con la sottoscrizione della transazione in materia di straordinario sul T.F.R., Lei ha rinunciato "a tutti i diritti ed alle azioni comunque connessi, inerenti o riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione (quali, a mero titolo esemplificativo, differenze di retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività sopresse, indennità, TFR, preavviso e competenze di fine rapporto)".

Ad ogni buon conto, contestando anche nel merito la richiesta, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito da Lei vantato.

Pertanto, la richiesta avanzata non può essere accolta.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE DI BIASE

Avv. Giuseppe Di Biase
Patrocinante in Cassazione

31/8/94

Avv. Diego Colucci
Avv. Mario Roccaforte
Avv. Igor Turco
Avv. Annalisa Galasso
Avv. Paola Petrella

Collaborazioni
Avv. Paolo Longo
Dott. Otello Santopaulo
Commercialista Revisore dei conti
Raccomandata a.r.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	16
03 GEN. 2000	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Taranto, 30 dicembre 1999

Spett.le

A.M.A.T.

Via Cesare Battisti n° 657

74100 - TARANTO

Oggetto: Integrazione della retribuzione delle giornate di congedo (ferie) per effetto della sentenza Cass. n° 6372/1996.

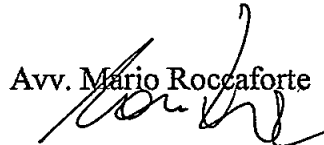
In nome e per conto del sig. MAGGIO Alessandro nato 9 ottobre 1933, in pensione dal 1° settembre 1994, Vi chiediamo di corrispondere la differenza sulla retribuzione delle giornate di congedo (ferie), godute a decorrere dal 1989, differenza dovuta sulla base del ricalcolo del valore della retribuzione normale ottenuto con l'inclusione di tutto ciò che viene normalmente corrisposto al lavoratore, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 6372/1996.

Distinti saluti

Avv. Giuseppe Di Biase



Avv. Mario Roccaforte



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Taranto, _____

Spett./le
Direzione di Esercizio
A.M.A.T. - Taranto

Oggetto: Istanza ai fini di interrompere i termini prescrizio-
nali.

Il sottoscritto, MAGGIO ALESSANDRO,
Vostro ex dipendente, nato a TARANTO il 9.10.33
residente in TARANTO via Per lame n. 6800
Prov. TA Cap 74020 Qualifica Capo Servizio
pat. n. _____ rilasciata il _____
codice fiscale _____

CHIEDE

Che le giornate di ferie usufruite dal 1989 vengano integrate nella remunerazione del valore delle competenze escluse:

Lavoro straordinario, indennità di presenza, indennità di turno, indennità progetti specifici, indennità parametrica, vendita recapiti di viaggio, indennità per lavoro notturno, in modo che la sua giornata di congedo sia retribuita come fosse presente sul posto di lavoro.

Così come una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, cioè che la retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali, deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene corrisposto normalmente al lavoratore durante l'espletamento della normale attività lavorativa, conformemente alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a questo possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale esclusione (CFR. CASS. 13 Luglio 1996 N. 6372, in lav. Giur. 1997, 86).

Per ricevuta A _____

A. M. A. T. TARANTO	
Prot. Arrivo n° <u>022815</u>	
di <u>30 DIC. 1999</u>	
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Aff. Leg. <u>M. A. G. T.</u>	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Firma

[Firma]

Taranto, 11 11.08.97

N

AL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA A.M.A.T.

S E D E

OGGETTO: Riposi lavorati.

Il sottoscritto MAGGIO ALESSANDRO, facendo seguito al Vs. comunicato del 23.5.1997, nel quale si porta a conoscenza la Delibera n. II4 del Consiglio di Amministrazione che ha ratificato il verbale di accordo sottoscritto in data 12.5.1997 con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL, preso atto dei cinque punti in esso contenuti, ~~con~~la presente dichiara che intende accettare le condizioni concordate.

Inoltre, fermo restando, che l'Area Amministrativa è dotata di ogni e qualsiasi documento probatorio, ai soli fini di una più celere definizione della transazione, Vi trasmette in allegato N° fotocopie di buste paga relative al periodo da contabilizzare. e di aver presentato ricorso gerarchico.

Distinti saluti.

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1079
del	12 SET 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movim. to	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

L'Agente

C. S. S.

Rodina
ph

con la continuazione per la discussione del ricorso,
ordinando la personale comparizione delle parti
di nuovo al dr. Fisciotti
e disponendo che copia del presente provvedimento e
del ricorso che precede sia notificata alla contro-
parte nel termine di dieci giorni.

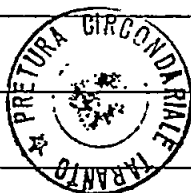
Taranto *3/8* 1994.

Il Pretore

Il Cancelliere

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Nuzia Morlato)

Copia conforme all'originale
Taranto 23 460.1994



IL CANCELLIERE

DI APPELLO

SEZIONE STACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio,

ho notificato il presente atto al sig. Arturo A. Tanti

capitata Autotrasporti TARANTO (ATAT) in persona del suo
legale rappresentante pro tempore con sede
abitante in Taranto - Via

me di consegna di copia conforme all'originale

in data

PASQUALE VESPERTINA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Sez. Distaccata di Taranto

9/8/94

Segretario

Pollicoro, e per anticipazione fattane ammesso al ...

3) Dichiarare esecutiva la emananda sentenza: ...

Ai fini probatori si producono i CC.CC. per i dipendenti da aziende esercenti il servizio di trasporto in concessione e per i dirigenti, nonché la documentazione richiamata in premessa e dalla quale risultano le circostanze indicate (n.19 documenti) e di cui all'indice del fascicolo di parte.

Si chiede inoltre interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e prova per testi (Caso Giovanni, De Giorgio Cosimo, Ferrante Francesco, Dettoli Francesco, Scialpi Francesco, tutti dipendenti A.M.A.T.; e gli altri che saranno indicati nel termine assegnando) sulle circostanze di fatto della premessa, il cui onere probatorio è a carico del ricorrente.

Salvezze illimitate.

Taranto 29 luglio 1994

av. ...

Il Pretore

Pran 27044

letto il ricorso che precede;

vista la legge n.533/1973;

fissa

udienza del *31/1/95* ore *9*

	alla qualifica di "dirigente" dal 1/8/1973 o, :	
	quanto meno, dal 3/11/1987 in poi.	
	2) Condannare l'A.M.A.T., in persona del suo	*
	legale rappresentante pro tempore, al pagamento	
	della differenza di trattamento economico fra	
	quella di dirigente e quella effettivamente perce-	
	pita, con decorrenza dal 1/8/1973 o, in subordine,	
	per i periodi di sostituzione del dirigente Bisci	
	e, definitivamente, dal 3/11/1987, con rivalutazio-	
	ne monetaria e interessi legali sulle somme rivalu-	
	tate, con decorrenza dal giorno di maturazione di	
	ogni singolo credito fino a quello del soddisfo.	
	3) Subordinatamente dichiarare il diritto del	
	ricorrente all'inquadramento nel 1° livello dal	
	1/8/1973 in poi e, conseguentemente, condannare	
	l'A.M.A.T., al pagamento della differenza di trat-	
	tamento economico fra quello di 1° livello e quella	
	effettivamente percepita, relativamente al periodo	
	1/8/1973-31/12/1987, con svalutazione monetaria e	
	interessi legali sulle somme rivalutate, con decor-	
	renza dal giorno di maturazione dei crediti fino a	
	quello del soddisfo.	
	2) Condannare, inoltre, l'Azienda convenuta al	*
	pagamento delle spese, diritti ed onorari del	
	giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo	

conseguenziali differenze di retribuzione;

n) che, ai fini dell'accoglimento delle richieste

di cui sopra, va considerato che il o i settori

"officina-deposito" (gli altri settori sono, il

"movimento" e l'"amministrazione") sono di fonda-

mentale importanza per l'Azienda, in quanto è da

esso che dipende la concreta possibilità di esple-

tare il servizio;

o) che l'A.M.A.T., in altri casi simili, ha sempre

riconosciuto le superiori funzioni, riconoscendo la

qualifica o, quanto meno, il trattamento economico

proprio del livello delle mansioni esercitate;

p) che l'istante ha diritto a quanto sopra in

applicazione della contrattazione collettiva per i

dipendenti da aziende esercenti i servizi di auto-

trasporto in concessione, sempre recepita

dall'Azienda con regolare atto deliberativo (anche

per quanto riguarda, ovviamente, il C.C. per i

dirigenti), della legislazione vigente e, ove

occorra, dell'art.36 della Costituzione;

chiede

alla S.V. di voler, disattesa ogni avversa e diver-

sa deduzione e richiesta, che tutte si impugnano e

disconocono nel modo più radicale:

1) Dichiarare che Maggio Alessandro ha diritto

sia pure formale;

i). che, in ogni caso, nei periodi sopra considerati l'istante ha sempre collaborato direttamente ed esclusivamente con il direttore di esercizio, senza interposizione alcuna, come unico responsabile del o dei settori officina e deposito;

l) che il deducente ha sempre percepito, fino al 31/12/1987, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di 2° livello, mentre per il periodo successivo (dal 1/1/1988) ha percepito quella di primo livello;

m) che per tutte le ragioni di cui sopra è evidente il diritto dell'istante di ottenere:

- il riconoscimento della qualifica di dirigente dal 1/8/1973 in poi, o, quanto meno, dal 3/11/1987, data di pensionamento del Bisci;

- il pagamento della differenza di trattamento economico fra quella percepita e quella del dirigente dal 1/8/1973, o, quanto meno, dal 3/11/1987 in poi e, per il periodo precedente, per tutta la durata delle sostituzioni del Bisci;

- in via subordinata il riconoscimento della qualifica di funzionario superiore (1° livello), con corresponsione del relativo trattamento economico, dal 1/8/1973 al 31/12/1987, e con pagamento delle

nel o nei settori (in pratica i rientri in azienda del Bisci erano effettuati e finalizzati soprattutto alla conservazione del posto);

- dopo il pensionamento del Bisci, avvenuto il 3/11/1987, della sostituzione dello stesso fu incaricato il sig. Giuseppe Ferrante;

- Tale sostituzione, però, fu solo formale, in quanto il Ferrante, essendo già totalmente impegnato nel settore "movimento", del quale era ed è dirigente, si trovava nella obiettiva impossibilità di occuparsi anche dell'altro settore (con ambiti e sedi direzionali diversi), il quale rimase sostanzialmente ed interamente affidato alla responsabilità del ricorrente, che aveva già accumulato la necessaria esperienza, non posseduta invece dal Ferrante;

- dal 1/11/1991 il Ferrante, essendo stato nominato anche direttore dell'Azienda (in sostituzione dell'ing. Cavaliere, dimessosi), ha dimesso la suddetta responsabilità formale, dei settori officina e deposito;

- dalla anzidetta data i due settori sono stati poi affidati anche formalmente al ricorrente, il quale ha continuato a svolgere le funzioni di "dirigente", senza alcuna altra presenza o filtro,

18
E CONDO...
2-1-1988

DE...
...
...

essere utilizzato nel suddetto settore;

f) che, per^o tenuto conto della situazione, venuta a creare, della accresciuta dimensione aziendale e delle conseguenti maggiori esigenze, con l'assunzione del Rizzo l'A.M.A.T. divise il settore "officina-deposito" in due settori autonomi ("officina" e "deposito"), dei quali solo il settore "officina" veniva affidato alla responsabilità dell'ing. Rizzo, mentre il "deposito" rimase affidato al ricorrente;

g) che, dopo circa 4 anni (1/1/1988) l'ing. Rizzo si dimise e, da quel momento, il settore "officina" fu nuovamente affidato alla direzione e responsabilità del deducente;

h) che nel periodo anzidetto l'istante ha svolto mansioni di "dirigente" del o dei settori "officina" e "deposito", anche perchè:

- il sig. Bisci Francesco, dirigente del settore, per gravi problemi di salute e per non meno importanti problemi di famiglia, era quasi sempre assente dal lavoro (a voler sommare i periodi di presenza in Azienda, gli stessi non dovrebbe superare i 5 anni rispetto ai 14 circa da considerare) e per lunghi periodi, chiaramente incompatibili con le esigenze della continuità di azione di direzione.

Patrocinante in Cassazione
Via Pitagora, 24 - Tel. 27.862
74100 - Taranto

Al Sig. Pretore e Giudice del Lavoro

UNSO ... TARANTO

Maggio Alessandro, nato a Taranto il 9/10/1933,

ivi residente ed elettivamente domiciliato in via

Pitagora n.24, presso l'avv. Vincenzo Pollicoro,

dal quale è rappresentato e difeso con mandato in

marginale al presente atto,

premesse:

a) che nell'ottobre 1955 veniva assunto nelle

dipendenze dell'Azienda Municipalizzata Autotra-

sporti Taranto (A.M.A.T.);

b) che l'istante è attualmente inquadrato - e da

circa 20 anni - nel 2° livello della contrattazione

collettiva di settore, quale funzionario principa-

le;

c) che è stato nominato funzionario principale

quando l'A.M.A.T. era ancora Azienda di tipo B, ed

è rimasto tale anche dopo che l'Azienda è diventata

di tipo A;

d) che nell'agosto 1973 gli fu affidata la dire-

zione e la responsabilità totale del settore

"officina-deposito", il cui posto di organico non

era coperto;

e) che nel 1985, a seguito di concorso veniva

assunto dalla convenuta l'ing. Piero Rizzo, per

AMAT - TARANTO
23.08.94 000318
SEGRETARIA GENERALE

Avv. VINCENZO POLLICO
Vi conferisco mandato per rappre-
sentarmi e difendermi nel pre-
giudizio, nella esecuzione, non
in grado di appello, conferendo
all'uso ogni facoltà di legge
compreso quello di transigere
e conciliare.

Taranto 29/7/1994

Maggio Alessandro
è autografo
avv. Vincenzo Pollicoro

AMAT

pag. 1
15-05-2000

VIA C. BATTILSTI 24100 FERRARIO

Pratica: MAGGIO ALESSANDRO contro AMAT

Numero 74/1999 -CREDITO ORIGINARIO = 63.334.096 (in Lire)

di cui CAPITALE 63.334.096 / SPESE e ACCESSORI 0

CAUSALE DEL CREDITO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Credito di lavoro (art. 429 c.p.c.- rivalutazione ed interessi)

APPLICATA RIVALUTAZIONE MONETARIA -indici:SCALA MOBILE (sino al 31.12.97)

INTERESSI a TASSO LEGALE

Interessi su capitale puro (non rivalutato) senza anatocismo - anno:365 gg

DECORRENZA: 31-12-1990 - in totale 8 movimenti contabili

Num.	DATA	CAPITALE	RIVALUTAZIONE	INTERESSI-66	TASSO	MOVIMENTO	CAUSALE	SALDO
1)	31-12-1991	63.334.096	4.162.823(6,57%)	6.333.410	365 10,0%	66.365.096		140.195.425
2)	31-12-1992	133.862.015	4.509.811(3,37%)	13.005.453	365 10,0%	56.894.883		214.605.573
3)	31-12-1993	195.266.710	10.100.366(5,17%)	18.659.408	365 10,0%	56.894.883		300.260.229
4)	31-12-1994	262.261.959	12.067.197(4,60%)	24.348.896	365 10,0%	60.747.338		397.423.660
5)	31-12-1996	335.076.494	31.748.490(9,48%)	60.930.612	731 10,0%	0 tasso lega		490.102.769
6)	31-12-1997	366.824.992	5.510.445(1,50%)	15.211.815	365 5,0%	0 Indici: Sc		510.825.029
7)	31-12-1998	372.335.437	5.593.595(1,50%)	15.211.815	365 5,0%	0 tasso lega		531.630.439
ATTENZIONE: dal 1.1.98 si utilizzano gli indici del c.d. "Costo Vita"								
8)	31-05-2000	377.929.032	13.285.339(3,52%)	10.773.299	517 2,5%	0 data final		555.689.077
N.B. utilizzato ultimo ISTAT disponibile mese MAR 2000= 111.90								
ATTENZIONE: dal 1.1.98 si utilizzano gli indici del c.d. "Costo Vita"								
T O T A L I		96.978.075	164.474.706			0 (pagamenti)	555.689.077	
						240.902.200 (nuovi crediti)		

Il saldo complessivo alla data del 31-05-2000 e' pari a
CINQUECENTOCINQUANTACINQUE MILIONI SEICENTOTTANTANOVENILA SETTANTASETTE

CAPO AREA**1990**

minimo tabellare	1.256.625
importo scatti an.	376.987
trattamento sost.	23.322
comp. Accessorie	181.338
ind.quadri	209.465
3° elemento sal.	102.253
contingenza	889.487

**RETRIBUZIONE
MENSILE****3.039.477****1991**

minimo tabellare	1.256.625
importo scatti an.	376.987
trattamento sost.	23.322
comp. Accessorie	181.338
ind.quadri	685.632
3° elemento sal.	209.465
contingenza	965.061

**RETRIBUZIONE
MENSILE****3.698.430****1992**

minimo tabellare	1.256.625
importo scatti an.	376.987
trattamento sost.	23.322
comp. Accessorie	181.338
ind.quadri	685.632
3° elemento sal.	491.126
contingenza	965.061

**RETRIBUZIONE
MENSILE****3.980.091****1993**

minimo tabellare	1.256.625
importo scatti an.	376.987
trattamento sost.	23.322
comp. Accessorie	181.338
ind.quadri	685.632
3° elemento sal.	491.126
contingenza	965.061

**RETRIBUZIONE
MENSILE****3.980.091****1994**

minimo tabellare	1.256.625
importo scatti an.	376.987
trattamento sost.	23.322
comp. Accessorie	181.338
ind.quadri	685.632
3° elemento sal.	452.449
contingenza	965.061

**RETRIBUZIONE
MENSILE****3.941.414****DIRIGENTE****1990**

minimo tabellare	2.550.000
contingenza	1.350.000
scatti anz.	1.852.500
livello funzionale	852.000
elemento fisso retr.	887.412

**RETRIBUZIONE
MENSILE****7.491.912****1991**

minimo tabellare	2.800.000
contingenza	1.452.000
scatti anz.	1.852.000
livello funzionale	920.000
elemento fisso retr.	1.020.012

**RETRIBUZIONE
MENSILE****8.044.012****1992**

minimo tabellare	2.800.000
contingenza	1.452.000
scatti anz.	1.852.000
livello funzionale	920.000
elemento fisso retr.	1.020.012

**RETRIBUZIONE
MENSILE****8.044.012****1993**

minimo tabellare	2.800.000
contingenza	1.452.000
scatti anz.	1.852.000
livello funzionale	920.000
elemento fisso retr.	1.020.012

**RETRIBUZIONE
MENSILE****8.044.012****1994**

minimo tabellare	2.800.000
contingenza	1.452.000
scatti anz.	1.852.000
livello funzionale	920.000
elemento fisso retr.	1.020.012

**RETRIBUZIONE
MENSILE****8.044.012**

**N.B. LE RETRIBUZIONI VANNO MOLTIPLICATE PER 14 MENSILITA'
ECCEPTE IL 1994 CHE VA MOLTIPLICATO PER 9 MENSILITA'**

MAGGIO ALESSANDRO**RETRIBUZIONE CAPO AREA**

01/01/90
31/12/90
42.552.672

01/01/91
31/12/91
46.251.072

01/01/92
31/12/92
55.721.285

01/01/93
31/08/93
55.721.285

01/01/94
31/08/94
36.282.732

TOTALE 236.529.046

RETRIBUZIONE DIRIGENTE

01/01/90
31/12/90
104.886.768

01/01/91
31/12/91
112.616.168

01/01/92
31/12/92
112.616.168

01/01/93
31/08/93
112.616.168

01/01/94
31/08/94
97.030.120

TOTALE 539.765.392

DIFFERENZA RETRIBUTIVA

303.236.346

AVV. VINCENZO POLLICORO
Via Pitagora, 24 – tel. 099/4527862
74100 TARANTO

Taranto, 10.6.2000

Spett.le
A.M.A.T
Via C. Battisti, 657
Taranto

Raccomandata a.r.

e p.c.

Chiar.mo Avv.
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, 40
Grottaglie

Come è a conoscenza di codesta Azienda, pende davanti al Tribunale di Taranto, Giudice del Lavoro, una controversia promossa dall'ex dipendente Maggio Alessandro, per il riconoscimento della qualifica di dirigente dal 1/8/1973 e per il pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Poiché la causa è pronta per essere definita, nella scorsa udienza il Giudice, come vi potrà confermare il vostro legale che mi legge per conoscenza, ha invitato le parti ad esperire un tentativo di comparizione bonaria, anche in considerazione del fatto che l'interesse del Maggio, stante l'avvenuto pensionamento, è ormai limitato alle sole pretese economiche.

Aderendo a tale invito formulo una richiesta di pagamento, a titolo transattivo, delle sole differenze retributive non prescritte, senza rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre le spese del giudizio.

Come risulta dai conteggi allegati tali differenze ammontano a complessive £. 303.236.346, mentre con la rivalutazione e gli interessi ammonterebbero a £. 555.689.077.

In attesa di riscontro, invio distinti saluti.

b) rinuncia totale agli accessori (rivalutazione e interessi) che, considerata l'epoca a cui risalgono i crediti azionati, sono di rilevante entità;

c) pagamento delle spese del giudizio in favore del sottoscritto procuratore.

Vi invio copia della lettera precedente e del prospetto contabile riassuntivo, pregandovi di voler far conoscere al più presto le vostre decisioni, in quanto la causa è stata già istruita ed è pronta per la decisione.

In attesa invio distinti saluti.

Dr. Cucciolone

STUDIO LEGALE POLLICORO

TARANTO - VIA PITAGORA, 24 - TEL. 099.45.27.862

Avv. VINCENZO POLLICORO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. STEFANIA POLLICORO

Taranto, 3/5/2001

Raccomandata a.r.

certella

e p.c.

Spett.le
A.M.A.T.
Via C. Battisti, 657
Taranto

Chiar.mo Avv.
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, 40
Grottaglie

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5875
del	07 MAG 2001
V. Presidente	☐
Cons.re	☐
Dirigente Amm.vo	☒
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

7/5

Controversia Maggio Alessandro

Sono ancora in attesa di una risposta alla mia lettera raccomandata del 10/6/2000, con la quale proponevo una transazione della causa in oggetto.

Credo sia opportuno riassumere i termini della questione.

1. Il Maggio ha convenuto in giudizio l'AMAT per ottenere, con decorrenza dal 1/8/1973 o, in subordine, dal 3/11/1987, il riconoscimento della qualifica di dirigente e il pagamento consequenziale delle differenze retributive fra la qualifica reclamata e quella riconosciuta dall'Azienda.
2. Il Maggio è andato in pensione il 1/9/1994, per cui egli non ha più interesse alla attribuzione della qualifica dirigenziale, mentre ha interesse al pagamento delle differenze retributive.
3. Come dall'anzidetta lettera e dall'allegato prospetto contabile a suo tempo rimessovi (l'Azienda è in possesso anche dei conteggi analitici), il Maggio ha proposto la transazione nei seguenti termini:
 - a) pagamento delle differenze retributive dei soli ultimi cinque anni (89 - 94), invece dei 20 anni (o, in subordine, dei sette anni indicati in ricorso), per un ammontare complessivo, per gli anzidetti cinque anni, di £. 303.236.346;



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto
S.p.A.

Codice Fiscale, partita IVA e n° di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Taranto 00146330733

Taranto, 16/11/2001

Prot. n°: Pres./4554/2001

Raccomandata AR
Anticipata via fax al
N° 099 5637790

Egr. Avv.
Giuseppe Fanelli
Via Firenze n°40
74023 GROT TAGLIE

certelle
M

OGGETTO: giudizio Maggio Alessandro c/ AMAT

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, ed in particolare alla Sua nota del 15/06/2001, pervenuta il 21 successivo, Le comunico che il Consiglio di Amministrazione di quest'Azienda ha deciso di effettuare i conteggi al fine di quantificare le differenze retributive, non coperte da prescrizione, richieste dal sig. Maggio nel giudizio di cui all'oggetto, nonché di verificare il prospetto contabile inviato dall'Avv. Pollicoro.

Questa attività si rende necessaria per valutare, alla luce di quanto da Lei esposto nella nota 15/21 giugno 2001, richiamata, la proposta transattiva formulata dall'Avv. Pollicoro nell'interesse del suo assistito.

Al fine di effettuare i conteggi relativi alle differenze retributive richieste con il ricorso, La prego di volerci indicare, alla luce della documentazione prodotta in giudizio nonché delle eccezioni proposte in corso di causa, i periodi non coperti da prescrizione, nonché il profilo professionale relativo al quale sono state richieste le differenze retributive.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

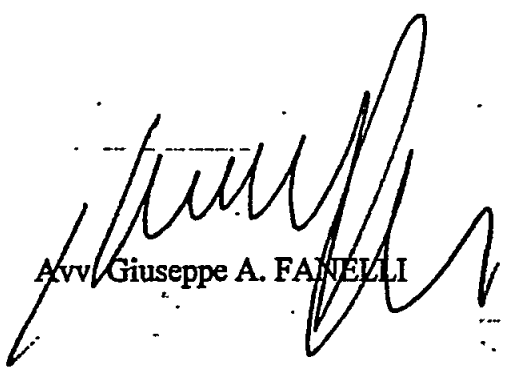
(Enzo Manco)

E' allora evidente che, in relazione alla proposta transattiva come formulata dal difensore di controparte, non si pone alcun problema di prescrizione.

Richiamo, invece, l'attenzione sulla circostanza - già evidenziata nel parere del 15.6.2001 - che il Maggio rivendica differenze retributive per compiti dirigenziali anche in epoca precedente alla data del 1°11.1991, nella quale, stando alle dichiarazioni dell'ex Direttore Ferrante, vi sarebbe stata la (comunque informale) assunzione di responsabilità del servizio tecnico da parte del Maggio.

Alla luce di tale circostanza, sono del parere che - quantomeno in relazione alla proposta transattiva - i conteggi dell'Azienda dovrebbero essere limitati al periodo 1°11.1991 - 31.8.1994.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento, inviandoLe i migliori saluti e gli auguri per le prossime festività.



Avv. Giuseppe A. FANELLI

11

Avv. GIUSEPPE A. FANELLI

40, VIA FIRENZE - 74023 GROTTAGLIE - TEL/FAX 0995637790 - e-mail gafanelli@inwind.it

Grottaglie, 15.12.2001
riservata personale

certelle

28/12

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	16055
del	27 DIC. 2001
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>P. S.</i>	

Ill.mo Signor
Enzo MANCO
Presidente dell'A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO

Maggio c. Amat

(Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - Dott. Sodo - prossima udienza 14.2.2002)

Con riferimento alla pratica in oggetto, facendo seguito al parere del 15.6.2001 ed in risposta alla Sua nota del 16.11.2001, rilevo quanto segue.

Il signor Maggio ha agito in giudizio chiedendo:

- l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale dal 1°8.1973 in poi;
- la condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze tra il trattamento economico di dirigente e quello percepito dal 1°8.1973 in poi o, in subordine, per i periodi di sostituzione del dirigente Bisci e, definitivamente dal 3.11.1987, con rivalutazione monetaria ed interessi;
- *subordinatamente*, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel I livello dal 1°8.1973 in poi, con condanna dell'Azienda al pagamento delle relative differenze retributive, per il periodo 1°8.1973 - 31.12.1987, con rivalutazione monetaria ed interessi.

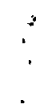
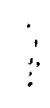
Nella memoria di costituzione nell'interesse dell'Azienda, ho espressamente eccepito la prescrizione dei crediti vantati dal Maggio.

Tale eccezione copre la pretesa al trattamento dirigenziale per i periodi che precedono di oltre 5 anni la notifica del ricorso all'Azienda, avvenuta il 29.8.1994; pertanto, sarebbero prescritti i crediti eventualmente maturati quali differenze con il trattamento dirigenziale fino al 29.8.1989.

Quanto, invece, alle differenze con il trattamento di funzionario superiore, attribuito al Maggio dal 1°1.1988, rilevato che la pretesa è stata avanzata dal Maggio con ricorso gerarchico del 21.4.1988 (peraltro accolto solo in parte), nelle mie difese, ho eccepito la prescrizione delle relative differenze maturate fino al 21.4.1983. In pratica, l'eccezione copre la pretesa al trattamento di funzionario superiore per i periodi che precedono di oltre 5 anni la data di presentazione del ricorso gerarchico.

Tutto ciò premesso, osservo tuttavia che, nella sua nota del 10.6.2000, l'Avv. Pollicoro ha ridotto le pretese del suo assistito, chiedendo transattivamente il pagamento delle differenze tra il trattamento di dirigente e quello di capo area nel (solo) periodo dal 1°1.1990 a tutto il 31.8.1994 (che presumo sia la data di cessazione del rapporto di lavoro del Maggio alle dipendenze dell'Azienda).

[Handwritten signature]



il giudizio si conclude con sentenza che, da un lato, rigettava la pretesa all'attribuzione della qualifica superiore, dall'altro, riconosceva il diritto al superiore trattamento economico; vero che la sentenza in questione è stata eseguita dall'A.M.A.T., che ha provveduto a corrispondere in favore del Maggio il trattamento economico di 1° livello dal 1976; vero che il Maggio ha rinnovato la richiesta di attribuzione delle mansioni superiori - a suo dire - svolte con nota del 20.5.1981 e con ricorso gerarchico del 21.4.1988 (parzialmente accolto con attribuzione del 1° livello a decorrere dal 1.3.1988);

g) vero che - nel periodo dal 6.8.1982 a tutto il 20.2.1988, quando cioè è stato in servizio l'Ing. Rizzo - in caso di assenza o impedimento del Bisci, suo sostituto naturale era il Funzionario di più alto livello del reparto dopo il Dirigente, ossia l'Ing. Rizzo;

Funzionario superiore all'interno del reparto tecnico dell'Azienda è stato regolarmente ricoperto dall'Ing. Piero Rizzo;

2) all'esito dell'interpellio, dichiarare ammissibile ed ammettere prova per testi sulle medesime circostanze, nonché prova diretta contraria sulle circostanze indicate dal ricorrente; indicandosi fin d'ora quali testimoni i signori: Giuseppe Ferrante, Dott. Cosimo Carrieri, signor Francesco Bisci, Ing. Silvano Cavalieri e Ing. Piero Rizzo, con riserva di indicarne altri nel termine che si chiede all'On.le Pretore di assegnare;

Voglia l'On.le Pretore adito in via definitiva:
3) rigettare integralmente il ricorso proposto dal signor Alessandro Maggio, perché improponibile, improcedibile, infondato e comunque relativo a pretese prescritte;

4) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio.

Si produce la documentazione indicata nell'indice del fascicolo.
Taranto, 19.1.1995

Avv. GIUSEPPE A. FANELLI

signor Giuseppe Ferrante;

g) vero che sia il Bisci, sia il Ferrante hanno sempre svolto la funzione dirigenziale loro affidata;

e) vero che i settori officina e deposito e, prima ancora, l'intero reparto tecnico non sono stati mai, né formalmente né in altro modo, affidati alla responsabilità del ricorrente, che non ha mai collaborato direttamente - cioè senza l'interposizione del dirigente del reparto - con il Direttore d'Esercizio "al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa";

f) vero che il posto di dirigente del reparto tecnico non è mai stato vacante; che in particolar, fino al 31.7.1988, il posto de quo è stato a tutti gli effetti coperto dal signor Francesco Bisci e che dal 1.8.1988 in poi la dirigenza - formale e sostanziale - del reparto tecnico è stata ed è tuttora affidata al signor Giuseppe Ferrante;

g) vero che le assenze dal servizio del Bisci sono sempre state limitate al massimo consentito e non hanno mai comportato la vacanza del posto in organico;

h) vero che, con delibera n. 157 del 5.5.1988, in previsione della cessazione dal servizio del Bisci, la C.A. dell'Azienda ha deliberato "di nominare, a far tempo dal 1 agosto 1988, il Dirigente del Movimento - sig. FERRANTE Giuseppe - Dirigente del Reparto tecnico costituito dall'unificazione della Dirigenza del Reparto Movimento e del Reparto Officina-deposito, così come previsto dal Piano di ristrutturazione aziendale, contestualmente disponendo, in via immediata, l'affiancamento del Ferrante al Bisci e la sostituzione del secondo da parte del primo in caso di sua assenza e/o impedimento fino alla data del 31.7.1988;

i) vero che nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Direttore dell'Azienda il Ferrante ha continuato a svolgere senza alcuna riserva la funzione di Dirigente del Reparto Tecnico;

l) vero che le mansioni effettivamente svolte dal Maggio non hanno mai assunto il contenuto **sostanziale** della funzione dirigenziale;

m) vero che - nei limiti delle proprie attribuzioni - il Maggio si è limitato a tradurre in termini operativi le indicazioni fornitegli dai dirigenti del reparto Tecnico, Bisci e Ferrante;

n) vero che, con ricorso al Pretore del Lavoro di Taranto del 28.12.1977, il Maggio avanzò già nei confronti dell'A.M.A.T. richiesta di attribuzione di qualifica e trattamento economico su- periore rispetto a quello all'epoca posseduto (capo tecnico e depositario di 1ª classe - C.T.G. E/4); sostenendo di aver svolto mansioni di capo servizio officina fin dal luglio del 1976 e che

20.5.1981. L'istanza è stata poi rinnovata con ricorso gerarchico del 21.4.1988 (parzialmente accolto con attribuzione del 1° livello a decorrere dal 1°3.1988); consegue che i crediti eventualmente maturati fino al 21.4.1983 sono comunque caduti in prescrizione.

*** **

Per tutte le ragioni esposte, con riserva di più ampliamente dedurre, eccipire e richiedere, l'A.M.A.T. assegna le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Pretore adito in via istruttoria:

1) dichiarare ammissibile ammettere interrogatorio formale del signor Alessandro Maggio sulle seguenti circostanze:

a) vero che il ricorrente ha sempre svolto esclusivamente le mansioni tipiche della qualifica posseduta, senza che gli sia mai stata affidata la direzione e la responsabilità totale del settore officina-deposito;

b) vero che la pianta organica in vigore presso l'Azienda dal 1972 prevedeva l'articolazione del personale in tre servizi (amministrazione - movimento - tecnico) e di una segreteria; che ogni servizio era capeggiato da un capo servizio; che nel 1973, con l'istituzione presso l'Azienda della dirigenza, ciascuno dei tre servizi fu affidato alla responsabilità di un dirigente, al- le cui dipendenze continuavano ovviamente ad operare i vecchi capo servizio; che in particolare, il servizio tecnico (quello che rilevava ai fini della presente controversia) si suddivideva nel settore officina-deposito, con a capo un capo tecnico e de- posito di 1° classe, e nella segreteria tecnica; che con l'ap- provazione della nuova p.o. - avvenuta con delibera C.A. n. 286 del 25.7.1986 - il reparto tecnico è stato effettivamente arti- colato in due settori distinti, officina e deposito (che ha in- corporato la segreteria tecnica); che, infine, nella nuova struttura organica, mentre a capo del settore officina era ed è tuttora prevista la figura del funzionario superiore, inquadrato al 1° livello, a capo del settore deposito è stato previsto un funzionario principale inquadrato al 2° livello;

c) vero che il posto di dirigente del servizio (poi reparto) tecnico è sempre stato infatti regolarmente coperto, prima dal signor Francesco Bisci, dopo, successivamente al collocamento a riposo del Bisci (avvenuto il 31.7.1988 e non il 3.11.1987), dal

aspietamento delle mansioni superiori attinga a posto da coprire si mediante esame (o, a maggior ragione, mediante concorso), la reggenza sul posto vacante - ammesso e non concesso che ricorra effettivamente - non può comunque fondare il diritto del dipendente all'ottenimento della qualifica superiore.

2) Dal 6.8.1982 a tutto il 20.2.1988, l'unico posto di Funzionario Superiore all'interno del reparto tecnico dell'Azienda è stato regolarmente ricoperto dall'Ing. Piero Rizzo, sicché non è dato comprendere in relazione a quale posto il Maglio abbia mai potuto espletare le pretese mansioni superiori.

3) Come rilevato in precedenza, con ricorso al Pretore del Lavoro di Taranto del 28.12.1977, il Maglio avanzò nei confronti dell'A.M.A.T. richiesta di attribuzione di qualifica e trattamento economico superiore rispetto a quello all'epoca posseduto (capo tecnico e deposito di 1° classe), sostenendo di aver svolto mansioni di capo servizio (Funzionario Superiore) fin dal 1976, non può oggi seriamente e credibilmente sostenere che lo svolgimento di tali mansioni superiori risale addirittura all'agosto del 1973.

Oltretutto, la sentenza in questione è stata eseguita dall'A.M.A.T., che ha provveduto a corrispondere in favore del Maglio il trattamento economico di 1° livello dal 1976.

In ogni caso, come già rilevato in precedenza, i rivendicati diritti economici sarebbero prescritti: il Maglio ha formulato istanza di retribuzione delle mansioni superiori di capo servizio (funzionario superiore) - a suo dire - svolte con nota del

Ebbene, non si comprende come il Maggio possa fondatamente e seriamente avanzare oggi la pretesa a vedersi attribuire qualifica e trattamento economico dirigenziale, se egli stesso, in precedenza, ha dichiarato di avere svolto - a tutto voler concedere - i compiti di Funzionario Superiore (1° livello), per di più prestando acquiescenza al provvedimento - la nota prot. n.449/UP/88 del 4.7.1988 - che espressamente gli accordava il rivendicato 1° livello solo a far data dal 1°.3.1988, escludendoglielo per il periodo precedente:

Oltretutto, va anche detto che - nel periodo dal 6.8.1982 a tutto il 20.2.1988, quando cioè è stato in servizio l'Ing. Rizzo - la pretesa di attribuzione della qualifica e del trattamento dirigenziale non può trovare accoglimento nemmeno per le ipotetiche sostituzioni del dirigente Bisci, essendo fin troppo evidente che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, suo sostituto naturale non era il Maggio, ma il Funzionario di più alto livello del reparto dopo il Dirigente, ossia l'Ing. Rizzo.

. *** * *** , : . . .

In ordine alla richiesta di attribuzione della qualifica di funzionario superiore e del relativo trattamento stipendiale, si osserva invece quanto segue.

La pretesa in oggetto - formulata dal Maggio in relazione al periodo dal 1°.8.1973 a tutto il 31.12.1987 - non può trovare accoglimento, nè in relazione alla attribuzione della qualifica nè in relazione alla corresponsione del trattamento economico differenziale, per le seguenti ragioni.

1) In base all'ultimo comma dell'art.18 del R.D. n.148/1931, *"per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso".*

In sostanza, allorquando, come nel caso di specie, il presunto

gio afferma di avere svolto, non si riesce francamente a comprendere come le stesse possano identificarsi con quelle contemplate dall'art. 1 teste riportato, soprattutto ove si consideri che - *absit iniuria verbiis* - il ricorrente è in possesso del solo diploma di licenza elementare.

Escluso, da un lato, che elevato grado di professionalità possa sussistere in capo a chi non ha potuto raggiungere un livello di istruzione superiore (o addirittura media inferiore), deve, dall'altro lato, sottostimarsi come il ricorrente non abbia in alcun modo indicato in quali sue attività si sarebbe in concreto sostanzata la funzione di "promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa".

E' invece vero che - nei limiti delle proprie attribuzioni e delle proprie oggettive capacità - il Maglio si è limitato a tradurre in termini operativi le indicazioni fornitegli dai dirigenti del reparto Tecnico, signori Bisci e Ferrante.

*** * ***

Sotto altro profilo, si osserva poi quanto segue.

Con ricorso al Pretore del Lavoro di Taranto del 28.12.1977, il Maglio avanzò già nei confronti dell'A.M.A.T. richiesta di attribuzione di qualifica e trattamento economico superiore rispetto a quello all'epoca posseduto (capo tecnico e deposito di 1° classe - C.T.G. E/4), sostenendo di aver svolto mansioni di capo servizio officina fin dal luglio del 1976. Il giudizio si concluse con sentenza che, da un lato, rigettava la pretesa all'attribuzione della qualifica superiore, dall'altro, riconosceva il diritto al superiore trattamento economico. Il Maglio ha rinnovato la richiesta di rétribuzione delle mansioni superiori - a suo dire - svolte con nota del 20.5.1981 e con ricorso gerarchico del 21.4.1988 (parzialmente accolto con attribuzione del 1° livello a decorrere dal 1°3.1988).

riserva la funzione di Dirigente del Reparto Tecnico. D'altronde, cumulando in sé sia la funzione di Direttore Aziendale sia quella di Dirigente del Reparto Tecnico, il Ferrante non ha potuto non avere diretti contatti con il Maggio, investito - a partire dal 1.3.1988 - della attribuzioni di Funzionario Superiore dello stesso Reparto Tecnico.

In ogni caso, come detto, fino all'approvazione della p.o. del 1986, il servizio (poi reparto) tecnico non comprendeva solo il settore officina-deposito, ma anche la segreteria tecnica. Il ricorrente, che afferma di essere stato - fin dall'agosto del 1973 - il responsabile del settore **officina-deposito**, non avrebbe comunque diretto tutte le strutture facenti capo al reparto tecnico; sicché, anche secondo le affermazioni dello stesso Maggio, le mansioni di fatto svolte non potrebbero in nessun caso identificarsi con quelle del dirigente (apicale) del reparto.

*** * ***

Alle argomentazioni finora svolte, già sufficienti a dimostrare la infondatezza della pretesa alla qualifica ed al trattamento economico dirigenziale, va poi aggiunto quanto segue.

Le mansioni effettivamente svolte dal Maggio non hanno mai assunto il contenuto sostanziale della funzione dirigenziale. L'art. 1 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali del 30.4.1986 stabilisce che "sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del C.C. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa".

Ora, per quanto si vogliono magnificare le funzioni che il Maggio

seppa Ferrante.

Né, in contrario, possono valere - perchè non veritiere e/o i-

minfipienti - le affermazioni di controparte secondo cui:

a) il Bisci "era quasi sempre assente dal servizio";

b) la sostituzione del Bisci da parte del Ferrante "fu solo formale, in quanto il Ferrante, essendo già totalmente impegnato nel settore 'movimento', ... si trovava nella obiettiva impossibilità di occuparsi anche dell'altro settore";

c) "dal 1°.11.1991 il Ferrante, essendo stato nominato anche Direttore dell'Azienda ... ha dimesso la suddetta responsabilità formale dei settori officina e deposito".

In ordine a tali affermazioni si osserva quanto segue.

a.a) Le assenze dal servizio del Bisci - sempre comunque limitate al massimo consentito - non hanno mai comportato la vacanza del posto in organico, presupposto imprescindibile perchè potesse ricorrere l'ipotesi della *reggenza*, cui l'art.18 del R.D. n.148/31 ricollega il diritto del dipendente alla retribuzione del presunto (ma, per le ragioni che si illustreranno innanzi, chiaramente insussistente) svolgimento di mansioni superiori.

b.b) Con delibera n.159 del 5.5.1988, in previsione della cessazione dal servizio del Bisci, la C.A. dell'Azienda ha deliberato "di nominare, a far tempo dal 1°.agosto 1988, il Dirigente del Movimento - sig. FERRANTE Giuseppe - Dirigente del Reparto Tecnico costituito dall'unificazione della Direzione del Reparto Movimento e del Reparto Officina-deposito, così come previsto dal Piano di ristrutturazione aziendale, contestualmente dispendo, in via immediata, l'affiancamento del Ferrante al Bisci e la sostituzione del secondo da parte del primo in caso di sua assenza e/o impedimento fino alla data del 31.7.1988.

c.c) Nel periodo in cui ha svolto le funzioni di Direttore dell'Azienda il Ferrante ha continuato a svolgere senza alcuna

2. Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

3. Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

4. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

Alla luce del chiaro ed inequivocabile tenore della disposizione in esame, è evidente la inammissibilità ed infondatezza delle pretese del Maggio.

Innanzi tutto, non esiste nessun atto formale di adibizione alle presunte mansioni superiori (siano esse quelle dirigenziali ovvero quelle di funzionario superiore), laddove, invece, la giurisprudenza ha chiarito che, per la gravità delle conseguenze che dallo stesso possono derivare all'Azienda, l'ordine di destinazione alle mansioni superiori deve essere contenuto in un documento formale promanante, se non dal Direttore, quanto meno da organo competente (dirigente del servizio), che pur sempre faccia riferimento ad una conforme disposizione del Direttore.

In ogni caso, come lo stesso ricorrente non può fare a meno di riconoscere implicitamente, il posto di dirigente del reparto tecnico non è mai stato vacante, con la conseguenza che, in base al 3° comma dell'art. 18 riportato, non può nemmeno essersi verificata a favore del Maggio l'ipotesi della reggenza; ed infatti: - fino al 31.7.1988, il posto *de quo* è stato a tutti gli effetti coperto dal signor Francesco Bisci; - dal 1.8.1988 in poi la dirigenza - formale e sostanziale - del reparto tecnico è stata ed è tuttora affidata al signor Giu-

altro modo, affidati alla responsabilità del ricorrente, che non ha mai collaborato direttamente - cioè senza l'interposizione del dirigente del reparto - con il Direttore d'Esercizio "ai fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa".

H) Non è vera e si contesta pertanto l'affermazione secondo cui, fino al 31.12.1987, il ricorrente ha percepito solo il trattamento economico di 2° livello.

*** * ***

Ciò premesso e chiarito, è possibile passare alla vera e propria disamina delle pretese avanzate dal Maggio peraltro, ragioni di ordine impongono una trattazione *progrssiva* dei vari capi di domanda. Si procederà pertanto prima all'esame della richiesta di attribuzione della qualifica (e del correlativo trattamento economico) di **dirigente**, successivamente alla pretesa relativa alla qualifica (ed al trattamento economico di) **funzionario superiore** fino alla data del 31.12.1987.

In ordine alla richiesta di attribuzione della qualifica di **geniale** e del relativo trattamento stipendiale, si osserva quanto segue.

Come noto, il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tramvie ed in generale dei pubblici servizi di trasporto è contenuta nel R.D. 8.1.1931, n. 148, in parti rilevanti divergente dalla disciplina dettata dallo Statuto dei Lavoratori.

In particolare, l'art. 18 del R.D. in parola recita:

"Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia stata la vacanza del posto."

re i vecchi capi servizio.

In particolare, il servizio tecnico (quello che rilevava ai fini della presente controversia) si suddivideva nel settore uffici-na-deposito, con a capo un capo tecnico e deposito di 1^a classe, e nella segreteria tecnica.

Con l'approvazione della nuova p.d. - avvenuta, con delibera C.A. n.286 del 25.7.1986, a quattro anni di distanza dalla assunzione in servizio dell'Ing. Rizzo - il reparto tecnico è stato effettivamente articolato in due settori distinti, l'officina ed il deposito (che ha incorporato la segreteria tecnica).

Cio che, tuttavia, il Maggio omette di riferire è che, nella nuova struttura organica, mentre a capo del settore officina era ed è tuttora prevista la figura del funzionario superiore, in-quadrato al 1^o livello, a capo del settore deposito è stato pre-visto un funzionario principale inquadrato al 2^o livello.

E) Il Maggio non ha mai svolto funzioni dirigenziali.

Il posto di dirigente del servizio (poi reparto) tecnico è sem-pre stato infatti regolarmente coperto, prima dal signor France-sco Bisci, dopo, successivamente al collocamento a riposo del Bisci (avvenuto il 31.7.1988 e non il 3.11.1987, come affermato da controparte), dal signor Giuseppe Ferrante.

Sia il Bisci, sia il Ferrante hanno sempre svolto la funzione dirigenziale loro affidata, a nulla rilevando le apodittiche af-fermazioni e le conseguenzialmente infondate argomentazioni del ricorrente circa le assenze dal servizio del Bisci o i paralleli e concomitanti impegni del Ferrante.

F) Non è assolutamente vero che, dal 1.11.1991 e fino a quando è stato Direttore f.f. dell'Azienda, il Ferrante ha dimesso la responsabilità - sia formale sia sostanziale - dei settori offi-cina e deposito e, prima ancora, dell'intero reparto tecnico.

G) I predetti settori non sono stati mai, né formalmente né in

norme e dei principi di diritto che quei fatti disciplinano.

Tralasciando, per ragioni di brevità, la minuziosa illustrazione dei vari passaggi di carriera del Maggio, si impongono tuttavia allo stato le seguenti importanti precisazioni e rettifiche alle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo.

A) Con delibera C.A. del 15.9.1980, il Maggio è stato nominato **funzionario principale** con attribuzione del 2° livello con decorrenza dal 1°1.1978; peraltro, con decorrenza dal 1°1.1988, al ricorrente è stato stabilmente attribuito il 1° livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva.

B) Non è assolutamente vera e si contesta pertanto l'affermazione secondo cui nell'agosto del 1973 al ricorrente "fu affidata la direzione e la responsabilità totale del settore 'officina-deposito', il cui posto di organico non era coperto".

C) Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l'Ing. Piero Rizzo è stato assunto in servizio dall'A.M.A.T., a seguito di regolare concorso, fin dal 6.8.1982 ed è cessato dal servizio, per dimissioni volontarie, alla data del 20.2.1988.

D) Non è assolutamente vera e si contesta pertanto l'affermazione secondo cui "con l'assunzione del Rizzo l'A.M.A.T. divise il settore 'officina-deposito' in due settori autonomi ('officina e 'deposito'), dei quali solo il settore 'officina' veniva affidato alla responsabilità dell'Ing. Rizzo, mentre il 'deposito' rimase affidato al ricorrente".

La pianta organica in vigore presso l'Azienda dal 1972 prevedeva l'articolazione del personale in tre servizi (amministrazione - movimento - tecnico) ed una segreteria; ogni servizio era capeggiato da un capo servizio.

Nel 1973, con l'istituzione presso l'Azienda della dirigenza, ciascuno dei tre servizi fu affidato alla responsabilità di un dirigente, alle cui dipendenze continuavano ovviamente ad opera-

La natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto dagli articoli 2949, 2955 e 2956 del Codice Civile. L'azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

In altri termini, ove - come nella fattispecie dedotta in giudizio - la domanda giudiziale proposta dal dipendente non sia contenuta esclusivamente patrimoniale, ma investa anche questo o quell'aspetto di diritto pubblico (rispetto a quella posseduta), è applicabile la normativa prevista dai commi 2° e 3° soprariportati e non quella di cui al 4° comma seguente (espressamente riferita per l'appunto a "prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale"). Nel caso *de quo*, la pretesa all'attribuzione della qualifica di dirigente ed al relativo trattamento economico è stata avanzata dal Maggio con ricorso gerarchico del 10.10.1993, depositato presso la Segreteria Generale dell'Azienda in data 18.10.1993. Il ricorso giurisdizionale è stato invece depositato nella Cancelleria della Sezione Lavoro di codesta Pretura solo in data 12.8.1994, quando il termine di 60 giorni previsto dal 3° comma dell'art. 10 del R.D. n. 148/1931 era abbondantemente decorso. Per di più, contrariamente a quanto disposto dal 2° comma della norma *de qua*, il ricorso non è stato presentato dal Maggio in via gerarchica al proprio diretto superiore, ma alla Segreteria Generale dell'Azienda.

Consegue la improponibilità e/o improcedibilità dell'azione.

Nel merito, INFONDATEZZA

Il merito, il ricorso è del tutto infondato.

Le varie domande proposte si fondano, da un lato, su di una falsa ricostruzione dei fatti che hanno caratterizzato la carriera del Maggio, dall'altro, sulla erronea interpretazione delle

monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo credito fino a quello del soddisfo.

*** * ***

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'A.M.A.T. di Taranto, la quale, nella integrale impugnativa - sia in fatto sia in diritto - di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dal ricorrente, rileva che l'azione proposta dal Maggio è inammissibile, improponibile ed infondata, nonché relativa a crediti dei quali l'Azienda eccepisce comunque e formalmente la ormai intervenuta prescrizione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

In via preliminare, IMPROPONIBILITA' e/o IMPROCEDIBILITA'

L'art. 10 del R.D. 8.1.1931, n. 148, come modificato dalla L. 24.7.1953, n. 633, dopo aver precisato - al comma 1 - che le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del decreto stesso sono di competenza dell'Autorità giudiziaria, stabilisce - ai commi 2, 3 e 4 - quanto segue:

2. L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento presentandolo al superiore immediato che è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. L'azienda deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo, e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria salvo quanto disposto nel seguente comma.

4. Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di

FRETTURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

Dott. Marcello Fischetti - udienza del 31 gennaio 1995

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto -

A.M.A.T., in persona del Direttore pro tempore Ing. Francesco Lucibello, corrente in Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe A. FANELLI e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Taranto, via Mezzetti n.25, per mandato a margine dell'ultima pagina della copia notificata del ricorso e giusta deliberazione C.A. n.206 del 9.9.1994;

contro

il signor Alessandro Maggio, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pollicoro - ricorrente.

FATTO

Con ricorso notificato alla deducente Amministrazione in data 29 settembre 1994, il Maggio ha chiesto all'On.le Pretore adito:

1) la declaratoria del diritto alla qualifica di dirigente dal 1.8.1973 o, quanto meno, dal 3.11.1987 in poi;

2) la condanna dell'A.M.A.T. al pagamento delle differenze fra il trattamento di dirigente e quello effettivamente percepito, con decorrenza dal 1.8.1973 o, in subordine, per i periodi di sostituzione del dirigente Bisci e, definitivamente, dal 3.11.1987, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo credito fino a quello del soddisfo;

3) *ex tunc dinatamente*, la declaratoria del diritto all'inquadramento nel 1.º livello dal 1.8.1973 in poi e, conseguentemente, la condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze fra il trattamento di 1.º livello e quello effettivamente percepito, relativamente al periodo 1.8.1973-31.12.1987, con rivalutazione

SECRET
1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area.

2. The information contained herein is classified as SECRET and is to be controlled in accordance with the provisions of the [redacted] regulations.

SECRET

3. The [redacted] has been observed in the [redacted] area, and it is believed that it is engaged in activities that are contrary to the interests of the [redacted] government.

4. It is recommended that the [redacted] be kept under close surveillance and that any further information regarding its activities be reported immediately to the [redacted] authorities.

5. This document is to be controlled in accordance with the provisions of the [redacted] regulations and is to be destroyed when it is no longer required.

SECRET

Avv. Giuseppe A. FANELLI
25, Via Mezzetti - TARANTO
40, Via Firenze - GROTTAGLIE
tel. 099 - 863.77.90

COPIA C.A. PERS.

Grottaglie, 1°.2.1995
raccomandata a.r.

4 FEB. 1995
N. 1472 di Prot.

Ill.mo Signor
Avv. Arturo MASI
Presidente della Commissione
Amministratrice dell'A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, n.657
74100 - TARANTO

Ill.mo Signor
Dott.Ing. Francesco LUCIBELLO
Direttore dell'A.M.A.T.
Via Cesare Battisti, n.657
74100 - TARANTO

Maggio c. A.M.A.T.
(Pretura di Taranto - Sezione Lavoro - Dott. M. Fischetti)

Comunico che in data 31.1.1995 si è tenuta l'udienza di prima comparizione relativa alla controversia indicata in oggetto; il Pretore ha ammesso l'interrogatorio formale sia del legale rappresentante di codesta Azienda sia del ricorrente signor Alessandro Maggio, fissando l'udienza del 9 maggio 1995 per l'espletamento del mezzo istruttorio.

Con l'occasione, trasmetto copia della memoria difensiva redatta e depositata in giudizio nell'interesse dell'Azienda.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami ed invio i migliori saluti.

*copie della
lettera e sono
per effetto di alcune
e il tutto nelle
cartelle p*

Giuseppe Fanelli
Avv. Giuseppe A. FANELLI

AMAT s.p.a. - POPR
 Prot. In arrivo n°
 Del: 07 MAG. 2004

P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	☒
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA' BILANCIO	☐
CA	- CONTROLLI ED AFFARI	☐
IN	- INFRASTRUTTURE	☐
SE	- SERVIZIO MOVIMENTO	☐
AL	- ALTRI	☒
AS	- AMMINISTRATORI SOCIETARI	☐
CA	- CONTABILITA'	☐
CC	- CONTROLLI	☐
CT	- CONTROLLI TECNICI	☐
CU	- CONTROLLI FINANZIARI	☐
DI	- DIRETTORE	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
EC	- ECONOMIA E FINANZE	☐
EN	- ENERGETICA	☐
GE	- GEOMETRI	☐
IN	- INFRASTRUTTURE	☐
IS	- ISCRIZIONI	☐
LA	- LEGALIZZAZIONI	☐
MA	- MATERIALI	☐
ME	- MECCANICHE	☐
MI	- MISURE	☐
MO	- MOVIMENTAZIONE	☐
PA	- PIANIFICAZIONE	☐
PE	- PERIZIE	☐
PI	- PIANIFICAZIONE	☐
PL	- PIANIFICAZIONE	☐
PO	- PIANIFICAZIONE	☐
PR	- PROGETTAZIONE	☐
PS	- PROGETTAZIONE	☐
PT	- PROGETTAZIONE	☐
PU	- PIANIFICAZIONE	☐
RA	- RACCOMANDA	☐
RE	- REGISTRAZIONE	☐
RI	- RIFORMA	☐
RO	- RIFORMA	☐
SA	- SANITARIA	☐
SC	- SCHEMI	☐
SE	- SERVIZIO MOVIMENTO	☐
SI	- SOSTITUZIONE	☐
SO	- SOSTITUZIONE	☐
SP	- SOSTITUZIONE	☐
SR	- SOSTITUZIONE	☐
SS	- SOSTITUZIONE	☐
ST	- SOSTITUZIONE	☐
TA	- TAVOLE	☐
TE	- TECNICO	☐
TI	- TIRATURE	☐
TO	- TORNARE	☐
TR	- TRACCE	☐
TS	- TRACCE	☐
TT	- TRACCE	☐
TU	- TRACCE	☐
TV	- TRACCE	☐
U	- UFFICIO	☐
VA	- VALORI	☐
VB	- VALORI	☐
VC	- VALORI	☐
VD	- VALORI	☐
VE	- VALORI	☐
VF	- VALORI	☐
VG	- VALORI	☐
VH	- VALORI	☐
VI	- VALORI	☐
VJ	- VALORI	☐
VK	- VALORI	☐
VL	- VALORI	☐
VM	- VALORI	☐
VN	- VALORI	☐
VO	- VALORI	☐
VP	- VALORI	☐
VQ	- VALORI	☐
VR	- VALORI	☐
VS	- VALORI	☐
VT	- VALORI	☐
VU	- VALORI	☐
VO	- VALORI	☐
VP	- VALORI	☐
VQ	- VALORI	☐
VR	- VALORI	☐
VS	- VALORI	☐
VT	- VALORI	☐
VU	- VALORI	☐
VO	- VALORI	☐
VP	- VALORI	☐
VQ	- VALORI	☐
VR	- VALORI	☐
VS	- VALORI	☐
VT	- VALORI	☐
VU	- VALORI	☐
VO	- VALORI	☐
VP	- VALORI	☐
VQ	- VALORI	☐
VR	- VALORI	☐
VS	- VALORI	☐
VT	- VALORI	☐
VU	- VALORI	☐
VO	- VALORI	☐
VP	- VALORI	☐
VQ	- VALORI	☐
VR	- VALORI	☐
VS	- VALORI	☐
VT	- VALORI	☐
VU	- VALORI	☐
VO	- VALORI	☐
VP	- VALORI	☐
VQ	- VALORI	☐
VR	- VALORI	☐
VS	- VALORI	☐
VT	- VALORI	☐
VU	- VALORI	☐
VO	- VALORI	☐
VP	- VALORI	☐
VQ	- VALORI	☐
VR	- VALORI	☐
VS	- VALORI	☐
VT	- VALORI	☐
VU	- VALORI	☐
VO</		

W/S

Oggi 7 MAG. 2004 2004, in Taranto, richiesto dall'Avv. Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ho notificato copia di quanto innanzi una per ciascuna a:

1) all' AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti), in persona del suo, legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla via C. Battisti n. 657, ivi recandomi e consegnando a mani.

a mani dell'impiegato *Vito Tamburano*
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

7 MAG. 2004

VITO TAMBURRANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B.3
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

2) all' AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti), e per essa al suo procuratore in giudizio avv, Giuseppe Fanelli con domicilio eletto in Taranto alla via Mezzetti n. 25, ivi recandomi e consegnando a mani.

Copia conforme all'originale

Taranto

27 APR 2004



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE p.e. c.
Raffaele Di Giorgio

dirigenziale con decorrenza 01.11.91 e fino alla cessazione dal servizio, oltre accessori come per legge sui ratei arretrati dalla data di maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo;

-rigetta ogni altra domanda;

-condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 600,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 18.12.03

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

IL CANCELLIERE D.E.
Raffaele Di Giorgio

depositato in cancelleria

Taranto, 03 MAR. 2004

IL CANCELLIERE (C1)
Raffaele Di Giorgio

L'istruttoria non consente di ritenere invece adeguatamente assolto l'onere della prova in relazione alle ulteriori domande formulate dal ricorrente, sia in via principale sia subordinata; in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla documentazione allegata agli atti di causa afferente alla pianta organica del personale, è emersa l'infondatezza della pretesa attorea in ordine al riconoscimento delle mansioni dirigenziali e delle differenze retributive per il periodo pregresso (nonché, in via subordinata, in ordine al riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni di funzionario superiore) stante, dapprima, la presenza del Rizzo quale funzionario superiore -con il quale ragionevolmente il Maggio collaborava stante il suo ruolo di funzionario principale- e, successivamente alle dimissioni del Rizzo e contestualmente al riconoscimento al ricorrente del 1° livello retributivo, la presenza del Ferrante che avocava a sé le funzioni propriamente dirigenziali, pur avendo nel Maggio il suo più stretto collaboratore; infatti, pur essendo in una certa misura emersa dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa la posizione di referente principale del ricorrente all'interno del settore officina-deposito -con la possibilità che lo stesso sostituisse di fatto in talune situazioni i propri superiori- tuttavia, le testimonianze rese non consentono di individuare in termini di certezza e di caratterizzare in termini di tendenziale continuità e sistematicità lo svolgimento di tali mansioni, al fine di poter riconoscere al ricorrente le spettanze richieste nel ricorso. Particolarmente illuminanti appaiono a tale ultimo proposito le dichiarazioni rese proprio dal Rizzo, il quale opportunamente puntualizza la ripartizione dei ruoli e delle competenze all'interno dell'azienda.⁷

Per tutti i motivi appena enucleati la domanda va accolta per quanto di ragione, con il rigetto di ogni diversa pretesa; le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

pronunciando sul ricorso del 01.08.94, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

- accoglie parzialmente la domanda, e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica dirigenziale con decorrenza 01.11.91;
- condanna il resistente ad erogare al ricorrente la differenza tra il trattamento economico ricevuto e quello corrispondente alla qualifica

⁶ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Caso Giovanni: "...nel 1991, quando Giuseppe Ferrante è stato nominato direttore, la stanza del dirigente del reparto tecnico rimaneva praticamente vuota, essendo il Ferrante impegnato quale direttore...mi risulta che alle riunioni convocate dal Ferrante partecipasse il Maggio per il reparto tecnico...è capitato che io ed il Maggio assumessimo di concerto iniziative urgenti che poi comunicavamo solo successivamente al Ferrante...ricordo che in un'occasione abbiamo concordato di far lavorare il personale di sabato successivamente al venerdì festivo...trattasi di iniziative che potevano andare incontro a contestazioni dei sindacati";

⁷ Vd. verbale 27.10.98 teste Rizzo Pietro: "...non mi risulta che successivamente alla mia assunzione il settore officina-deposito fu sdoppiato in due distinti reparti, nel senso che io continuai a svolgere sempre le medesime mansioni di capo servizio di entrambi i rami, è logico che il Maggio era il mio più stretto collaboratore, ma non mi risulta che determinati compiti venissero affidati dal Bisci -dirigente del servizio- direttamente al Maggio senza la mia intermediazione...è successo che per alcuni periodi il Bisci si sia assentato; in quelle situazioni ero io, come responsabile di settore, che interloquivo direttamente con il direttore di esercizio...per quel che ricordo nei cinque sei anni di mia permanenza presso l'AMAT non vi è stato un mutamento qualitativo nelle mansioni svolte dal Maggio.

dell'impresa³. Né rileva in senso contrario il riferimento del Ferrante all'assunzione da parte del ricorrente di "una parte" dei suoi compiti di dirigente, non presupponendo il riconoscimento della qualifica superiore ovvero del superiore trattamento economico l'eshaustività delle mansioni corrispondenti alla superiore qualifica -elencate nel CCNL di settore a titolo puramente esemplificativo- ma piuttosto la sussistenza in capo all'istante di quelle caratteristiche di autonomia ed esperienza già indicate, ancorché manifestatesi in relazione soltanto ad alcune delle attività tipicamente dirigenziali; parimenti irrilevante appare il riferimento alle direttive di massima impartite dal Ferrante al Maggio, quante volte tali direttive si risolvessero nel mero suggerimento di indirizzi comportamentali impartiti dal direttore di esercizio in relazione all'esigenza di collaborazione nel contesto aziendale, senza tradursi in forme di condizionamento dell'autonomia decisionale del dirigente.

Altrettanto rilevanti appaiono le dichiarazioni rese dal teste Ferrante in merito al periodo pregresso alla data della sua nomina a direttore di esercizio dell'azienda, rispetto al quale il Ferrante -pur riconoscendo l'esperienza e la centralità della figura professionale del Maggio nel contesto aziendale- esclude di avergli delegato in qualche misura le funzioni dirigenziali, cui dichiara di aver atteso personalmente;⁴ parimenti univoche appaiono le dichiarazioni relative alla descrizione del Maggio quale suo più stretto collaboratore contestualmente alle dimissioni del Bisci (e conformemente all'avvenuto riconoscimento da parte dell'azienda al ricorrente del 1° livello retributivo corrispondente alla qualifica di funzionario superiore).

Tali affermazioni assumono una particolare valenza laddove interpretate in chiave sistematica e complessiva, tenendo conto delle risultanze delle deposizioni testimoniali rese sul punto anche dagli altri testi escussi; in particolare, degne di nota sono le dichiarazioni rese dai testi Ferrante Francesco e Caso Giovanni, i quali confermano il ruolo del ricorrente quale principale interlocutore del dirigente successivamente al pensionamento del Bisci ed all'affidamento della dirigenza al Ferrante, e quale unico referente preposto alla dirigenza dell'intero settore a far data dall'assunzione da parte del Ferrante del ruolo di direttore dell'azienda.⁵⁻⁵

³ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe: "...a titolo esemplificativo il Maggio ebbe a sovrintendere a tutto il personale dell'officina, alla sua utilizzazione, al controllo dei lavori che venivano effettuati per la riparazione delle avarie dei mezzi aziendali"...;..."preciso che le direttive da me date al Maggio erano di massima, ma del dettaglio delle problematiche operative si occupava il Maggio"...

⁴ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe: "...il Bisci andò in pensione nel 1988 e mi risulta che un paio di volte il Bisci si mise in aspettativa per motivi di famiglia...ritengo che le decisioni del dirigente, in sua assenza, venissero avvocate dal direttore, i cui interlocutori erano il Bisci o il Maggio...dopo il pensionamento del Bisci l'azienda unificò i settori movimento ed officina in un unico reparto tecnico del quale mi affidò la dirigenza...naturalmente delle problematiche attinenti la dirigenza del settore unificato mi occupavo personalmente, avendone la responsabilità...il Maggio era il mio più stretto collaboratore per quanto attiene alle problematiche dell'ex settore officina-deposito, specie per la mancanza del capo area Rizzo, nel frattempo dimessosi"...

⁵ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Francesco: "...da quella data l'interlocutore del dirigente è rimasto il ricorrente Maggio Alessandro...successivamente all'insediamento del Ferrante era quest'ultimo che presenziava alle riunioni in qualità di responsabile, salva la presenza del Maggio alle riunioni comprendenti anche i capi area...dopo la nomina del Ferrante a direttore dell'azienda alle riunioni, comprese quelle di livello dirigenziale erano presenti mio fratello-che aveva convocato la riunione quale direttore dell'azienda- e...Maggio Alessandro:

programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità a elevato livello, al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa, così differenziandosi dall'impiegato con funzioni direttive che è colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritte e di più modesto e limitato rilievo, sia all'interno dell'impresa sia nei confronti dei terzi (Cass., sez. lav., 07-10-1999, n. 11218).

Ne deriva che -con specifico riferimento al caso che ci occupa- la figura del dirigente non è ontologicamente incompatibile con l'osservanza di direttive di massima impartite dal direttore di esercizio, quante volte queste non si risolvano in un vincolo di sottoposizione gerarchica allo stesso e non limitino l'autonomia decisionale del dirigente, configurandosi puramente e semplicemente quale strumento di attuazione di una forma di coordinamento all'interno dell'azienda tra i diversi vertici dirigenziali, nell'ottica del perseguimento e dell'attuazione di una linea di condotta coerente ed unitaria.

In particolare -pur nella consapevolezza della estrema difficoltà di valutare l'avvenuto espletamento di mansioni dirigenziali in un contesto caratterizzato dalla apparente presenza in organico di figure professionali preposte all'espletamento di tali mansioni, unitamente alla necessità di ancorare il ruolo dirigenziale ad una posizione di effettiva responsabilità apicale, caratterizzata dalle necessarie competenze e dalla correlativa assunzione di responsabilità- ritiene Questo Giudicante che debba riconoscersi valore significativo alle dichiarazioni rese dal teste Ferrante Giuseppe -ex dirigente tecnico- il quale espressamente ha ammesso di aver sostanzialmente abdicato alle pregresse mansioni dirigenziali a far data dal 01.11.91, in seguito alla nomina a direttore di esercizio dell'azienda.¹

Dalle dichiarazioni rese dal teste Ferrante si evince come soltanto da quella data al ricorrente siano state di fatto assegnate funzioni apicali, svolte dal medesimo senza alcun filtro, stante la materiale impossibilità del dirigente tecnico di attendere a tali mansioni contestualmente a quelle di direttore di esercizio, sia pur nell'osservanza degli indirizzi di massima fissati a monte dallo stesso direttore; la deposizione del Ferrante appare sul punto analitica e puntuale, nella misura in cui indica le attività concretamente espletate dal ricorrente in tale periodo e per un arco di tempo ampiamente superiore rispetto a quello prescritto dalla legge,² elencando mansioni caratterizzate da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e finalizzate alla promozione, coordinamento e gestione della realizzazione degli obiettivi

Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe:..."dal 01.11.91 venni nominato direttore di esercizio dell'azienda, in sostituzione dell'ing. Cavaliere; l'AMAT non adottò un formale provvedimento di revoca delle mie funzioni di dirigente del servizio tecnico unificato...nondimeno è indubitabile che io venni assorbito pressoché totalmente dalla mia nuova e più rilevante carica, sicché il Maggio gioco forza si dovette occupare di svolgere anche una parte delle mansioni da me in precedenza svolte quale dirigente del servizio tecnico"...;

Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe:..."In detta attività del Maggio si è protratta fino al suo pensionamento, avvenuto, credo, nel 1994"...;

01.11.01, con il conseguenziale rigetto di ogni altra domanda, per i motivi che di seguito si espongono.

In primo luogo, non ignora Questo Giudice l'esistenza di una disciplina apposita (R.D. n. 148 del 1931 come modificato dalla Legge n. 633 del 1953) che regola in termini di specialità il rapporto di lavoro intercorrente con le aziende esercenti servizi di trasporto; nondimeno, ai sensi dell'art. 7, r.d. n. 148 del 1931, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione, i lavoratori con qualifica di dirigente sono sottratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso e sono soggetti invece alle norme ordinarie di carattere generale e alla contrattazione collettiva di categoria (Cass., 09-04-1986, n. 2472).

L'evoluzione delle forme di gestione ed esercizio dei servizi di interesse pubblico nella direzione della concorrenzialità, dell'efficienza e della remuneratività, unitamente all'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie dello stato ha fatto emergere una serie di dubbi interpretativi in ordine alla perdurante operatività rispetto al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri della disciplina speciale piuttosto che di quella generale di cui all'art. 2103 c.c.; dubbi sistematicamente fugati dalla giurisprudenza, pronunciatisi nel senso della perdurante applicabilità della disciplina speciale in attesa di un intervento legislativo espresso in materia.

Nondimeno, la peculiarità del rapporto di lavoro con i dirigenti - tipicamente caratterizzato dall'*intuitus personae* e dalla responsabilità di risultato, in un'ottica essenzialmente privatistica del rapporto stesso - sollecita un'interpretazione che, trascendendo il dato strettamente letterale, privilegi una lettura della normativa sistematica e teleologicamente orientata in senso conforme alla *ratio-legis*, e che di conseguenza limiti l'applicabilità della disciplina derogatoria alle sole qualifiche e mansioni dalla stessa espressamente contemplate ed analiticamente regolate, anche attraverso la previsione di sistemi di accesso mediante esame.

Ne deriva che l'espressione "categoria dei dirigenti", espressamente esclusa, deve essere interpretata in senso ampio, con la conseguente reviviscenza della disciplina generale ed onnicomprensiva di cui all'art. 2103 c.c. anche rispetto a quei soggetti che, pur non possedendola *ab origine*, aspirino al riconoscimento della stessa qualifica dirigenziale.

In secondo luogo, l'istruttoria espletata ha fatto emergere, a parere di Questo Giudice, la fondatezza della domanda attorea esclusivamente in relazione all'avvenuto espletamento delle mansioni dirigenziali per il periodo dal 01.11.91 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro; infatti, le risultanze delle prove testimoniali non consentono di accogliere la domanda attorea in relazione a periodi differenti, non essendo emersi in maniera sufficientemente univoca i presupposti di detto riconoscimento. Con specifico riferimento alle rivendicate mansioni dirigenziali occorre sottolineare come la figura dirigenziale caratterizzi colui che è preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa, e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive

impossibilità di occuparsi anche dell'altro settore con ambiti e sedi differenti- sicché di fatto il settore era rimasto pressoché interamente affidato al ricorrente, che aveva accumulato la necessaria esperienza; c) dal 01.11.91 il Ferrante era stato nominato anche direttore dell'azienda, sicché da quella data al settore officina-deposito era stato preposto in via esclusiva il ricorrente, senza altra presenza o filtro; che, infine, aveva percepito la retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti di 2° livello fino al 31.12.87 e quella di primo livello a far data dal 01.01.88.

Si costituiva in giudizio il resistente, preliminarmente eccependo l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, ex art. 10 R. D. n. 148 del 1931 come modificato dalla legge n. 633/53; nonché chiedendo il rigetto della domanda nel merito, in quanto totalmente infondata.

Affermava il resistente che il Maggio era stato nominato funzionario principale inquadrato al 2° livello retributivo con decorrenza 01.01.78; che a far data dal 01.01.88 gli era stata riconosciuta la retribuzione corrispondente al 1° livello del CCNL di categoria; che fin dal 1982 il Rizzo era stato assunto a seguito di regolare concorso e preposto quale funzionario superiore al settore officina-deposito; che soltanto con l'approvazione della pianta organica del 1986 tale settore sarebbe stato articolato in due ambiti distinti, con la previsione della figura del funzionario superiore a capo del settore officina e di quella di funzionario principale -2° livello retributivo- a capo del settore deposito; che, in ogni caso, il ricorrente non aveva mai svolto funzioni dirigenziali, essendo stato il posto di dirigente del servizio tecnico regolarmente ricoperto ed effettivamente esercitato dapprima dal Bisci Francesco e successivamente (a far data dal pensionamento del Bisci) dal Ferrante Giuseppe.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

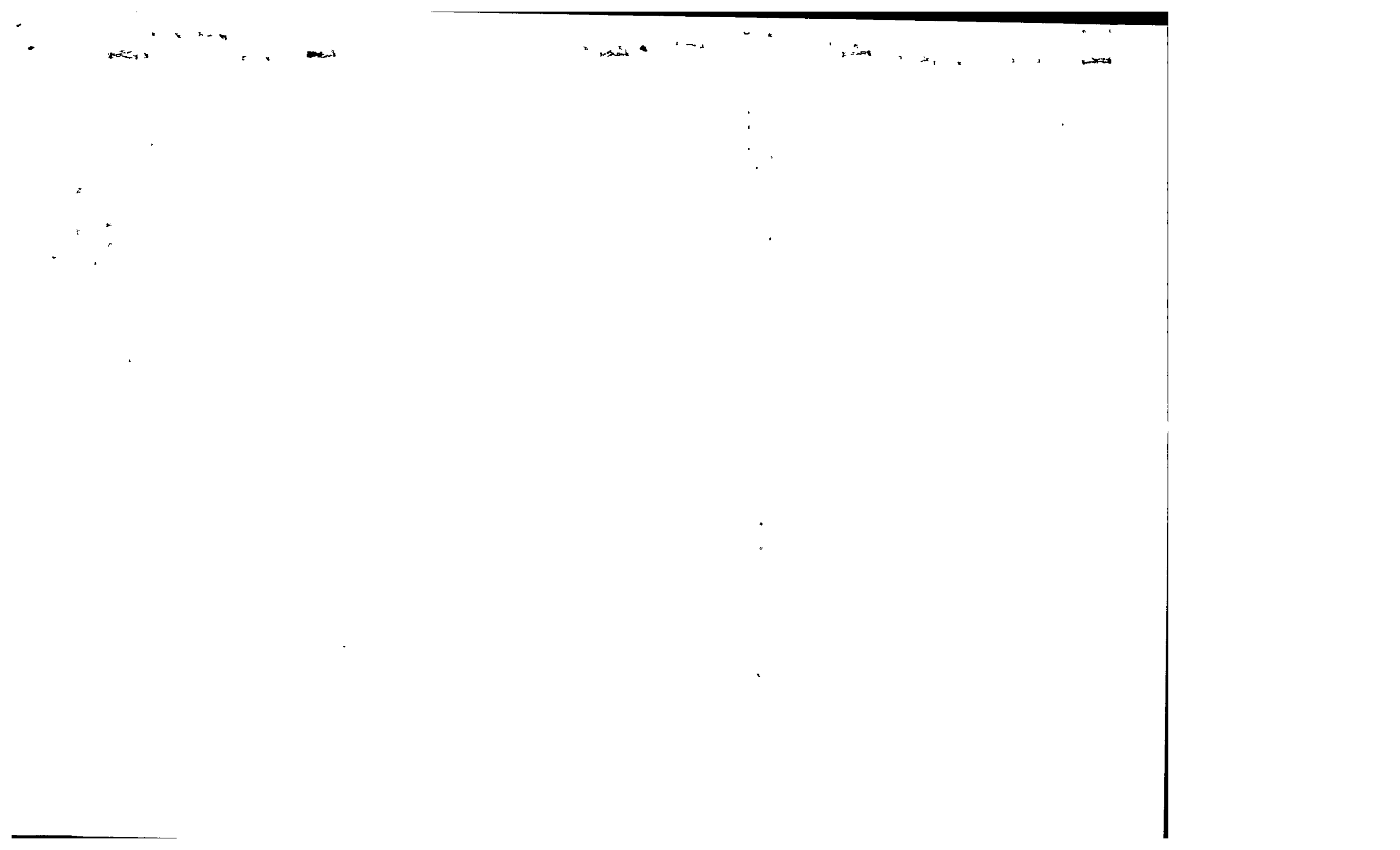
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente ex art. 10 R. D. n. 148 del 1931, come modificato dalla Legge n. 633 del 1953.

Infatti, in materia di accertamento di qualifiche o di altri diritti del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, la mancata proposizione del reclamo gerarchico configura una causa di improcedibilità della domanda cui va applicato in via analogica l'art. 443 c.p.c., con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omissso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass., sez. lav., 23-06-1998, n. 6220).

Nel merito del ricorso oggetto del presente giudizio, ritiene Questo Giudice che l'istruttoria espletata abbia fatto emergere la fondatezza della domanda attorea principale -nella parte relativa alla richiesta di riconoscimento della qualifica di dirigente e di erogazione del corrispondente trattamento retributivo- esclusivamente a far data dal



Avv. VINCENZO POLLICORO
TARANTO
Via Pitagora, 24 - Tel. 4527862
Cod. Fisc. PLL VCN 28E26 L049D
Part. IVA 00215480732

2003

N. 8275/94 R. G.

N. CRON.

9661 SEPT.

8245/94 R. G.

5231 CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dr. ssa Maria Giovanna Deceglie, all'udienza pubblica del giorno 18.12.03 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro

tra

MAGGIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'Avv. Pollicoro;

e

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO -
A.M.A.T.-, rappresentata e difesa dall'Avv. Fanelli;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 01.08.94 l'istante in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto alla qualifica dirigenziale dal 01.08.73 o, quanto meno, dal 03.11.87 in poi, con la conseguente condanna del resistente al pagamento della corrispondente differenza di trattamento economico rispetto a quello effettivamente percepito, oltre accessori sui ratei arretrati dalla data di maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo; ovvero, in subordine, al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto all'inquadramento nel 1° livello dal 01.08.73 in poi, con la conseguente condanna del resistente al pagamento della corrispondente differenza di trattamento economico rispetto a quello effettivamente percepito, oltre accessori come per legge; con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Esponenza il ricorrente di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. di Taranto nell'ottobre 1955; di essere attualmente inquadrato nel 2° livello del CCNL quale funzionario principale; di aver assunto, nell'agosto 1973, la direzione e responsabilità totale del settore "officina-deposito", il cui posto in organico non era coperto; che a seguito dell'assunzione -nel 1985- dell'ing. Pietro Rizzo il settore officina-deposito era stato sostanzialmente diviso in due settori autonomi, dei quali il settore officina era stato affidato al Rizzo ed il settore deposito al ricorrente; che a seguito delle dimissioni del Rizzo -nel 1988- anche il settore officina era stato nuovamente affidato alla direzione e sottoposto alla responsabilità del ricorrente; che, pertanto, in tali periodi egli aveva svolto le mansioni di dirigente dei settori officina e deposito anche perché: a) il dirigente -sig. Bisci Francesco- era quasi sempre assente per ragioni familiari; b) dopo il pensionamento del Bisci l'affidamento della dirigenza del settore al sig. Giuseppe Ferrante era stata soltanto formale -essendo questi preposto alla dirigenza effettiva del settore movimento e trovandosi nell'obiettiva

1

1

1

1

1

Avv. GIUSEPPE A. FANELLI

55, CORSO UMBERTO - 74100 - TARANTO - TEL 099 4526488 - 4527502 - FAX 099 4535023
40, VIA FIRENZE - 74023 GROTTAGLIE - TEL/FAX 0995637790 - e-mail gafanelli@inwind.it

Grottaglie, 7.5.2004
raccomandata a.r.

Preg.mo Signor
Enzo MANCO
Presidente dell'AMAT
Via Cesare Battisti, n.657
74100 - TARANTO

Maggio c. AMAT
[Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro]

Con riferimento alla controversia in oggetto, faccio seguito alla nota del 23.4.2004 per comunicare che la sentenza n.9661/03, con la quale il Tribunale di Taranto ha definito il processo, mi è stata notificata in data 4.5.2004.

Ciò comporta che il termine per la sua eventuale impugnazione scadrà improrogabilmente il 3.6.2004.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione, significando che l'eventuale incarico per l'appello dovrà essermi conferito entro e non oltre il 20.5.2004.

Distinti saluti.

AMAT s.p.a. - 9466	
Prot. In arrivo n°	12 MAG 2004
Del:	
P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
JC	- CONTABILITÀ/BILANCIO
JA	- CONTRATTI APPALTI
UI	- INFORMATICA
JE	- ESERCIZIO MOVIMENTO
JP	- PERSONALE
JAG	- AFFARI GIURIDICI
IS	- SEGRETARIA
IT	- TECNICA
FF	- SERVIZIO PRODOTTI TRAFFICO
JF-HC	- SERVIZIO RAGIONERIA

Avv. Giuseppe A. FANELLI

12/5



REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE MGG LSN 33R09 L049 V

COGNOME MAGGIO

NOME ALESSANDRO SESSO M

LUOGO DI
NASCITA TARANTO

PROVINCIA TA DATA DI NASCITA 09/10/33

AMAT S.p.A.
 P. In arrivo n. 1610
 16 MAG 2005
 PRESIDENTE
 VICE PRESIDENTE
 DIRETTORE
 DIR. G. AMMINISTR.
 DIRIGENTE TECNICO
 CONTABILITA'/BILANCIO
 CONTRATTI APPALTI
 INFORMATICA
 ESERCIZIO/MOVIMENTO
 PERSONALE
 BAG. AFF. GEN. P.R. SINISTRI
 SEGRETERIA
 TECNICA
 PT. UFF. PROD. TRAFFICO
 RG. UFF. RAGIONERIA



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

*Contello
file
M*

N. 97/05 Sentenza

N. 105/06 F. m.

N. 297 Cronol.

Nella causa

TRA

Auer

Appellante

E

Roberto Hernandez

Appellato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Accogliere l'appello proposto dall'Auer con
 ricorso depositato il 3.6.2004 nei confronti di
 Hernandez Robio, ovvero la società del Giulio
 del lami le Tati in data 18.12.2003 / 3.3.2004
 e, per l'affetto, in sua riforma, rigetto
 le Hernandez proposte da esso Robio con
 ricorso depositato il 1.8.1984.

Declarare ininteramente compimento tra le
 parti le spese del doppio giudizio del pubblico.
 Fatto il 11.05.05

St. P. P. P. P. P.

Prot. n° 10697 / P

Taranto 25 Maggio 2004

RACCOMANDATA A.R.

Preg.mo Avv.
Giuseppe FANELLI
Via Firenze, 40
74023 - GROTTAGLIE

Oggetto: **MAGGIO A. c/ AMAT - CONFERIMENTO INCARICO.**

Con riferimento al contenzioso in oggetto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/05/2004, con deliberazione n° 38, ha preso atto della sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - n° 9661/03 e, nel contempo, ha stabilito di promuovere ricorso in appello per la riforma della citata sentenza.

Pertanto, si conferisce incarico alla S.V. affinché rappresenti gli interessi di questa Società nel contenzioso in epigrafe e predisponga quanto necessario al deposito del ricorso in appello nei tempi prescritti.

Cordiali saluti

MR

IL PRESIDENTE

Enzo Manco

55, CORSO UMBERTO - 74100 - TARANTO - TEL 099 4526488 - 4527502 - FAX 099 4535023
40, VIA FIRENZE - 74023 GROTTAGLIE - TEL/FAX 0995637790 - e-mail gafanelli@inwind.it

**Preg.mo Signor
Enzo MANCO
Presidente dell'AMAT
Via Cesare Battisti, n.657
74100 - TARANTO**

Con riferimento alla controversia in oggetto, faccio seguito alla nota del 23.4.2004 per comunicare che la sentenza n.9661/03, con la quale il Tribunale di Taranto ha definito il processo, mi è stata notificata in data 4.5.2004.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione, significando che l'eventuale incarico per l'appello dovrà essermi conferito entro e non oltre il 20.5.2004.

[illegible]

Avv. Giuseppe A. FANELLI

12/5

relativa assegna del ricorrente allo stesso posto di dirigente del servizio tecnico. Non di meno è indubitabile che io venni assorbito pressoché totalmente dalla mia nuova e più rilevante carica, sicché il Maggio giocoforza si dovette occupare di svolgere anche una parte delle mansioni da me in precedenza svolte quale dirigente del servizio tecnico".

- "A titolo esemplificativo, il Maggio ebbe a sovrintendere a tutto il personale dell'officina, alla sua utilizzazione, al controllo dei lavori che venivano effettuati per la riparazione delle avarie dei mezzi aziendali. Preciso che le istruzioni da me date al Maggio, così come agli altri reparti, erano solo di massima, ma nel dettaglio delle problematiche operative si occupava il Maggio".

- "La detta attività del Maggio si è protratta fino al suo pensionamento, avvenuto, credo, nel 1994".

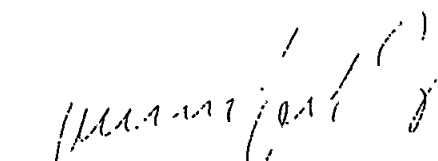
E' evidente che, nell'assolvimento del mio dovere di difesa, ricorrerò ad ogni argomento logico e giuridico per dimostrare che le dichiarazioni del teste Ferrante non possono essere interpretate per affermare che dal 1991 al 1994 il Maggio abbia svolto funzioni dirigenziali (anche perché, come già rilevato nella comparsa di risposta, giammai nell'attività del Maggio si sono potuti ravvisare gli elementi essenziali e connaturali della funzione dirigenziale).

Nondimeno, permane la oggettiva possibilità che le dichiarazioni del Ferrante si prestino ad una interpretazione non favorevole alle tesi difensive sostenute nell'interesse dell'Amministrazione.

In considerazione di ciò, nonché del fatto che quelle dichiarazioni provengono da un soggetto che dal 1°.11.1991 alla data di collocamento a riposo del Maggio, ha ricoperto non solo il posto di dirigente del reparto tecnico, ma soprattutto la massima carica dirigenziale dell'Azienda, ho ritenuto opportuno che - in forma strettamente riservata - il Presidente ed il Direttore d'Esercizio fossero informati tempestivamente dei contenuti della testimonianza resa dal Ferrante, anche ai fini di eventuali (ma si spera non necessarie) iniziative nei confronti di chi, disponendo irrituali affidamenti di funzioni dirigenziali, possa aver determinato l'insorgere di situazioni pregiudizievoli agli interessi dell'Azienda.

In occasione al fine di svolgere compiutamente il mandato difensivo conferitomi, invito l'Azienda a comunicarmi se vi siano eventuali pronunce giurisdizionali relative a controversie che siano state proposte da altri dipendenti dell'Azienda per il riconoscimento di pretese analoghe a quelle del Maggio e, in caso positivo, a trasmettermene copia.

In attesa di riscontro, resto a disposizione di ogni eventuale chiarimento ed invio i migliori saluti.


Avv. Giuseppe A. FANELLI

Grottaglie, 13.11.1998
riservata personale
raccomandata a.r.

Ill.mo Signor
Avv. Arturo MASI
Presidente dell'A.M.A.T
Via Cesare Battisti, n.657
74100 - TARANTO

Ill.mo Signor
Dott. Ing. Francesco LUCIBELLO
Direttore dell'A.M.A.T
Via Cesare Battisti, n.657
74100 - TARANTO

Maggio c. A.M.A.T.
(Pretura di Taranto - Sezione Lavoro - Dott. S. Sodo)

Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, comunico che, all'udienza del 27.10.1998, il Pretore Dott. Saverio Sodo, subentrato al Dott. Marcello Fischetti, ha proceduto alla escussione dei testi signori Giuseppe Ferrante e Ing. Pietro Rizzo, entrambi indicati dal sottoscritto difensore su segnalazione degli uffici dell'Ente; per maggiore comodità di chi legge, allego copia del verbale di causa.

Le dichiarazioni rese dall'Ing. Rizzo hanno sostanzialmente confermato le tesi espresse nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse di codesta Amministrazione circa l'infondatezza delle pretese del Maggio.

Al contrario, le dichiarazioni rese dal signor Ferrante appaiono, in alcuni loro passaggi, di tenore alquanto equivoco; in particolare, tale teste ha riferito:

- "Dal 1°.11.1991 venni nominato Direttore d'esercizio dell'Azienda, in sostituzione dell'Ing. Cavaliere. L'Amat non adottò un formale provvedimento di revoca delle mie funzioni di dirigente del servizio tecnico unificato e di cor-

dirigenziale con decorrenza 01.11.91 e fino alla cessazione dal servizio.oltre accessori come per legge sui ratei arretrati dalla data di maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo;

-rigetta ogni altra domanda:

-condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 600,00 per onorari. oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Taranto, 18.12.03

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

IL CANCELLIERE p.s.
Raffaele Di Giorgio

depositato in cancelleria

Tarant: 03 MAR. 2004

IL CANCELLIERE (C1)
Raffaele Di Giorgio

L'istruttoria non consente di ritenere invece adeguatamente assolto l'onere della prova in relazione alle ulteriori domande formulate dal ricorrente, sia in via principale sia subordinata; in particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla documentazione allegata agli atti di causa afferente alla pianta organica del personale, è emersa l'infondatezza della pretesa attorea in ordine al riconoscimento delle mansioni dirigenziali e delle differenze retributive per il periodo pregresso (nonché, in via subordinata, in ordine al riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni di funzionario superiore) stante, dapprima, la presenza del Rizzo quale funzionario superiore -con il quale ragionevolmente il Maggio collaborava stante il suo ruolo di funzionario principale- e, successivamente alle dimissioni del Rizzo e contestualmente al riconoscimento al ricorrente del 1° livello retributivo, la presenza del Ferrante che avocava a sé le funzioni propriamente dirigenziali, pur avendo nel Maggio il suo più stretto collaboratore; infatti, pur essendo in una certa misura emersa dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa la posizione di referente principale del ricorrente all'interno del settore officina-deposito -con la possibilità che lo stesso sostituisse di fatto in talune situazioni i propri superiori- tuttavia, le testimonianze rese non consentono di individuare in termini di certezza e di caratterizzare in termini di tendenziale continuità e sistematicità lo svolgimento di tali mansioni, al fine di poter riconoscere al ricorrente le spettanze richieste nel ricorso. Particolarmente illuminanti appaiono a tale ultimo proposito le dichiarazioni rese proprio dal Rizzo, il quale opportunamente puntualizza la ripartizione dei ruoli e delle competenze all'interno dell'azienda.⁷

Per tutti i motivi appena enucleati la domanda va accolta per quanto di ragione, con il rigetto di ogni diversa pretesa; le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

pronunciando sul ricorso del 01.08.94, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

- accoglie parzialmente la domanda, e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica dirigenziale con decorrenza 01.11.91;
- condanna il resistente ad erogare al ricorrente la differenza tra il trattamento economico ricevuto e quello corrispondente alla qualifica

⁷ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Caso Giovanni:... "nel 1991, quando Giuseppe Ferrante è stato nominato direttore, la stanza del dirigente del reparto tecnico rimanea praticamente vuota, essendo il Ferrante impegnato quale direttore...mi risulta che alle riunioni convocate dal Ferrante partecipasse il Maggio per il reparto tecnico...è capitato che io ed il Maggio assumessimo di concerto iniziative urgenti che poi comunicavamo solo successivamente al Ferrante...ricordo che in un'occasione abbiamo concordato di far lavorare il personale di sabato successivamente al venerdì festivo...trattandosi di iniziative che potevano andare incontro a contestazioni dei sindacati";

⁸ Vd. verbale 27.10.98 teste Rizzo Pietro:... "non mi risulta che successivamente alla mia assunzione il settore officina-deposito fu sdoppiato in due distinti reparti, nel senso che io continuai a svolgere sempre le medesime mansioni di capo servizio di entrambi i rami, e logico che il Maggio era il mio più stretto collaboratore, ma non mi risulta che determinati compiti venissero affidati dal Bisci -dirigente del servizio- direttamente al Maggio senza la mia intermediazione...è successo che per alcuni periodi il Bisci si sia assentato: in quelle situazioni ero io, come responsabile di settore, che interloquivo direttamente con il direttore di esercizio...per quel che ricordo nei cinque sei anni di mia permanenza presso l'AMAT non vi è stato un mutamento qualitativo nelle mansioni svolte dal Maggio.

dell'impresa³. Né rileva in senso contrario il riferimento del Ferrante all'assunzione da parte del ricorrente di "una parte" dei suoi compiti di dirigente, non presupponendo il riconoscimento della qualifica superiore ovvero del superiore trattamento economico l'eshaustività delle mansioni corrispondenti alla superiore qualifica -elencate nel CCNL di settore a titolo puramente esemplificativo- ma piuttosto la sussistenza in capo all'istante di quelle caratteristiche di autonomia ed esperienza già indicate, ancorché manifestatesi in relazione soltanto ad alcune delle attività tipicamente dirigenziali; parimenti irrilevante appare il riferimento alle direttive di massima impartite dal Ferrante al Maggio, quante volte tali direttive si risolvessero nel mero suggerimento di indirizzi comportamentali impartiti dal direttore di esercizio in relazione all'esigenza di collaborazione nel contesto aziendale, senza tradursi in forme di condizionamento dell'autonomia decisionale del dirigente.

Altrettanto rilevanti appaiono le dichiarazioni rese dal teste Ferrante in merito al periodo pregresso alla data della sua nomina a direttore di esercizio dell'azienda, rispetto al quale il Ferrante -pur riconoscendo l'esperienza e la centralità della figura professionale del Maggio nel contesto aziendale- esclude di avergli delegato in qualche misura le funzioni dirigenziali, cui dichiara di aver atteso personalmente;⁴ parimenti univoche appaiono le dichiarazioni relative alla descrizione del Maggio quale suo più stretto collaboratore contestualmente alle dimissioni del Bisci (e conformemente all'avvenuto riconoscimento da parte dell'azienda al ricorrente del 1° livello retributivo corrispondente alla qualifica di funzionario superiore).

Tali affermazioni assumono una particolare valenza laddove interpretate in chiave sistematica e complessiva, tenendo conto delle risultanze delle deposizioni testimoniali rese sul punto anche dagli altri testi escussi: in particolare, degne di nota sono le dichiarazioni rese dai testi Ferrante Francesco e Caso Giovanni, i quali confermano il ruolo del ricorrente quale principale interlocutore del dirigente successivamente al pensionamento del Bisci ed all'affidamento della dirigenza al Ferrante, e quale unico referente preposto alla dirigenza dell'intero settore a far data dall'assunzione da parte del Ferrante del ruolo di direttore dell'azienda.⁵⁻⁵

³ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe: "...a titolo esemplificativo il Maggio ebbe a sorrintendere a tutto il personale dell'officina, alla sua utilizzazione, al controllo dei lavori che venivano effettuati per la riparazione delle avarie dei mezzi aziendali" ...; "...preciso che le direttive da me date al Maggio erano di massima, ma del dettaglio delle problematiche operative si occupava il Maggio" ...;

⁴ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe: "...il Bisci andò in pensione nel 1988 e mi risulta che un paio di volte il Bisci si mise in aspettativa per motivi di famiglia...ritengo che le decisioni del dirigente, in sua assenza, venissero avvocate dal direttore, i cui interlocutori erano il Bisci o il Maggio...dopo il pensionamento del Bisci l'azienda unificò i settori movimento ed officina in un unico reparto tecnico del quale mi affidò la dirigenza...naturalmente delle problematiche attinenti la dirigenza del settore unificato mi occupavo personalmente, avendone la responsabilità...il Maggio era il mio più stretto collaboratore per quanto attiene alle problematiche dell'ex settore officina-deposito, specie per la mancanza del capo area Rizzo, nel frattempo dimessosi" ...;

⁵ Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Francesco: "...da quella data l'interlocutore del dirigente è rimasto il ricorrente Maggio Alessandro...successivamente all'insediamento del Ferrante era quest'ultimo che presenziava alle riunioni in qualità di responsabile, salva la presenza del Maggio alle riunioni comprendenti anche i capi area...dopo la nomina del Ferrante a direttore dell'azienda alle riunioni, comprese quelle di livello dirigenziale erano presenti mio fratello che aveva convocato la riunione quale direttore dell'azienda- e...Maggio Alessandro;

programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento, con le corrispondenti responsabilità a elevato livello, al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi di essa, così differenziandosi dall'impiegato con funzioni direttive che è colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritte e di più modesto e limitato rilievo, sia all'interno dell'impresa sia nei confronti dei terzi (Cass., sez. lav., 07-10-1999, n. 11218).

Ne deriva che -con specifico riferimento al caso che ci occupa- la figura del dirigente non è ontologicamente incompatibile con l'osservanza di direttive di massima impartite dal direttore di esercizio, quante volte queste non si risolvano in un vincolo di sottoposizione gerarchica allo stesso e non limitino l'autonomia decisionale del dirigente, configurandosi puramente e semplicemente quale strumento di attuazione di una forma di coordinamento all'interno dell'azienda tra i diversi vertici dirigenziali, nell'ottica del perseguimento e dell'attuazione di una linea di condotta coerente ed unitaria.

In particolare -pur nella consapevolezza della estrema difficoltà di valutare l'avvenuto espletamento di mansioni dirigenziali in un contesto caratterizzato dalla apparente presenza in organico di figure professionali preposte all'espletamento di tali mansioni, unitamente alla necessità di ancorare il ruolo dirigenziale ad una posizione di effettiva responsabilità apicale, caratterizzata dalle necessarie competenze e dalla correlativa assunzione di responsabilità- ritiene Questo Giudicante che debba riconoscersi valore significativo alle dichiarazioni rese dal teste Ferrante Giuseppe -ex dirigente tecnico- il quale espressamente ha ammesso di aver sostanzialmente abdicato alle pregresse mansioni dirigenziali a far data dal 01.11.91, in seguito alla nomina a direttore di esercizio dell'azienda.¹

Dalle dichiarazioni rese dal teste Ferrante si evince come soltanto da quella data al ricorrente siano state di fatto assegnate funzioni apicali, svolte dal medesimo senza alcun filtro, stante la materiale impossibilità del dirigente tecnico di attendere a tali mansioni contestualmente a quelle di direttore di esercizio, sia pur nell'osservanza degli indirizzi di massima fissati a monte dallo stesso direttore; la deposizione del Ferrante appare sul punto analitica e puntuale, nella misura in cui indica le attività concretamente espletate dal ricorrente in tale periodo e per un arco di tempo ampiamente superiore rispetto a quello prescritto dalla legge,² elencando mansioni caratterizzate da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e finalizzate alla promozione, coordinamento e gestione della realizzazione degli obiettivi

Vd. verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe: "...dal 01.11.91 venni nominato direttore di esercizio dell'azienda, in sostituzione dell'ing. Cavaliere; l'AAAT non adottò un formale provvedimento di revoca delle mie funzioni di dirigente del servizio tecnico unificato... nondimeno è indubitabile che io venni assorbito pressoché totalmente dalla mia nuova e più rilevante carica, sicché il Maggio giocò forza si dovette occupare di svolgere anche una parte delle mansioni da me in precedenza svolte quale dirigente del servizio tecnico"...

Vd verbale udienza 27.10.98 teste Ferrante Giuseppe: "...la detta attività del Maggio si è protratta fino al suo pensionamento, avvenuto, credo, nel 1994"...

01.11.01, con il conseguenziale rigetto di ogni altra domanda, per i motivi che di seguito si espongono.

In primo luogo, non ignora Questo Giudice l'esistenza di una disciplina apposita (R.D. n. 148 del 1931 come modificato dalla Legge n. 633 del 1953) che regola in termini di specialità il rapporto di lavoro intercorrente con le aziende esercenti servizi di trasporto; nondimeno, ai sensi dell'art. 7, r.d. n. 148 del 1931, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione, i lavoratori con qualifica di dirigente sono sottratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso e sono soggetti invece alle norme ordinarie di carattere generale e alla contrattazione collettiva di categoria (Cass., 09-04-1986, n. 2472).

L'evoluzione delle forme di gestione ed esercizio dei servizi di interesse pubblico nella direzione della concorrenzialità, dell'efficienza e della remuneratività, unitamente all'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie dello stato ha fatto emergere una serie di dubbi interpretativi in ordine alla perdurante operatività rispetto al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri della disciplina speciale piuttosto che di quella generale di cui all'art. 2103 c.c.; dubbi sistematicamente fugati dalla giurisprudenza, pronunciatisi nel senso della perdurante applicabilità della disciplina speciale in attesa di un intervento legislativo espresso in materia.

Nondimeno, la peculiarità del rapporto di lavoro con i dirigenti - tipicamente caratterizzato dall'*intuitus personae* e dalla responsabilità di risultato, in un'ottica essenzialmente privatistica del rapporto stesso - sollecita un'interpretazione che, trascendendo il dato strettamente letterale, privilegi una lettura della normativa sistematica e teleologicamente orientata in senso conforme alla *ratio legis*, e che di conseguenza limiti l'applicabilità della disciplina derogatoria alle sole qualifiche e mansioni dalla stessa espressamente contemplate ed analiticamente regolamentate, anche attraverso la previsione di sistemi di accesso mediante esame.

Ne deriva che l'espressione "categoria dei dirigenti", espressamente esclusa, deve essere interpretata in senso ampio, con la conseguente reviviscenza della disciplina generale ed onnicomprensiva di cui all'art. 2103 c.c. anche rispetto a quei soggetti che, pur non possedendola *ab origine*, aspirino al riconoscimento della stessa qualifica dirigenziale.

In secondo luogo, l'istruttoria espletata ha fatto emergere, a parere di Questo Giudice, la fondatezza della domanda attorea esclusivamente in relazione all'avvenuto espletamento delle mansioni dirigenziali per il periodo dal 01.11.91 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro; infatti, le risultanze delle prove testimoniali non consentono di accogliere la domanda attorea in relazione a periodi differenti, non essendo emersi in maniera sufficientemente univoca i presupposti di detto riconoscimento.

Con specifico riferimento alle rivendicate mansioni dirigenziali occorre sottolineare come la figura dirigenziale caratterizzi colui che è preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa, e sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive

impossibilità di occuparsi anche dell'altro settore con ambiti e sedi differenti- sicché di fatto il settore era rimasto pressoché interamente affidato al ricorrente, che aveva accumulato la necessaria esperienza; c) dal 01.11.91 il Ferrante era stato nominato anche direttore dell'azienda, sicché da quella data al settore officina-deposito era stato preposto in via esclusiva il ricorrente, senza altra presenza o filtro; che, infine, aveva percepito la retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti di 2° livello fino al 31.12.87 e quella di primo livello a far data dal 01.01.88.

Si costituiva in giudizio il resistente, preliminarmente eccependo l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda, ex art. 10 R. D. n. 148 del 1931 come modificato dalla legge n. 633/53; nonché chiedendo il rigetto della domanda nel merito, in quanto totalmente infondata.

Affermava il resistente che il Maggio era stato nominato funzionario principale inquadrato al 2° livello retributivo con decorrenza 01.01.78; che a far data dal 01.01.88 gli era stata riconosciuta la retribuzione corrispondente al 1° livello del CCNL di categoria; che fin dal 1982 il Rizzo era stato assunto a seguito di regolare concorso e preposto quale funzionario superiore al settore officina-deposito; che soltanto con l'approvazione della pianta organica del 1986 tale settore sarebbe stato articolato in due ambiti distinti, con la previsione della figura del funzionario superiore a capo del settore officina e di quella di funzionario principale -2° livello retributivo- a capo del settore deposito; che, in ogni caso, il ricorrente non aveva mai svolto funzioni dirigenziali, essendo stato il posto di dirigente del servizio tecnico regolarmente ricoperto ed effettivamente esercitato dapprima dal Bisci Francesco e successivamente (a far data dal pensionamento del Bisci) dal Ferrante Giuseppe.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto di ragione.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente ex art. 10 R. D. n. 148 del 1931, come modificato dalla Legge n. 633 del 1953.

Infatti, in materia di accertamento di qualifiche o di altri diritti del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, la mancata proposizione del reclamo gerarchico configura una causa di improcedibilità della domanda cui va applicato in via analogica l'art. 443 c.p.c., con la conseguenza che, se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Cass., sez. lav., 23-06-1998, n. 6220).

Nel merito del ricorso oggetto del presente giudizio, ritiene Questo Giudice che l'istruttoria espletata abbia fatto emergere la fondatezza della domanda attorea principale -nella parte relativa alla richiesta di riconoscimento della qualifica di dirigente e di erogazione del corrispondente trattamento retributivo- esclusivamente a far data dal



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5661 SENT.

N. 8275/94 R. G.

N. 5661 CRON.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dr. ssa Maria Giovanna Deceglie, all'udienza pubblica del giorno 18.12.03 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro

tra

MAGGIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'Avv. Pollicoro;

e

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI TARANTO - A.M.A.T.-, rappresentata e difesa dall'Avv. Fanelli;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 01.08.94 l'istante in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto alla qualifica dirigenziale dal 01.08.73 o, quanto meno, dal 03.11.87 in poi, con la conseguente condanna del resistente al pagamento della corrispondente differenza di trattamento economico rispetto a quello effettivamente percepito, oltre accessori sui ratei arretrati dalla data di maturazione del credito e fino all'effettivo soddisfo; ovvero, in subordine, al fine di ottenere la declaratoria del proprio diritto all'inquadramento nel 1° livello dal 01.08.73 in poi, con la conseguente condanna del resistente al pagamento della corrispondente differenza di trattamento economico rispetto a quello effettivamente percepito, oltre accessori come per legge; con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Esponava il ricorrente di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. di Taranto nell'ottobre 1955; di essere attualmente inquadrato nel 2° livello del CCNL quale funzionario principale; di aver assunto, nell'agosto 1973, la direzione e responsabilità totale del settore "officina-deposito", il cui posto in organico non era coperto: che a seguito dell'assunzione -nel 1985- dell'ing. Pietro Rizzo il settore officina-deposito era stato sostanzialmente diviso in due settori autonomi, dei quali il settore officina era stato affidato al Rizzo ed il settore deposito al ricorrente; che a seguito delle dimissioni del Rizzo -nel 1988- anche il settore officina era stato nuovamente affidato alla direzione e sottoposto alla responsabilità del ricorrente; che, pertanto, in tali periodi egli aveva svolto le mansioni di dirigente dei settori officina e deposito anche perché: a) il dirigente -sig. Bisci Francesco- era quasi sempre assente per ragioni familiari; b) dopo il pensionamento del Bisci l'affidamento della dirigenza del settore al sig. Giuseppe Ferrante era stata soltanto formale -essendo questi preposto alla dirigenza effettiva del settore movimento e trovandosi nell'obiettivo

La sentenza, invece, ha del tutto omissso di pronunciarsi sulla principale delle questioni sollevate per dimostrare l'infondatezza delle pretese del Maggio, quella cioè relativa al **contenuto sostanziale della mansioni superiori rivendicate dal Maggio**.

Il punto - ampiamente trattato negli scritti difensivi depositati in giudizio nell'interesse dell'Azienda - può riassumersi nei seguenti termini: *la funzione dirigenziale non è una funzione di posizione, legata cioè alla temporanea e contingente assenza di figure sovraordinate, ma si connota per contenuti altamente specialistici e qualificati dal punto di vista professionale*.

Il dirigente è colui il quale attua la strategia dell'azienda in un determinato settore, promuovendo e gestendo la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, non colui il quale si occupa di gestire gli aspetti di dettaglio di una determinata problematica, dopo aver ricevuto delle indicazioni (ancorché di massima) da parte degli organi burocratici superiori (**per di più ancora formalmente incaricati della responsabilità di un determinato settore**).

Prerogative queste che non sono sicuramente riconoscibili nell'attività di chi - come il Maggio - poteva vantare solo il diploma di licenza elementare e per il quale era da escludere il possesso di un *"elevato grado di professionalità"* (cfr. l'art.1 C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali del 1986).

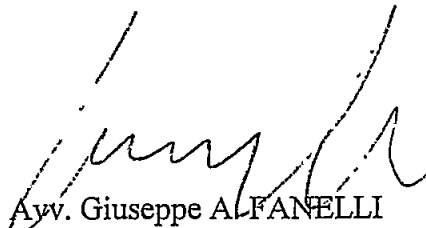
*** * ***

Alla luce delle considerazioni che precedono e, soprattutto, del fatto che l'irrituale affidamento di funzioni dirigenziali disposto a favore del Maggio ha determinato un pregiudizio economico per l'Azienda - **drasticamente ridotto in relazione alla domanda avanzata dal dipendente ma pur sempre suscettibile di vaglio da parte della competente Autorità Contabile** - sono del parere che, fatte ovviamente salve le sue differenti determinazioni, l'Azienda debba prudentemente valutare la possibilità di interporre appello alla sentenza n.9661/03; ciò, peraltro, anche al fine di evitare da parte di quella stessa Autorità ogni possibile censura sulla condotta dell'attuale Amministrazione.

A tal fine, rilevo che la sentenza non mi è stata ancora notificata sicché il termine per la sua eventuale impugnazione scadrà il 3.3.2005.

Rimango a completa disposizione dell'Azienda per rendere - se del caso presso la sede aziendale - ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti.



Avv. Giuseppe A. FANELLI

Già con nota del 13.11.1998, inviata al Presidente aziendale ed al Direttore dell'epoca (e per comodità di chi legge allegata in copia alla presente), ho rilevato che le dichiarazioni rese dal signor Ferrante apparivano, in alcuni loro passaggi, di tenore alquanto *equivoco*.

Proprio per questo motivo, nella predetta nota - pur assicurando che, nell'assolvimento del mio dovere di difesa, sarei ricorso ad ogni argomento logico e giuridico per dimostrare che le dichiarazioni del teste Ferrante non potessero essere interpretate per affermare che dal 1991 al 1994 il Maggio avesse svolto funzioni dirigenziali (anche perché, come già rilevato nella comparsa di risposta, giammai nell'attività del Maggio si sono potuti ravvisare gli elementi essenziali e connaturali della funzione dirigenziale) - **evidenziavo che le dichiarazioni del Ferrante potessero prestarsi "ad un'interpretazione non favorevole alle tesi difensive sostenute nell'interesse dell'Amministrazione"**.

Anzi, proprio in considerazione del fatto che quelle dichiarazioni provenivano da un soggetto che dal 1°.11.1991 alla data di collocamento a riposo del Maggio, aveva ricoperto non solo il posto di dirigente del reparto tecnico, ma soprattutto la massima carica dirigenziale dell'Azienda, avevo ritenuto opportuno che il Presidente ed il Direttore d'Esercizio fossero informati tempestivamente dei contenuti della testimonianza resa dal Ferrante, anche ai fini di eventuali iniziative nei confronti di chi, disponendo irrituali affidamenti di funzioni dirigenziali, potesse aver determinato l'insorgere di situazioni pregiudizievoli agli interessi dell'Azienda.

I timori paventati nella nota del 13.11.1998 si sono purtroppo concretizzati con l'emissione della sentenza n.9661/03, atteso che come detto il Tribunale ha fondato il proprio convincimento proprio sulle dichiarazioni testimoniali di Giuseppe Ferrante.

A giudizio del Tribunale, infatti, quest'ultimo *"espressamente ha ammesso di aver sostanzialmente abdicato alle pregresse mansioni dirigenziali a far data dal 01.11.1991, in seguito alla nomina a direttore d'esercizio dell'azienda"*.

A nulla è valso rilevare che il teste Giuseppe Ferrante - pur avendo fornito le dichiarazioni più equivocabili (forse anche perché rese da un soggetto che aveva lasciato la carica di direttore d'esercizio dell'azienda e quindi poteva avere qualche motivo di ... risentimento con l'Amministrazione) - non poteva non aver ammesso:

- che, a tutto voler concedere, il Maggio si potesse essere trovato a svolgere solo *"una parte delle mansioni"* da lui in precedenza svolte, quindi non tutte le mansioni inerente alla qualifica di dirigente del reparto tecnico unificato;
- che, comunque, egli (Ferrante) forniva delle indicazioni di massima al Maggio, che si limitava a curare gli aspetti di dettaglio (*id est*, esecutivi e secondari) delle varie problematiche trattate.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante il primo ordine di ragioni, affermando che il riconoscimento della qualifica superiore non presuppone l'esaustività delle relative mansioni, quanto piuttosto la sussistenza in capo al Maggio di caratteristiche di autonomia ed esperienza, *"ancorché manifestatesi in relazione soltanto ad alcune delle attività tipicamente dirigenziali"*.

Quanto, poi, al secondo ordine di ragioni sopra richiamate, il Giudice ha ritenuto irrilevanti le direttive di massima impartite dal Ferrante al Maggio, quante volte le stesse si risolvessero *"nel mero suggerimento di indirizzi comportamentali"*, *"senza tradursi in forme di condizionamento dell'autonomia decisionale del dirigente"*.



1	RECEIVED
2	RECEIVED
3	RECEIVED
4	RECEIVED
5	RECEIVED
6	RECEIVED
7	RECEIVED
8	RECEIVED
9	RECEIVED
10	RECEIVED
11	RECEIVED
12	RECEIVED
13	RECEIVED
14	RECEIVED
15	RECEIVED
16	RECEIVED
17	RECEIVED
18	RECEIVED
19	RECEIVED
20	RECEIVED
21	RECEIVED
22	RECEIVED
23	RECEIVED
24	RECEIVED
25	RECEIVED
26	RECEIVED
27	RECEIVED
28	RECEIVED
29	RECEIVED
30	RECEIVED
31	RECEIVED
32	RECEIVED
33	RECEIVED
34	RECEIVED
35	RECEIVED
36	RECEIVED
37	RECEIVED
38	RECEIVED
39	RECEIVED
40	RECEIVED
41	RECEIVED
42	RECEIVED
43	RECEIVED
44	RECEIVED
45	RECEIVED
46	RECEIVED
47	RECEIVED
48	RECEIVED
49	RECEIVED
50	RECEIVED
51	RECEIVED
52	RECEIVED
53	RECEIVED
54	RECEIVED
55	RECEIVED
56	RECEIVED
57	RECEIVED
58	RECEIVED
59	RECEIVED
60	RECEIVED
61	RECEIVED
62	RECEIVED
63	RECEIVED
64	RECEIVED
65	RECEIVED
66	RECEIVED
67	RECEIVED
68	RECEIVED
69	RECEIVED
70	RECEIVED
71	RECEIVED
72	RECEIVED
73	RECEIVED
74	RECEIVED
75	RECEIVED
76	RECEIVED
77	RECEIVED
78	RECEIVED
79	RECEIVED
80	RECEIVED
81	RECEIVED
82	RECEIVED
83	RECEIVED
84	RECEIVED
85	RECEIVED
86	RECEIVED
87	RECEIVED
88	RECEIVED
89	RECEIVED
90	RECEIVED
91	RECEIVED
92	RECEIVED
93	RECEIVED
94	RECEIVED
95	RECEIVED
96	RECEIVED
97	RECEIVED
98	RECEIVED
99	RECEIVED
100	RECEIVED

Avv. GIUSEPPE A. FANELLI

55, CORSO UMBERTO - 74100 - TARANTO - TEL 099 4526488 - 4527502 - FAX 099 4535023
40, VIA FIRENZE - 74023 GROTTAGLIE - TEL/FAX 0995637790 - e-mail gafanelli@inwind.it

AMAT s.p.a. 8171		
Prot. In arrivo n°		
Del: 28 APR. 2004		
P	- PRESIDENTE	☐
VP	- VICE PRESIDENTE	☐
D	- DIRETTORE	☐
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	☐
DT	- DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	- CONTRATTI/APPALTI	☐
UI	- INFORMATICA	☐
UE	- ESERCIZIO/ MOVIMENTO	☐
UP	- PERSONALE	☐
UAG	- AFF. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	- SEGRETERIA	☐
UT	- TECNICA	☐
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO	☐
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA	☐

Grottaglie, 23.4.2004

raccomandata a.r. - riservata personale

Preg.mo Signor

Enzo MANCO

Presidente dell'AMAT

Via Cesare Battisti, n.657

74100 - TARANTO

Maggio c. AMAT

[Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro]

Con riferimento alla controversia in oggetto, faccio seguito alla nota del 15.3.2004 per trasmettere copia della sentenza n.9661/03, emessa dal Tribunale di Taranto.

Dalla lettura del provvedimento, emerge che il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda del Maggio solo in relazione ad un limitato periodo, che va dal 1°.11.1991 alla data di collocamento a riposo del Maggio stesso (avvenuto il 31.8.1994), rigettandola invece per il periodo dal 1°.8.1973 al 30.10.1991.

E' poi evidente che la decisione del Giudice trae fondamentale spunto dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dall'ex direttore d'esercizio Giuseppe Ferrante.

Quest'ultimo ha, infatti, riferito:

- che "dal 1°.11.1991 venni nominato Direttore d'esercizio dell'Azienda, in sostituzione dell'Ing. Cavaliere. L'Amat non adottò un formale provvedimento di revoca delle mie funzioni di dirigente del servizio tecnico unificato e di correlativa assegna del ricorrente allo stesso posto di dirigente del servizio tecnico";
- che, "non di meno è indubitabile che io venni assorbito pressoché totalmente dalla mia nuova e più rilevante carica, sicché il Maggio giocoforza si dovette occupare di svolgere anche una parte delle mansioni da me in precedenza svolte quale dirigente del servizio tecnico";
- che, "a titolo esemplificativo, il Maggio ebbe a sovrintendere a tutto il personale dell'officina, alla sua utilizzazione, al controllo dei lavori che venivano effettuati per la riparazione delle avarie dei mezzi aziendali. Preciso che le istruzioni da me date al Maggio, così come agli altri reparti, erano solo di massima, ma nel dettaglio delle problematiche operative si occupava il Maggio";
- che "la detta attività del Maggio si è protratta fino al suo pensionamento, avvenuto, credo, nel 1994".

1

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con nota assunta al prot. n° 9444 del 12/05/2004, l'Avv. Giuseppe Fanelli, legale difensore dell'azienda nel contenzioso instaurato dall'ex dipendente Maggio Alessandro per il riconoscimento della superiore qualifica di Dirigente, comunicava che il Tribunale di Taranto – sezione lavoro – con sentenza n° 9661/03 definiva il contenzioso anzidetto accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente;

CHE con la sentenza predetta il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie, riconosceva il diritto del Maggio al riconoscimento della qualifica Dirigenziale limitatamente al periodo 01/11/1991 – 31/08/1994 (data del collocamento in quiescenza del ricorrente), rigettando, invece, la richiesta di decorrenza del predetto riconoscimento a datare dal 01/08/1973;

CHE la predetta sentenza è stata notificata all'Avv. Fanelli in data 04/05/2004; ciò comporta che il termine per la sua impugnazione scade improrogabilmente il 03/06/2004;

CONSIDERATO che gli effetti della sentenza in parola, anche se relativi ad un periodo temporale inferiore alla iniziale richiesta del ricorrente, comportano un ingentissimo esborso economico per la società, rispetto al quale, se non si perseguono azioni tese alla riforma della sentenza *de qua*, sono ipotizzabili censure da parte dell'Amministrazione Contabile sulla condotta di questo Consiglio;

RITENUTO, pertanto, indispensabile interporre appello per la riforma della sentenza n° 9661/03;

VISTA la sentenza n° 9661/03;

VISTA la nota dell'Avv. Fanelli, prot. 8171 del 28/04/2004;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto – sezione Lavoro – avente n° 9661/03 e relativa al contenzioso promosso dall'ex dipendente MAGGIO Alessandro.
2. Di affidare incarico legale all'Avv. Giuseppe Fanelli di Grottaglie affinché, nei tempi e nei modi prescritti, promuova in nome e per conto dell'AMAT s.p.a. appello per la completa riforma della sentenza n° 9661/03.

L.C.S.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario del C.d.A.

Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco



Nº 38 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 38 del 25.05.2004

OGGETTO

MAGGIO ALESSANDRO c/AMAT: PRESA D'ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO N° 9661/03 E DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA NOTA DEL LEGALE AZIENDALE, AVV. GIUSEPPE FANELLI, PROT. N° 9444 DEL 12/05/2004.

~~~~~

L'anno duemilaquattro, il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio, alle ore 9.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

|                 |           |                 |        |
|-----------------|-----------|-----------------|--------|
| 1) Enzo         | MANCO     | Presidente      |        |
| 2) Domenico     | ABRESCIA  | Vice Presidente |        |
| 3) Carlo        | BOSCHETTI | Componente      |        |
| 4) Antonio      | CITREA    | Componente      |        |
| 5) Francesco    | IPPOLITO  | Componente      |        |
| 6) Alberto      | MESSINESE | Componente      | (ass.) |
| 7) Antonio      | RANUCCI   | Componente      |        |
| 8) Massimiliano | RUSSO     | Componente      | (ass.) |
| 9) Ugo          | TRONCONE  | Componente      | (ass.) |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Prot. n° 12256 / US

Taranto li 15 Giugno 2004

**AI RESPONSABILE UNITA' PERSONALE**

**Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DEL C.d.A. – SEDUTA DEL 25/05/2004.**

In uno alla presente, per gli adempimenti di rispettiva competenza, si trasmettono le sottonotate deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/05/2004.

| N° | OGGETTO                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | MAGGIO ALESSANDRO c/AMAT: PRESA D'ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO N° 9661/03 E DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA NOTA DEL LEGALE AZIENDALE AVV. GIUSEPPE FANELLI, PROT. N° 9444 DEL 12/05/2004. |

Distinti saluti

MR

**IL SEGRETARIO DEL C.d.A.**  
*Dr. Cosimo Rochira*

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005 addì \_\_\_\_\_ del mese di settembre, ad istanza ed a richiesta del suo difensore avv. Carmine Biasiello, con studio in Venafro (IS) alla via Colonia Giulia, 282, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro di Taranto, ho notificato il suesteso ricorso per Cassazione a:

- 1) **Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T.**, in persona del suo legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore e difensore, avv. Giuseppe A. Fanelli, con studio in Taranto, al C.so Umberto n. 55, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona.
  
- 2) **Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T.**, in persona del suo legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio e con questi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Giuseppe A. Fanelli, coodifensore, in Taranto, al C.so Umberto n. 55, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona.
  
- 3) **Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T.**, in persona del suo legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. ~~Giuseppe A. Fanelli~~ <sup>il</sup> ~~Fanelli~~, <sup>il</sup> ~~cooprocuratore~~ <sup>il</sup> ~~e coodifensore~~, avv. Roberto Barberio, con studio in Taranto, al C.so Italia n. 254, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona. & man,

*[Handwritten signature]*

TA-CC-9-02

*[Handwritten signature]*  
CORTE DI APPELLO  
SEZIONE DI TARANTO  
Ufficiale Giudiziario C1  
Leonardo BASILE

c.c., dettata a tutela del lavoratore che in concreto svolga funzioni superiori, poteva essere ugualmente evitata pur volendo attenersi unicamente alle deposizioni testimoniali così come riferite dalla Corte di Appello. Invero l'aver riconosciuto che il Maggio abbia svolto una parte delle funzioni in precedenza svolte dal Ferrante Giuseppe, quale dirigente del servizio tecnico, non può che condurre alla conclusione che il Maggio abbia realmente svolto funzioni dirigenziali. Con l'ulteriore evidenza che la stessa sentenza impugnata riconosce, con riferimento alla deposizione del teste Caso Giovanni, che non vi erano altri intermediari tra il Maggio ed il Ferrante, tanto a dimostrazione del ruolo assolutamente apicale del Maggio, che, dal Ferrante, riceveva soltanto direttive di massima, senza che per questo, il Maggio fosse nella impossibilità di assumere autonoma iniziativa. Al contrario come anche riporta la stessa sentenza il Maggio ha provveduto ad assumere iniziative urgenti che solo successivamente venivano comunicate al direttore (vedansi in tal senso la decisione del Maggio di prolungare l'attività lavorativa al sabato).

Tutto ciò premesso, Maggio Alessandro, come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

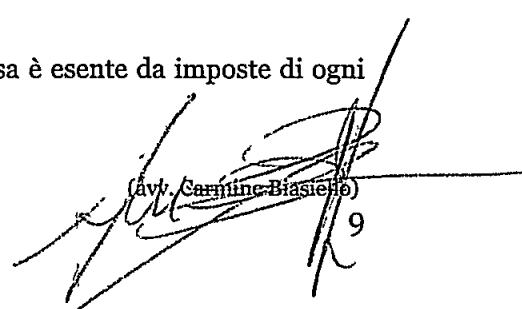
che la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – annulli la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro, sentenza in premessa meglio riportata, tra l'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto – A.M.A.T. e Maggio Alessandro, ed in accoglimento del presente ricorso, dichiarare il diritto di Maggio Alessandro al riconoscimento della qualifica dirigenziale con la decorrenza 01.11.91, con i relativi accessori, e/o con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto di legge. Con riserva di depositare memoria prima dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Si allegano: fascicoli di 1° e 2° grado; copia legale della impugnata sentenza; originale notificato del presente ricorso e richiesta ex art. 369 c.p.c.

Refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che la presente causa è esente da imposte di ogni genere, trattandosi di causa di lavoro.

Venafro – Roma, lì 08.09.2005

  
(Avv. Carmine Biasiello)  
9

tecnico a seguito dell'abbandono di questo da parte del Ferrante, in virtù della sua ascesa al ruolo di direttore generale dell'azienda. Conclusivamente dovrà riconoscersi il diritto del Maggio ad ottenere il riconoscimento della invocata qualifica superiore come, senza dubbio di sorta, si ricava dagli esiti istruttori del giudizio, sia essi testimoniali, sui quali ci si è prolungati precedentemente, sia essi documentali. Questi ultimi, perfettamente in linea con quanto dimostrato con le prove testimoniali, non hanno costituito oggetto di censura di tipo procedurale. Malgrado ciò la Corte di Appello, non li ha tenuti in debita considerazione, violando il disposto dell'art. 115 c.p.c. che impone al Giudicante di porre a fondamento della propria decisione le prove decisive offerte dalle parti. Né, in ultimo, v'è d'ostacolo la circostanza che il Maggio disponesse del solo diploma di licenza elementare, essendo principio pacifico di questa Corte, la necessità di riconoscere la funzione superiore indipendentemente dal titolo di studio acquisito, laddove il lavoratore disponga della necessaria idoneità professionale per l'acquisizione della qualifica rivendicata, idoneità, nel caso di specie, mai messa in discussione da controparte.

**2) Violazione di legge – In particolare errata applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.**

A norma del citato art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro subordinato ha diritto all'inquadramento alla qualifica superiore solo se (come accaduto nel caso di specie), questo è corrispondente alle mansioni in concreto ed effettivamente svolte dal lavoratore indipendentemente dalla qualifica attribuitagli dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica. L'aver disatteso l'esatta portata delle testimonianze raccolte nel primo grado, ha comportato, per la sentenza impugnata, la mancata applicazione della norma di riferimento attraverso un ragionamento che ha travisato i fatti su punti decisivi della controversia. L'omessa considerazione da parte della Corte di Appello sulla rilevanza e sul contenuto di quanto concretamente svolto dal Maggio nel periodo considerato, concerne punti decisivi della controversia dato che l'esatta valutazione degli esiti istruttori del giudizio avrebbe permesso, senza dover attendere l'esito di un ulteriore grado di giudizio, l'inquadramento del dipendente nella qualifica superiore. A ciò si aggiunga che la mancata applicazione dell'art. 2103



governo effettivo dell'attività aziendale (partecipazione alle riunioni indette dal direttore dell'azienda per i dirigenti) con facoltà di impartire direttive generali e con l'assunzione dei poteri (vedansi decisione sull'orario di lavoro) che influenzano l'intero complesso aziendale; l'assenza di ogni altra dipendenza gerarchica all'infuori di quella diretta, ma di massima, non rigida, nei confronti del titolare di impresa, il quale provvedeva ugualmente per tutti gli altri reparti, come dallo stesso Ferrante Giuseppe dichiarato. La sentenza impugnata pur partendo dal principio per il quale risulta necessaria ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori la valutazione dei compiti effettivamente svolti, erra per non aver correttamente fatto applicazione del suddetto principio, giungendo a qualificare il Maggio come funzionario con funzioni direttive, rilevando, persino, che le deposizioni testimoniali non consentono di affermare che sia stato assolto dell'appellato l'onere di dimostrare di aver esercitato funzioni dirigenziali, nel senso di aver posto in essere atti decisionali incidenti nell'ambito dell'impresa, nell'ambito dell'azienda nel suo complesso o nel ramo autonomo di essa. Al riguardo il provvedimento merita censura da un lato per non avere esaminato integralmente il contenuto della deposizione dei testi i quali, si ripete, nel loro complesso, hanno analiticamente specificato il ruolo di governo del Maggio sul settore officina <sup>e deposito</sup> e, dall'altro per avere escluso che l'esercizio di una parte delle funzioni dirigenziali del Ferrante, potesse significare di per sé esercizio di funzioni di dirigente. Ne è derivato che la sentenza impugnata ha offerto una distorta realtà dei fatti, la quale si caratterizza, invece, per avere il Maggio, svolto mansioni superiori con assunzione di responsabilità diretta e di iniziativa propria della corrispondente qualifica rivendicata; d'altronde l'attività svolta dal Maggio coincide non soltanto con la norma legale ma anche con quella collettiva, con specifico riferimento a quella concernente l'A.M.A.T., in atti, per il quale *"sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzante un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire, la realizzazione degli obiettivi dell'impresa"*. Ed è proprio questo complesso di funzioni che il Maggio ha dimostrato di aver esercitato nel settore

l'esercizio di funzioni dirigenziali da parte del Maggio, circostanza non incompatibile con l'osservanza di direttive di massima impartite dal direttore dell'azienda. Non si dubita che sia principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, - per tutte Cass. Civ. Sez. lavoro 25.02.88 n. 2011 e Cass. Civ. Sez. Lavoro 18.11.85 n. 5665 -, quello secondo il quale la qualifica dirigenziale permane anche se attuata nell'ambito dei programmi e delle direttive di massima dell'imprenditore. Non si potrà non riconoscere, quindi, valore assoluto alle dichiarazioni rese dal teste Ferrante Giuseppe che, sotto il vincolo del giuramento, ha espressamente ammesso di aver sostanzialmente abdicato alle pregresse mansioni dirigenziali a far data dal 01.11.91 in seguito alla nomina di direttore dell'azienda. Dalle dichiarazioni rese dal teste Ferrante si evince come, da quella data, al Maggio siano state di fatto assegnate funzioni apicali, svolte dal medesimo senza alcun filtro, stante la materiale impossibilità del dirigente tecnico a volgere anche l'altra funzione di dirigente di esercizio, sia pure nell'osservanza degli indici di massima fissati a monte dallo stesso direttore. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata è erronea per non avere valorizzato adeguatamente la realtà dei fatti come descritta dai testi, nella parte di essa in cui non riconosce decisiva rilevanza giuridica all'operato di fatto del Maggio, la cui funzione apicale viene esclusa dal Giudice di seconde cure, per essere stata delegata ad esso dal Ferrante Giuseppe soltanto una parte delle mansioni svolte dallo stesso Ferrante quale dirigente del servizio tecnico. In realtà ciò non vale ad escludere, per le attività in concreto delegate e svolte, la sussistenza in capo al Maggio di quelle caratteristiche di autonomia già indicate, ancorché manifestatesi in relazione soltanto ad alcune delle attività tipicamente dirigenziali. Se così non fosse, di questo la sentenza gravata non dà certezza, il Maggio, qualora fosse stato un semplice funzionario privo di mansioni dirigenziali, non avrebbe mai potuto sovrintendere al personale dell'officina<sup>e deposito</sup>, e, addirittura, assumere iniziative personali riguardo all'attività lavorativa dei dipendenti, delle quali informare il direttore dell'azienda soltanto successivamente, dopo che la decisione aveva esplicato efficacia. In definitiva la funzione svolta dal Maggio è tipica di quella del dirigente essendo caratterizzata da molteplici elementi: la preposizione ad un ramo autonomo dell'azienda (settore officina<sup>e deposito</sup>); la partecipazione al

*fossero ripartiti i compiti di gestione ed organizzazione del reparto tecnico. Non vi erano altri collaboratori del Ferrante Giuseppe, all'infuori del Maggio Alessandro ...omissis...". Caso Giovanni, teste indicato dal Maggio, udienza 16.03.99: ...omissis... "Nel 1991, quando Ferrante Giuseppe è stato nominato direttore, la stanza del dirigente del reparto tecnico rimaneva praticamente vuota, essendo il Ferrante impegnato quale direttore. Mi risulta che alle riunioni convocate dal Ferrante partecipasse il Maggio per il reparto tecnico; in qualche occasione, dico meglio, anch'io con il Maggio avendo frattanto acquisito la qualifica di <sup>VICE</sup> capo area... omissis.... Non c'erano altri intermediari tra me, il Maggio ed il Ferrante, a livello di problematiche inerenti il settore officina. È capitato che io ed il Maggio assumessimo di concreto iniziative urgenti che poi comunicavamo solo successivamente al Ferrante... ricordo che in una occasione abbiamo concordato di far lavorare il personale di sabato successivamente al venerdì festivo... trattasi di iniziative che potevano andare incontro a contestazioni dei Sindacati".*

La corretta analisi delle deposizioni testimoniali consente di rilevare l'avvenuto espletamento delle mansioni dirigenziali per il periodo 01.11.91 fino alla cessazione del rapporto di lavoro del Maggio, per essere stato questi investito di attribuzioni, che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che hanno comportato sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro di imprimere un indirizzo ed un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad alto livello, al governo complessivo dell'azienda ed alla scelta dei mezzi produttivi di essa. Infatti il Maggio, non soltanto prendeva parte alle riunioni dirigenziali, ma assumeva decisioni direttamente incidenti sulla vita aziendale, richiamandosi a tal riguardo la deposizione del teste Ferrante Giuseppe che ha evidenziato come il Maggio, sovrintendesse a tutto il personale dell'officina, <sup>e deposito</sup> al controllo dei lavori ed alla sua utilizzazione; e sotto quest'ultimo aspetto il teste Caso Giovanni riferisce la partecipazione del Maggio alle riunioni convocate dal Ferrante, nonché l'assunzione di urgenti iniziative, che soltanto dopo venivano comunicate al direttore dell'azienda, si pensi alla decisione di far lavorare i dipendenti anche il sabato successivo al festivo nonostante le possibili contestazioni dei Sindacati. Ne deriva immancabilmente

sia testimoniali che documentali. Risulta necessario riportare integralmente le deposizioni testimoniali rese in primo grado, le quali dimostrano con assoluta certezze, quale sia stata la funzione effettivamente svolta dal Maggio nel periodo in considerazione (ed unicamente per tale periodo vengono riproposte le deposizioni testimoniali). Il teste **Ferrante Giuseppe**, già Direttore di esercizio dell'azienda, teste indicato dall'A.M.A.T., **udienza del 27.10.98**: *"Dal 01.11.91 venni nominato direttore di esercizio dell'azienda in sostituzione dell'ing. Cavaliere; l'A.M.A.T. non adottò un provvedimento formale di revoca delle mie funzioni di dirigente del servizio tecnico unificato, e di correlativa assegnazione del ricorrente allo stesso posto di dirigente del servizio tecnico, non di meno è indubitabile che venni assorbito pressoché totalmente dalla mia nuova e più rilevante carica, sicché il Maggio giocoforza si dovette occupare di svolgere anche una parte delle mansioni da me in precedenza svolte, quale dirigente del servizio tecnico. A titolo esemplificativo il Maggio ebbe a sovrintendere a tutto il personale dell'officina, alla sua utilizzazione, al controllo dei lavori che venivano effettuati per la riparazione delle avarie dei mezzi aziendali. Preciso che le istruzioni da me date al Maggio, così come agli altri reparti, erano solo di massima, ma nel dettaglio delle problematiche operative si obbligava il Maggio. La detta attività del Maggio si è protratta fino al suo pensionamento, avvenuto, credo, nel 1994".* **Ferrante Francesco**, teste indicato dal Maggio, **udienza del 16.03.99**: *"Al decorrere delle dimissioni del Rizzo, unico responsabile dei due anzidetti settori (officina-deposito) rimase soltanto il Maggio. Dopo il pensionamento del Bisci, l'azienda pensò di convogliare la responsabilità dirigenziale, già appartenuta al Bisci, nella persona del dirigente del movimento, sig. Ferrante Giuseppe. Da quella data l'interloquire del dirigente è rimasto il ricorrente Maggio Alessandro. Successivamente all'insediamento del Ferrante, era quest'ultimo che presenziava alle riunioni in qualità di responsabile, salvo la presenza del Maggio alle riunioni comprendenti anche i capi area. Dopo la nomina del Ferrante a direttore dell'azienda, alle riunioni, comprese quelle dirigenziali, erano presenti, mio fratello, che aveva convocato le riunioni quale direttore dell'azienda, il direttore Carrieri e Maggio. Al di là di questo aspetto, non so come*

dell'A.M.A.T., che in realtà, secondo l'appellante, non aveva mai abdicato alla propria funzione dirigenziale e che, comunque, nell'attività svolta dal Maggio non fosse ravvisabile l'autonomia decisionale che caratterizza il lavoro del dirigente, facendo, a tal riguardo, riferimento alle altre prove testimoniali raccolte in primo grado, aggiungendo, inoltre, che il Maggio non avrebbe mai potuto svolgere mansioni di elevato grado di professionalità, essendo in possesso del solo diploma di licenza elementare, e non potendo il Maggio stesso disporre, comunque, di un provvedimento formale di attribuzione della funzione. Il Maggio ha resistito in appello rilevando, innanzitutto, che la mancata riproposizione in seconde cure delle eccezioni di improponibilità e di prescrizione del diritto, equivaleva alla rinuncia alle stesse, con la conseguenza, poi verificatasi, che il 2° Giudice ha affrontato unicamente il merito della controversia. Il Maggio, nel proprio atto difensivo, ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente valorizzato la propria attività di dirigente nell'ambito dell'A.M.A.T., come emergente dalla copiosa corrispondenza in atti (mai contestata da controparte), attestante la partecipazione a numerose riunioni dei vertici aziendali. In aggiunta le deposizioni testimoniali del primo grado, anche quelle rese dai testi indicati da controparte, hanno evidenziato lo svolgimento di mansioni superiori poste in essere in assoluta autonomia e nel logico e naturale coordinamento con gli altri vertici aziendali. Ha concluso il Maggio con la richiesta di rigetto integrale dell'appello. Con la sentenza n. 97/05, oggi impugnata, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello dell'A.M.A.T., facendo malgoverno degli esiti istruttori di primo grado, così riformando la sentenza di prime cure.

### **Diritto**

#### **1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5, per mancata ed errata violazione delle risultanze probatorie, sia esse documentali che testimoniali.**

Il Maggio ha pienamente assolto al proprio onere di dimostrare di aver svolto, nel periodo compreso tra il 01.11.91 fino al collocamento a riposo, la funzione di dirigente nell'ambito dell'A.M.A.T. Trattasi di un'affermazione che si basa su oggettivi riscontri,

dirigente di Bisci Francesco, dopo il suo pensionamento, era stato assegnato a Giuseppe Ferrante, il quale, però, in quanto totalmente assorbito, dal pregresso impegno nel "settore-movimento", non aveva potuto occuparsene appieno. Che, in conseguenza di ciò le funzioni di dirigente erano state affidate di fatto a lui, che le aveva esercitate ininterrottamente a far data dal 01.11.91, maturando così il diritto al trattamento economico superiore, collegato alle mansioni di fatto esercitate. L'A.M.A.T. si è costituita in giudizio sollevando varie eccezioni di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, chiedendone il rigetto in quanto il Maggio, nominato funzionario principale ed inquadrato al 2° livello retributivo con decorrenza dal 01.01.78, a partire dal 01.01.88 aveva ottenuto il riconoscimento della retribuzione corrispondente al 1° livello del CCNL di categoria, ma non aveva mai esercitato le superiori mansioni indicate nel ricorso introduttivo. Il Giudice adito, con sentenza del 18.12.03 ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo al ricorrente il diritto alla qualifica superiore di dirigente a far data dal 01.11.91, condannando l'A.M.A.T. a pagare al Maggio la differenza retributiva spettante e maturata nel corso dell'esercizio delle funzioni più elevate. Il Giudice di prime cure, invero, alla stregua delle risultanze processuali, ha ravvisato lo svolgimento delle funzioni superiori soltanto dal 01.11.91 fino alla cessazione del servizio da parte del ricorrente, per avere questi, esercitato, nel periodo in questione, le funzioni apicali, che, assegnate al Ferrante nel 1991, non erano mai state da quest'ultimo svolte, a causa del contemporaneo impegno in altre funzioni dirigenziali non compatibili tra loro. Queste circostanze, emerse anche dalla deposizione del Ferrante, per il primo Giudice stavano a significare che l'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente, avesse le caratteristiche della qualifica dirigenziale, quale l'autonomia operativa e l'elevato livello professionale. L'A.M.A.T. ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, ed ha chiesto la riforma della sentenza per una presunta erronea motivazione della stessa, per erronea valutazione delle prove orali esperite in primo grado, oltrechè per erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente in tema di attribuzioni e mutamento di mansioni. In particolare l'appellante ha ritenuto errata ed ingiusta la sentenza per avere il 1° Giudice fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal direttore di esercizio

Studio legale

Avv. Carmine Biasiello  
Patrocinante in Cassazione

Via Colonia Giulia, 282 - II° piano, int. 5  
Centro commerciale "Vittoria"  
86079 VENAFRO (IS)  
telefono e fax 0865 903809

AMAT s.p.a.  
Prot. In arrivo n.

18543

Del 11 SET. 2005  
P - PRESIDENTE  
VP - VICE PRESIDENTE  
D - DIRETTORE  
DA - DIRIG. AMMINISTR.  
DT - DIRIGENTE TECNICO  
UC - CONTABILITA'/BILANCIO  
UA - CONTRATTI APPALTI  
UI - INFORMATICA  
UE - ESERCIZIO MOVIMENTO  
Io UP - PERSONALE  
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI  
Alessandro, nato a Taranto  
US - SEGRETERIA  
09-10-33, residente in Lama-  
Taranto, UFFICIO TECNICO,  
del RG-UFF. RAGIONERIA,  
difendermi nel presente  
giudizio avente ad oggetto  
ricorso per Cassazione, con ogni  
più ampia facoltà di legge,  
niuna esclusa od eccettuata,  
l'avv. Carmine Biasiello del  
Foro di Isernia, con studio in  
Venafro (IS) alla via Colonia  
Giulia, 282, ritenendone  
l'operato per rato e valido,  
senza bisogno di ulteriore  
ratifica. Eleggo domicilio  
presso e nello studio dell'avv.  
Luca Crippa in Roma, Viale  
Regina Margherita, 42.

**ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE**

**ROMA**

**- SEZIONE LAVORO -**

Il **Sig. Maggio Alessandro**, nato a Taranto il 09.10.33, ivi residente in Lama-Taranto, alla via Cicas n. 14, **C.F. MGGLSN33RO9LO49B**, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Carmine Biasiello, - Patrocinante in Cassazione -, Foro di Isernia, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Luca Crippa, in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42,

**ricorrente**

**contro**

**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a.** (C.F. 00146330733), in persona del suo legale rapp.te p. t., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657, già rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe A. Fanelli e Roberto Barberio, del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe A. Fanelli, in Taranto, al C.so Umberto n. 55;

**resistente**

**ricorre**

per la Cassazione della sentenza n. 97/05, emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 105/04 R. G., tra A.M.A.T. S.p.a. e Maggio Alessandro, l'11.05.05, depositata in Cancelleria il 29.06.05 e notificata il 20.07.05, avente ad oggetto il riconoscimento di funzioni dirigenziali.

Visto. È autentica

(avv. Carmine Biasiello)

**Fatto:**

Con ricorso depositato il 01.08.94, Maggio Alessandro ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, che, previa declaratoria del suo diritto alla qualifica di dirigente (dal 1973 o, perlomeno, dal 1987), quale dipendente dell'A.M.A.T., questa fosse condannata a pagargli le differenze retributive, oltre accessori, derivanti dal migliore trattamento economico, relativo alla qualifica superiore. Il ricorrente ha dedotto che il posto di

74977  
U. SET. 2005  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

c.c., dettata a tutela del lavoratore che in concreto svolga funzioni superiori, poteva essere ugualmente evitata pur volendo attenersi unicamente alle deposizioni testimoniali così come riferite dalla Corte di Appello. Invero l'aver riconosciuto che il Maggio abbia svolto una parte delle funzioni in precedenza svolte dal Ferrante Giuseppe, quale dirigente del servizio tecnico, non può che condurre alla conclusione che il Maggio abbia realmente svolto funzioni dirigenziali. Con l'ulteriore evidenza che la stessa sentenza impugnata riconosce, con riferimento alla deposizione del teste Caso Giovanni, che non vi erano altri intermediari tra il Maggio ed il Ferrante, tanto a dimostrazione del ruolo assolutamente apicale del Maggio, che, dal Ferrante, riceveva soltanto direttive di massima, senza che per questo, il Maggio fosse nella impossibilità di assumere autonoma iniziativa. Al contrario come anche riporta la stessa sentenza il Maggio ha provveduto ad assumere iniziative urgenti che solo successivamente venivano comunicate al direttore (vedansi in tal senso la decisione del Maggio di prolungare l'attività lavorativa al sabato).

Tutto ciò premesso, Maggio Alessandro, come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

che la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - annulli la sentenza impugnata, emessa della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro, sentenza in premessa meglio riportata, tra l'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. e Maggio Alessandro, ed in accoglimento del presente ricorso, dichiari il diritto di Maggio Alessandro al riconoscimento della qualifica dirigenziale con la decorrenza 01.11.91, con i relativi accessori, e/o con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto di legge. Con riserva di depositare memoria prima dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Si allegano: fascicoli di 1° e 2° grado; copia legale della impugnata sentenza; originale notificato del presente ricorso e richiesta ex art. 369 c.p.c.

Refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che la presente causa è esente da imposte di ogni genere, trattandosi di causa di lavoro.

Venafro - Roma, li 08.09.2005

(Avv. Carmine Biasiello)



governo effettivo dell'attività aziendale (partecipazione alle riunioni indette dal direttore dell'azienda per i dirigenti) con facoltà di impartire direttive generali e con l'assunzione dei poteri (vedansi decisione sull'orario di lavoro) che influenzano l'intero complesso aziendale; l'assenza di ogni altra dipendenza gerarchica all'infuori di quella diretta, ma di massima, non rigida, nei confronti del titolare di impresa, il quale provvedeva ugualmente per tutti gli altri reparti, come dallo stesso Ferrante Giuseppe dichiarato. La sentenza impugnata pur partendo dal principio per il quale risulta necessaria ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori la valutazione dei compiti effettivamente svolti, erra per non aver correttamente fatto applicazione del suddetto principio, giungendo a qualificare il Maggio come funzionario con funzioni direttive, rilevando, persino, che le deposizioni testimoniali non consentono di affermare che sia stato assolto dell'appellato l'onere di dimostrare di aver esercitato funzioni dirigenziali, nel senso di aver posto in essere atti decisionali incidenti nell'ambito dell'impresa, nell'ambito dell'azienda nel suo complesso o nel ramo autonomo di essa. Al riguardo il provvedimento merita censura da un lato per non avere esaminato integralmente il contenuto della deposizione dei testi i quali, si ripete, nel loro complesso, hanno analiticamente specificato il ruolo di governo del Maggio sul settore officina <sup>e deposito</sup> e, dall'altro per avere escluso che l'esercizio di una parte delle funzioni dirigenziali del Ferrante, potesse significare di per sé esercizio di funzioni di dirigente. Ne è derivato che la sentenza impugnata ha offerto una distorta realtà dei fatti, la quale si caratterizza, invece, per avere il Maggio, svolto mansioni superiori con assunzione di responsabilità diretta e di iniziativa propria della corrispondente qualifica rivendicata; d'altronde l'attività svolta dal Maggio coincide non soltanto con la norma legale ma anche con quella collettiva, con specifico riferimento a quella concernente l'A.M.A.T., in atti, per il quale "sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzante un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire, la realizzazione degli obiettivi dell'impresa". Ed è proprio questo complesso di funzioni che il Maggio ha dimostrato di aver esercitato nel settore

*fossero ripartiti i compiti di gestione ed organizzazione del reparto tecnico. Non vi erano altri collaboratori del Ferrante Giuseppe, all'infuori del Maggio Alessandro ...omissis...". Caso Giovanni, teste indicato dal Maggio, udienza 16.03.99: ...omissis... "Nel 1991, quando Ferrante Giuseppe è stato nominato direttore, la stanza del dirigente del reparto tecnico rimaneva praticamente vuota, essendo il Ferrante impegnato quale direttore. Mi risulta che alle riunioni convocate dal Ferrante partecipasse il Maggio per il reparto tecnico; in qualche occasione, dico meglio, anch'io con il Maggio avendo frattanto acquisito la qualifica di <sup>VICE</sup> capo area... omissis.... Non c'erano altri intermediari tra me, il Maggio ed il Ferrante, a livello di problematiche inerenti il settore officina. È capitato che io ed il Maggio assumessimo di concreto iniziative urgenti che poi comunicavamo solo successivamente al Ferrante... ricordo che in una occasione abbiamo concordato di far lavorare il personale di sabato successivamente al venerdì festivo... trattasi di iniziative che potevano andare incontro a contestazioni dei Sindacati".*

La corretta analisi delle deposizioni testimoniali consente di rilevare l'avvenuto espletamento delle mansioni dirigenziali per il periodo 01.11.91 fino alla cessazione del rapporto di lavoro del Maggio, per essere stato questi investito di attribuzioni, che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che hanno comportato sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro di imprimere un indirizzo ed un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad alto livello, al governo complessivo dell'azienda ed alla scelta dei mezzi produttivi di essa. Infatti il Maggio, non soltanto prendeva parte alle riunioni dirigenziali, ma assumeva decisioni direttamente incidenti sulla vita aziendale, richiamandosi a tal riguardo la deposizione del teste Ferrante Giuseppe che ha evidenziato come il Maggio, sovrintendesse a tutto il personale dell'officina, <sup>e deposito</sup> al controllo dei lavori ed alla sua utilizzazione; e sotto quest'ultimo aspetto il teste Caso Giovanni riferisce la partecipazione del Maggio alle riunioni convocate dal Ferrante, nonché l'assunzione di urgenti iniziative, che soltanto dopo venivano comunicate al direttore dell'azienda, si pensi alla decisione di far lavorare i dipendenti anche il sabato successivo al festivo nonostante le possibili contestazioni dei Sindacati. Ne deriva immancabilmente

dell'A.M.A.T., che in realtà, secondo l'appellante, non aveva mai abdicato alla propria funzione dirigenziale e che, comunque, nell'attività svolta dal Maggio non fosse ravvisabile l'autonomia decisionale che caratterizza il lavoro del dirigente, facendo, a tal riguardo, riferimento alle altre prove testimoniali raccolte in primo grado, aggiungendo, inoltre, che il Maggio non avrebbe mai potuto svolgere mansioni di elevato grado di professionalità, essendo in possesso del solo diploma di licenza elementare, e non potendo il Maggio stesso disporre, comunque, di un provvedimento formale di attribuzione della funzione. Il Maggio ha resistito in appello rilevando, innanzitutto, che la mancata riproposizione in seconde cure delle eccezioni di improponibilità e di prescrizione del diritto, equivaleva alla rinuncia alle stesse, con la conseguenza, poi verificatasi, che il 2° Giudice ha affrontato unicamente il merito della controversia. Il Maggio, nel proprio atto difensivo, ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente valorizzato la propria attività di dirigente nell'ambito dell'A.M.A.T., come emergente dalla copiosa corrispondenza in atti (mai contestata da controparte), attestante la partecipazione a numerose riunioni dei vertici aziendali. In aggiunta le deposizioni testimoniali del primo grado, anche quelle rese dai testi indicati da controparte, hanno evidenziato lo svolgimento di mansioni superiori poste in essere in assoluta autonomia e nel logico e naturale coordinamento con gli altri vertici aziendali. Ha concluso il Maggio con la richiesta di rigetto integrale dell'appello. Con la sentenza n. 97/05, oggi impugnata, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello dell'A.M.A.T., facendo malgoverno degli esiti istruttori di primo grado, così riformando la sentenza di prime cure.

### **Diritto**

**1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5, per mancata ed errata violazione delle risultanze probatorie, sia esse documentali che testimoniali.**

Il Maggio ha pienamente assolto al proprio onere di dimostrare di aver svolto, nel periodo compreso tra il 01.11.91 fino al collocamento a riposo, la funzione di dirigente nell'ambito dell'A.M.A.T. Trattasi di un'affermazione che si basa su oggettivi riscontri,

Studio legale

Avv. Carmine Biasiello  
Patrocinante in Cassazione

Via Colonia Giulia, 282 - II° piano, int. 5  
Centro commerciale "Vittoria"  
86079 VENAFRO (IS)  
telefono e fax 0865 903809

AMAT s.p.a.  
Prot. In arrivo n.

18543

Del 11 SET. 2005  
P - PRESIDENTE  
VP - VICE PRESIDENTE  
D - DIRETTORE  
DA - DIRIG. AMMINISTR.  
DT - DIRIGENTE TECNICO  
UC - CONTABILITA'/BILANCIO  
UA - CONTRATTI APPALTI  
UI - INFORMATICA  
UE - MERCATO MOVIMENTO  
Io UP - PERSONALE  
UAG - AFF. GEN. P.R./SINISTRA  
Alessandro - Segretario a Taranto  
US - SEGRETERIA  
09-09-33 - Taranto  
Taranto - UFF. PROVA  
UE - UFF. PAGONERIA  
delegato a Taranto  
difendermi nel presente  
giudizio avente ad oggetto  
ricorso per Cassazione, con ogni  
e più ampia facoltà di legge,  
niuna esclusa od eccettuata,  
l'avv. Carmine Biasiello del  
Foro di Isernia, con studio in  
Venafro (IS) alla via Colonia  
Giulia, 282, ritenendone  
l'operato per rato e valido,  
senza bisogno di ulteriore  
ratifica. Eleggo domicilio  
presso e nello studio dell'avv.  
Luca Crippa in Roma, Viale  
Regina Margherita, 42.

ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

- SEZIONE LAVORO -

Il Sig. **Maggio Alessandro**, nato a Taranto il 09.10.33, ivi residente in Lama-Taranto, alla via Cicas n. 14, C.F. **MGGLSN33R09LO49B**, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Carmine Biasiello, - Patrocinante in Cassazione -, Foro di Isernia, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Luca Crippa, in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42,

ricorrente

contro

**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a.** (C.F. 00146330733), in persona del suo legale rapp.te p. i., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657, già rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe A. Fanelli e Roberto Barberio, del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe A. Fanelli, in Taranto, al C.so Umberto n. 55,

resistente

ricorre

per la Cassazione della sentenza n. 97/05, emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 105/04 R. G., tra A.M.A.T. S.p.a. e Maggio Alessandro, l'11.05.05, depositata in Cancelleria il 29.06.05 e notificata il 20.07.05, avente ad oggetto il riconoscimento di funzioni dirigenziali.

Fatto:

Con ricorso depositato il 01.08.94, Maggio Alessandro ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, che, previa declaratoria del suo diritto alla qualifica di dirigente (dal 1973 o, perlomeno, dal 1987), quale dipendente dell'A.M.A.T., questa fosse condannata a pagargli le differenze retributive, oltre accessori, derivanti dal migliore trattamento economico, relativo alla qualifica superiore. Il ricorrente ha dedotto che il posto di

Visto. E autentica

(avv. Carmine Biasiello)

74977  
11 SET. 2005  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

**Avv. GIUSEPPE A. FANELLI**

SS, C.SO UMBERTO 74100 TARANTO TEL. 099 4326488 FAX 099 4335023  
40, VIA FIRENZE - 74021 GROTTOLE TEL/FAX 0995637790 - e-mail: g.fanelli@tin.it

Taranto, 15.9.2005

raccomandata a.r. anticipata via fax

Ill.mo Signor  
**Enzo MANCO**  
Presidente dell'A.M.A.T.  
Via Cesare Battisti, 657  
**74100 - TARANTO**

c. p. c.,

Preg.mo Signor  
**Avv. Roberto BARBERIO**  
C.so Italia, n.254  
**74100 - TARANTO**

Maggio c. Amat

(ricorso per cassazione avverso sentenza Corte d'Appello di Taranto n.97/05)

AMAT s.p.a.  
Prot. In arrivo n. 18626  
Del. 16 SET. 2005

|       |                         |                                     |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| P     | -PRESIDENTE             | <input type="checkbox"/>            |
| VP    | -VICE PRESIDENTE        | <input type="checkbox"/>            |
| D     | -DIRETTORE              | <input type="checkbox"/>            |
| DA    | -DIRIG. AMMINISTR.      | <input type="checkbox"/>            |
| DT    | -DIRIGENTE TECNICO      | <input type="checkbox"/>            |
| UC    | -CONTABILITA'/BILANCIO  | <input type="checkbox"/>            |
| UA    | -CONTRATTI APPALTI      | <input type="checkbox"/>            |
| UI    | -INFORMATICA            | <input type="checkbox"/>            |
| UE    | -ESERCIZIO/MOVIMENTO    | <input type="checkbox"/>            |
| UP    | -PERSONALE              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UAG   | -AFF.GEN./P.R./SINISTRI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| US    | -SEGRETERIA             | <input type="checkbox"/>            |
| UT    | -TECNICA                | <input type="checkbox"/>            |
| UF-PT | -UFF. PROD.TRAFFICO     | <input type="checkbox"/>            |
| UF-RG | -UFF. RAGIONERIA        | <input type="checkbox"/>            |



Con riferimento alla pratica in oggetto, comunico quanto segue.

Con atto notificatomi in data 12.9.2005 (che allego in copia), il signor Maggio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Taranto n.97/05, con la quale, in riforma della precedente sentenza di I grado, è stata rigettata la pretesa all'ottenimento della qualifica dirigenziale dal 1°11.1991 alla data del suo collocamento a riposo.

Al fine di un compiuta difesa delle ragioni dell'Ente, è indispensabile procedere alla notifica di formale controricorso nel termine di giorni 40 dalla notifica del ricorso.

In ragione di ciò ed in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento, inviando le i migliori saluti.

  
Avv. Giuseppe A. FANELLI

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005 addì \_\_\_\_\_ del mese di settembre, ad istanza ed a richiesta del suo difensore avv. Carmine Biasiello, con studio in Venafro (IS) alla via Colonia Giulia, 282, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro di Taranto, ho notificato il suesteso ricorso per Cassazione a:

1) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T, in persona del suo legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore e difensore, avv. Giuseppe A. Fanelli, con studio in Taranto, al C.so Umberto n. 55, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona.

2) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T, in persona del suo legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio e con questi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Giuseppe A. Fanelli, coodifensore, in Taranto, al C.so Umberto n. 55, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona.

*E me - alla Leg.  
Antonio Elia  
addetto allo Studio  
DA 17-8-05*

GIOVANNI LAPEK  
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DI TARANTO

3) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T, in persona del suo legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata presso e nello studio ~~del~~ <sup>del</sup> ~~avv. Roberto Barberio~~ <sup>avv. Roberto Barberio</sup>, cooprocuratore e coodifensore, avv. Roberto Barberio, con studio in Taranto, al C.so Italia n. 254, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona.

c.c., dettata a tutela del lavoratore che in concreto svolga funzioni superiori, poteva essere ugualmente evitata pur volendo attenersi unicamente alle deposizioni testimoniali così come riferite dalla Corte di Appello. Invero l'aver riconosciuto che il Maggio abbia svolto una parte delle funzioni in precedenza svolte dal Ferrante Giuseppe, quale dirigente del servizio tecnico, non può che condurre alla conclusione che il Maggio abbia realmente svolto funzioni dirigenziali. Con l'ulteriore evidenza che la stessa sentenza impugnata riconosce, con riferimento alla deposizione del teste Caso Giovanni, che non vi erano altri intermediari tra il Maggio ed il Ferrante, tanto a dimostrazione del ruolo assolutamente apicale del Maggio, che, dal Ferrante, riceveva soltanto direttive di massima, senza che per questo, il Maggio fosse nella impossibilità di assumere autonoma iniziativa. Al contrario come anche riporta la stessa sentenza il Maggio ha provveduto ad assumere iniziative urgenti che solo successivamente venivano comunicate al direttore (vedansi in tal senso la decisione del Maggio di prolungare l'attività lavorativa al sabato).

Tutto ciò premesso, Maggio Alessandro, come sopra rappresentato e difeso,

***chiede***

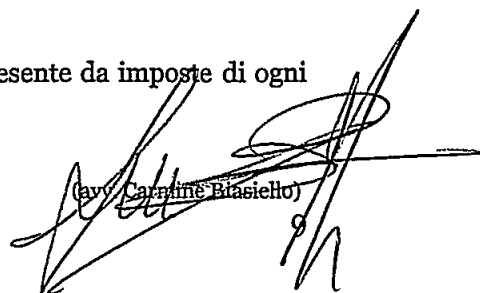
che la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – annulli la sentenza impugnata, emessa della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro, sentenza in premessa meglio riportata, tra l'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto – A.M.A.T. e Maggio Alessandro, ed in accoglimento del presente ricorso, dichiari il diritto di Maggio Alessandro al riconoscimento della qualifica dirigenziale con la decorrenza 01.11.91, con i relativi accessori, e/o con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto di legge. Con riserva di depositare memoria prima dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Si allegano: fascicoli di 1° e 2° grado; copia legale della impugnata sentenza; originale notificato del presente ricorso e richiesta ex art. 369 c.p.c.

Refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che la presente causa è esente da imposte di ogni genere, trattandosi di causa di lavoro.

Venafro – Roma, lì 08.09.2005

  
(avv. Carmine Biasiello)

tecnico a seguito dell'abbandono di questo da parte del Ferrante, in virtù della sua ascesa al ruolo di direttore generale dell'azienda. Conclusivamente dovrà riconoscersi il diritto del Maggio ad ottenere il riconoscimento della invocata qualifica superiore come, senza dubbio di sorta, si ricava dagli esiti istruttori del giudizio, sia essi testimoniali, sui quali ci si è prolungati precedentemente, sia essi documentali. Questi ultimi, perfettamente in linea con quanto dimostrato con le prove testimoniali, non hanno costituito oggetto di censura di tipo procedurale. Malgrado ciò la Corte di Appello, non li ha tenuti in debita considerazione, violando il disposto dell'art. 115 c.p.c. che impone al Giudicante di porre a fondamento della propria decisione le prove decisive offerte dalle parti. Né, in ultimo, v'è d'ostacolo la circostanza che il Maggio disponesse del solo diploma di licenza elementare, essendo principio pacifico di questa Corte, la necessità di riconoscere la funzione superiore indipendentemente dal titolo di studio acquisito, laddove il lavoratore disponga della necessaria idoneità professionale per l'acquisizione della qualifica rivendicata, idoneità, nel caso di specie, mai messa in discussione da controparte.

**2) Violazione di legge – In particolare errata applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.**

A norma del citato art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro subordinato ha diritto all'inquadramento alla qualifica superiore solo se (come accaduto nel caso di specie), questo è corrispondente alle mansioni in concreto ed effettivamente svolte dal lavoratore indipendentemente dalla qualifica attribuitagli dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica. L'aver disatteso l'esatta portata delle testimonianze raccolte nel primo grado, ha comportato, per la sentenza impugnata, la mancata applicazione della norma di riferimento attraverso un ragionamento che ha travisato i fatti su punti decisivi della controversia. L'omessa considerazione da parte della Corte di Appello sulla rilevanza e sul contenuto di quanto concretamente svolto dal Maggio nel periodo considerato, concerne punti decisivi della controversia dato che l'esatta valutazione degli esiti istruttori del giudizio avrebbe permesso, senza dover attendere l'esito di un ulteriore grado di giudizio, l'inquadramento del dipendente nella qualifica superiore. A ciò si aggiunga che la mancata applicazione dell'art. 2103



governo effettivo dell'attività aziendale (partecipazione alle riunioni indette dal direttore dell'azienda per i dirigenti) con facoltà di impartire direttive generali e con l'assunzione dei poteri (vedansi decisione sull'orario di lavoro) che influenzano l'intero complesso aziendale; l'assenza di ogni altra dipendenza gerarchica all'infuori di quella diretta, ma di massima, non rigida, nei confronti del titolare di impresa, il quale provvedeva ugualmente per tutti gli altri reparti, come dallo stesso Ferrante Giuseppe dichiarato. La sentenza impugnata pur partendo dal principio per il quale risulta necessaria ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori la valutazione dei compiti effettivamente svolti, erra per non aver correttamente fatto applicazione del suddetto principio, giungendo a qualificare il Maggio come funzionario con funzioni direttive, rilevando, persino, che le deposizioni testimoniali non consentono di affermare che sia stato assolto dell'appellato l'onere di dimostrare di aver esercitato funzioni dirigenziali, nel senso di aver posto in essere atti decisionali incidenti nell'ambito dell'impresa, nell'ambito dell'azienda nel suo complesso o nel ramo autonomo di essa. Al riguardo il provvedimento merita censura da un lato per non avere esaminato integralmente il contenuto della deposizione dei testi i quali, si ripete, nel loro complesso, hanno analiticamente specificato il ruolo di governo del Maggio sul settore officina, e, dall'altro per avere escluso che l'esercizio di una parte delle funzioni dirigenziali del Ferrante, potesse significare di per sé esercizio di funzioni di dirigente. Ne è derivato che la sentenza impugnata ha offerto una distorta realtà dei fatti, la quale si caratterizza, invece, per avere il Maggio, svolto mansioni superiori con assunzione di responsabilità diretta e di iniziativa propria della corrispondente qualifica rivendicata; d'altronde l'attività svolta dal Maggio coincide non soltanto con la norma legale ma anche con quella collettiva, con specifico riferimento a quella concernente l'A.M.A.T., in atti, per il quale *"sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzante un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire, la realizzazione degli obiettivi dell'impresa"*. Ed è proprio questo complesso di funzioni che il Maggio ha dimostrato di aver esercitato nel settore

l'esercizio di funzioni dirigenziali da parte del Maggio, circostanza non incompatibile con l'osservanza di direttive di massima impartite dal direttore dell'azienda. Non si dubita che sia principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, - per tutte Cass. Civ. Sez. lavoro 25.02.88 n. 2011 e Cass. Civ. Sez. Lavoro 18.11.85 n. 5665 -, quello secondo il quale la qualifica dirigenziale permane anche se attuata nell'ambito dei programmi e delle direttive di massima dell'imprenditore. Non si potrà non riconoscere, quindi, valore assoluto alle dichiarazioni rese dal teste Ferrante Giuseppe che, sotto il vincolo del giuramento, ha espressamente ammesso di aver sostanzialmente abdicato alle pregresse mansioni dirigenziali a far data dal 01.11.91 in seguito alla nomina di direttore dell'azienda. Dalle dichiarazioni rese dal teste Ferrante si evince come, da quella data, al Maggio siano state di fatto assegnate funzioni apicali, svolte dal medesimo senza alcun filtro, stante la materiale impossibilità del dirigente tecnico a volgere anche l'altra funzione di dirigente di esercizio, sia pure nell'osservanza degli indici di massima fissati a monte dallo stesso direttore. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata è erronea per non avere valorizzato adeguatamente la realtà dei fatti come descritta dai testi, nella parte di essa in cui non riconosce decisiva rilevanza giuridica all'operato di fatto del Maggio, la cui funzione apicale viene esclusa dal Giudice di seconde cure, per essere stata delegata ad esso dal Ferrante Giuseppe soltanto una parte delle mansioni svolte dallo stesso Ferrante quale dirigente del servizio tecnico. In realtà ciò non vale ad escludere, per le attività in concreto delegate e svolte, la sussistenza in capo al Maggio di quelle caratteristiche di autonomia già indicate, ancorché manifestatesi in relazione soltanto ad alcune delle attività tipicamente dirigenziali. Se così non fosse, di questo la sentenza gravata non dà certezza, il Maggio, qualora fosse stato un semplice funzionario privo di mansioni dirigenziali, non avrebbe mai potuto sovrintendere al personale dell'officina e, addirittura, assumere iniziative personali riguardo all'attività lavorativa dei dipendenti, delle quali informare il direttore dell'azienda soltanto successivamente, dopo che la decisione aveva esplicato efficacia. In definitiva la funzione svolta dal Maggio è tipica di quella del dirigente essendo caratterizzata da molteplici elementi: la preposizione ad un ramo autonomo dell'azienda (settore officina); la partecipazione al

dirigente di Bisci Francesco, dopo il suo pensionamento, era stato assegnato a Giuseppe Ferrante, il quale, però, in quanto totalmente assorbito, dal pregresso impegno nel "settore-movimento", non aveva potuto occuparsene appieno. Che, in conseguenza di ciò le funzioni di dirigente erano state affidate di fatto a lui, che le aveva esercitate ininterrottamente a far data dal 01.11.91, maturando così il diritto al trattamento economico superiore, collegato alle mansioni di fatto esercitate. L'A.M.A.T. si è costituita in giudizio sollevando varie eccezioni di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, chiedendone il rigetto in quanto il Maggio, nominato funzionario principale ed inquadrato al 2° livello retributivo con decorrenza dal 01.01.78, a partire dal 01.01.88 aveva ottenuto il riconoscimento della retribuzione corrispondente al 1° livello del CCNL di categoria, ma non aveva mai esercitato le superiori mansioni indicate nel ricorso introduttivo. Il Giudice adito, con sentenza del 18.12.03 ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo al ricorrente il diritto alla qualifica superiore di dirigente a far data dal 01.11.91, condannando l'A.M.A.T. a pagare al Maggio la differenza retributiva spettante e maturata nel corso dell'esercizio delle funzioni più elevate. Il Giudice di prime cure, invero, alla stregua delle risultanze processuali, ha ravvisato lo svolgimento delle funzioni superiori soltanto dal 01.11.91 fino alla cessazione del servizio da parte del ricorrente, per avere questi, esercitato, nel periodo in questione, le funzioni apicali, che, assegnate al Ferrante nel 1991, non erano mai state da quest'ultimo svolte, a causa del contemporaneo impegno in altre funzioni dirigenziali non compatibili tra loro. Queste circostanze, emerse anche dalla deposizione del Ferrante, per il primo Giudice stavano a significare che l'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente, avesse le caratteristiche della qualifica dirigenziale, quale l'autonomia operativa e l'elevato livello professionale. L'A.M.A.T. ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, ed ha chiesto la riforma della sentenza per una presunta erronea motivazione della stessa, per erronea valutazione delle prove orali esperite in primo grado, oltrechè per erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente in tema di attribuzioni e mutamento di mansioni. In particolare l'appellante ha ritenuto errata ed ingiusta la sentenza per avere il 1° Giudice fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal direttore di esercizio

Studio legale

Avv. Carmine Biasiello  
Patrocinante in Cassazione

Via Colonia Giulia, 282 - II° piano, int. 5  
Centro commerciale "Vittoria"  
86079 VENAFRO (IS)  
telefono e fax 0865 903809

**ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE**

**ROMA**

**SEZIONE LAVORO**

Il Sig. **Maggio Alessandro**, nato a Taranto il 09.10.33, ivi residente in Lama-Taranto, alla via Cicas n. 14, C.F. **MGGLSN33R091049B**, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Carmine Biasiello, Patrocinante in Cassazione, Foro di Isernia, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Luca Crippa, in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42,

**ricorrente**

**contro**

**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a.** (C.F. 00146330733), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657, già rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe A. Panelli e Roberto Barberio, del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe A. Panelli, in Taranto, al C.so Umberto n. 55,

**resistente**

**ricorre**

per la Cassazione della sentenza n. 97/05, emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 105/04 R. G., tra A.M.A.T. S.p.a. e Maggio Alessandro, l'11.05.05, depositata in Cancelleria il 29.06.05 e notificata il 20.07.05, avente ad oggetto il riconoscimento di funzioni dirigenziali.

**Fatto:**

Con ricorso depositato il 01.08.94, Maggio Alessandro ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, che, previa declaratoria del suo diritto alla qualifica di dirigente (dal 1973 o, perlomeno, dal 1987), quale dipendente dell'A.M.A.T, questa fosse condannata a pagargli le differenze retributive, oltre accessori, derivanti dal migliore trattamento economico, relativo alla qualifica superiore. Il ricorrente ha dedotto che il posto di

Mandato ad litem

Io sottoscritto Maggio Alessandro, nato a Taranto il 09.10.33, residente in Lama-Taranto alla via Cicas, 14, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, avente ad oggetto ricorso per Cassazione, con ogni e più ampia facoltà di legge, niuna esclusa od eccettuata, l'avv. Carmine Biasiello, del Foro di Isernia, con studio in Venafro (IS) alla via Colonia Giulia, 282, ritenendone l'operato per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso e nello studio dell'avv. Luca Crippa, in Roma, Viale Regina Margherita, 42.

(Maggio Alessandro)

Visto. È autentica

(avv. Carmine Biasiello)

46977 Cronologico  
Importo atto n. 3.18  
Taranto, 10 SET. 2005  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

**Avv. GIUSEPPE A. FANELLI**

55, C.SO UMBERTO - 74100 TARANTO - TEL 099 4526488 - FAX 099 4535023  
40, VIA FIRENZE - 74023 GROTTAGLIE - TEL/FAX 0995637790 - e-mail [gafanelli@inwind.it](mailto:gafanelli@inwind.it)

Taranto, 15.9.2005

*raccomandata a.r. anticipata via fax*

AMAT s.p.a.  
Prot. In arrivo n. 18910

Del 20 SET. 2005

|       |                         |                                     |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| P     | -PRESIDENTE             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VP    | -VICE PRESIDENTE        | <input type="checkbox"/>            |
| D     | -DIRETTORE              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DA    | -DIRIG. AMMINISTR.      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DT    | -DIRIGENTE TECNICO      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UC    | -CONTABILITA'/BILANCIO  | <input type="checkbox"/>            |
| UA    | -CONTRATTI APPALTI      | <input type="checkbox"/>            |
| UI    | -INFORMATICA            | <input type="checkbox"/>            |
| UE    | -ESERCIZIO/MOVIMENTO    | <input type="checkbox"/>            |
| UP    | -PERSONALE              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UAG   | -AFF.GEN./P.R./SINISTRI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| US    | -SEGRETERIA             | <input type="checkbox"/>            |
| UT    | -TECNICA                | <input type="checkbox"/>            |
| UF-PT | -UFF. PROD. TRAFFICO    | <input type="checkbox"/>            |
| UG    | -UFF. RAGIONERIA        | <input type="checkbox"/>            |

 ☐

e, p. c.,

Ill.mo Signor

**Enzo MANCO**

**Presidente dell'A.M.A.T.**

Via Cesare Battisti, 657

**74100 - TARANTO**

Preg.mo Signor

**Avv. Roberto BARBERIO**

C.so Italia, n.254

**74100 - TARANTO**

Maggio c. Amat

(ricorso per cassazione avverso sentenza Corte d'Appello di Taranto n.97/05)

Con riferimento alla pratica in oggetto, comunico quanto segue.

Con atto notificatomi in data 12.9.2005 (che allego in copia), il signor Maggio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Taranto n.97/05, con la quale, in riforma della precedente sentenza di I grado, è stata rigettata la pretesa all'ottenimento della qualifica dirigenziale dal 1°.11.1991 alla data del suo collocamento a riposo.

Al fine di un compita difesa delle ragioni dell'Ente, è indispensabile procedere alla notifica di formale controricorso nel termine di giorni 40 dalla notifica del ricorso.

In ragione di ciò ed in attesa di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento, inviandoLe i migliori saluti.

  
Avv. Giuseppe A. FANELLI

RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2005 addì \_\_\_\_\_ del mese di settembre, ad istanza ed a richiesta del suo difensore avv. Carmine Biasiello, con studio in Venafro (IS) alla via Colonia Giulia, 282, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro di Taranto, ho notificato il suesteso ricorso per Cassazione a:

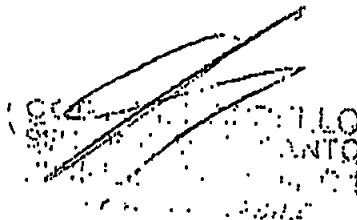
1) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T, in persona del suo legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore e difensore, avv. Giuseppe A. Fanelli, con studio in Taranto, al C.so Umberto n. 55, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona.

2) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T, in persona del suo legale rapp.te p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio e con questi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Giuseppe A. Fanelli, coodifensore, in Taranto, al C.so Umberto n. 55, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona.

3) Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.a., A.M.A.T, in persona del suo legale rapp.te p. t., elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. ~~Giuseppe A. Fanelli~~ ~~cooprocuratore e coodifensore~~, avv. Roberto Barberio, con studio in Taranto, al C.so Italia n. 254, mercè consegna di copia a mani di quest'ultimo e di persona. *A. Barberio*

*A. Barberio*

*701 TC-9-07*



c.c., dettata a tutela del lavoratore che in concreto svolga funzioni superiori, poteva essere ugualmente evitata pur volendo attenersi unicamente alle deposizioni testimoniali così come riferite dalla Corte di Appello. Invero l'aver riconosciuto che il Maggio abbia svolto una parte delle funzioni in precedenza svolte dal Ferrante Giuseppe, quale dirigente del servizio tecnico, non può che condurre alla conclusione che il Maggio abbia realmente svolto funzioni dirigenziali. Con l'ulteriore evidenza che la stessa sentenza impugnata riconosce, con riferimento alla deposizione del teste Caso Giovanni, che non vi erano altri intermediari tra il Maggio ed il Ferrante, tanto a dimostrazione del ruolo assolutamente apicale del Maggio, che, dal Ferrante, riceveva soltanto direttive di massima, senza che per questo, il Maggio fosse nella impossibilità di assumere autonoma iniziativa. Al contrario come anche riporta la stessa sentenza il Maggio ha provveduto ad assumere iniziative urgenti che solo successivamente venivano comunicate al direttore (vedansi in tal senso la decisione del Maggio di prolungare l'attività lavorativa al sabato).

Tutto ciò premesso, Maggio Alessandro, come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

che la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - annulli la sentenza impugnata, emessa della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro, sentenza in premessa meglio riportata, tra l'Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto - A.M.A.T. e Maggio Alessandro, ed in accoglimento del presente ricorso, dichiarare il diritto di Maggio Alessandro al riconoscimento della qualifica dirigenziale con la decorrenza 01.11.91, con i relativi accessori, e/o con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto di legge. Con riserva di depositare memoria prima dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Si allegano: fascicoli di 1° e 2° grado; copia legale della impugnata sentenza; originale notificato del presente ricorso e richiesta ex art. 369 c.p.c.

Refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che la presente causa è esente da imposte di ogni genere, trattandosi di causa di lavoro.

Venafro - Roma, lì 08.09.2005

(Avv. Carmine Biasiello)

tecnico a seguito dell'abbandono di questo da parte del Ferrante, in virtù della sua ascesa al ruolo di direttore generale dell'azienda. Conclusivamente dovrà riconoscersi il diritto del Maggio ad ottenere il riconoscimento della invocata qualifica superiore come, senza dubbio di sorta, si ricava dagli esiti istruttori del giudizio, sia essi testimoniali, sui quali ci si è prolungati precedentemente, sia essi documentali. Questi ultimi, perfettamente in linea con quanto dimostrato con le prove testimoniali, non hanno costituito oggetto di censura di tipo procedurale. Malgrado ciò la Corte di Appello, non li ha tenuti in debita considerazione, violando il disposto dell'art. 115 c.p.c. che impone al Giudicante di porre a fondamento della propria decisione le prove decisive offerte dalle parti. Né, in ultimo, v'è d'ostacolo la circostanza che il Maggio disponesse del solo diploma di licenza elementare, essendo principio pacifico di questa Corte, la necessità di riconoscere la funzione superiore indipendentemente dal titolo di studio acquisito, laddove il lavoratore disponga della necessaria idoneità professionale per l'acquisizione della qualifica rivendicata, idoneità, nel caso di specie, mai messa in discussione da controparte.

**2) Violazione di legge - In particolare errata applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.**

A norma del citato art. 2103 c.c., il prestatore di lavoro subordinato ha diritto all'inquadramento alla qualifica superiore solo se (come accaduto nel caso di specie), questo è corrispondente alle mansioni in concreto ed effettivamente svolte dal lavoratore indipendentemente dalla qualifica attribuitagli dall'imprenditore o da una qualsiasi formale attribuzione della qualifica. L'aver disatteso l'esatta portata delle testimonianze raccolte nel primo grado, ha comportato, per la sentenza impugnata, la mancata applicazione della norma di riferimento attraverso un ragionamento che ha travisato i fatti su punti decisivi della controversia. L'omessa considerazione da parte della Corte di Appello sulla rilevanza e sul contenuto di quanto concretamente svolto dal Maggio nel periodo considerato, concerne punti decisivi della controversia dato che l'esatta valutazione degli esiti istruttori del giudizio avrebbe permesso, senza dover attendere l'esito di un ulteriore grado di giudizio, l'inquadramento del dipendente nella qualifica superiore. A ciò si aggiunga che la mancata applicazione dell'art. 2103

8



governo effettivo dell'attività aziendale (partecipazione alle riunioni indette dal direttore dell'azienda per i dirigenti) con facoltà di impartire direttive generali e con l'assunzione dei poteri (vedansi decisione sull'orario di lavoro) che influenzano l'intero complesso aziendale; l'assenza di ogni altra dipendenza gerarchica all'infuori di quella diretta, ma di massima, non rigida, nei confronti del titolare di impresa, il quale provvedeva ugualmente per tutti gli altri reparti, come dallo stesso Ferrante Giuseppe dichiarato. La sentenza impugnata pur partendo dal principio per il quale risulta necessaria ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori la valutazione dei compiti effettivamente svolti, erra per non aver correttamente fatto applicazione del suddetto principio, giungendo a qualificare il Maggio come funzionario con funzioni direttive, rilevando, persino, che le deposizioni testimoniali non consentono di affermare che sia stato assolto dell'appellato l'onere di dimostrare di aver esercitato funzioni dirigenziali, nel senso di aver posto in essere atti decisionali incidenti nell'ambito dell'impresa, nell'ambito dell'azienda nel suo complesso o nel ramo autonomo di essa. Al riguardo il provvedimento merita censura da un lato per non avere esaminato integralmente il contenuto della deposizione dei testi i quali, si ripete, nel loro complesso, hanno analiticamente specificato il ruolo di governo del Maggio sul settore officina <sup>e deposito</sup> e, dall'altro per avere escluso che l'esercizio di una parte delle funzioni dirigenziali del Ferrante, potesse significare di per sé esercizio di funzioni di dirigente. Ne è derivato che la sentenza impugnata ha offerto una distorta realtà dei fatti, la quale si caratterizza, invece, per avere il Maggio, svolto mansioni superiori con assunzione di responsabilità diretta e di iniziativa propria della corrispondente qualifica rivendicata; d'altronde l'attività svolta dal Maggio coincide non soltanto con la norma legale ma anche con quella collettiva, con specifico riferimento a quella concernente l'A.M.A.T., in atti, per il quale "sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzante un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire, la realizzazione degli obiettivi dell'impresa". Ed è proprio questo complesso di funzioni che il Maggio ha dimostrato di aver esercitato nel settore

l'esercizio di funzioni dirigenziali da parte del Maggio, circostanza non incompatibile con l'osservanza di direttive di massima impartite dal direttore dell'azienda. Non si dubita che sia principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, - per tutte Cass. Civ. Sez. lavoro 25.02.88 n. 2011 e Cass. Civ. Sez. Lavoro 18.11.85 n. 5665 -, quello secondo il quale la qualifica dirigenziale permane anche se attuata nell'ambito dei programmi e delle direttive di massima dell'imprenditore. Non si potrà non riconoscere, quindi, valore assoluto alle dichiarazioni rese dal teste Ferrante Giuseppe che, sotto il vincolo del giuramento, ha espressamente ammesso di aver sostanzialmente abdicato alle pregresse mansioni dirigenziali a far data dal 01.11.91 in seguito alla nomina di direttore dell'azienda. Dalle dichiarazioni rese dal teste Ferrante si evince come, da quella data, al Maggio siano state di fatto assegnate funzioni apicali, svolte dal medesimo senza alcun filtro, stante la materiale impossibilità del dirigente tecnico a volgere anche l'altra funzione di dirigente di esercizio, sia pure nell'osservanza degli indici di massima fissati a monte dallo stesso direttore. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata è erronea per non avere valorizzato adeguatamente la realtà dei fatti come descritta dai testi, nella parte di essa in cui non riconosce decisiva rilevanza giuridica all'operato di fatto del Maggio, la cui funzione apicale viene esclusa dal Giudice di seconde cure, per essere stata delegata ad esso dal Ferrante Giuseppe soltanto una parte delle mansioni svolte dallo stesso Ferrante quale dirigente del servizio tecnico. In realtà ciò non vale ad escludere, per le attività in concreto delegate e svolte, la sussistenza in capo al Maggio di quelle caratteristiche di autonomia già indicate, ancorché manifestatesi in relazione soltanto ad alcune delle attività tipicamente dirigenziali. Se così non fosse, di questo la sentenza gravata non dà certezza, il Maggio, qualora fosse stato un semplice funzionario privo di mansioni dirigenziali, non avrebbe mai potuto sovrintendere al personale dell'officina<sup>e deposito</sup>, e, addirittura, assumere iniziative personali riguardo all'attività lavorativa dei dipendenti, delle quali informare il direttore dell'azienda soltanto successivamente, dopo che la decisione aveva esplicato efficacia. In definitiva la funzione svolta dal Maggio è tipica di quella del dirigente essendo caratterizzata da molteplici elementi: la preposizione ad un ramo autonomo dell'azienda (settore officina)<sup>e deposito</sup>; la partecipazione al

fossero ripartiti i compiti di gestione ed organizzazione del reparto tecnico. Non vi erano altri collaboratori del Ferrante Giuseppe, all'infuori del Maggio Alessandro ...omissis...". **Caso Giovanni**, teste indicato dal Maggio, **udienza 16.03.99**: ...omissis... "Nel 1991, quando Ferrante Giuseppe è stato nominato direttore, la stanza del dirigente del reparto tecnico rimaneva praticamente vuota, essendo il Ferrante impegnato quale direttore. Mi risulta che alle riunioni convocate dal Ferrante partecipasse il Maggio per il reparto tecnico; in qualche occasione, dico meglio, anch'io con il Maggio avendo frattanto acquisito la qualifica di <sup>VICE</sup> capo area... ommissis.... Non c'erano altri intermediari tra me, il Maggio ed il Ferrante, a livello di problematiche inerenti il settore officina. È capitato che io ed il Maggio assumessimo di concreto iniziative urgenti che poi comunicavamo solo successivamente al Ferrante... ricordo che in una occasione abbiamo concordato di far lavorare il personale di sabato successivamente al venerdì festivo... trattasi di iniziative che potevano andare incontro a contestazioni dei Sindacati".

La corretta analisi delle deposizioni testimoniali consente di rilevare l'avvenuto espletamento delle mansioni dirigenziali per il periodo 01.11.91 fino alla cessazione del rapporto di lavoro del Maggio, per essere stato questi investito di attribuzioni, che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che hanno comportato sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro di imprimere un indirizzo ed un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad alto livello, al governo complessivo dell'azienda ed alla scelta dei mezzi produttivi di essa. Infatti il Maggio, non soltanto prendeva parte alle riunioni dirigenziali, ma assumeva decisioni direttamente incidenti sulla vita aziendale, richiamandosi a tal riguardo la deposizione del teste Ferrante Giuseppe che ha evidenziato come il Maggio, sovrintendesse a tutto il personale dell'officina, <sup>e deposito</sup> al controllo dei lavori ed alla sua utilizzazione; e sotto quest'ultimo aspetto il teste Caso Giovanni riferisce la partecipazione del Maggio alle riunioni convocate dal Ferrante, nonché l'assunzione di urgenti iniziative, che soltanto dopo venivano comunicate al direttore dell'azienda, si pensi alla decisione di far lavorare i dipendenti anche il sabato successivo al festivo nonostante le possibili contestazioni dei Sindacati. Ne deriva immancabilmente

Studio legale

Avv. Carmine Biasiello  
Patrocinante in CassazioneVia Colonia Giulia, 282 - II° piano, int. 5  
Centro commerciale "Vittoria"  
86079 VENAFRO (IS)  
telefono e fax 0865 903800

sia testimoniali che documentali. Risulta necessario riportare integralmente le deposizioni testimoniali rese in primo grado, le quali dimostrano con assoluta certezza, quale sia stata la funzione effettivamente svolta dal Maggio nel periodo in considerazione (ed unicamente per tale periodo vengono riproposte le deposizioni testimoniali). Il teste **Ferrante Giuseppe**, già Direttore di esercizio dell'azienda, teste indicato dall'A.M.A.T., **udienza del 27.10.98**: *"Dal 01.11.91 venni nominato direttore di esercizio dell'azienda in sostituzione dell'ing. Cavaliere; l'A.M.A.T. non adottò un provvedimento formale di revoca delle mie funzioni di dirigente del servizio tecnico unificato, e di correlativa assegnazione del ricorrente allo stesso posto di dirigente del servizio tecnico, non di meno è indubitabile che venni assorbito pressoché totalmente dalla mia nuova e più rilevante carica, sicché il Maggio giocoforza si dovette occupare di svolgere anche una parte delle mansioni da me in precedenza svolte, quale dirigente del servizio tecnico. A titolo esemplificativo il Maggio ebbe a sovrintendere a tutto il personale dell'officina, alla sua utilizzazione, al controllo dei lavori che venivano effettuati per la riparazione delle avarie dei mezzi aziendali. Previso che le istruzioni da me date al Maggio, così come agli altri reparti, erano solo di massima, ma nel dettaglio delle problematiche operative si obbligava il Maggio. La detta attività del Maggio si è protratta fino al suo pensionamento, avvenuto, credo, nel 1994".* **Ferrante Francesco**, teste indicato dal Maggio, **udienza del 16.03.99**: *"Al decorrere delle dimissioni del Rizzo, unico responsabile dei due anzidetti settori (officina-deposito) rimase soltanto il Maggio. Dopo il pensionamento del Bisci, l'azienda pensò di convogliare la responsabilità dirigenziale, già appartenuta al Bisci, nella persona del dirigente del movimento, sig. Ferrante Giuseppe. Da quella data l'interloquire del dirigente è rimasto il ricorrente Maggio Alessandro. Successivamente all'insediamento del Ferrante, era quest'ultimo che presenziava alle riunioni in qualità di responsabile, salvo la presenza del Maggio alle riunioni comprendenti anche i capi area. Dopo la nomina del Ferrante a direttore dell'azienda, alle riunioni, comprese quelle dirigenziali, erano presenti, mio fratello, che aveva convocato le riunioni quale direttore dell'azienda, il direttore Carrieri e Maggio. Al di là di questo aspetto, non so come*

*Studio legale**Avv. Carmine Biasiello  
Pa. truccinante in Cassazione**Via Colonia Giulia, 282 - II° piano, int. 5  
Centro commerciale "Vittoria"  
86079 VENAFRO (IS)  
telefono e fax 0865 903809*

dell'A.M.A.T., che in realtà, secondo l'appellante, non aveva mai abdicato alla propria funzione dirigenziale e che, comunque, nell'attività svolta dal Maggio non fosse ravvisabile l'autonomia decisionale che caratterizza il lavoro del dirigente, facendo, a tal riguardo, riferimento alle altre prove testimoniali raccolte in primo grado, aggiungendo, inoltre, che il Maggio non avrebbe mai potuto svolgere mansioni di elevato grado di professionalità, essendo in possesso del solo diploma di licenza elementare, e non potendo il Maggio stesso disporre, comunque, di un provvedimento formale di attribuzione della funzione. Il Maggio ha resistito in appello rilevando, innanzitutto, che la mancata riproposizione in seconde cure delle eccezioni di improponibilità e di prescrizione del diritto, equivaleva alla rinuncia alle stesse, con la conseguenza, poi verificatasi, che il 2° Giudice ha affrontato unicamente il merito della controversia. Il Maggio, nel proprio atto difensivo, ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente valorizzato la propria attività di dirigente nell'ambito dell'A.M.A.T., come emergente dalla copiosa corrispondenza in atti (mai contestata da controparte), attestante la partecipazione a numerose riunioni dei vertici aziendali. In aggiunta le deposizioni testimoniali del primo grado, anche quelle rese dai testi indicati da controparte, hanno evidenziato lo svolgimento di mansioni superiori poste in essere in assoluta autonomia e nel logico e naturale coordinamento con gli altri vertici aziendali. Ha concluso il Maggio con la richiesta di rigetto integrale dell'appello. Con la sentenza n. 97/05, oggi impugnata, la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha accolto l'appello dell'A.M.A.T., facendo malgoverno degli esiti istruttori di primo grado, così riformando la sentenza di prime cure.

#### ***Diritto***

**1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5, per mancata ed errata violazione delle risultanze probatorie, sia esse documentali che testimoniali.**

Il Maggio ha pienamente assolto al proprio onere di dimostrare di aver svolto, nel periodo compreso tra il 01.11.91 fino al collocamento a riposo, la funzione di dirigente nell'ambito dell'A.M.A.T. Trattasi di un'affermazione che si basa su oggettivi riscontri,

*Studio legale**Av. v. Carmine Biasiello  
Pa. n° cinante in Cassazione**Via Colonia Giulia, 282 - II° piano, int. 5  
Centro commerciale "Vittoria"  
86079 VENAFRO (IS)  
telefono e fax 0865 903809*

dirigente di Bisci Francesco, dopo il suo pensionamento, era stato assegnato a Giuseppe Ferrante, il quale, però, in quanto totalmente assorbito, dal progresso impegno nel "settore-movimento", non aveva potuto occuparsene appieno. Che, in conseguenza di ciò le funzioni di dirigente erano state affidate di fatto a lui, che le aveva esercitate ininterrottamente a far data dal 01.11.91, maturando così il diritto al trattamento economico superiore, collegato alle mansioni di fatto esercitate. L'A.M.A.T. si è costituita in giudizio sollevando varie eccezioni di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, chiedendone il rigetto in quanto il Maggio, nominato funzionario principale ed inquadrato al 2° livello retributivo con decorrenza dal 01.01.78, a partire dal 01.01.88 aveva ottenuto il riconoscimento della retribuzione corrispondente al 1° livello del CCNL di categoria, ma non aveva mai esercitato le superiori mansioni indicate nel ricorso introduttivo. Il Giudice adito, con sentenza del 18.12.03 ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo al ricorrente il diritto alla qualifica superiore di dirigente a far data dal 01.11.91, condannando l'A.M.A.T. a pagare al Maggio la differenza retributiva spettante e maturata nel corso dell'esercizio delle funzioni più elevate. Il Giudice di prime cure, invero, alla stregua delle risultanze processuali, ha ravvisato lo svolgimento delle funzioni superiori soltanto dal 01.11.91 fino alla cessazione del servizio da parte del ricorrente, per avere questi, esercitato, nel periodo in questione, le funzioni apicali, che, assegnate al Ferrante nel 1991, non erano mai state da quest'ultimo svolte, a causa del contemporaneo impegno in altre funzioni dirigenziali non compatibili tra loro. Queste circostanze, emerse anche dalla deposizione del Ferrante, per il primo Giudice stavano a significare che l'attività lavorativa in concreto svolta dal ricorrente, avesse le caratteristiche della qualifica dirigenziale, quale l'autonomia operativa e l'elevato livello professionale. L'A.M.A.T. ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, ed ha chiesto la riforma della sentenza per una presunta erronea motivazione della stessa, per erronea valutazione delle prove orali esperite in primo grado, oltrechè per erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente in tema di attribuzioni e mutamento di mansioni. In particolare l'appellante ha ritenuto errata ed ingiusta la sentenza per avere il 1° Giudice fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dal direttore di esercizio

C. S. A.

Studio legale

Avv. Carmine Biasiello  
Patrocinante in CassazioneVia Colonia Giulia, 282 - II° piano, int. 5  
Centro commerciale "Vittoria"  
86079 VENAFRO (IS)  
telefono e fax 0865 903809

## ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

## - SEZIONE LAVORO -

Il Sig. Maggio Alessandro, nato a Taranto il 09.10.33, ivi residente in Lama-Taranto, alla via Cicas n. 14, C.F. MGGLSN33R09LO49B, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Carmine Biasiello, - Patrocinante in Cassazione -, Foro di Isernia, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Luca Crippa, in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42,

ricorrente

contro

Azienda per la Mobilità nell'Arca di Taranto S.p.a. (C.F. 00146330733), in persona del suo legale rapp.te p. t., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 657, già rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe A. Fanelli e Roberto Barberio, del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe A. Fanelli, in Taranto, al C.so Umberto n. 55,

resistente

ricorre

per la Cassazione della sentenza n. 97/05, emessa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 105/04 R. G., tra A.M.A.T. S.p.a. e Maggio Alessandro, l'11.05.05, depositata in Cancelleria il 29.06.05 e notificata il 20.07.05, avente ad oggetto il riconoscimento di funzioni dirigenziali.

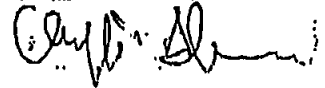
Fatto:

Con ricorso depositato il 01.08.94, Maggio Alessandro ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto, che, previa declaratoria del suo diritto alla qualifica di dirigente (dal 1973 o, perlomeno, dal 1987), quale dipendente dell'A.M.A.T., questa fosse condannata a pagargli le differenze retributive, oltre accessori, derivanti dal migliore trattamento economico, relativo alla qualifica superiore. Il ricorrente ha dedotto che il posto di

Mandato ad litem

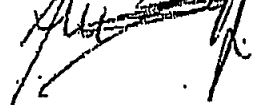
Io sottoscritto Maggio Alessandro, nato a Taranto il 09.10.33, residente in Lama-Taranto alla via Cicas, 14, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio avente ad oggetto ricorso per Cassazione, con ogni e più ampia facoltà di legge, niuna esclusa od eccettuata, l'avv. Carmine Biasiello del Foro di Isernia, con studio in Venafro (IS) alla via Colonia Giulia, 282, ritenendone l'operato per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso e nello studio dell'avv. Luca Crippa in Roma, Viale Regina Margherita, 42.

(Maggio Alessandro)



Visto. Autentica

(avv. Carmine Biasiello)



74977  
15 SET 2005  
L'UFFICIALE CHIAMATO

## Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

Corso Italia 254  
74100 TARANTO  
tel. 099/7351536  
fax 099/7362875  
e-mail: robertobarberio@libero.it

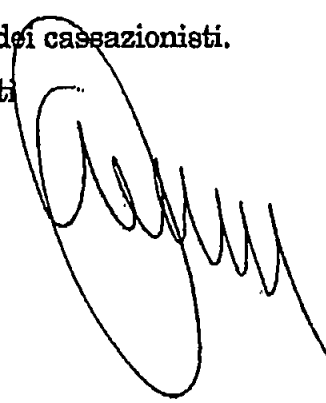
|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Destinatario:<br>Amat Spa                  | Mittente:<br>Avv. Roberto Barberio |
| All'attenzione di:                         | Data: 15 settembre 2005            |
| numero di fax: 099 7794247                 | Oggetto: AMAT/MAGGIO ALESSESSANDRO |
| numero di pagine (inclusa la presente): 11 |                                    |

### Messaggio:

Come preannunciato per le vie brevi, in data 12.9.05 mi è stata notificata copia dell'allegato ricorso per cassazione proposto da Maggio Alessandro avverso la sentenza n. 97.05 della Corte d'Appello di Lecce sez. di Taranto. Vogliate sollecitamente predisporre quanto necessario (procura speciale) per rendere possibile la redazione, la notifica ed il deposito del controricorso.

L'avv. Giuseppe Fanelli, che ha difeso insieme a me l'Amat in secondo grado, è iscritto all'albo dei cassazionisti.

Con i miei migliori saluti



AMAT s.p.a. 18613  
Prot. In arrivo n.  
Del 16 SET. 2005

|       |                         |                                     |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| P     | -PRESIDENTE             | <input type="checkbox"/>            |
| VP    | -VICE PRESIDENTE        | <input type="checkbox"/>            |
| D     | -DIRETTORE              | <input type="checkbox"/>            |
| DA    | -DIRIG. AMMINISTR.      | <input type="checkbox"/>            |
| DT    | -DIRIGENTE TECNICO      | <input type="checkbox"/>            |
| UC    | -CONTABILITA'/BILANCIO  | <input type="checkbox"/>            |
| UA    | -CONTRATTI APPALTI      | <input type="checkbox"/>            |
| UI    | -INFORMATICA            | <input type="checkbox"/>            |
| UE    | -ESERCIZIO/MOVIMENTO    | <input type="checkbox"/>            |
| UP    | -PERSONALE              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UAG   | -AFF.GEN./P.R./SINISTRI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| US    | -SEGRETARIA             | <input type="checkbox"/>            |
| UT    | -TECNICA                | <input type="checkbox"/>            |
| UF-PT | -UFF. PROD.TRAFFICO     | <input type="checkbox"/>            |
| UF-RG | -UFF. RAGIONERIA        | <input type="checkbox"/>            |

- prep  
predisporre e  
trasmettere  
procura  
speciale.



Taranto, li 27 SET. 2005

Prot. n°: 19122 /UAG

Egr. Avv.to Barberio Roberto  
Corso Italia, 254  
74100 TARANTO

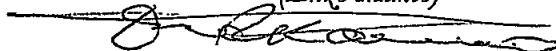
Oggetto: ex dipendente Maggio Alessandro/Ricorso per cassazione

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., le conferisco l'incarico di proporre contro ricorso per Cassazione avverso il Ricorso proposto dall'ex dipendente Maggio Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Baisello, avverso la sentenza n°97/05 della Corte d'Appello di Lecce sez. di Taranto.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
(Enzo Manco)



Taranto, lì 27 SET. 2005

Prot. n°: 19121 /UAG

Egr. Avv.to Giuseppe Fanelli  
Via Firenze, 40  
74023 GROTTAGLIE (TA)

Oggetto: ex dipendente Maggio Alessandro/Ricorso per cassazione

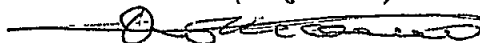
Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., le conferisco l'incarico di proporre contro ricorso per Cassazione avverso il Ricorso proposto dall'ex dipendente Maggio Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmine Baisello, avverso la sentenza n°97/05 della Corte d'Appello di Lecce sez. di Taranto.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

Distinti saluti

*q*

IL PRESIDENTE  
(Enzo Manco)



U r

## RIEPILOGO

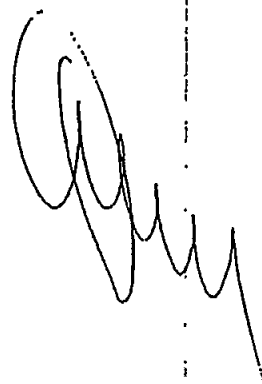
|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| DIRITTI                                               | 1.470,00        |
| ONORARI                                               | 4.050,00        |
| TOTALE DIRITTI + ONORARI                              | 5.520,00        |
| AUMENTO DEL 12,50 % EX ARTICOLO 14                    | 690,00          |
| <b>TOTALE IMPONIBILE</b>                              | <b>6.210,00</b> |
| CASSA AVVOCATI : 2,00 % SUL VALORE DI 6.210,00        | 124,20          |
| I.V.A. 20,00 % SUL VALORE di 6.334,20                 | 1.266,84        |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>7.601,04</b> |
| RITENUTA D'ACCONTO DEL 20,00 % SUL VALORE DI 6.210,00 | 1.242,00        |
| <b>TOTALE DOVUTO</b>                                  | <b>6.359,04</b> |

Coordinate Bancarie:

c/c. n° 7263 80 - Banca Carige S.p.A, Filiale di Taranto;

Cin: W - Abi: 6175 - Cab: 15800.

COD. FISC. - P. IVA 02453340735



|               |                                   |   |                 |
|---------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1             | Posizione e archivio              | 1 | 129,00          |
| 45            | Richiesta copia di atti           | 1 | 19,00           |
| 47            | Deposito documenti in cancelleria | 1 | 32,00           |
| 48            | Ritiro fascicolo di parte         | 1 | 32,00           |
| 58            | Precisazione delle conclusioni    | 1 | 129,00          |
| 60            | Esame conclusioni di controparte  | 1 | 129,00          |
| 61            | Redazione nota spese giudiziale   | 1 | 65,00           |
| 68            | Ritiro atto                       | 1 | 32,00           |
| 67            | Accesso agli uffici               | 1 | 32,00           |
| 37            | Corrispondenza informativa        | 1 | 129,00          |
| <b>Totale</b> |                                   |   | <b>1.470,00</b> |

| Cod           | Competenza                      | Q. | Onorari         |
|---------------|---------------------------------|----|-----------------|
| 53            | Discussione in pubblica udienza | 1  | 1.150,00        |
| 42            | Studio della controversia       | 1  | 1.000,00        |
| 43            | Consultazione con il cliente    | 1  | 500,00          |
| 45            | Ricerca documenti               | 1  | 280,00          |
| 46            | Redazione atto introduttivo     | 1  | 900,00          |
| 48            | Assistenza udienza              | 1  | 220,00          |
| <b>Totale</b> |                                 |    | <b>4.050,00</b> |

## STUDIO ASSOCIATO BARBERIO

## Nota spese

AMAT SpA

contro

MAGGIO Alessandro

OGGETTO : giudizio di appello

| Cod | Competenza                                    | Q. | Diritti |
|-----|-----------------------------------------------|----|---------|
| 46  | Deposito atto in cancelleria                  | 1  | 32,00   |
| 2   | Disamina                                      | 1  | 32,00   |
| 6   | Redazione comparsa di costituzione e risposta | 1  | 129,00  |
| 11  | Autentica di firma                            | 1  | 32,00   |
| 15  | Costituzione in giudizio                      | 1  | 32,00   |
| 16  | Esame scritti difensivi di controparte        | 1  | 65,00   |
| 17  | Esame documentazione prodotta da controparte  | 1  | 65,00   |
| 25  | Esame dispositivo sentenza                    | 1  | 32,00   |
| 26  | Esame decreto                                 | 1  | 32,00   |
| 28  | Esame testo integrale sentenza                | 1  | 65,00   |
| 31  | Formazione del fascicolo                      | 1  | 32,00   |
| 32  | Partecipazione udienza                        | 1  | 65,00   |
| 36  | Consultazione con il cliente                  | 1  | 129,00  |

AMAT s.p.a. 8045  
PROT in arrivo n. 22 MAG. 2006  
Del 22 MAG. 2006  
P - Presidente ☐  
DG - Direttore Generale ☐  
DA - Direttore Amministrativo ☐  
DT - Direttore Tecnico ☐  
US - Segreteria Generale ☐  
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri ☐  
UA - Acquisti/Contratti ☐  
UC - Contabilità/Bilancio ☐  
UE - Esercizio Movimento ☐  
UI - Informatica ☐  
UP - Personale/Ributazioni ☐  
UT - Tecnico ☐  
USP - Studi/Progetti ☐  
UF-PT - Prodotti Traffico ☐  
UF-RG - Ragioneria/Economato ☐  
STQ - Staff Qualità ☐

# Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio  
Avv. Luca Barberio  
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio  
Dott. Dario Barberio

00179 ROMA  
VIA BARONIO 54/A -- TEL/FAX 06-7850437

74100 TARANTO 19 maggio 2006  
C.SO ITALIA 254- TEL 099-7351536 -- FAX 099-7362875

**Oggetto: Prestazioni rese nel giudizio di appello promosso c/ Maggio Alessandro dinanzi alla Corte d'appello di Lecce sede di Taranto -- sezione lavoro -- culminato nella sentenza di accoglimento**

Amat SpA  
Via C. Battisti, 657  
74100 TARANTO

*esella*

Con riferimento alla controversia allego nota specifica contenente la quantificazione del compenso dovutomi per le prestazioni giudiziali rese in Vs. favore [n. 2) lett. b) e n. 5) conv.]

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

AMAT s.p.a. 8015  
PROT in arrivo n. 22 MAG. 2006  
Del 22 MAG. 2006  
P - Presidente ☒  
DG - Direttore Generale ☐  
DA - Direttore Amministrativo ☐  
DT - Direttore Tecnico ☐  
US - Segreteria Generale ☐  
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri ☒  
UA - Acquisti/Contratti ☐  
UC - Contabilità/Bilancio ☐  
UE - Esercizio Movimento ☐  
UI - Informatica ☐  
UP - Personale/Ributuzioni ☐  
UT - Tecnico ☐  
USP - Studi/Progetti ☐  
UF-PT - Prodotti Traffico ☐  
UF-RG - Ragioneria/Economato ☒  
STQ - Staff Qualità ☐

Avv. GIUSEPPE A. FANELLI  
c.f.: FNLGPP61D19E205R  
part.iva: 01726750738  
40, Via Firenze  
74023 - GROT TAGLIE

Spett.le  
AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI TARANTO  
cod.fisc.: =====  
part.iva: 00146330733  
657, Via Cesare Battisti  
74100 - TARANTO

FATTURA n. 15 del Tuesday, December 13, 1994  
(oggetto: controversia di lavoro c. Maggio - acconto)

|                                    |                                                        |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| diritti                            |                                                        | 0       |
| onorari                            | AMAT s.p.a. 9193<br>PROT in arrivo n. 16 GIU. 2006     | 700,000 |
| spese generali                     | P - Presidente <input type="checkbox"/>                | 0       |
| spese imponibili                   | DG - Direttore Generale <input type="checkbox"/>       | 0       |
|                                    | DA - Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> | 0       |
|                                    | DT - Direttore Tecnico <input type="checkbox"/>        |         |
|                                    | UE - Segretario Generale <input type="checkbox"/>      |         |
| totale imponibile                  | UAG Aff. Gen. R./Sinistri <input type="checkbox"/>     | 700,000 |
|                                    | UA Acquisti/Contratti <input type="checkbox"/>         |         |
| anticipazioni (non imponibili)     | UC Contabilità/Bilancio <input type="checkbox"/>       | 0       |
|                                    | UE - Servizio Manutenzione <input type="checkbox"/>    |         |
| i.v.a. 19%                         | UI Informatica <input type="checkbox"/>                | 133,000 |
|                                    | UP Personale/Ributazioni <input type="checkbox"/>      |         |
| c.a.p. 2%                          | UT Telematica <input type="checkbox"/>                 | 14,000  |
|                                    | USP Studi/Progetti <input type="checkbox"/>            |         |
| spese parere Consiglio dell'Ordine | US-PT Pratiche Traffico <input type="checkbox"/>       | 0       |
|                                    | US-RG Ragioneria/Economato <input type="checkbox"/>    |         |
| TOTALE COMPETENZE                  | STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>             | 847,000 |
| ritenuta d'acconto 19%             |                                                        | 133,000 |
| TOTALE NETTO VERSATO               |                                                        | 714,000 |

Avv. Giuseppe A. FANELLI

E' a Vostro carico il pagamento della ritenuta d'acconto nella misura suindicata di lire 133,000 ; si prega di inviare non appena possibile la relativa certificazione.



**Avv. Giuseppe A. FANELLI**

|                                  |             |              |                 |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| partecipazione udienza 11.5.2005 |             |              | 65,00           |
| precisazione della conclusioni   |             |              | 129,00          |
| esame conclusioni Maggio         |             |              | 129,00          |
| esame dispositivo                |             |              | 32,00           |
| richiesta 2 copie sentenza       |             |              | 38,00           |
| esame integrale sentenza         |             |              | 65,00           |
| richiesta notifica sentenza      |             |              | 32,00           |
| esame relata di notifica         |             |              | 32,00           |
| consultazioni con il cliente     |             |              | 129,00          |
| corrispondenza informativa       | 4,50        | 5,00         | 129,00          |
| <b>totali</b>                    | <b>4,50</b> | <b>10,00</b> | <b>1.779,92</b> |

**onorari**

| descrizione dell'attività svolta        | minimi          | massimi         | media           |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| studio controversia                     | 785,00          | 2.090,00        |                 |
| consultazioni con il cliente            | 395,00          | 1.045,00        |                 |
| ricerca documenti                       | 215,00          | 560,00          |                 |
| redazione ricorso in appello            | 715,00          | 1.900,00        |                 |
| assistenza a n.1 udienza di trattazione | 90,00           | 237,50          |                 |
| discussione in udienza                  | 442,50          | 1.172,50        |                 |
| <b>totali</b>                           | <b>2.642,50</b> | <b>7.005,00</b> | <b>4.823,75</b> |
| <b>onorario richiesto (media)</b>       |                 |                 | <b>4.823,75</b> |

**spese generali di studio**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 12,5% di diritti e onorari | 825,45 |
|----------------------------|--------|

**RIEPILOGO di I e II**

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| diritti                                                              | 6.114,73         |
| onorari                                                              | 19.475,64        |
| spese generali di studio                                             | 2.724,12         |
| spese imponibili                                                     | 18,00            |
| <b>totale imponibile</b>                                             | <b>28.332,49</b> |
| <i>a detrarre acconto liquidato con fattura n.15/04 (L. 700.000)</i> | <i>- 361,52</i>  |
| <b>imponibile residuo</b>                                            | <b>27.970,97</b> |
| c.a.p. (2% dell'imponibile residuo)                                  | 559,42           |
| i.v.a. (20% dell'imponibile residuo e del c.a.p.)                    | 5.706,08         |
| anticipazioni (non imponibili)                                       | 28,80            |
| <b>totale, salvo errori e/o omissioni,</b>                           | <b>34.265,27</b> |

|                                          |                 |                  |                  |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| consultazioni con il cliente             | 426,09          | 1.022,58         |                  |
| ricerca documenti                        | 219,49          | 526,79           |                  |
| redazione memoria di costituzione        | 671,39          | 1.611,35         |                  |
| assistenza a n.6 udienze di trattazione  | 1.007,10        | 2.417,04         |                  |
| assistenza interrogatorio formale Maggio | 671,39          | 1.611,35         |                  |
| assistenza alla prova per testi          | 671,39          | 1.611,35         |                  |
| redazione memoria del 7.1.2000           | 1.626,84        | 3.904,41         |                  |
| redazione memoria del 23.9.2002          | 1.626,84        | 3.904,41         |                  |
| discussione in udienza                   | 859,90          | 2.060,66         |                  |
| <b>totali</b>                            | <b>8.619,67</b> | <b>20.684,12</b> | <b>14.651,89</b> |
| <b>onorario richiesto (media)</b>        |                 |                  | <b>14.651,89</b> |

spese generali di studio

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 10% di diritti e onorari | 1.898,67 |
|--------------------------|----------|

*II - giudizio di II grado*

anticipazioni - spese - diritti

*ex D.M. n.585/94*

| descrizione dell'attività svolta | anticipazioni | spese | diritti |
|----------------------------------|---------------|-------|---------|
| posizione e archivio             |               |       | 103,29  |
| disamina                         |               |       | 25,82   |
| esame delibera incarico          |               |       | 25,82   |
| ricorso in appello: diritti      |               |       | 103,29  |
| ricorso in appello: collazione   |               |       | 154,95  |
| mandato: autentica firma         |               |       | 25,82   |
| fascicolo e indice               |               | 5,00  | 25,82   |
| deposito ricorso in appello      |               |       | 25,82   |
| esame decreto fissazione udienza |               |       | 25,82   |
| rich. 3 copie ricorso e decreto  |               |       | 46,47   |

*ex D.M. n.127/04*

| descrizione dell'attività svolta         | anticipazioni | spese | diritti |
|------------------------------------------|---------------|-------|---------|
| notifica ricorso e decreto (2 notifiche) |               |       | 51,00   |
| esame 2 relate di notifica               |               |       | 64,00   |
| rinotifica ricorso e decreto             |               |       | 32,00   |
| esame relata di notifica                 |               |       | 32,00   |
| rinotifica ricorso e decreto             |               |       | 32,00   |
| esame relata di notifica                 |               |       | 32,00   |
| deposito in giudizio                     |               |       | 32,00   |
| esame decreto differimento udienza       |               |       | 32,00   |
| esame scritti controparte                |               |       | 65,00   |
| esame documentazione controparte         |               |       | 65,00   |

|                                            |              |             |                 |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| partecipazione udienza 27.10.1998 (3 ore)  |              |             | 170,43          |
| assistenza prova testi (3 ore)             |              |             | 170,43          |
| esame prova testi                          |              |             | 28,41           |
| partecipazione udienza 14.1.1999           |              |             | 56,81           |
| intimazione testimoniale: diritti          |              |             | 28,41           |
| intimazione testimoniale: collazione       |              |             | 34,09           |
| notifica intimazione (3 notifiche)         |              |             | 62,49           |
| esame 5 relate di notifica                 |              |             | 85,23           |
| partecipazione udienza 16.3.1999 (3 ore)   |              |             | 170,43          |
| assistenza prova testi (3 ore)             |              |             | 170,43          |
| esame prova testi                          |              |             | 28,41           |
| partecipazione udienza 8.6.1999 (2 ore)    |              |             | 113,62          |
| assistenza prova testi (2 ore)             |              |             | 113,62          |
| esame provvedimento del 10.6.1999          |              |             | 28,41           |
| memoria difensiva del 7.1.2000: diritti    |              |             | 56,81           |
| memoria difensiva del 7.1.2000: collazione |              |             | 68,18           |
| deposito in giudizio                       |              |             | 28,41           |
| partecipazione udienza 8.2.2000            |              |             | 56,81           |
| partecipazione udienza 15.6.2000           |              |             | 56,81           |
| partecipazione udienza 30.5.2001           |              |             | 56,81           |
| memoria difensiva del 23.9.2002: diritti   |              |             | 56,81           |
| memoria difensiva del 7.1.2000: collazione |              |             | 34,09           |
| deposito in giudizio                       |              |             | 28,41           |
| esame memoria Maggio                       |              |             | 28,41           |
| partecipazione udienza 24.10.2002          |              |             | 56,81           |
| partecipazione udienza 28.11.2002          |              |             | 56,81           |
| partecipazione udienza 6.11.2003           |              |             | 56,81           |
| partecipazione udienza 18.12.2003          |              |             | 56,81           |
| precisazione delle conclusioni             |              |             | 113,62          |
| esame conclusioni Maggio                   |              |             | 113,62          |
| assegnazione a sentenza                    |              |             | 28,41           |
| esame dispositivo                          |              |             | 28,41           |
| esame integrale sentenza                   |              |             | 56,81           |
| consultazioni con il cliente               |              |             | 113,62          |
| corrispondenza informativa                 | 24,30        | 5,00        | 113,62          |
| <b>totali</b>                              | <b>24,30</b> | <b>8,00</b> | <b>4.334,81</b> |

onorari

| descrizione dell'attività svolta | minimi | massimi  | media |
|----------------------------------|--------|----------|-------|
| studio controversia              | 839,24 | 2.014,18 |       |

nota specifica  
per l'A.M.A.T. di Taranto  
contro

Alessandro Maggio

premessa

Gli importi indicati nella presente nota sono espressi in euro anche in relazione ai periodi antecedenti il 1°/1/2002 (data di entrata in vigore della moneta unica); ovviamente, i valori sono stati indicati sulla base delle tariffe vigenti all'epoca di compimento di ogni singola attività procuratoria.

I - giudizio di I grado

anticipazioni – spese - diritti

ex D.M. n.585/94

| descrizione dell'attività svolta         | anticipazioni                                            | spese                    | diritti |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| posizione e archivio                     |                                                          |                          | 113,62  |
| disamina                                 |                                                          |                          | 28,41   |
| esame delibera incarico                  |                                                          |                          | 28,41   |
| esame scritti controparte                |                                                          |                          | 56,81   |
| esame documentazione controparte         | AMAT s.p.a.                                              |                          | 56,81   |
| memoria di costituzione: diritti         | PROT in arrivo n. 91/92                                  |                          | 113,62  |
| memoria di costituzione: collazione      | Del. 16.01.1996<br>P - Presidente                        | <input type="checkbox"/> | 136,36  |
| mandato: autentica di firma              | DS - Direttore Generale<br>DA - Direttore Amministrativo | <input type="checkbox"/> | 28,41   |
| fascicolo e indice                       | DT - Direttore Tecnico<br>US - Segretario Generale       | <input type="checkbox"/> | 28,41   |
| deposito in giudizio                     | US - Aff. Gen. L. 1/5/1996<br>UA - Acquisti/Contratti    | <input type="checkbox"/> | 28,41   |
| esame decreto fissazione udienza         | UC - Scr. Edilizia/Rilancio                              | <input type="checkbox"/> | 28,41   |
| partecipazione udienza 31.1.1995         | UE - Servizio Amministrativo<br>UR - Informatica         | <input type="checkbox"/> | 56,81   |
| partecipazione udienza 28.11.1995        | UP - Personale/Ributazioni<br>UT - Tipografia            | <input type="checkbox"/> | 56,81   |
| assistenza interrogatorio formale Maggio | US - Stron./Progetti                                     | <input type="checkbox"/> | 56,81   |
| esame interrogatorio Maggio              | UR - RR - Procura/Esodo                                  | <input type="checkbox"/> | 28,41   |
| intimazione testimoniale: diritti        | ST - Staff Quadro                                        | <input type="checkbox"/> | 28,41   |
| intimazione testimoniale: collazione     |                                                          |                          | 34,09   |
| notifica intimazione (5 notifiche)       |                                                          |                          | 96,57   |
| esame 5 relate di notifica               |                                                          |                          | 142,05  |
| partecipazione udienza 23.5.1996         |                                                          |                          | 56,81   |
| intimazione testimoniale: diritti        |                                                          |                          | 28,41   |
| intimazione testimoniale: collazione     |                                                          |                          | 34,09   |
| notifica intimazione (5 notifiche)       |                                                          |                          | 96,57   |
| esame 5 relate di notifica               |                                                          |                          | 142,05  |
| intimazione testimoniale: diritti        |                                                          |                          | 28,41   |
| intimazione testimoniale: collazione     |                                                          |                          | 34,09   |
| notifica intimazione (5 notifiche)       |                                                          |                          | 96,57   |
| esame 5 relate di notifica               |                                                          |                          | 142,05  |

55, CORSO UMBERTO - 74100 TARANTO TEL 099 4526488  
40, VIA FIRENZE - 74023 GROTTAGLIE - TEL/FAX 0995637790

233

1. s.p.a. 9693  
1. arrivo n. 1.665.776

**Ill.mo Signor**  
**Enzo MANCO**  
**Presidente dell'AMAT**  
**Via Cesare Battisti, 657**  
**74100 - TARANTO**

Maggio c. AMAT

Con i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

11

00042.09

- 7 GEN. 2009  
Roma, .....CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE LAVORO

AVVISO

245

di deposito di SENTENZA nella causa

- 
- 1 MAGGIO ALESSANDRO  
contro  
2 AZD MOBILITA' AREA TARANTO SPA
- 1 Avv. BIASIELLO CARMINE c/o  
Avv. CRIPPA LUCA  
VIALE REGINA MARGHERITA 42 - ROMA
- 

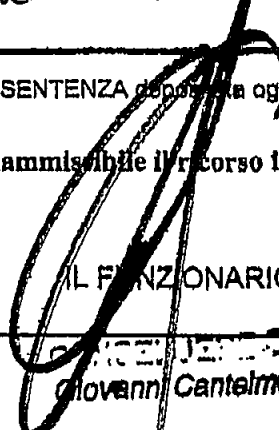
(2) Avv. Roberto Barberio RGN: 21995/05  
Avv. Giuseppe A. Fanelli 27294/05  
Via Cesare Beccaria 54 - Roma,

---

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con SENTENZA depositata oggi ha:

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.  
Compensa le spese di questo giudizio.  
Roma, 23 ottobre 2008.

IL FUNZIONARIO

  
Giovanni Cantelmo

222

## Studio Associato Barberio

Corso Italia 254  
74100 TARANTO  
tel. +39 099/7351536  
fax +39 099/7362875  
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Destinatario:</b><br>AMAT SPA          | <b>Mittente:</b><br>Avv. Roberto Barberio |
| All'attenzione di:                        | Data: 9 febbraio 2009                     |
| numero di fax: 099.7794247                | Oggetto: <b>AMAT / Maggio Alessandro</b>  |
| numero di pagine (inclusa la presente): 2 | Corte di Cassazione                       |

Allego copia del dispositivo di sentenza con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Maggio Antonio, nonché il ricorso incidentale.  
Le spese del giudizio sono state compensate.

Con i migliori saluti

Prot. N. 2647  
Del 09 FEB. 2009  
P. PRESIDENTE  
DG DIRETTORE GENERALE  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DT DIRETTORE TECNICO  
UE ESERCIZIO MOVIMENTO  
UAG AFFARI GEN. U.P.R. SINISTRI  
UA ACQUISTI / CONTRATTI  
UC CONTABILITA' / BILANCIO  
UI INFORMATICA  
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI  
UT TECNICO  
U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO  
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO  
STQ STAFF QUALITA'

*MB contella*

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.



onorari

| descrizione dell'attività svolta | importo       |
|----------------------------------|---------------|
| studio-controverbia              | 3.000         |
| consultazioni con il cliente     | 1.500         |
| redazione controricorso          | 3.000         |
| redazione memoria conclusiva     | 3.000         |
| discussione                      | 3.000         |
| <b>totale</b>                    | <b>13.500</b> |

spese generali di studio

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 12,5% di diritti e onorari | 2.008 |
|----------------------------|-------|

RIEPILOGO

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| diritti                                    | 2.569,00         |
| onorari                                    | 13.500,00        |
| spese generali di studio                   | 2.008,00         |
| spese imponibili                           | 240,00           |
| <i>totale imponibile</i>                   | <i>18.317,00</i> |
| c.a.p. (4% dell'imponibile)                | 732,68           |
| i.v.a. (21% dell'imponibile e del c.a.p.)  | 4.000,43         |
| anticipazioni (non imponibili)             | 36,00            |
| <b>totale, salvo errori e/o omissioni,</b> | <b>23.086,11</b> |

7. 2012/E.O/0004

22/5/12

nota specifica

per l'A.M.A.T. di Taranto

contro

Alessandro Maggio

Autorità adita: Corte di Cassazione

Oggetto della prestazione: resistenza al ricorso principale e ricorso incidentale

Valore della controversia: 286.989,45 €

Classe tariffaria: da 258.300,01 a 516.500,00 €

anticipazioni – spese – diritti

| descrizione dell'attività svolta          | anticipazioni | spese | diritti |
|-------------------------------------------|---------------|-------|---------|
| posizione e archivio                      |               |       | 142     |
| disamina                                  |               |       | 65      |
| esame provvedimento d'incarico            |               |       | 65      |
| esame scritti controparte                 |               |       | 71      |
| esame documentazione controparte          |               |       | 71      |
| controricorso: diritti                    |               |       | 142     |
| controricorso: collazione                 |               |       | 387     |
| mandato: autentica di firma               |               |       | 65      |
| notifica controricorso                    |               |       | 65      |
| ritiro atto – esame relazione di notifica |               |       | 65      |
| fascicolo e indice                        |               |       | 65      |
| deposito in giudizio                      |               |       | 65      |
| esame decreto fissazione udienza          |               |       | 65      |
| memoria conclusiva: diritti               |               |       | 142     |
| memoria conclusiva: collazione            |               |       | 129     |
| deposito in giudizio                      |               |       | 65      |
| partecipazione udienza 23.10.2008         |               |       | 71      |
| vacazione e trasferta                     | 36            | 240   | 60      |
| precisazione delle conclusioni            |               |       | 142     |
| esame conclusioni ricorrente              |               |       | 142     |
| assegnazione a sentenza                   |               |       | 65      |
| esame dispositivo                         |               |       | 65      |
| esame integrale sentenza                  |               |       | 71      |
| consultazioni con il cliente              |               |       | 142     |
| corrispondenza informativa                |               |       | 142     |
| totali                                    | 36            | 240   | 2.569   |

89/kb

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Prot. N. | 21 MAG. 2012                                       |
| Del      |                                                    |
| 1        | PRESIDENTE <input type="checkbox"/>                |
| 2        | DIRETTORE GENERALE <input type="checkbox"/>        |
| 3        | DIRETTORE AMMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>  |
| 4        | DIRETTORE TECNICO <input type="checkbox"/>         |
| 5        | ESERCIZIO MOVIMENTO <input type="checkbox"/>       |
| 6        | AFFARI GEN. P.R./SINISTRI <input type="checkbox"/> |
| 7        | ACQUISTI/CONTRATTI <input type="checkbox"/>        |
| 8        | CONTABILITA'/BILANCIO <input type="checkbox"/>     |
| 9        | INFORMATICA <input type="checkbox"/>               |
| 10       | PERSONALE/RETRIBUZIONI <input type="checkbox"/>    |
| 11       | TECNICO <input type="checkbox"/>                   |
| 12       | PRODOTTI TRAFFICO <input type="checkbox"/>         |
| 13       | RAGIONERIA/ECONOMATO <input type="checkbox"/>      |
| 14       | STAFF QUALITÀ <input type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                           |

Taranto, 14.5.2012

raccomandata a.r.

ProL N 21 MAG. 2012

Del P

|     |                           |                                     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| P   | PRESIDENTE                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DG  | DIRETTORE GENERALE        | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | DIRETTORE TECNICO         | <input type="checkbox"/>            |
| UE  | ESERCIZIO SVILUPPO        | <input type="checkbox"/>            |
| UAG | AFFARI GEN. P.R./SINISTRI | <input type="checkbox"/>            |
| UA  | ACQUISTI/CONTRATTI        | <input type="checkbox"/>            |
| IC  | CONTABILITA'/BILANCIO     | <input type="checkbox"/>            |
| DI  | INFORMATICA               | <input type="checkbox"/>            |
| UP  | PERSONALE/RETRIBUZIONI    | <input type="checkbox"/>            |
| UT  | TECNICO                   | <input type="checkbox"/>            |
| UPT | PRODOTTI TRAFFICO         | <input type="checkbox"/>            |
| URG | RAGIONERIA/ECONOMATO      | <input type="checkbox"/>            |
| STQ | STAFF GENERALE            | <input type="checkbox"/>            |

Ill.mo Signor  
Dott. Francesco Walter POGGI  
Presidente dell'A.M.A.T.  
Via Cesare Battisti, n.657  
74100 - TARANTO

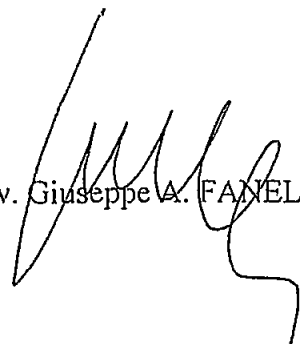
Maggio c. Amat

[Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sentenza n.42/2009]

Con riferimento alla pratica in oggetto, affidatami con nota presidenziale n.19121 del 27.9.2005 favorevolmente definita per codesta Azienda dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n.42/2009, trasmetto la specifica delle spese sostenute e delle competenze maturate in relazione all'attività svolta giudizio, con preghiera di disporre perché la somma netta dovutami sia accreditata sul c/c bancario n.50360 - codice iban IT 16 H 03067 78890 000000050360 - a me intestato presso Banca CARIME, Viale Matteotti, 72/78, 74023 - Grottaglie.

Grato fin d'ora per il saldo, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI



AVV. MATTEO GIACCARI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| A.M.A.T. - TARANTO         |                                     |
| Prot. Arrivo n°            | 2352                                |
| del                        | 25 FEB. 1997                        |
| Dirigente Ammin.vo F.F.    | <input type="checkbox"/>            |
| Area Informatica           | <input type="checkbox"/>            |
| Area Legale                | <input type="checkbox"/>            |
| Area Personale             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Area Movimento             | <input type="checkbox"/>            |
| Area Tecnica               | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Ragioneria         | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Prod. del Traffico | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Segreteria         | <input type="checkbox"/>            |
| Ufficio Contratti          | <input type="checkbox"/>            |

*entello per le  
copie X C.A.  
M*

Taranto, lì 20.02.97

Spett.le  
A.M.A.T.  
via Cesare Battisti, 657  
74100 - Taranto -

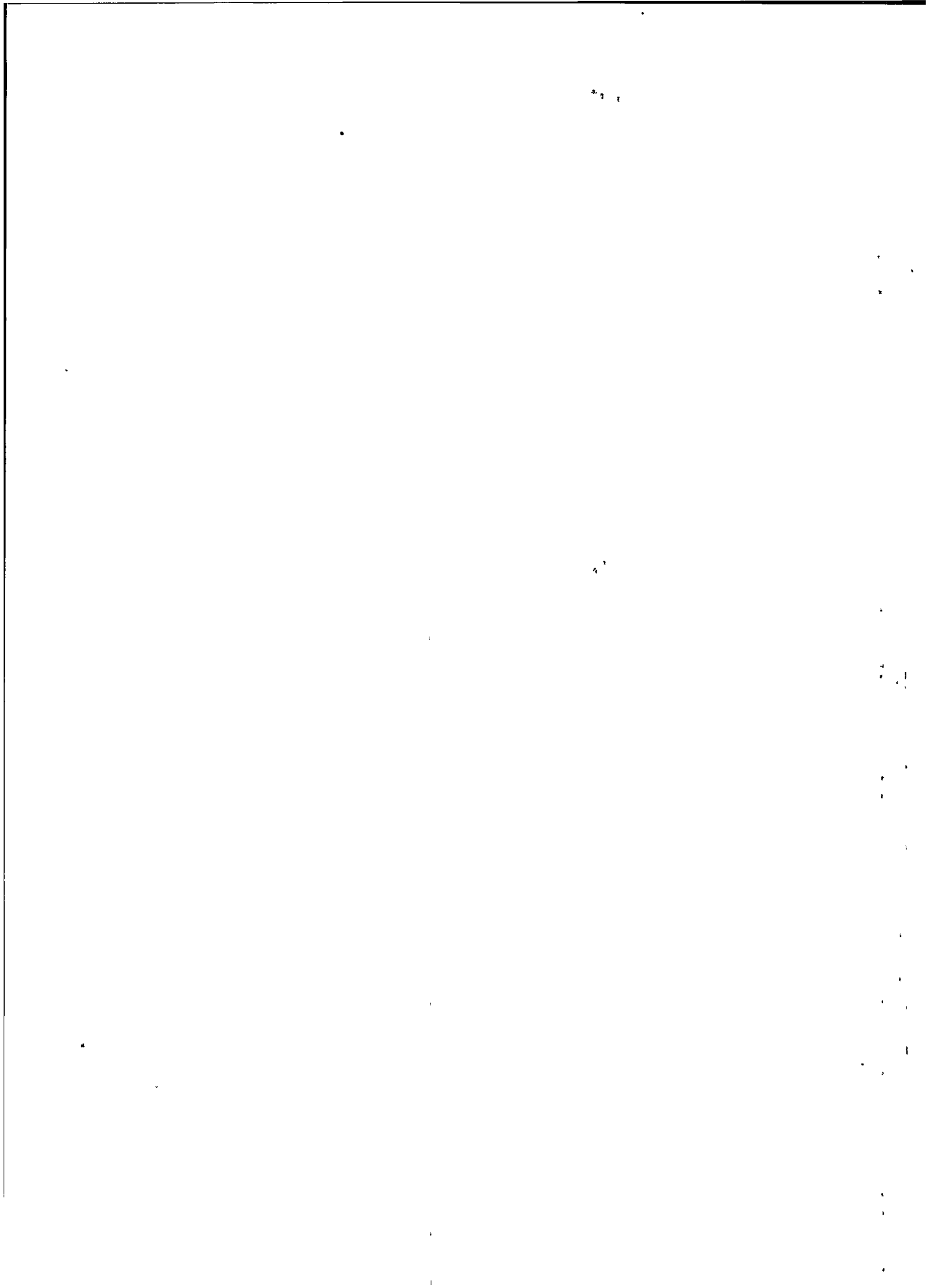
MAGGIO ALESSANDRO ( Proc. penale dinanzi al Pretore di Taranto - Delib. incarico n. 93 del 21.05.94 )

Ho il piacere di comunicarVi che il Pretore di Taranto all'udienza del 19.02.97 ha assolto perchè il fatto non sussiste il Sig. Maggio Alessandro dal reato ascrittogli.

A conclusione dell'incarico affidatomi Vi farò pervenire, successivamente, la nota specifica relativa alle competenze professionali, con il parere di congruità del nostro Consiglio dell'Ordine.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordatami, colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Avv. Matteo Giaccari



30 MAG. 1996

6313 di Prot

Avv. Giuseppe A. FANELLI  
25, Via Mezzetti - TARANTO  
40, Via Firenze - GROTTAGLIE  
tel. 099 - 8637790 - 7328690

Grottaglie, 23.5.1996  
raccomandata a.r.

- Legale  
- Dr. Cervoni  
per Bisci  
/ Cont. jms.

Ill.mo Signor  
Avv. Arturo MASI  
Presidente della Commissione  
Amministratrice dell'A.M.A.T.  
Via Cesare Battisti, n.657  
74100 - TARANTO

Maggio c. A.M.A.T.  
(Pretura di Taranto - Sezione Lavoro - Dott. Fischetti)

Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, comunico che, all'udienza odierna, la prova testimoniale sui fatti causa è stata rinviata, per decisione dello stesso Magistrato, all'udienza del 19.11.1996.

Con l'occasione, rilevo che l'indirizzo comunicatomi per citare in giudizio il teste Francesco Bisci è risultato non più attuale (il portaletere ha riferito che il nominativo è sconosciuto all'indirizzo).

Invito pertanto l'Azienda ad effettuare le ricerche del caso ed a comunicarmi il nuovo recapito del Bisci.

In attesa di ricevere le informazioni richieste, resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

7. 10. 1944

1. 10. 1944

8. 10. 1944

1. 10. 1944

9. 10. 1944

1. 10. 1944

10. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

11. 10. 1944

1. 10. 1944

12. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944

1. 10. 1944



# Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 5 - 7, 1996

Prot. n° : Dir/..... *AP/286*

Al Signor

MAGGIO Alessandro

Via Lama n.6800

74020 L A M A

RACCOMANDATA

OGGETTO: Invio modello "101".-

Vi trasmettiamo, compiegato alla presente, il  
modello 101 relativo agli emolumenti percepiti dal  
la S.V. nell'anno/1995.-

Distinti saluti.

IL CAPO AREA PERSONALE  
(Dott.ssa Maria Fabiana MENENTI)

*233*







17 GEN. 1996

Taranto, R. ....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 84/96 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. 3 .....

SPETT/LE

I. N. P. S.

ISOLA FONDI SPECIALI

SEDE PROVINCIALE

Via Leonida, 109

**RACCOMANDATA A.R.**

74100 T A R A N T O

**OGGETTO** : Trasmissione documentazione per pensione ex dipendente

Sig. MAGGIO Alessandro .-

In applicazione dell'art.13 dell'Accordo Nazionale  
11 aprile 1995, all'ex agente in oggetto è stato corri-  
sposto un importo forfettario rapportato ai mesi di ef-  
fettiva prestazione lavorativa resi nel corso del 1994.

Tali somme costituiscono retribuzione pensionabile.

Pertanto, ai fini della rideterminazione della mi-  
sura della pensione, in sostituzione del precedente si  
trasmette in allegato il nuovo modello relativo alla quo-  
ta "A" e l'allegato "C" della quota "B".-

Distinti saluti.-

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**

**(Ing. Francesco LUCIBELLO)**

11

1

2

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA A)

Il sottoscritto ~~XXXXXXX~~ legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilita' quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente MAGGIO Alessandro

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/09/93 al 31/08/94 (ultimi 12 mesi di servizio) e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di contin- 33.860.374  
genza L. 32.271.372

b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 9.468.124

c) mensilita' eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o azien- L. 6.759.813  
dali

d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 6.719.201

e) L. 56.807.510  
L. 55.218.510

TOTALE

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 1° ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, ammontano complessivamente a L. 6.719.201

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a L. 20.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

7) Nell'Azienda vi sono/non vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente soltanto alle funzioni della qualifica di cui e' rivestito.

Taranto li 4 OTT. 1994

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
AZIENDA MUNICIPALE DI ASSURIMENTO TARANTO  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Timbro dell'Azienda)

10

1

1

1

Quadro 5

Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio

| Decorrenza | Qualifica                          | Categoria, classe o livello economico | Decorrenza | Qualifica                                     | Categoria, classe o livello economico |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 20/08/56   | Operaio 1 <sup>a</sup> cl.         |                                       | 01/03/71   | Capo Tecnico 2 <sup>a</sup> cl.               |                                       |
| 01/07/59   | Operaio 1 <sup>a</sup> cl.sc.      |                                       | 01/03/74   | ff.Capo Tecnico e Deposito 1 <sup>a</sup> cl. |                                       |
| 12/04/66   | ff.Operaio Provetto                |                                       | 01/08/73   | Capo Tecnico e Deposito di 1 <sup>a</sup> cl. |                                       |
| 12/04/66   | ff.Capo Operaio 2 <sup>a</sup> cl. |                                       | 01/01/78   | Capo Tecnico di 1 <sup>a</sup> liv.4°         |                                       |
| 12/10/66   | Capo Operaio 2 <sup>a</sup> cl.    |                                       | 01/01/78   | Funzionario Principale liv.2°                 |                                       |
| 01/07/70   | Capo Operaio 1 <sup>a</sup> cl.    |                                       | 01/03/88   | ff.Funzionario Superiore liv.1°               |                                       |
| 01/12/70   | ff.Capo Tecnico 2 <sup>a</sup> cl. |                                       | 01/01/89   | Funzionario Principale R.E. liv.1             |                                       |
|            |                                    |                                       | 21/06/90   | ff.Capo Area Officina liv.1°                  |                                       |

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. .... del .....



Quadro 6

RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

| Periodo |          | lett. a) e b)                                                                       | lett. c)                                                                                   | lett. d)                           | lett. f)                          | lett. e)                                    | Totale<br>(col. 13 del mod. ET 9) |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| dal     | al       | Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam | 13 <sup>a</sup> - 14 <sup>a</sup> e mensilità eccedenti la 12 <sup>a</sup> esclusi access. | Elementi accessori dello stipendio | Altri emolumenti non pensionabili | Compenso lav. straord. anche se forfettario |                                   |
|         |          | (col. 7, 8 mod. ET 9)                                                               | (col. 9 mod. ET 9)                                                                         | (col. 10 mod. ET 9)                | (col. 11 mod. ET 9)               | (col. 12 mod. ET 9)                         |                                   |
| 1-1-91  | 31-12-91 | 44.688.786                                                                          | 5.337.344                                                                                  | 6.704.315                          | 800.000                           | 1.555                                       | 800.000<br>56.732.000             |
|         |          | 237.523                                                                             |                                                                                            |                                    |                                   | 477                                         | 238.000                           |
| 1-1-92  | 31-12-92 | 44.648.111                                                                          | 5.378.591                                                                                  | 6.731.131                          |                                   | 1.167                                       | 56.759.000                        |
|         |          | 665.000                                                                             |                                                                                            |                                    |                                   |                                             | 665.000                           |
| 1-1-93  | 31-12-93 | 43.106.142                                                                          | 5.378.592                                                                                  | 6.632.002                          |                                   | 264                                         | 55.117.000                        |
|         |          | 1.589.000                                                                           |                                                                                            |                                    |                                   |                                             | 1.589.000                         |
| 1-1-94  | 31/08/94 | 28.078.858                                                                          | 3.595.319                                                                                  | 4.579.823                          |                                   |                                             | 36.254.000                        |
| 1-1-94  |          |                                                                                     |                                                                                            |                                    |                                   |                                             |                                   |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto ~~titolare~~ legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente MAGGIO Alessandro.

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/94 al 31/08/94 e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuazione ~~L. 21.514.248~~ L. 23.103.248
- b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 5.958.544
- c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi L. 4.388.695
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 4.421.245
- e) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_
- TOTALE L. 37.871.732

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 1<sup>o</sup> ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nell'anno 1994 per il periodo 01/01/94 / 31/08/94, ammontano complessivamente a L. 4.421.245.

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94 - 11 -

pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a

$$L. \underline{20.177.727} \times 0,40 = L. \underline{6.719.201} \times \frac{240}{360} = L. \underline{4.479.467}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

Taranto li - 4 OTT. 1994

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Firma]*

*[Firma]*



17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

studio legale

avv. vito alberto sansonetti

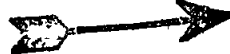
via sabato, 24 - tel. (099) 350201  
74100 taranto

codice fiscale SNS VLB 53D27 F7840  
partita iva 00459130738

li. 9/01/96

10 GEN. 1996

435 di Prot.



*Lejale  
Personale*

Spett.le  
A.M.A.T.  
V. C. Battisti

T A R A N T O

Oggetto: Causa Pretura Lavoro AMAT/ Maggio Alessandro  
Opposizione a D.I.-

La presente per comunicarVi che ieri, 30/12, mi è stato notificato l'avviso di deposito della sentenza relativa alla causa in oggetto.

Ho provveduto a estrarne copia che allego in uno alla presente.

Resto in attesa di Vs. comunicazioni in ordine al da farsi.

All. c.s.  
Saluti.

Avv. Vito Alberto Sansonetti

*Vito Alberto Sansonetti*

*antelle  
perle  
sulle sore  
Aerone  
C.A. non  
offello.  
Me è e conosce  
l'off. legale  
M*

1

1

1

1995

N. 3004 SENT

N. 13415/94 R.G.

N. 18104 CROM.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. Vito Vozza, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 13415/94 R.G., avente per oggetto: "Opposizione decreto ing. n. 2049/94"

T R A

AMAT

rapp. e dif. dall'avv. A. PANGONETTI.

A T T O R E

E

MARIO ALESSANDRO

rapp. e dif. dagli avv. ti F. DE FEIS M. RUFFO.

C O N V E N U T O

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 7 dicembre 1994 l'AMAT proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Pretore, giudice del lavoro, in favore di MARIO ALESSANDRO per il pagamento della somma di lire 5.716.289 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.

A sostegno della stessa deduceva che l'opposto non aveva mai presentato la necessaria richiesta di usufruzione entro l'anno di godimento, come previsto dall'art. 22 del R.D. 148/31.

Si costituiva l'opposto, contestando la fondatezza delle ragioni di resistenza.

La causa veniva discussa e, quindi decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata.

1

2

Il richiamato art. 22 R.D. 148/31 non prevede alcuna decadenza a carico dell'agente che non abbia presentato richiesta di godimento delle ferie; nè, prima ancora, prevede alcun obbligo di preventiva domanda.

Perchè, poi, possa operare la decadenza, è necessario che questa sia prevista o dal contratto o dalla legge. Ma, come si è già detto, nella fattispecie non esiste previsione del genere.

Ma, ciò che è più rilevante, è che il diritto alle ferie è sancito da norme imperative di legge: l'art. 2109 c.c. e l'art. 36 Costituzione.

Da ciò discende che il diritto in esame non può essere dismesso per rinuncia; ove questa intervenisse, sarebbe nulla. E' opportuno riportare l'affermazione di cui alla sentenza 18/6/1988 n. 4198 della Corte di Cassazione.

"Dalla mancata osservanza della norma pattizia relativa al momento in cui le ferie avrebbe dovuto essere godute non può desumersi una rinuncia che peraltro sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. 2109 c.c.)

Da siffatta inosservanza non potrebbe tanto meno farsi discendere la decadenza del diritto soggettivo patrimoniale alla indennità sostitutiva dovendo la decadenza essere stabilita per legge.

Allorchè pertanto il lavoratore non gode delle ferie stabilite dal turno e non chiede di poterle godere in altro periodo dell'anno, il datore di lavoro che si avvale della prestazione lavorativa non può pretendere che la mancata iniziativa da parte del lavoratore si risolva in un suo indebito arricchimento ed è tenuto a pagare l'indennità sostitutiva delle ferie non godute".

1

1

1

1

Per concludere, va confermato il diritto dell'opposto al pagamento dell'indennità in oggetto, per l'importo di cui al decreto ingiuntivo, che va quindi confermato.

A carico dell'AMAT, infine, va posto il pagamento delle spese processuali, anche di questo giudizio, per come liquidate in dispositivo. Le stesse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

IL PRETORE

così provvede:

Rigetta l'atto di opposizione proposto dall'AMAT avverso il D.I. n. 2097/94 emesso da questo Pretore in data 7-11-1994 per la somma di lire 5716.289, oltre accessori, in favore di ~~MACC~~ ALESSANDRO; dichiara, pertanto, esecutiva il preposto decreto;

condanna l'AMAT, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive lire 1.600.000, oltre IVA e CAP. ivi comprese lire 900.000 per onorari, da distrarsi per l'avv. ~~DE FEO~~ e RUFFO.

Sentenza esecutiva come per legge.

Taranto, li 30-6-1995

Il Cancelliere

*[Signature]*

Depositate in Cancelleria

IL 20 NOV. 1995

IL CANCELLIERE

Il Pretore

*[Signature]*



11

1

1



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 06/12/1995

N° di Protocollo : Dir/ 2680/95

Risposta n° ..... del .....

Allegati n° .....

Egr. Avv.to

Giuseppe Fanelli

Via Mezzetti 25

74100 TARANTO

**OGGETTO : Controversia Maggio c/ AMAT.**

Si riscontra la Sua del 28 novembre u.s., per comunicarLe gli estremi aggiornati di residenza in nostro possesso dei Sigg. sottoelencati:

Sig. Ferrante Giuseppe, Via Lago Ampollino n° 40, Taranto;

Dott. Cosimo Carrieri, Via Euclide n° 14, Taranto;

Ing. Silvano Cavaliere, c/o ACT (Azienda Consortile Trasporti)  
v. Trento e Trieste 11- 42100 Reggio E.;

Sig. Bisci Francesco, Via Tolero n° 5, 00199 Roma;

Ing. Rizzo Pietro, Via Forleo n° 2, Taranto.

da Lei indicati in qualità di testi nella memoria di costituzione relativa alla controversia emarginata in oggetto.

Con riferimento al Sig. Bisci, si precisa che quello indicato è l'ultimo indirizzo di cui l'Azienda è a conoscenza.

Sarà nostra cura comunicarLe eventuali variazioni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE  
(Ing. Francesco Lucibello)

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avv. Giuseppe A. FANELLI  
25, Via Mezzetti - TARANTO  
40, Via Firenze - GROTTAGLIE  
tel. 099 - 8637790 - 7328690

Grottaglie, 28.11.1995  
raccomandata a.r.

4 DIC. 1995

18999/95 di Prot.

Ill.mo Signor  
Avv. Arturo MASI  
Presidente della Commissione  
Amministratrice dell'A.M.A.T  
Via Cesare Battisti, n.657  
74100 - TARANTO

Penorale  
Legale  
M

Ill.mo Signor  
Dott.Ing. Francesco LUCIBELLO  
Direttore dell'A.M.A.T.  
Via Cesare Battisti, n.657  
74100 - TARANTO

Maggio c. A.M.A.T.  
(Pretura di Taranto - Sezione Lavoro - Dott. M. Fischetti)

forumi  
onofori  
e Ch  
del Suo  
Cell  
MA

Con riferimento alla controversia in oggetto, comunico che, all'udienza odierna, si è tenuto l'interrogatorio formale sia del ricorrente sia del legale rappresentante di codesta Amministrazione; entrambi gli interrogati hanno sostanzialmente confermato le posizioni espresse rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di costituzione.

Il Pretore ha quindi ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti, rinviando la causa all'udienza del 23.5.1996, per l'espletamento del mezzo istruttorio, concedendo alle parti termine fino al 30.4.1996 per eventuali integrazioni delle liste testimoniali.

A tal proposito, rammento all'Amministrazione che i testi indicati nella memoria di costituzione sono i signori Giuseppe Ferrante, Dott. Cosimo Carrieri, Francesco Bisci, Ing. Silvano Cavaliere e Ing. Piero Rizzo, di tutti i quali è indispensabile che mi vengano comunicati - entro e non oltre il 31.3.1996 - gli estremi aggiornati di residenza, onde io possa effettuare la citazione testimoniale.

In attesa di ricevere quanto prima le informazioni richieste, resto a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, riservo di comunicare gli ulteriori sviluppi della vicenda ed invio i migliori saluti.

IL MARCHIOSE COSTITUIRE IL GIUDIZIO

IL MARCHIOSE COSTITUIRE IL GIUDIZIO

IL MARCHIOSE COSTITUIRE IL GIUDIZIO

IL MARCHIOSE COSTITUIRE IL GIUDIZIO

Avv. Giuseppe A. FANELLI

- FERRANTE Giuseppe = Via Lago Ampollino n.40 TARANTO;
- CARRIERI dr. Cosimo Via Euclide n.14 TARANTO;
- BISCI Francesco Via Tolero n.5 00199 ROMA ???
- CAVALIERE ing. Silvano presso A.C.T.(Azienda Consortile Trasporti)  
Viale Trento e Trieste n.11, 42100 REGGIO EMILIA;
- RIZZO ing. Pietro Via Forleo n.2 TARANTO.-

IL MARCHIOSE COSTITUIRE IL GIUDIZIO

IL MARCHIOSE COSTITUIRE IL GIUDIZIO

studio legale

C.A. CONT.

avv. vito alberto sansonetti

via sabato, 24 - tel. (099) 350201  
74100 taranto

codice fiscale SNS VLB 53D27 F7840  
partita Iva 00459130738

3 OTT. 1995

11285/95 di Prot.

COPIA X SEGR. C.A.

11.20/10/95

Spett.le  
A.M.A.T.  
V. C. Battisti n.657

T A R A N T O

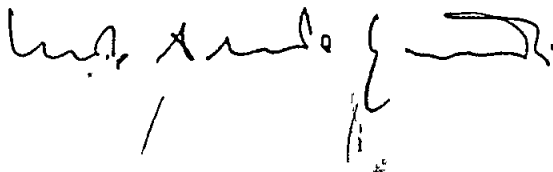
Oggetto: Causa civile Pretura Lavoro AMAT/MAGGIO Alessandro.

La presente, per rimmetterVi fattura per le mie  
spese e competenze relative al contenzioso in oggetto.

~~In attesa di ricevere Vs. mandato di pagamento~~  
delle mie spettanze, Vi ringrazio della fiducia accordatami  
e Vi saluto cordialmente.

All. c.s.

Avv. Vito Alberto Sansonetti



12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

professionista / artista, indirizzo, codice fiscale, partita IVA

STUDIO LEGALE  
Avv. Vito Alberto SANSONETTI  
Via Sabato n. 24 ☎ 099 - 350201  
74100 TARANTO  
Cod. Fisc. SNS VLB 53D27 F7840  
Part. IVA 00459130738

parcella n. 17

data 23-10-85

Spett.le A.M.A.T.  
r. c. Benini n. 657  
TARANTO

| Natura dei servizi formanti oggetto della prestazione          | Importo   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Cons. Civile Pulver Lavoro Taranto<br>AMAT / MAGGIO Alessandro |           |
|                                                                |           |
| Spese Vite                                                     | 5.600     |
| Danni Onorario 10% np. parti                                   | 1.584.000 |
|                                                                |           |
|                                                                |           |
|                                                                |           |
|                                                                |           |

RITENUTA D'ACCONTO L. 300.860  
versata a mezzo  
n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Annotata il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
del Registro Acquisti.  
Annotata il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
del Registro Compensi a Terzi.

Totale 1.588.600  
Imponibile 1.584.000  
IVA 18 % 306.978  
(\*) 2 % 31.680  
TOTALE 1.928.258

Quietanza  
CO  
O

La fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione e consegnata o spedita all'altra parte nello stesso giorno.  
Il destinatario deve annotarla sul Registro Acquisti entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.

(\*) Cassa Mutua, ecc.





**STUDIO LEGALE**

Avv. Vito Alberto Sansonetti  
Via Sabato n.24-Tel.Fax 099/7350201  
74100 T A R A N T O

cont. p. le  
M

Dr. Mancini

3 AGO. 1995

N. 8707 di Prot.

Spett.le  
AMAT  
V.C. Battisti n.657

T A R A N T O

Oggetto: Causa civile Pretura lavoro AMAT/Maggio  
Opposizione a D.I. per indennità sostitutiva ferie.

La presente per comunicarVi che la causa in oggetto è stata chiamata dinanzi al Pretore di Taranto, Giudice del Lavoro, all'udienza del 30/06 u.s.

Per il convenuto in oggetto si è regolarmente costituito in giudizio l'Avv. De Feis, il quale ha anche depositato copia dell'accordo sottoscritto tra le organizzazioni di categoria e l'Azienda in data 21/01/94 relativo all'oggetto del presente giudizio.

Ho fatto rilevare al Pretore che detto accordo, seppur sottoscritto dal Direttore di Esercizio, non è mai stato ratificato dalla Commissione Amministratrice dell'AMAT

Si è proceduto alla discussione della causa, nella quale ho sostenuto la tesi secondo la quale nulla è dovuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Il procuratore di controparte ha insistito nella sua domanda di rigetto della opposizione, ponendo a fondamento anche il riconoscimento della mancata attribuzione delle ferie al dipendente per motivi interni alla Azienda riportato nell'accordo del 21/01/94.

Il Pretore ha rigettato la opposizione proposta, confermando il D.I. e con condanna dell'Azienda al pagamento delle spese processuali.

Allego alla presente copia del dispositivo.

Allego, inoltre, nota specifica delle mie competenze.

In attesa di ricevere Vs. istruzioni, Vi saluto.

All. c.s.

Taranto, li 3/07/95.-

Avv. Vito Alberto Sansonetti

Vito Sansonetti

CA  
per liquidazione  
per

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

3 AGU. 1995

N. 8404 di Prot.

**STUDIO LEGALE**

Avv. Vito Alberto Sansonetti  
Via Sabato n.24-Tel.Fax 099/7350201  
74100 T A R A N T O

**NOTA SPECIFICA PER**

A.M.A.T.

contro

MAGGIO Alessandro

| Valore L.5.716.389=                      | spese | diritti |
|------------------------------------------|-------|---------|
| Posizione                                |       | 80.000  |
| Disamina                                 |       | 20.000  |
| Ricorso Introduttivo                     |       | 80.000  |
| Datt. e Coll.                            |       | 20.000  |
| Autentica Firma                          |       | 20.000  |
| Fascicolazione                           | 2.000 | 20.000  |
| Consult. e corrispondenza                |       | 160.000 |
| Deposito ricorso                         |       | 20.000  |
| Esame ordinanza fiss. udienza            |       | 20.000  |
| Richiesta copie ricorso                  | 1.600 | 20.000  |
| Autentica copie                          |       | 20.000  |
| Richiesta notifica                       | 2.000 | 20.000  |
| Esame relata di notifica                 |       | 20.000  |
| Esame difese avverse                     |       | 40.000  |
| Costituzione in giudizio                 |       | 20.000  |
| Discussione orale                        |       | 80.000  |
| Esame conclusioni Avversario             |       | 80.000  |
| Richiesta assegnazione a sentenza        |       | 20.000  |
| Esame dispositivo sentenza               |       | 20.000  |
| Richiesta copia dispositivo sentenza     |       | 20.000  |
| Partecipazione a n.1 udienza trattazione |       | 40.000  |
| Ritiro fascicolo                         |       | 20.000  |
| Red. nota specifica                      |       | 40.000  |
| Datt. e coll.                            |       | 20.000  |
| Totale                                   | 5.600 | 920.000 |

**Onorario:**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Studio controversia  | 120.000 |
| Consult. cliente     | 60.000  |
| Ricorso introduttivo | 105.000 |
| N. 1 udienza         | 40.000  |
| Memoria dif.         | 90.000  |
| Discussione          | 105.000 |
| Totale               | 520.000 |

**Riepilogo:**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Totale spese                                            | 5.600     |
| " " diritti                                             | 920.000   |
| Onorario                                                | 520.000   |
| 10% spese generali                                      | 144.000   |
| Totale complessivo                                      | 1.589.600 |
| Oltre CAP (L. 31.680) e IVA (L.306.979) come per legge. |           |
| Salvo errori e omissioni.                               |           |
| Taranto, li 3/07/95.-                                   |           |

Avv. Vito Alberto Sansonetti

*Vito Alberto Sansonetti*



REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott.

Vito Vona

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

AMAT TRA

rapp. e dif. dall'Avv.

V.A. Pennarola

E

Maggio Alessandro

rapp. e dif. dall'Avv.

F. De Feis e M. Ruffo

promossa con atto notificato il

7.12.94

a

convenut

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'atto di opposizione proposto dall'AMAT contro il D.I. n. 2087/94 emesso da questo Pretore in data 7.11.94 ~~che~~ per la somma di L. 5.716.389 oltre accessori in favore di Maggio Alessandro; dichiara, pertanto, esecutivo il prefato decreto emesso dall'AMAT, in persona del suo legale rappresentante al pagamento delle spese del presente giudizio che li sposta in compenso L. 1.600.000 oltre IVA e ITP come per legge. Sentenza esecutiva.

Taranto 30.6.95

Il Pretore  
Vito Vona

45

11

11

STUDIO LEGALE  
Avv. Prof. Francesco De Feis  
Dr Proc. Mauro Ruffo  
Piazza Castello, 3 - Tel. 099/4711805  
74100 TARANTO

V° SI ASSEGNA

alla Sezione LAVORO

Taranto, 5 NOV. 1994

Il Consigliere Pretore Dirigente

N. 2897 Ing.  
N. 11807/94 R. G.  
N. 34358 C.

AMAT - TARANTO

19.11.94 011491

PRETURA DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Maggio Alessandro elettivamente domiciliato in

Taranto alla Piazza Castello n. 3 presso lo studio

dell'avv. Francesco De Feis e del dr. proc. Mauro

Ruffo dai quali è rappresentato e difeso in forza

di procura a margine del presente atto

espone quanto segue:

1) il ricorrente ha prestato la propria attività

lavorativa alle dipendenze dell'AMAT con la

qualifica di capo area f.f. e con le retribuzioni

come da allegati prospetti paga sino al 31/08/1994,

data in cui è stato collocato a riposo;

2) egli non ha mai goduto regolarmente delle ferie

spettantegli a norma della vigente legislazione e

della contrattazione collettiva del settore né

ricevuto dall'azienda datrice di lavoro la

corresponsione delle indennità di ferie non godute;

3) alla data del 31.08.1994, il ricorrente, avendo

cumulato n. 49 gg. di ferie non godute relative agli

anni precedenti, risulta creditore nei confronti

dell'AMAT della somma di £. 5.716.389, a titolo di

indennità di ferie non godute, come si evince

dall'allegato prospetto conteggi che si allega;

no Dipendente Cancelliera  
II - 4 NOV. 1994  
IL CANCELLIERE

34651  
Mod. A  
Ind. Trasferito

Avv. De Feis M.R.  
Il ricorrente è rappresentato e difeso nel presente giudizio e nei successivi di impugnazione, conferendo ogni più facoltà di legge comprese il conciliare, transigere, rinviare, desistere e quiescere; con potestà di voto e vendita. Vi autorizza in Vs vece altro procuratore gli stessi poteri. Allego due copie del Vs stato in Taranto, Piazza Castello 3

Maggio Alessandro  
E autentica  
di p. g. M.R.  
con J. g. g.

V° SI ASSEGNA  
Il Consigliere Pretore  
Sezione Lavoro  
Taranto, 5 NOV. 1994



1000

1000

1000

tanto premesso, il ricorrente come in epigrafe  
rappresentato e difeso,

C H I E D E

alla s.v. ill.ma di emettere, ai sensi dell'art.633  
e segg. c.p.c., decreto ingiuntivo nei confronti  
dell'AMAT ( Azienda Municipalizzata Autotrasporti  
Taranto ), in persona del suo legale  
rappresentante, con sede in Taranto alla via  
C. Battisti n. 657 , per il pagamento in favore  
dell'istante della somma di £.5.716.389 oltre  
rivalutazione ed interessi come per legge, per le  
causali indicate nella narrativa che precede,  
nonchè spese, diritti ed onorari della presente  
procedura monitoria.

Si allega: n.2 buste paga; prospetto conteggi.

Taranto, 31 ottobre 1994

Avv. Francesco De Feis

Dr. Proc. Mauro Ruffo

IL PRETORE

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria  
competenza, visti ed applicati gli artt. 633 e  
segg. c.p.c.

I N G I U N G E

all'AMAT (Azienda Municipalizzata Autotrasporti  
Taranto), in persona del suo legale rappresentante,  
con sede in Taranto alla via C. Battisti n. 657, di  
pagare al ricorrente, come innanzi elettivamente  
domiciliato, rappresentato e difeso, nel termine di  
20 gg. dalla notifica del presente ricorso e  
decreto, la somma di £. 5.716.389 per le causali  
specificate nel ricorso, oltre interessi e  
rivalutazione monetaria come per legge nonché le  
competenze della presente procedura che si  
liquidano in complessive £. 560.000 di cui £. 10.000  
per spese, £. 750.000 per diritti e £. 500.000 per  
onorario.

Concede all'azienda debitrice il termine di gg. 20  
dalla notifica del presente decreto ai fini  
dell'opposizione, con l'avvertenza che, in difetto,  
si procederà esecutivamente.

Taranto, 2-11-64

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

Copia conforme all'originale

Taranto 12 NOV. 1934



IL CANCELLIERE

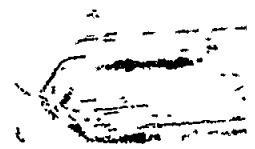
AMAT/Azienda  
Igiene e Litteria Aereo Trasporti. Fornitura di for. leg.  
E. G. G. G. G. 657

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

18 NOV. 1934

VITO TAMBURRANO  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO





Taranto, lì - 4 OTT. 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

All'ex agente

Sig. MAGGIO Alessandro

Via Lama n. 6800

74020 L A M A

N. di Protocollo *1865/94* Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

**OGGETTO:** Trasmissione documentazione per pensione di anzianità.

In ottemperanza alle disposizioni emanate con circolare I.N.P.S. - ROMA del 30/07/1991, n. 202, Vi consegnamo allegati alla presente, i sottoelencati documenti per il riconoscimento della Vs/ pensione di anzianità.

I documenti di cui trattasi dovranno essere inoltrati alla sede I.N.P.S. di Taranto, sita in Via Leonida n. 109 che curerà la procedura riguardante la pensione in oggetto.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

- M*
- Domanda di pensione;
  - Mod. ET02/P con All. A/92-All. B/93-All. C/94;
  - Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d'imposta artt. 15-16 D.P.R. 29/09/73, n. 597 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Stato di famiglia per uso assegnat.
- ~~~~~

11

12

13

14

15

16

## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA A)

Il sottoscritto ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente MAGGIO Alessandro

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/09/93 al 31/08/94 (ultimi 12 mesi di servizio) e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuit  L. 32.271.372

b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 9.468.124

c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali L. 6.759.813

d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n. 889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 6.719.201

e) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

TOTALE L. 55.218.510

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 1  ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, ammontano complessivamente a L. 6.719.201

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a L. 20.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (mod. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

7) Nell'Azienda vi sono/non vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente soltanto alle funzioni della qualifica di cui e' rivestito.

Taranto li 4 OTT. 1994

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

(Timbro dell'Azienda)



ALLEGATO: A ANNO: 1992

## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto ~~titolare~~ legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente MAGGIO Alessandro.

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/11/92 al 31/12/92 e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuit  L. 5.378.562

b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 1.714.790

c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi L. 1.182.224

d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n. 889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 1.075.581

e) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

TOTALE L. 9.351.157

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 1  ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nell'anno 1992 per il periodo 01/11/92 / 31/12/92, ammontano complessivamente a L. 1.075.581.

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94  
- 11 -

pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a

L. 20.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201 x  $\frac{60}{360}$  = L. 1.119.866.

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (mod. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

li 4 OTT. 1994

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
AZIENDA LEGALE RAPPRESENTANTE  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Firma]*

ALLEGATO: B ANNO: 1993

## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto ~~titolare~~/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente MAGGIO Alessandro

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/93 al 31/12/93 e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuit  L. 31.643.875
- b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 10.328.682
- c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi L. 7.113.352
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 6.635.376
- e) \_\_\_\_\_ L.

TOTALE L. 55.721.285

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 1° ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nell'anno 1993 per il periodo 01/01/93 / 31/12/93, ammontano complessivamente a L. 6.635.376.

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94  
- 11 -

pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a

L. 20.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201 x  $\frac{360}{360}$  = L. 6.719.201.

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10; 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

Taranto li. 4 OTT. 1994

AZIENDA MUNICIPALE 1177511 ANNO 1993  
FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

*[Firma]*

*[Firma]*

## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto ~~titolare~~ titolare legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente MAGGIO Alessandro.

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/94 al 31/08/94 e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuazione L. 21.514.248

b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 5.958.544

c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi L. 4.388.695

d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n. 889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 4.421.245

e) \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

TOTALE L. 36.282.732

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 1  ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nell'anno 1994 per il periodo 01/01/94 / 31/08/94, ammontano complessivamente a L. 4.421.245.

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94 - 11 -

pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a

L. 20.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201 x  $\frac{240}{360}$  = L. 4.479.467.

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (mod. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

Taranto li - 4 OTT. 1994

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Fondo di previdenza per addetti  
ai pubblici servizi di trasporto

## DOMANDA DI PENSIONE

### Quadro 1)

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro  
(cognome e nome)  
nat. il 09/10/1933 a TARANTO (Prov. TA)  
abitante a LAMA (Prov. TA) - C.A.P. 74020  
in via Lama n. 6800 tel. \_\_\_\_\_ in qualità di:  
— ex agente dell'Azienda A. M. A. T. ~~esonerato~~ dal servizio il 31/08/1994  
— superstita dell'ex agente \_\_\_\_\_ esonerato nat. il \_\_\_\_\_ decedut. il \_\_\_\_\_  
CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA'  
(anzianità - vecchiaia - invalidità - reversibilità)

A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO E DELLE  
EVENTUALI PRESTAZIONI SPETTANTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA I.V.S.  
ed all'uopo allega i seguenti documenti: (vedere avvertenze a tergo)

CHIEDE, inoltre, nella eventualità che la presente domanda non possa essere accolta:

- l'autorizzazione a proseguire l'assicurazione con versamenti volontari, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 luglio 1961, n. 830;
- la liquidazione della sua posizione assicurativa ai sensi dell'art. 33 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889.

CHIEDE, infine, ove occorra, di coprire mediante contribuzione al Fondo - in base all'art. 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 - le assenze senza paga dal servizio che dovesse effettuare in avvenire.

### Quadro 2)

### PAGAMENTO DELLA PENSIONE

Tenuto presente che il pagamento delle rate di pensione può essere effettuato con i seguenti mezzi:

- emissione di assegno circolare all'ordine (autorizzando, allo scopo, la trattenuta per le spese di compilazione e spedizione del titolo ed esonerando l'I.N.P.S. da ogni responsabilità per i casi di smarrimento o sottrazione dell'assegno);
- accredito sul c/c postale di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;
- accredito sul c/c bancario di cui il richiedente la pensione sia eventualmente titolare;
- pagamento diretto tramite l'Ufficio postale indicato dal richiedente la pensione.

Il sottoscritt. CHIEDE che le rate di pensione siano pagate mediante il seguente mezzo:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA c/c bancario N. 15032.18 Via D'Aquino Taranto  
(specificare il numero distintivo o frazionario dell'Ufficio postale, il numero del c/c postale o del c/c bancario)

DELEGA \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ nat. il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
(cognome e nome)

abitante a \_\_\_\_\_ a riscuotere, in suo nome e vece, quanto dovutogli, trovandosi nella impossibilità di recarsi a riscuotere per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_

Data 4 OTT. 1994

Firma [Firma]

### Quadro 3)

### VIDIMAZIONE DELLE FIRME (1)

(solo nel caso in cui il richiedente deleghi per la riscossione altra persona)

Si dichiarano vere e autentiche le firme apposte in nostra presenza nell'atto di delega che precede.

Data \_\_\_\_\_

Bollo  
dell'Ufficio

(1) Alla vidimazione delle firme può provvedere il Notaio, il Sindaco, il Direttore della casa di cura o dell'ospedale presso il quale il richiedente è ricoverato, l'Autorità consolare italiana.

| Quadro 5                                                               |                        |                                       |            |                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio |                        |                                       |            |                                    |                                       |
| Decorrenza                                                             | Qualifica              | Categoria, classe o livello economico | Decorrenza | Qualifica                          | Categoria, classe o livello economico |
| 20/08/56                                                               | Operaio 1^ cl.         |                                       | 01/03/71   | Capo Tecnico 2^ cl.                |                                       |
| 01/07/59                                                               | Operaio 1^ cl.sc.      |                                       | 01/03/74   | ff.Capo Tecnico e Deposito 1^ cl.  |                                       |
| 12/04/66                                                               | ff.Operaio Provetto    |                                       | 01/08/73   | Capo Tecnico e Deposito di 1^cl.   |                                       |
| 12/04/66                                                               | ff.Capo Operaio 2^ cl. |                                       | 01/01/78   | Capo Tecnico di 1^ liv.4°          |                                       |
| 12/10/66                                                               | Capo Operaio 2^ cl.    |                                       | 01/01/78   | Funzionario Principale liv.2°      |                                       |
| 01/07/70                                                               | Capo Operaio 1^ cl. ;  |                                       | 01/03/88   | ff.Funzionario Superiore liv.1°    |                                       |
| 01/12/70                                                               | ff.Capo Tecnico 2^ cl. |                                       | 01/01/89   | Funzionario Principale R.E. liv.1° |                                       |
|                                                                        |                        |                                       | 21/06/90   | ff.Capo Area Officina liv.1°       |                                       |



Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. .... del .....

| Quadro 6                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA |             |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| Periodo                                                                                                                                                                                                                      |             | lett. a) e b)                                                                       | lett. c)                                               | lett. d)                           | lett. f)                          | lett. e)                                    | Totale<br>(col. 13 del mod. ET 9) |
| dal                                                                                                                                                                                                                          | al          | Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam | 13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access. | Elementi accessori dello stipendio | Altri emolumenti non pensionabili | Compenso lav. straord. anche se forfettario |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                              |             | (col. 7, 8 mod. ET 9)                                                               | (col. 9 mod. ET 9)                                     | (col. 10 mod. ET 9)                | (col. 11 mod. ET 9)               | (col. 12 mod. ET 9)                         |                                   |
| 1-1-19.91                                                                                                                                                                                                                    | 31-12-19.91 | 44.688.786                                                                          | 5.337.344                                              | 6.704.315                          | 800.000                           | 1.555                                       | 800.000<br>56.732.000             |
|                                                                                                                                                                                                                              |             | 237.523                                                                             |                                                        |                                    |                                   | 477                                         | 238.000                           |
| 1-1-19.92                                                                                                                                                                                                                    | 31-12-19.92 | 44.648.111                                                                          | 5.378.591                                              | 6.731.131                          |                                   | 1.167                                       | 56.759.000                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |             | 665.000                                                                             |                                                        |                                    |                                   |                                             | 665.000                           |
| 1-1-19.93                                                                                                                                                                                                                    | 31-12-19.93 | 43.106.142                                                                          | 5.378.592                                              | 6.632.002                          |                                   | 264                                         | 55.117.000                        |
| 1-1-19.94                                                                                                                                                                                                                    | 31/08/94    | 28.078.858                                                                          | 3.595.319                                              | 4.579.823                          |                                   |                                             | 36.254.000                        |
| 1-1-19.....                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |

ESTRATTO DEL FOGLIO MATRICOLARE

Agente .....MAGGIO.....Alessandro..... nato il 09/10/1933.....  
a .....TARANTO..... abitante a .....LAMA..... via .....Lama.....  
N. 6800 ..... C.A.P. 74020 ..... Codice Fiscale MGG LSN 33 R 09 L049 V .....

Quadro 1

STATO DI SERVIZIO

Assunto { avventizi il ..... Qualifica all'atto dell'assunzione .....  
in servizio { ordinari o effettivi il ..... Passato nella categoria ordinari il .....  
nella categoria { di ruolo il ..20/08/1956..... Passato nella categoria di ruolo il ..20/08/1956....  
Iscritto al fondo di previdenza il ....20/08/1956..... Ultimo giorno lavorativo effettivo ..31/08/1994.....  
Esonerato il ....31/08/1994..... per Dimissioni volontarie dal servizio.  
(data di cessazione del rapporto di lavoro)

Quadro 2

ASSENZE SENZA PAGA  
verificatesi dalla data di assunzione a quella di esonero  
(analiticamente per gli ultimi 4 anni di servizio)

| Periodo            | Motivo |
|--------------------|--------|
| dal ..... al ..... | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |
| > ..... > .....    | .....  |

Quadro 3

RAPPORTO DI LAVORO  
A PART TIME

— Di tipo verticale  
Dal ..... al .....  
Mesi ..... Settimane .....  
Giorni .....  
— Di tipo orizzontale  
Dal ..... al .....  
..... %



Quadro 4

NOTIZIE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL QUINTO O DELEGA EDILIZIA  
IN CORSO DI SCOMPUTO ALLA DATA DI ESONERO DAL SERVIZIO

| Ente bancario cessionario | Ente assicuratore garante | Importo residuo del debito da recuperare sulla pensione | Quota mensile ceduta | Indicare se trattasi di cessione del quinto o delegazione edilizia |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 .....                   | .....                     | .....                                                   | .....                | .....                                                              |
| 2 .....                   | .....                     | .....                                                   | .....                | .....                                                              |
| 3 .....                   | .....                     | .....                                                   | .....                | .....                                                              |

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
- Direzione Generale - Fondo di Previdenza  
Addetti ai Pubblici Servizi di Trasporto  
Reparto V° - Via Ciro il Grande, 21

00144

R O M A - E U R

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA DELLE PERSONE FISICHE, PREVISTE DAGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, codice fiscale MGGLSN33R09L049V  
nato a Taranto, il 09/10/1933, stato civile coniugato,  
titolare della pensione n° \_\_\_\_\_ cat. \_\_\_\_\_, a norma dell'Art. 2 del D.L.  
del 5/marzo/1986, n° 57, dichiara sotto la propria responsabilità di :  
(indicare SI o NO nelle apposite caselle e, in caso affermativo, fornire la ulterio  
re informazione richiesta)

- 1) ☒ **SI** avere diritto alla detrazione di imposta per spese di produzione del reddito;
- 2) ☒ **SI** avere diritto alla detrazione di imposta per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, che NON possiede redditi propri per ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili;
- 3) ☐ **NO** avere diritto IN MANCANZA DEL CONIUGE (perchè vedovo/vedova ovvero ce libe/nubile) alla detrazione di imposta per il primo figlio a carico, che NON possieda redditi propri per un ammontare superiore a lire 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili;
- 4) ☐ **NO**  
(\*) avere diritto alla detrazione di imposta, nella MISURA NORMALE, per n° \_\_\_\_\_ figli o affiliati minori di età o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemen te inabile al lavoro, a carico che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deduci bili;
- 5) ☐ **NO**  
(\*) avere diritto alla detrazione di imposta, nella MISURA DOPPIA, per n° \_\_\_\_\_ figli o affiliati minori di età, o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, ovvero permanentemen te inabili al lavoro, a carico, che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri de ducibili (IN CASO DI MANCANZA DEL CONIUGE, INCLUDERE NEL NUMERO DEI FI GLI IL " PRIMO FIGLIO " PER IL QUALE VIENE RICHIESTA LA DETRAZIONE PREVISTA IN MANCANZA DEL CONIUGE);

(\*) - Le detrazioni per i figli spettano nella MISURA DOPPIA nel caso in cui il coniuge del richiedente non possieda redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue e nel caso in cui il richiedente sia vedovo/vedova ovvero celibe/nubile. Spettano, inoltre, IN MISURA DOPPIA, le detrazioni per i figli adottati o affiliati soltanto da parte del richiedente. Negli altri casi, le detrazioni per i figli spettano nella MISURA NORMALE ad entrambi i genitori.

- 6) ☒ NO avere diritto alla detrazione di imposta per n° \_\_\_\_\_ altre persone a carico, diverse dal coniuge e dai figli minori e assimilati (genitori nonni, adottati, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, figli maggiorenni diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5), figli dei figli) che NON possiedono redditi propri per un ammontare superiore a £. 4.800.000.= annue al lordo degli oneri deducibili e convivono con il richiedente e percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- 7) ☒ SI avere diritto alla ulteriore detrazione di imposta in misura decrescente per scaglioni di reddito, prevista dall'Art. 16 - lett. e) del D.P.R. 597/1973, nel testo modificato dall'Art. 3 della Legge 28 febbraio 1983, n° 53, per i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- 8) ☒ NO avere diritto alla ulteriore detrazione di imposta in misura fissa, prevista dall'Art. 3 della Legge 24 aprile 1980, n° 146 e successive modificazioni per i redditi di lavoro dipendente e di pensioni di minore importo, se l'ammontare della pensione non esclude l'attribuzione di tale detrazione.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL' I.N.P.S. OGNI VARIAZIONE CHE DOVESSE COMPORTARE LA PERDITA DEL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA RICHIESTE.-

Data 4 OTT. 1994

Firma: Ciriaco Stumato

LE DETRAZIONI DI IMPOSTA SPETTANO UNA SOLA VOLTA E, PERTANTO, OVE IL PENSIONATO PRESTI LAVORO DIPENDENTE, NON POSSONO ESSERE CHIESTE SULLA RETRIBUZIONE QUALORA SIANO STATE CHIESTE SULLA PENSIONE.-



## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA A)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente Maffio Alessandro

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/09/93 al 31/08/94 (ultimi 12 mesi di servizio) e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuazione L. 32.271.372

b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 9.468.124

c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali L. 6.759.813

d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 6.719.201

e) \_\_\_\_\_ L. /

TOTALE

L. 55.218.510

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 7<sup>o</sup> ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, ammontano complessivamente a L. 6.719.201

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94 pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a L. 22.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le

caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

7) Nell'Azienda vi sono/non vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente soltanto alle funzioni della qualifica di cui e' rivestito.

li \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro dell'Azienda)



Quadro 5

Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio

| Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico | Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. .... del .....

*Maestro Alessandro*

Quadro 6

RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

| Periodo              |                        | lett. a) e b)                                                                       | lett. c)                                               | lett. d)                           | lett. f)                          | lett. e)                                    | Totale<br>(col. 15 del mod. ET 9) |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| dal                  | al                     | Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam | 13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access. | Elementi accessori dello stipendio | Altri emolumenti non pensionabili | Compenso lav. straord. anche se forfettario |                                   |
|                      |                        | (col. 7, 8 mod. ET 9)                                                               | (col. 9 mod. ET 9)                                     | (col. 10 mod. ET 9)                | (col. 11 mod. ET 9)               | (col. 12 mod. ET 9)                         |                                   |
| 1-1-19 <sup>91</sup> | 31-12-19 <sup>91</sup> | 44.688.786                                                                          | 5.237.344                                              | 6.704.315                          | 800.000                           | 1.555                                       | 56.729.000                        |
|                      |                        | 837.533                                                                             |                                                        |                                    |                                   | 1177                                        | 228.000                           |
| 1-1-19 <sup>92</sup> | 31-12-19 <sup>92</sup> | 44.648.111                                                                          | 5.378.591                                              | 6.731.131                          |                                   | 1.167                                       | 56.759.000                        |
|                      |                        | 665.000                                                                             |                                                        |                                    |                                   |                                             | 665.000                           |
| 1-1-19 <sup>93</sup> | 31-12-19 <sup>93</sup> | 43.106.142                                                                          | 5.378.592                                              | 6.632.002                          |                                   | 264                                         | 55.117.000                        |
| 1-1-19 <sup>94</sup> | 31-08-94               | 28.078.858                                                                          | 3.595.319                                              | 4.579.823                          |                                   | —                                           | 36.254.000                        |
| 1-1-19.....          |                        |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |

36 mesi = 20.177.727 x 40% = 8.071.090  
12 mesi = 6.719.201

100

1

2

3

4

Nel computo della retribuzione pensionabile non devono essere comprese le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di esonero, nonché le variazioni della retribuzione, conseguenti a declassamento o ad altre cause di carattere straordinario, intervenute nel periodo stesso.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 142, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini di esclusione, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'Azienda ai sensi del citato art. 18.

Tali esclusioni non si applicano per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Nel caso di agenti che nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esonero abbiano avuto assenze senza paga od a paga ridotta, indicare la retribuzione percepita nel periodo stesso dall'agente avente qualifica e anzianità di grado pari a quelle del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

La retribuzione da indicare ai fini del calcolo della pensione deve essere in ogni caso corrispondente a quella risultante dai contratti collettivi di lavoro effettivamente applicati presso l'Azienda ed in base alla quale sono stati denunciati i relativi contributi di previdenza.

Lettera a):

1) Retribuzione base di tabella, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio,

dal 01/01/93 al 31/08/94 zona --- classe LIV. 2

qualifica F.F. CAPO AREA:

— L. 1.566.625 x 12 mesi

— L. --- x --- mesi

— L. --- x --- mesi

2) Aumenti periodici di anzianità:

Numero aumenti periodici 6 (tot. 30 %) dal 01/09/93 al 31/08/94

Numero aumenti periodici --- (tot. --- %) dal --- al ---

— L. 376.987 x 12 mesi

— L. --- x --- mesi

— L. --- x --- mesi

3) Punti di contingenza, in aumento - in diminuzione - non conglobati con la retribuzione di tabella indicata al punto 1):

— punti n. --- L. 1.055.669 x 12 mesi

— punti n. --- L. --- x --- mesi

— punti n. --- L. --- x --- mesi

— punti n. --- L. --- x --- mesi

Lettera b): Assegni ad personam, spettanti quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella inferiore stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali (specificarne la natura):

Totale ---  $(153.923 + 173.164 + 20.000) \times 12 + (530.308 \times 10) =$

Totale . . . L.

Lettera c): mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup>, al netto degli elementi accessori della retribuzione, corrisposte negli ultimi 12 mesi di servizio (1):

13<sup>a</sup> L. 3.566.676 x 1 + L. 3.566.676 x 8 . . . L.

14<sup>a</sup> L. 3.566.676 x 12 + L. 3.566.676 x 12 . . . L.

— L. --- x --- + L. --- x --- . . . L.

— L. --- x --- + L. --- x --- . . . L.

Lettera d): Elementi accessori dello stipendio (riportare il minore importo fra i totali indicati al quadro 14, rigo 13 colonna 7, oppure rigo 14 colonna 8) . L.

Totale retribuzione pensionabile . . . . . L.

| RISERVATO ALL'IN.P.S. | RISERVATO ALL'AZIENDA |
|-----------------------|-----------------------|
| 15.079.500            |                       |
| 4.523.844             |                       |
| 12.668.028            |                       |
| 9.468.124             |                       |
| 44.739.496            |                       |
| 3.213.137             |                       |
| 3.546.676             |                       |
| 6.719.201             |                       |
| 55.018.510            |                       |

(1) La tredicesima e le altre mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup> vanno computate tenendo presenti gli importi relativi agli ultimi 12 mesi di servizio. Essa vanno determinate praticamente assumendo:

a) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese di corrispondenza della mensilità, composta dagli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera a) e dell'elemento di cui alla lettera b) — per il numero dei mesi di permanenza in servizio nell'anno in corso alla data di esonero;

b) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese dell'anno solare precedente la data di esonero in cui è stata corrisposta la mensilità, composta dai dodicesimi elementi sopra indicati — per il numero dei mesi che, aggiunto a quello di cui alla lettera a) dà un totale di 12.

N.B. - Si dichiara che nell'Azienda --- vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente non vi sono soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Timbro della Azienda

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.

2

.

.

3

4

5

6

7

ALLEGATO: A ANNO: 1992

## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto ~~titolare~~/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente Maffio Alessandro

- 1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/11/92 al 31/12/92 e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:
- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuazione L. 5.378.564
- b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 1.714.790
- c) mensilita' eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi L. 1.182.224
- d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 1.075.581
- e) \_\_\_\_\_ L. -
- TOTALE L. 9.351.157

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 12° ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nell'anno 1992 per il periodo 01/11/92 al 31/12/92, ammontano complessivamente a L. 1.075.581.

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/08/94  
- 11 -

pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a

L. 20.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201 x  $\frac{60}{360}$  = L. 1.119.866.

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Quadro 5

Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio

| Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico | Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. .... del .....

Quadro 6

RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

| Periodo     |               | lett. a) e b)                                                                       | lett. c)                                               | lett. d)                           | lett. f)                          | lett. e)                                    | Totale<br>(col. 13 del mod. ET 9) |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| dal         | al            | Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam | 13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access. | Elementi accessori dello stipendio | Altri emolumenti non pensionabili | Compenso lav. straord. anche se forfettario |                                   |
|             |               | (col. 7, 8 mod. ET 9)                                                               | (col. 9 mod. ET 9)                                     | (col. 10 mod. ET 9)                | (col. 11 mod. ET 9)               | (col. 12 mod. ET 9)                         |                                   |
| 1-1-19..... | 31-12-19..... |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19..... | 31-12-19..... |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19..... | 31-12-19..... |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1/1/92..... | 31/12/92..... | Comp. Acc. di 1.075.581                                                             |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19..... |               |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |





Nel computo della retribuzione pensionabile non devono essere comprese le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di esonero, nonché le variazioni della retribuzione, conseguenti a declassamento o ad altre cause di carattere straordinario, intervenute nel periodo stesso.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 142, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini di esclusione, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'Azienda ai sensi del citato art. 18.

Tali esclusioni non si applicano per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Nel caso di agenti che nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esonero abbiano avuto assenze senza paga od a paga ridotta, indicare la retribuzione percepita nel periodo stesso dall'agente avente qualifica e anzianità di grado pari a quelle del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

La retribuzione da indicare ai fini del calcolo della pensione deve essere in ogni caso corrispondente a quella risultante dai contratti collettivi di lavoro effettivamente applicati presso l'Azienda ed in base alla quale sono stati denunciati i relativi contributi di previdenza.

lettera a):

1) Retribuzione base di tabella, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio,

dal 01/11/92 al 31/12/92 zona \_\_\_\_\_ classe LIV. 1

qualifica F.F. CAPO AREA \_\_\_\_\_:

— L. 1.256.625 x 2 mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

2) Aumenti periodici di anzianità:

Numero aumenti periodici 6 (tot. 30 %) dal 01/11/92 al 31/12/92

Numero aumenti periodici \_\_\_\_\_ (tot. \_\_\_\_\_ %) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

— L. 376.987 x 2 mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

3) Punti di contingenza, in aumento - in diminuzione - non conglobati con la retribuzione di tabella indicata al punto 1):

— punti n. \_\_\_\_\_ L. 1.055.669 x 2 mesi

— punti n. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— punti n. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— punti n. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

lettera b): Assegni ad personam, spettanti quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella inferiore stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali (specificarne la natura):

Tratt. sost. (153.923 + 173.164 + 530.308) x 2

Totale . . . L

lettera c): mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup>, al netto degli elementi accessori della retribuzione, corrisposte negli ultimi 12 mesi di servizio (1):

13<sup>a</sup> L. 5.546.676 x 2 + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L

14<sup>a</sup> L. 3.546.676 x 12 + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L

\_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L

\_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L

lettera d): Elementi accessori dello stipendio (riportare il minore importo fra i totali indicati al quadro 14, rigo 13 colonna 7, oppure rigo 14 colonna 6) . . . L

Totale retribuzione pensionabile . . . . . L

| RISERVATO ALL'IN.P.S. | RISERVATO ALL'AZIENDA |
|-----------------------|-----------------------|
| 1.513.250             |                       |
| 753.944               |                       |
| 2.111.338             |                       |
| 1.714.790             |                       |
| 7.093.352             |                       |
| 591.112               |                       |
| 591.112               |                       |
| 1.075.581             |                       |
| 9.351.157             |                       |

(1) La tredicesima e le altre mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup> vanno computate tenendo presenti gli importi relativi agli ultimi 12 mesi di servizio. Esse vanno determinate praticamente assumendo:

a) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese di corrispondenza della mensilità, composta dagli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera a) e dell'elemento di cui alla lettera b) — per il numero dei mesi di permanenza in servizio nell'anno in corso alla data di esonero;

b) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese dell'anno solare precedente la data di esonero in cui è stata corrisposta la mensilità, composta dai medesimi elementi sopra indicati — per il numero dei mesi che, aggiunto a quello di cui alla lettera a) dà un totale di 12.

N.B. - Si dichiara che nell'Azienda \_\_\_\_\_ vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente non vi sono soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Timbro della Azienda

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



ALLEGATO: B ANNO: 1993

## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto ~~titolare~~/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente Maffeo Alessandro

1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/93 al 31/12/93 e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuit  L. 31.643.875

b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 10.328.682

c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi L. 7.113.352

d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 6.635.376

e) \_\_\_\_\_ L. /

TOTALE

L. 55.721.285

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 12 ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nell'anno per il periodo 01/01/93 / 31/12/93, ammontano complessivamente a L. 6.635.376.

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/01/91 al 31/08/94

- 11 -

pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a

L. 20.177.727 x 0,40 = L. 6.719.201 x  $\frac{360}{360}$  = L. 6.719.201.

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Quadro 5

Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio

| Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico | Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. .... del .....

Quadro 6

RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

| Periodo                    |                              | lett. a) e b)                                                                       | lett. c)                                               | lett. d)                           | lett. f)                          | lett. e)                                    | Totale<br>(col. 13 del mod. ET 9) |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| dal                        | al                           | Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam | 13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access. | Elementi accessori dello stipendio | Altri emolumenti non pensionabili | Compenso lav. straord. anche se forfettario |                                   |
|                            |                              | (col. 7, 8 mod. ET 9)                                                               | (col. 9 mod. ET 9)                                     | (col. 10 mod. ET 9)                | (col. 11 mod. ET 9)               | (col. 12 mod. ET 9)                         |                                   |
| 1-1-19.....                | 31-12-19.....                |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19.....                | 31-12-19.....                |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19 <sup>93</sup> ..... | 31-12-19 <sup>93</sup> ..... | Comp. access. di                                                                    |                                                        | 6.635.                             | 376                               |                                             |                                   |
| 1-1-19.....                |                              |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19.....                |                              |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |



3

2

5

Nel computo della retribuzione pensionabile non devono essere comprese le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di esonero, nonché le variazioni della retribuzione, conseguenti a declassamento o ad altre cause di carattere straordinario, intervenute nel periodo stesso.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 141, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini di esclusione, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'Azienda ai sensi del citato art. 18.

Tali esclusioni non si applicano per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Nel caso di agenti che nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esonero abbiano avuto assenze senza paga od a paga ridotta, indicare la retribuzione percepita nel periodo stesso dall'agente avente qualifica e anzianità di grado pari a quelle del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

La retribuzione da indicare ai fini del calcolo della pensione deve essere in ogni caso corrispondente a quella risultante dal contratti collettivi di lavoro effettivamente applicati presso l'Azienda ed in base alla quale sono stati denunciati i relativi contributi di previdenza.

lettera a):

1) Retribuzione base di tabella, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio,

dal 31/01/93 al 31/12/93 zona classe Liv 1

qualifica H. Capo Area

L. 1.956.625 x 12 mesi

L. x mesi

L. x mesi

2) Aumenti periodici di anzianità:

Numero aumenti periodici 6 (tot. 30 %) dal 31/01/93 al 31/12/93

Numero aumenti periodici (tot. %) dal al

L. 376.987 x 12 mesi

L. x mesi

L. x mesi

3) Punti di contingenza, in aumento - in diminuzione - non conglobati con la retribuzione di tabella indicata al punto 1):

punti n. L. 1.055.669 x 12 mesi

punti n. L. x mesi

punti n. L. x mesi

punti n. L. x mesi

lettera b): Assegni ad personam, spettanti quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella inferiore stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali (specificarne la natura):

Triat. sost. (530.328 + 173.164 + 153.923 + 20.000) x 12

Totale . . . L

lettera c): mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup>, al netto degli elementi accessori della retribuzione, corrisposte negli ultimi 12 mesi di servizio (1):

13<sup>a</sup> L. 3.566.676 x + L. x . . . L

14<sup>a</sup> L. 3.546.676 x + L. x . . . L

L. x + L. x . . . L

L. x + L. x . . . L

lettera d): Elementi accessori dello stipendio (riportare il minore importo fra i totali indicati al quadro 14, rigo 13 colonna 7, oppure rigo 14 colonna 6) . L

Totale retribuzione pensionabile . . . . . L

(1) La tredicesima e le altre mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup> vanno computate tenendo presenti gli importi relativi agli ultimi 12 mesi di servizio. Essa vanno determinate praticamente assumendo:

a) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese di corrispondenza della mensilità, composta dagli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera a) e dell'elemento di cui alla lettera b) — per il numero dei mesi di permanenza in servizio nell'anno in corso alla data di esonero;

b) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese dell'anno solare precedente la data di esonero in cui è stata corrisposta la mensilità, composta dai dodicesimi elementi sopra indicati — per il numero dei mesi che, aggiunto a quello di cui alla lettera a) dà un totale di 12.

| RISERVATO ALL'IN.P.S. | RISERVATO ALL'AZIENDA |
|-----------------------|-----------------------|
| - 1877                | (sempre uguale)       |
| - 293.212             | - 11786.888           |
| 15.079.500            |                       |
| - 21963               | - 4.135.884           |
| 4.523.844             |                       |
| - 246322              | - 12.424.706          |
| 12.668.028            |                       |
| - 200.058             | - 10.328.682          |
| 10.528.740            |                       |
| 42.800.112            | 41.972.554            |
| 3.566.676             | 3.566.676             |
| 3.546.676             | 3.546.676             |
| 6.635.376             | 6.635.376             |
| 56.548.840            | 55.721.285            |

N.B. - Si dichiara che nell'Azienda vi sono posti disponibili cui adibire l'Agente qualora sia riconosciuto inabile permanentemente non vi sono soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Timbro della Azienda

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO: C ANNO: 1994

## RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE - QUOTA B)

Il sottoscritto ~~titolare~~/legale rappresentante dell'AZIENDA, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilit  quanto segue relativamente alla retribuzione pensionabile dell'Agente Maffio Alessandro

- 1) La retribuzione pensionabile riferita al periodo dal 01/01/94 al 31/03/94 e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 5, lett. a), b), c) e d), della legge 29/10/1971, numero 889, ed e' cosi' costituita:
- a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di continuazione L. 91.514.248
  - b) assegno ad personam, di cui all'art. 5 lett. b) L. 5.958.544
  - c) mensilit  eccedenti la dodicesima, previste da norme legislative o da accordi nazionali o aziendali o ratei relativi L. 4.388.695
  - d) elementi accessori della retribuzione di cui alla lett. d) dell'art. 5, legge n.889/71, nei limiti del 40% di quelli percepiti nei 36 mesi antecedenti la data di esonero L. 4.421.245
  - e) \_\_\_\_\_ L. /
- TOTALE L. 36.282.732

2) La retribuzione di tabella, riportata al precedente punto 1), lett. a), e' quella riferita al livello economico 12 ed e' comprensiva di n. 6 aumenti periodici di anzianita'.

3) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della legge n. 889/71, percepiti nell'anno \_\_\_\_\_ per il periodo 01/03/94 al 31/03/94, ammontano complessivamente a L. 4.421.245.

4) gli elementi accessori della retribuzione, di cui alla lett. d) dell'articolo 5 della legge 889/71, percepiti nel periodo dal 01/09/91 al 31/03/94

- 11 -

pari agli ultimi 36 mesi antecedenti la data di esonero, ammontano complessivamente a

$$L. \underline{20.177.727} \times 0,40 = L. \underline{6.719.201} \times \frac{240}{360} = L. \underline{4.479.467}$$

5) L'importo indicato al precedente punto 1), lett. d), e' costituito dagli elementi accessori della retribuzione, aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 lett. d), della legge n. 889/71, debitamente notificati all'INPS ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10, 4 comma, e 18 della stessa legge n. 889/71, e per i quali e' stata adottata da parte dell'INPS determinazione in conformita' all'art. 16 della legge in parola.

6) I dati assicurativi e retributivi indicati nel presente mod. ET02/P sono conformi alle denunce (modd. ET9 e mod. 01/M annuali), gia' inviate all'INPS a termini di legge.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Quadro 5

Sviluppo di carriera dall'assunzione alla data di esonero dal servizio

| Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico | Decorrenza | Qualifica | Categoria, classe o livello economico |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |
|            |           |                                       |            |           |                                       |

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di attribuzione della qualifica, classe o livello economico anteriore a quello goduto all'atto dell'esonero: Delibera n. .... del .....

Data di conferimento della reggenza attribuita ai sensi dell'art. 18 dell'Allegato A al regio decreto 8-1-1931, n. 148: Delibera n. .... del .....

Quadro 6

RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A CONTRIBUTO A NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1971 N. 889 NEI 36 MESI PRECEDENTI QUELLO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E NELL'ANNO IN CUI E' STATO DISPOSTO IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

| Periodo     |               | lett. a) e b)                                                                       | lett. c)                                               | lett. d)                           | lett. f)                          | lett. e)                                    | Totale<br>(col. 13 del mod. ET 9) |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| dal         | al            | Retribuzione di tabella, aumenti periodi di anzianità conting., assegni ad personam | 13° - 14° e mensilità eccedenti la 12° esclusi access. | Elementi accessori dello stipendio | Altri emolumenti non pensionabili | Compenso lav. straord. anche se forfettario |                                   |
|             |               | (col. 7, 8 mod. ET 9)                                                               | (col. 9 mod. ET 9)                                     | (col. 10 mod. ET 9)                | (col. 11 mod. ET 9)               | (col. 12 mod. ET 9)                         |                                   |
| 1-1-19..... | 31-12-19..... |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19..... | 31-12-19..... |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19..... | 31-12-19..... |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19..... | 31/8/94       | Comp. acc. - 4.481.945                                                              |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |
| 1-1-19..... |               |                                                                                     |                                                        |                                    |                                   |                                             |                                   |

6. 2

Nel computo della retribuzione pensionabile non devono essere comprese le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di esonero, nonché le variazioni della retribuzione, conseguenti a declassamento o ad altre cause di carattere straordinario, intervenute nel periodo stesso.

Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'art. 18 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 146, la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini di esclusione, è quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'Azienda ai sensi del citato art. 18.

Tali esclusioni non si applicano per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Nel caso di agenti che nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esonero abbiano avuto assenze senza paga od a paga ridotta, indicare la retribuzione percepita nel periodo stesso dall'agente avente qualifica e anzianità di grado pari a quelle del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

La retribuzione da indicare ai fini del calcolo della pensione deve essere in ogni caso corrispondente a quella risultante dai contratti collettivi di lavoro effettivamente applicati presso l'Azienda ed in base alla quale sono stati denunciati i relativi contributi di previdenza.

lettera a):

1) Retribuzione base di tabella, relativa agli ultimi dodici mesi di servizio,

dal 01/01/94 al 31/08/94 zona \_\_\_\_\_ classe LIV. 1

qualifica f.f. Capo Area:

— L. 1.256.625 x 8 mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

2) Aumenti periodici di anzianità:

Numero aumenti periodici 6 (tot. 30 %) dal 01/01/94 al 31/08/94

Numero aumenti periodici \_\_\_\_\_ (tot. \_\_\_\_\_ %) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

— L. 376.987 x 48 mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

3) Punti di contingenza, in aumento - in diminuzione - non conglobati con la retribuzione di tabella indicata al punto 1):

— punti n. \_\_\_\_\_ L. 1.055.669 x 8 mesi

— punti n. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— punti n. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

— punti n. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mesi

lettera b): Assegni ad personam, spettanti quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella inferiore stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali (specificarne la natura):

Tratt. sost. (173.164 + 153.923 + 20.000) x 8 + (530308 x 6)

Totale . . . L.

lettera c): mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup>, al netto degli elementi accessori della retribuzione, corrisposte negli ultimi 12 mesi di servizio (1):

13<sup>a</sup> L. 3036.368 x 8 + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L.

14<sup>a</sup> L. 3.546.676 x 12 + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L.

\_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L.

\_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ + L. \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ . . . L.

lettera d): Elementi accessori dello stipendio (riportare il minore importo fra i totali indicati al quadro 14, rigo 13 colonna 7, oppure rigo 14 colonna 6) . L.

Totale retribuzione pensionabile . . . . . L.

| RISERVATO ALL'IN.P.S. | RISERVATO ALL'AZIENDA |
|-----------------------|-----------------------|
| 10.053.000            |                       |
| 3.015.896             |                       |
| 8.445.352             |                       |
| 5.958.544             |                       |
| 27.472.792            |                       |
| 2.024.245             |                       |
| 3.364.450             |                       |
| 4.431.245             |                       |
| 36.282.732            |                       |

(1) La tredicesima e le altre mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup> vanno computate tenendo presenti gli importi relativi agli ultimi 12 mesi di servizio. Esse vanno determinate praticamente assumendo:

a) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese di corrispondenza della mensilità, composta degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera a) e dell'elemento di cui alla lettera b) — per il numero dei mesi di permanenza in servizio nell'anno in corso alla data di esonero;

b) tanti dodicesimi della retribuzione — relativa al mese dell'anno solare precedente la data di esonero in cui è stata corrisposta la mensilità, composta dai dodicesimi elementi sopra indicati — per il numero dei mesi che, aggiunto a quello di cui alla lettera a) dà un totale di 12.

N.B. - Si dichiara che nell'Azienda \_\_\_\_\_ vi sono  
non vi sono  
soltanto alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Timbro  
della  
Azienda

FIRMA DEL TITOLARE DELL'AZIENDA  
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

U. S. 7

U. S. 7

U. S. 7



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Taranto, 29 AGO. 1994

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 1P/1962 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Egr. Sig.

MAGGIO Alessandro

e, p. c. ( \* )

S E D E

OGGETTO : Accoglimento dimissioni volontarie dal servizio.-

Riscontriamo la Vs/ nota del 24 u.s.prot.n.8278/94, con la quale avete rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio, per comunicare che le stesse vengono accolte.

Pertanto, il Vs/ rapporto di servizio con questa Azienda ver-  
rà a cessare con decorrenza 31 agosto 1994, quale ultimo giorno la-  
vorativo.-

Questa Direzione, ritenendo di interpretare il pensiero di tutto il personale, coglie l'occasione per dare atto alla S.V. del lodevole servizio prestato in favore dell'Azienda e della collettività, formulando nel contempo i migliori auguri per un sereno progredire negli anni, cogliendo ulteriori soddisfazioni nell'ambito familiare e sociale.

Distinti saluti.

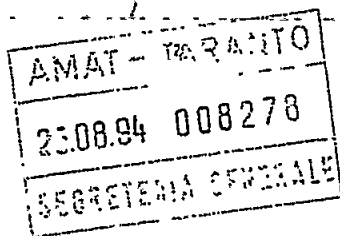
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Handwritten signature]*

- (\*)- Al Dirigente Tecnico  
Al Dirigente Amministrativo  
Al Capo Area Personale  
Al ff. Capo Area Movimento

S E D E

10



AL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
DELL'A.M.A.T.

S E D E

D.r. Amm. v.

Dir. Tecnico

Capo area Personale

pred. spone

OGGETTO: Dimissioni dal servizio.



Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, con la presente comunica alla S.V. che con decorrenza 1° settembre c.a. rassegna le proprie dimissioni dal servizio, precisa che il 31 c.m. dovrà considerarsi quale ultimo giorno alle dipendenze di codesta Azienda.

Consequentemente rettifica la sua richiesta di messa in quiescenza il 30/11/1994 presentata in data 29/ luglio u.s.

In attesa di riscontro, nel ringraziare coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Taranto, li 24/08/1994

(MAGGIO Alessandro)







Taranto, lì **3 SET. 1994**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1563/94 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

RACCOMANDATA A.R.

SPETT/LE

UFFICIO DI COLLOCAMENTO

Via Lucania, 78

74100 T A R A N T O

**OGGETTO: Comunicazione.**

Comunichiamo a codesto Spett/le Ufficio di Collocamento che l'agente Sig. MAGGIO Alessandro nato il 09/10/1933, ha cessato il rapporto di servizio con questa Azienda a decorrere dal 1°/settembre/1994, per dimissioni volontarie.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**

1. 11/11/11

ARRETRATI per: N° 2 SCATTI AL 59°-58° ANNOAGENTE MAGGIO ALESSANDROAZIONE 3periodo del 1.9.92al 31.12.92lettera prot. n° CON. INT. UFF. PERS  
DEL 9.8.94

QUOTA MEDIA IMPEF

| M E S E                | GG. P R E S E N Z A |                            |                       |                                 |               |             | S T R A O R D I N A R I O |         |         |                        | GG. M A L A T T I A |                            |                          |               |
|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------|---------|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
|                        | P A G A             | TRATTAMENTI<br>SOSTITUTIVI | 13-ma/14-ma<br>(paga) | COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE |               |             | differenza<br>competo : 8 | feriale | FESTIVO | COMPENSO<br>FESTIVITA' | P A G A             | TRATTAMENTI<br>SOSTITUTIVI | COMPETENZE<br>ACCESSORIE | STRAORDINARIO |
|                        |                     |                            |                       | C. A. U.                        | Pr. Prodiitt. | Magg. Rott. |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |               |
| <del>settembre</del>   |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |               |
| <del>ottobre</del>     |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |               |
| <del>novembre</del>    |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |               |
| <del>dicembre</del>    |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |               |
| <del>13-ma/14-ma</del> |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |               |
| settembre              |                     | 30                         |                       |                                 |               |             |                           |         |         | //                     |                     |                            |                          |               |
| ottobre                |                     | 30                         |                       |                                 |               |             |                           |         |         | //                     |                     |                            |                          |               |
| novembre               |                     | 30+1                       |                       |                                 |               |             |                           |         |         | //                     |                     |                            |                          |               |
| dicembre               |                     | 30                         |                       |                                 |               |             |                           |         |         | 5                      |                     |                            |                          |               |
| 13-ma/14-ma            |                     | 30                         |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |               |
| TOTALE GG. PRESENZA    | X                   | 154                        | X                     | X                               | X             | X           | X                         | X       | 5       | X                      | X                   | X                          | X                        | X             |
| DIFFERENZE RETRIBUT.   |                     | 1573                       |                       |                                 |               |             |                           |         |         | 367                    |                     |                            |                          |               |
| TOTALE COMPETENZE      |                     | 237.23                     |                       |                                 |               |             |                           |         |         | 1.835                  |                     |                            |                          |               |
| risarcimento E.T.9     | (7)                 | (8)                        | (9)                   | (10)                            |               |             | (12)                      | (14)    | (15)    | (7)                    | (8)                 | (10)                       | (12)                     |               |

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. (283) = £                      (col. 15 - ET9)RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA                      = £                      (vedi allegato)INTERESSI LEGALI 5%                      = £                      (vedi allegato)AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI  
U. Capo Ufficio RetribuzioniAzienda Municipale Autotrasporti Totale  
Consiglio d'Amministrazione  
Sindaco  
Vice Sindaco

*[Handwritten signatures and stamps]*

U

2

7

8

10

ARRETRATI per: N° 2 SCATTI AL 5% - 58° ANNO AGENTE MAGGIO ALESSANDRO SETTORE 3  
periodo dal 1-1-93 al 31-12-93 lettera prot. n° COPI. INT. UFF. PERS  
DEL 9-8-94

QUOTA MEDIA IRPEF

| M E S E              | GG. P R E S E N Z A |                         |                    |                                 |               |             | S T R A O R D I N A R I O |         |         |                     | GG. M A L A T T I A |                         |                       |                           |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                      | P A G A             | TRATTAMENTI SOSTITUTIVI | 13-ma/14-ma (paga) | COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE |               |             | differenza computo : 0    | feriale | FESTIVO | COMPENSO FESTIVITA' | P A G A             | TRATTAMENTI SOSTITUTIVI | COMPETENZE ACCESSORIE | S T R A O R D I N A R I O |
|                      |                     |                         |                    | C. A. U.                        | Pr. Prodotti. | Magg. Nett. |                           |         |         |                     |                     |                         |                       |                           |
| gennaio              |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | 5 1/2   |                     |                     |                         |                       |                           |
| febbraio             |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| marzo                |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| aprile               |                     | 30+1                    |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| maggio               |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | 6       |                     |                     |                         |                       |                           |
| giugno               |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| luglio               |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| agosto               |                     | 30+1                    |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| settembre            |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| ottobre              |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| novembre             |                     | 30                      |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| dicembre             |                     | 30+1                    |                    |                                 |               |             |                           |         | //      |                     |                     |                         |                       |                           |
| 13-ma/14-ma          |                     | 00                      |                    |                                 |               |             |                           |         |         |                     |                     |                         |                       |                           |
| TOTALE GG. PRESENZA  | X                   | 43                      | X                  | X                               | X             | X           | X                         | X       | 11 1/2  | X                   | X                   | X                       | X                     | X                         |
| DIFFERENZE RETRIBUT. |                     | 1573                    |                    |                                 |               |             |                           |         | 367     |                     |                     |                         |                       |                           |
| TOTALE COMPETENZE    |                     | 665379                  |                    |                                 |               |             |                           |         | 4.220   |                     |                     |                         |                       |                           |
| iniferimento E.T.9   | (7)                 | (8)                     | (9)                | (10)                            |               |             | (12)                      | (14)    | (15)    | (7)                 | (8)                 | (10)                    | (12)                  |                           |

DIFFERENZE IN FERIE NON BOQUTE: 90- = E - = E (col. 15 - E79)  
RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA = E (vedi allegato)  
INTERESSI LEGALI 5% = E (vedi allegato)

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI  
Il Capo Ufficio Esattoriale

8/11/94/94

Azienda Municipale Autotrasporti Dada  
Servizio Personale  
Il Funzionario Spediente

U

0.

+

2

2

2

ARRETRATI per: N.º 9 SOTT. AL S.º - S.º ANNO AGENTE MAGGIO ALESSANDRO 3

periodo del 1-1-94 al 31-12-94 lettera prot. n.º 808.144.155.1505 DEL 9-8-94

LOGGIA REGIA INF.

| R E T R A T T I        | G E S S E N Z A |                        |                 |                                 | S T A N D O I N A R I O     |                     |           |         | G E M A L T I A     |         |                        |                       |              |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------|--------------|
|                        | P A G A         | TATTAMENTI SOSTITUTIVI | 13-m/14-m (m.º) | COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE |                             | differenza comp. 10 | F E R I A | FESTIVO | COMPENSO FESTIVITA' | P A G A | TATTAMENTI SOSTITUTIVI | COMPETENZE ACCESSORIE | STANDARDARIO |
|                        |                 |                        |                 | C. A. U.                        | Pr. Prodotto, Magg. Not. C. |                     |           |         |                     |         |                        |                       |              |
| febbraio               |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 1       |                     |         |                        |                       |              |
| marzo                  |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 1       |                     |         |                        |                       |              |
| aprile                 |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 6       |                     |         |                        |                       |              |
| maggio                 |                 | 30+1                   |                 |                                 |                             |                     |           | 6       |                     |         |                        |                       |              |
| giugno                 |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 1       |                     |         |                        |                       |              |
| luglio                 |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 1       |                     |         |                        |                       |              |
| agosto                 |                 |                        |                 |                                 |                             |                     |           |         |                     |         |                        |                       |              |
| settembre              |                 |                        |                 |                                 |                             |                     |           |         |                     |         |                        |                       |              |
| ottobre                |                 |                        |                 |                                 |                             |                     |           |         |                     |         |                        |                       |              |
| novembre               |                 |                        |                 |                                 |                             |                     |           |         |                     |         |                        |                       |              |
| dicembre               |                 |                        |                 |                                 |                             |                     |           |         |                     |         |                        |                       |              |
| TOTALE 66. PRESTAZIONE |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 1       |                     |         |                        |                       |              |
| DIFERENZE RETRIBUT.    |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 6       |                     |         |                        |                       |              |
| TOTALE COMPETENZE      |                 | 30                     |                 |                                 |                             |                     |           | 6       |                     |         |                        |                       |              |
| risparmio C.T. 9       | (7)             | (8)                    | (9)             | (10)                            | (11)                        | (12)                | (13)      | (14)    | (15)                | (16)    | (17)                   | (18)                  | (19)         |



AGENZIA MUNICIPALE AUTODISPORTI  
di Capo Ufficio Autodisporto

Autodisporto Autodisporto  
Servizio Autodisporto  
Autodisporto Autodisporto





Taranto, li 23/08/1994

Corrispondenza interna

prot. n°

1486/89

**Oggetto** : funzioni Capo Area Tecnica

Egr. Sig.

Alessandro Maggio

e p.c. Dirigente Amm.vo

Dirigente Tecnico

Capo Area Personale

SEDE

Facendo seguito alla nota del 05/08 u.s. con le quali vi venivano attribuite le funzioni di capo area tecnica ed alla vs. richiesta verbale, questa direzione dà atto alla S.V. di aver continuato a svolgere ininterrottamente le funzioni di capo area dal 16/07/1994, data in cui le suddette funzioni dovevano cessare per effetto dell'Ordine di Servizio n° 17/94, all'08/08/1994 quando sono state riassegnate con la nota sopra menzionata.

Per quanto riguarda l'indennità quadri, questa direzione conferma che alla S.V. spetta l'indennità di £ 140'000 mensili fissata dal contratto nazionale, mentre non può essere corrisposta quella di cui all'accordo aziendale del 1986.

Gli uffici che leggono in copia predisporranno quanto di competenza ai fini retributivi.

IL DIRETTORE  
(Ing. Francesco Lucibello)

233  
copie  
Sf. 24.08.94  
- per retribuzione  
- autotrasporti per funzioni  
- note per questi £ 140.000  
copie cartelle  
29.07.94

A. M. A. T.

Data, 29 AGO. 1994

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo Ufficio Retriduzioni

SEDE

Per opportuna conoscenza, Vi comuniciamo che al Sig. MAGGIO Alessandro dovrà essere accreditato il 2% scatti paga, nella misura del 5% ciascuno per aver presentato istanza di dimissioni dal servizio con decorrenza del 30/11/94. Ciò a norma dell'ultimo comma punto 2 dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972.

AZIENDA MUNICIPALE DEI TRASPORTI TARANTO

IL CAPO UFFICIO PERSONALE

Dot.ssa Maria Fabiola MENEVITO

Firma

*Menevito*

**A.M.A.T.**

**Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto**

**Direzione**

Taranto, li 05/08/1994

Corrispondenza interna prot. n° 1437/94

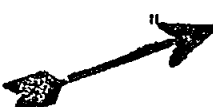
**Oggetto : attribuzione funzioni Capo Area Tecnica**

Egr. Sig.

Alessandro Maggio

e p.c. Dirigente Amm.vo

" Dirigente Tecnico

"  Capo Area Personale

SEDE

*copie x Sp. Zivoni  
e copie per cartelle personali*

In applicazione dell'art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, si affidano alla S.V., a decorrere dal 08/08/1994 e fino all'espletamento del relativo concorso, già deliberato nella seduta odierna della C.A., o comunque fino al 30/11/1994, data del suo collocamento in quiescenza, le funzioni di Capo Area Tecnica liv. 1 ex CCNL 1986.

Questa direzione ritiene superfluo ricordare alla S.V. l'importanza e i compiti connessi all'incarico affidatoLe, avendo Ella già espletato per molti anni la stessa funzione, e confida che le sue capacità professionali, acquisite e maturate nel tempo, le consentiranno di ottenere risultati gratificanti nell'interesse dell'Azienda e della collettività.

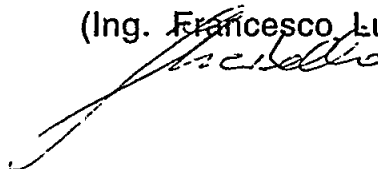
Con l'occasione si precisa che, in esecuzione della deliberazione della C.A. n° 10/1989 che le ha attribuito la categoria quadri, alla S.V. spetta l'indennità di £ 140'000 mensili, ma non quella di cui all'accordo aziendale allegato alla deliberazione n° 286/1986. N.B.

Alla S.V. sarà invece corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro straordinario che dovesse prestare.

Gli uffici che leggono in copia predisporranno quanto di competenza ai fini retributivi.

**IL DIRETTORE**

(Ing. Francesco Lucibello)





C.A. PERS.

AL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
DELL'A.M.A.T.

S E D E

|                     |
|---------------------|
| ANAT - TARANTO      |
| 29.07.94 007722     |
| SEGRETERIA GENERALE |

OGGETTO: Richiesta di messa in quiescenza.--

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di co-  
desta Azienda, con la presente istanza annulla il contenuto  
della domanda presentata in data 8/aprile/1994 - prot. N.  
2687/94, opzione art. 6 della legge n. 407 del 29/12/1990 e con-  
testualmente lo scrivente chiede alla S.V. di essere colloca-  
to in quiescenza alla data del 30/novembre/1994, quale ultimo  
giorno di lavoro, essendo in possesso di tutti i requisiti ri-  
chiesti dalla normativa vigente in materia pensionistica.

In attesa di riscontro coglie l'occasione per inviare  
distinti saluti.

Taranto, lì, **29 LUG. 1994**

MAGGIO Alessandro

REPARTO OFF/DEP. AMAT  
IL F.F. CAPO AREA  
(MAGGIO Alessandro)

3

2

.

2  
11 72 }

COMUNICAZIONE INTERNA

AL CAPO UFFICIO AMH/NE PERSONALE

SEDE

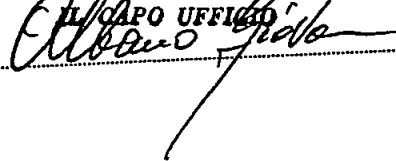
Si comunica, per gli opportuni adempimenti, che  
 i dipendenti MAGGIO Alessandro e GATTA Silvio,  
 hanno presentato istanza di mantenimento in  
 servizio oltre il 60° anno di età.  
 Pertanto, agli stessi dovrà essere trattata la  
 quota relativa ai due scatti del 5% di cui hanno  
 beneficiato a seguito del punto 2 dell'Accordo  
 Aziendale del 26/2/1992. -

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

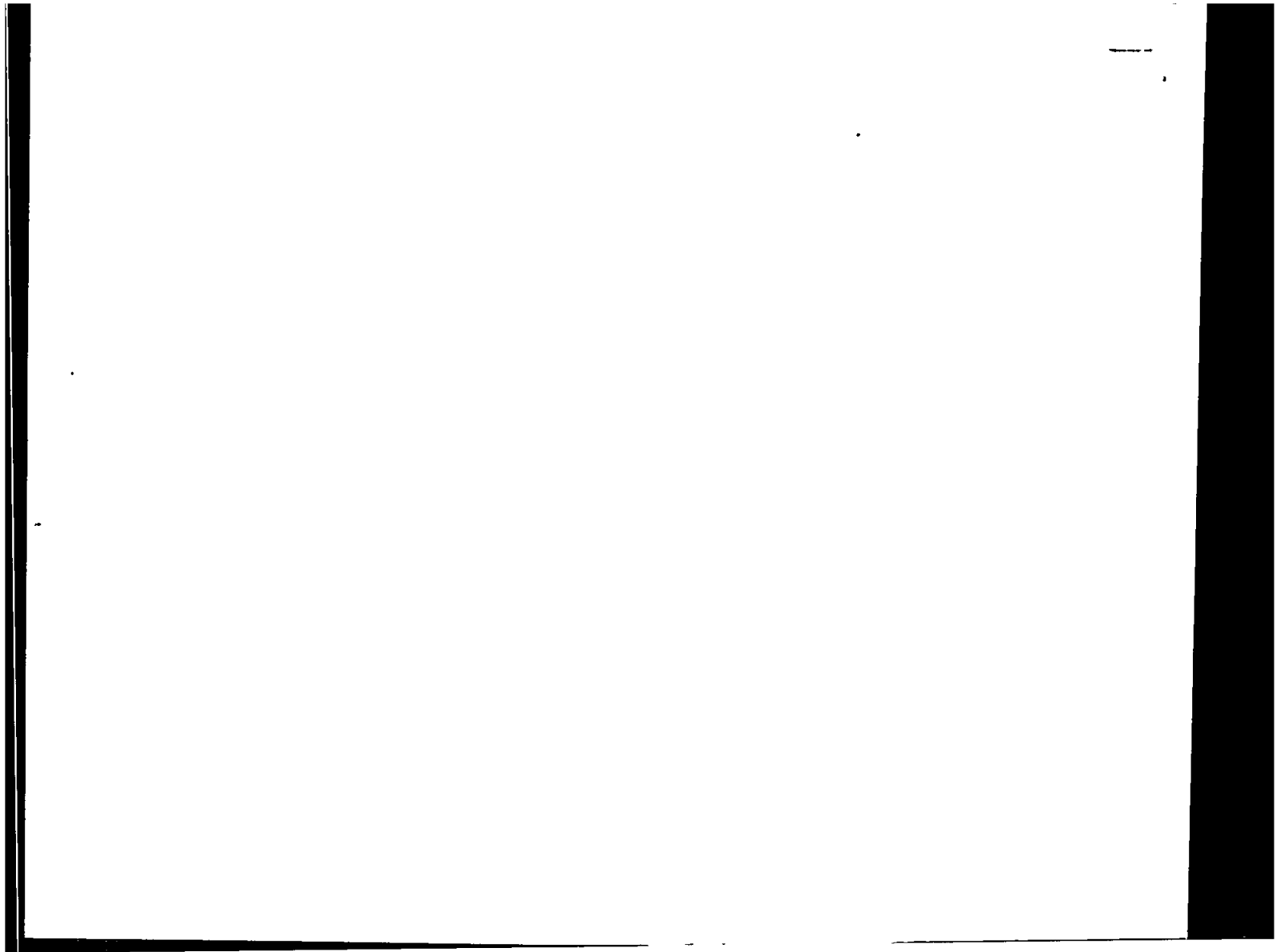
SERVIZIO PERSONALE

AL CAPO UFFICIO

Firma



APPROVATI I 2 SCATTI AL 70° - 78° ANNO  
 COMP. DI GIUGNO 1993





**A.M.A.T.**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

DirezioneCorrispondenza interna prot. n° 2263/94

Taranto, li 13/07/1994

**Oggetto : Funzioni****ORDINE DI SERVIZIO N° 17/94**

Questa direzione,

- atteso che dal 28/10/1988, 90° giorno dall'entrata in vigore della legge n° 270/88, ha cessato di avere efficacia la deliberazione n° 286/86 avente ad oggetto la determinazione dell'organico aziendale;
- atteso che, successivamente a tale data, non vi sono deliberazioni oggi valide in materia di pianta organica e che quindi l'unico riferimento normativo e giuridico è costituito dalle tabelle di derivazione, allegato B all'Accordo Nazionale 13/05/1987;
- che dall'applicazione delle suddette tabelle risulta un "organico derivato" da quello precedentemente in vigore, ma che in particolare, per quanto riguarda le qualifiche di 1°, 2° e 3° livello, l'unica qualifica attribuibile era quella di capo area agli agenti rivestenti alla data suddetta la qualifica ex legge 30/78 di funzionario superiore liv. 1;
- che, invece, per quanto riguarda i livelli 2 e 3 non risultavano direttamente attribuibili le qualifiche di capo ripartizione (capo impianto, ecc.) e di capo ufficio (capo tecnico, ecc.) di nuovo contratto;
- che conseguentemente l'organico precedentemente in vigore dava luogo all'automatica definizione di area per le unità organizzative aventi a capo un funzionario superiore, mentre nulla è possibile dire

1

## **A.M.A.T.**

**Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto**

---

### **Direzione**

circa il rango da attribuire a quelle unità che avevano a capo un funzionario superiore liv. 2 o un capo ufficio liv. 3 ex L. 30/78;

- atteso che questa interpretazione è avvalorata dal fatto che, se avesse voluto mantenere il rango precedente alle suddette unità, il nuovo CCNL avrebbe previsto il passaggio automatico dei capi ufficio e dei funzionari principali alle nuove qualifiche di capo ufficio e di capo ripartizione, mentre invece ha mantenuto loro le vecchie qualifiche (pur ammettendo ai fini esclusivamente economici l'avanzamento di livello) e le mansioni precedentemente svolte ponendoli in soprannumero e ad esaurimento;
- visto che alla data di delegificazione della legge 30/78 l'Azienda era articolata su 6 unità organizzative con a capo un funzionario superiore e che, per effetto delle tabelle di derivazione, i suddetti funzionari sono passati alla nuova qualifica di capo area;
- atteso invece, per come già mostrato, che tutte le altre suddivisioni organizzative non hanno automaticamente assunto i connotati delle unità organizzative di cui all'allegato "A" all'Accordo Nazionale 13/05/1987, ma nelle more della definizione del nuovo organigramma hanno mantenuto i connotati delle vecchie unità organizzative con a capo i rispettivi funzionari, ancorchè avanzati ai fini economici di livello ma con mansioni e qualifiche immutate;
- atteso che non compete al direttore stabilire unità organizzative e qualifiche apicali ad esse preposte, ma alla Commissione Amministratrice;
- ritenuto, quindi, quantomeno ingiustificato ed arbitrario, se non addirittura illegittimo, l'affidamento di funzioni e di trattamenti

**A.M.A.T.**

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Direzione

- economici relativi alle qualifiche di 2° e 3° livello di nuova definizione (capi ripartizione, capi ufficio ex CCNL 1986), in assenza di un provvedimento deliberativo che abbia provveduto ad individuare le unità organizzative stesse ed il loro rango;
- presa cognizione di numerosi affidamenti di funzioni ex art. 18 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31 in tali qualifiche di 2° e 3° livello e ritenuti gli stessi non più prorogabili, applicandosi l'art. 18 alla reggenza di posti vacanti in organico, per esigenze immediate e nelle more della copertura dei posti stessi mediante regolare procedura concorsuale;
  - atteso che per quanto riguarda le funzioni nei livelli inferiori al 3° l'organico di riferimento, ai fini quantitativi, poteva essere quello di derivazione, ma tenuto conto del fatto che la consistenza numerica complessiva dell'Azienda non è certamente più quella dell'organico del 1986, per cui anche quei riferimenti devono essere presi con la dovuta cautela;
  - ritenuto di dover operare in conformità al contratto nazionale e visto anche il regolamento aziendale avanzamenti e promozioni, approvato con delibera n° 92/94;

**DISPONE**

la revoca dal 15/07/1994 degli affidamenti di funzioni, che non abbiano già cessato i loro effetti dal 30/6 u.s., secondo quanto di seguito disposto.

REPARTO AMMINISTRATIVO

Grassi Michele - ritorna alle mansioni di capo ufficio ex L. 30/78 nell'ufficio segreteria;

## A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

---

### Direzione

Di Corrado Giuseppe - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio ragioneria;

Valentini Antonio - svolgerà mansioni di assistente di 1<sup>a</sup> ex L. 30/78 nell'ufficio prodotti del traffico;

Monteleone Angelo - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio sinistri;

Semeraro Raffaele - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio segreteria;

Pacifico Salvatore - svolgerà mansioni di assistente nell'ufficio segreteria.

### REPARTO TECNICO

#### Area Movimento

Ing. Gabriele Passeretti - continuerà a svolgere le funzioni di capo area,  
non essendoci funzionari di livello 1 e 2 nell'area con i requisiti previsti dal Regolamento Avanzamenti e promozioni per aspirare alla copertura del posto ed essendo possibile attribuire solo funzioni di capo area per quanto sopra evidenziato;

Notaristefano Attilio - svolgerà mansioni di capo mov.to di 1<sup>a</sup>;

Giorgino Alfredo - svolgerà mansioni di addetto mov.to e traffico;

Spina Giovanni - svolgerà mansioni di addetto mov.to e traffico;

Todaro Attilio - svolgerà mansioni di addetto mov.to e traffico

Tutti i **controllori** torneranno alle mansioni della qualifica inerenti il controllo dell'utenza e del personale viaggiante ma, tenuto conto che l'organico derivato prevede 9 posti in organico di addetto mov.to liv. 4 (ex capi movimento liv. 5 ex L. 30/78), e che tre dei suddetti posti sono coperti dagli agenti sopra richiamati già rivestenti la qualifica, si

## A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

---

### Direzione

dispone che i restanti sei posti siano coperti a rotazione dai controllori ex L. 30/78 con il seguente criterio :

attribuzione delle mansioni di addetto liv. 4 per un periodo di un mese (15 luglio - 15 agosto) ai primi sei in ordine gerarchico ex art. 19 del Regolamento e quindi successivamente agli altri, avuto riguardo nella rotazione di non far coincidere l'assegnazione con il periodo di ferie programmate.

### Area Tecnica

Maggio Alessandro - svolgerà le mansioni di funzionario princ.le liv. 1 ex L. 30/78 nell'area tecnica;

Caso Giovanni - svolgerà le mansioni di capo tecnico princ.le;

Alfeo Antonio - svolgerà le mansioni di capo tecnico ex L. 30/78;

Paradisi Antonio - svolgerà le mansioni di capo tecnico ex L. 30/78;

Scialpi Francesco - svolgerà le mansioni di capo tecnico ex L. 30/78;

Puletto Vincenzo - svolgerà mansioni di assistente di 1<sup>a</sup> ex L. 30/78 nell'ufficio gestione materiali.

I capi operai liv. 5 continueranno a mantenere il suddetto liv. 5 a meno che non abbiano maturato il diritto, ai sensi della nota 15 alle tabelle di derivazione, ad essere inquadrati nel nuovo livello 4.

Questa direzione si riserva di verificare successivamente, variando od integrando il presente O.d.S., la legittimità di mantenimento delle funzioni per le qualifiche di liv. 5 ed inferiori in relazione a quanto sopra esposto.

Ai fini dell'organizzazione degli uffici, e nelle more che venga definita la nuova struttura e coperti i posti vacanti in organico, si ricorda a tutti che, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, la gerarchia fra gli



**A.M.A.T.**

**Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto**

Direzione

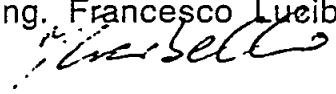
agenti è costituita dal grado, a pari grado dall'anzianità nel grado e a pari anzianità nel grado dall'anzianità di servizio e quindi di età.

Qualsiasi problema e difficoltà, derivante dall'applicazione del presente ordine di servizio, dovrà essere portata all'attenzione di questa direzione che, se la riterrà fondata ed oltre i limiti delle competenze del direttore, la porterà all'attenzione della Commissione Amministratrice per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in materia di organico.

Si dispone, infine, che il presente O.d.S. sia inviato in copia, oltre che agli interessati, al Presidente della C.A., ai dirigenti, ai capi area, alle R.S.A. ed in visione a tutto il personale.

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)





11

12

13

14

---

*[Handwritten signature]*

*Arduini*

AMAT - TARANTO  
01.07.94 006754  
SEGRETARIA GENERALE

*[Handwritten signature]*

AMAT - TARANTO  
01.07.94 006754  
SEGRETARIA GENERALE

*Am*

Milano Assicurazioni con p n  
Smo. Strada 4 a 20 121 27  
ASS MILANO Ag. 8488 LIGORIO TA

Milano Assicurazioni con p n  
Smo. Strada 4 a 20 121 27  
ASS MILANO Ag. 8488 LIGORIO TA

MILANO ASSICURAZIONI  
ASSICURAZIONI  
ASS MILANO Ag. 8488 LIGORIO TA

100



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n.5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 04/06/94

N. di protocollo 1689/UP/94 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al F.F. CAPO AREA

Sig. MAGGIO Alessandro

S E D E

OGGETTO: richiesta grafici mensili del personale officina per  
riconoscimento indennità "Squadra omogenea".-

Considerato che l'ufficio Amministrazione del Perso  
nale deve procedere mensilmente al riconoscimento dell'in  
dennità di squadra omogenea, si prega la S.V. di voler  
fornire mensilmente il relativo grafico di turnazione.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

IL CAPO AREA REGIONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola MONTENOTI)

*Maria Fabiola Montenoti*





AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 25/05/94

N. di protocollo 1662/JP/94 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Ai Capi Area

Sig. FERRANTE Francesco

Sig. MAGGIO Alessandro

Ing. PASSERETTI Gabriele

Dr. CARALLO Pietro

D.ssa MENENTI Maria Fabiola

e, p.c.

Al Direttore di Esercizio

S E D E

OGGETTO: richiesta dati presenza - giorno 29/04/94 -.

Dovendo contabilizzare le ore di assemblea con fermo del servizio, relative al giorno 29/04/94, questo ufficio chiede con cortese sollecitudine ai responsabili in indirizzo, di voler comunicare i nominativi dei dipendenti, che, di servizio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno in oggetto, non hanno partecipato all'assemblea e sono rimasti regolarmente in servizio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

7

100 100 100 100



Taranto, li 22 APR 1994

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 411/84 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

SPETT:LE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE-DIREZIONE GENERALE-SERVIZIO  
PREVIDENZA MARINARA E PREVIDENZA AD  
DETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPOR  
TO- Reparto 5° -

Via Ciro il Grande 21- E U R -  
00144 R O M A

RACCOMANDATA A.R.:

OGGETTO:invio dichiarazione integrativa della domanda di pensione agente  
Sig: MAGGIO Alessandro nato il 09/10/1933:-

Vi trasmettiamo,compiegata alla presente," dichiarazio  
ne integrativa della domanda di pensione vecchiaia"riferita  
al ns/dipendente Sig:MAGGIO Alessandro nato il 09/10/1933,il  
quale è stato mantenuto in servizio oltre il 60° anno di età  
a seguito di opzione ai sensi dell'art.6 della legge n:407/1990:-

Distinti saluti:

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO**

IL CAPO PERSONALE

(Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI)

*Maria Fabiola Menenti*





.

.

.

.

.

.

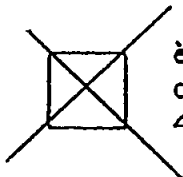
.



Mod. 62/pens

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA DOMANDA  
DI PENSIONE DI VECCHIAIA  
(art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n.407)

Il sottoscritto FERRANTE Giuseppe  
in qualità di Direttore Reggente <sup>cognome</sup> della Ditta A.M.A.T. <sup>nome</sup>  
Azienda Municip. Autotrasp. Taranto <sup>legale rappresentante</sup>; esercente Trasporti Urbani  
avente sede legale in TARANTO  
Via C. Battisti n. 657 dichiara  
sotto la propria responsabilità che il proprio dipendente  
Sig. MAGGIO Alessandro <sup>cognome</sup> nato a Taranto <sup>nome</sup>  
il 09/10/1933



è stato mantenuto in servizio oltre il 60° anno di età a seguito di  
opzione esercitata dallo stesso ai sensi dell'art. 6 della legge n.  
407/1990.



non ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 6 della legge n.  
407/1990.



è stato mantenuto in servizio per cause indipendenti dall'esercizio  
della facoltà di opzione

Data 21 APR. 1994

timbro della ditta

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
[Firma]  
firma



,

4

2





Taranto, 26 FEB. 1994

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 1021/VP/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Al FF.Capo Area Officina

Sig.MAGGIO Alessandro

S E D E

OGGETTO:Richiesta relazione.

Da notizie in possesso di questa Direzione di Esercizio,  
risulta che il giorno 21 u.s. i sottoelencati bus erano tutti  
in avaria.

Per quanto innanzi, si chiede alla S.V. di far pervenire,  
con cortese urgenza, a questa Direzione di Esercizio, una det-  
tagliata relazione in merito.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
- DIREZIONE DI ESERCIZIO

~~~~~  
BUS N.203-207-217-218-223-242-244-246-251-278-279-286-288-290-292-293
295-300-301-303-305-307-310-312-315-317-318-320-328-329-335-337
341-344-346-358-359-360-361-362-363-365-367-368-369-370-372-373
374-375-376-377-378-380-382-383-384-386-389-393-395-397-398-400
405-406-407-409-413-309.
~~~~~





Taranto... 15 FEB. 1994

· AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 760/UP/94 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

ALL'AGENTE  
SIG. MAGGIO ALESSANDRO  
CTR.S.DOMENICO 8695  
74023 LAMA (TA)

RACCOMANDATA A.R.

LA CORTE DI CASSAZIONE, PRONUNCIANDOSI DEFINITIVAMENTE SULLA NOTA CONTROVERSIA RIGUARDANTE LA INCLUSIONE O MENO DELLA CONTINGENZA NELLA BASE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 1986/88, HA RIGETTATO I RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI ED HA ACCOLTO LA TESI SOSTENUTA DALLA DIFESA DI QUESTA AZIENDA, SECONDO LA QUALE LA QUOTA ORARIA DEL LAVORO STRAORDINARIO ANDAVA DETERMINATA CON LA ESCLUSIONE DELLA CONTINGENZA IN QUESTIONE.

IN VIRTU' DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE, TENENDO CONTO DEL TIPO DI RATEAZIONE DA VOI SCELTO, QUESTA AZIENDA, COME E' GIA' A VOI CONOSCIUTA, HA INIZIATO, A PARTIRE DALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 1993, IL RECUPERO DELLA SOMMA DI L. 804.276, A SUO TEMPO DA VOI PERCEPITA PER IL TITOLO DI CUI SOPRA, PER LA QUALE AVETE SOTTOSCRITTO E RILASCIATO APPOSITA QUIETANZA, OLTRE ALLA SOMMA DI L. 256.363, PER INTERESSI AL TASSO LEGALE, PER UN TOTALE DI L. 1.060.639.

SU PARTE DELLA CITATA SOMMA, PRECISAMENTE SU L. 665.105, E' STATA OPERATA, CON L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA A TASSAZIONE SEPARATA DEL 24,380%, UNA RITENUTA IRPEF DI L. 162.153. POICHE' LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA TRIBUTARIA ATTUALMENTE VIGENTI NON CONSENTONO ALL'AZIENDA NE' IL RECUPERO, PER CONTO DEI LAVORATORI, DELLA SUDDETTA IMPOSTA, NE' LA COMPENSAZIONE DELLA STESSA CON LE RITENUTE FISCALI MENSILI, LA SOMMA DI LIRE 162.153, A SUO TEMPO TRATTENUTA E VERSATA A TITOLO DI IRPEF DA QUESTA AZIENDA, DOVRA' ESSERE RECUPERATA DIRETTAMENTE DA VOI, INOLTRANDO DOMANDA DI RIMBORSO, IN DUPLICE COPIA, AI SENSI DELL'ART. 16, 6° COMMA DEL D.P.R. 26/OTTOBRE/1972 N. 636, ALL'INTENDENZA DI FINANZA DI TARANTO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 27/MAGGIO/1994.

ALL'UCPO, AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI DI VOSTRA COMPETENZA, SI ALLEGANO LE ISTANZE DI RIMBORSO DA INOLTARE, PREVIA SOTTOSCRIZIONE, AL SUDDETTO UFFICIO FINANZIARIO, RICHIAMANDO ALTRESI' LA VOSTRA ATTENZIONE SULLA NECESSITA', NEL CASO DOVESSE DECORRERE NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA CHE SIA GIUNTO RISCONTRO POSITIVO DAL SUDDETTO UFFICIO, DI PROPORRE TEMPESTIVAMENTE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TARANTO.

NELLA SUDDETTA EVENTUALITA' I COMPETENTI UFFICI DI QUESTA AZIENDA SI RENDERANNO DISPONIBILI A DARE LE OPPORTUNE INDICAZIONI PER L'ISTRUZIONE DELLA RELATIVA PRATICA.

A. M. A. T.  
IL DIRETTORE ESERCIZIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

---



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Taranto, 12/ 1/1994

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

N. di protocollo 38/UP/94 Rip: \_\_\_\_\_

Risposta a N. \_\_\_\_\_ del: \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

Al Capo Tecnico di 1a

Sig. RÒCHIRA Cosimo

e, p.c. Al FFF. Capo Area

Sig. MAGGIO Alessandro

S E D E

In merito alla Vs. richiesta del 11/1/1994 prot. n° 295, si  
fa presente che la stessa viene accolta, considerando la necessi-  
tà di avere un responsabile nelle ore pomeridiane, del settore  
Deposito.

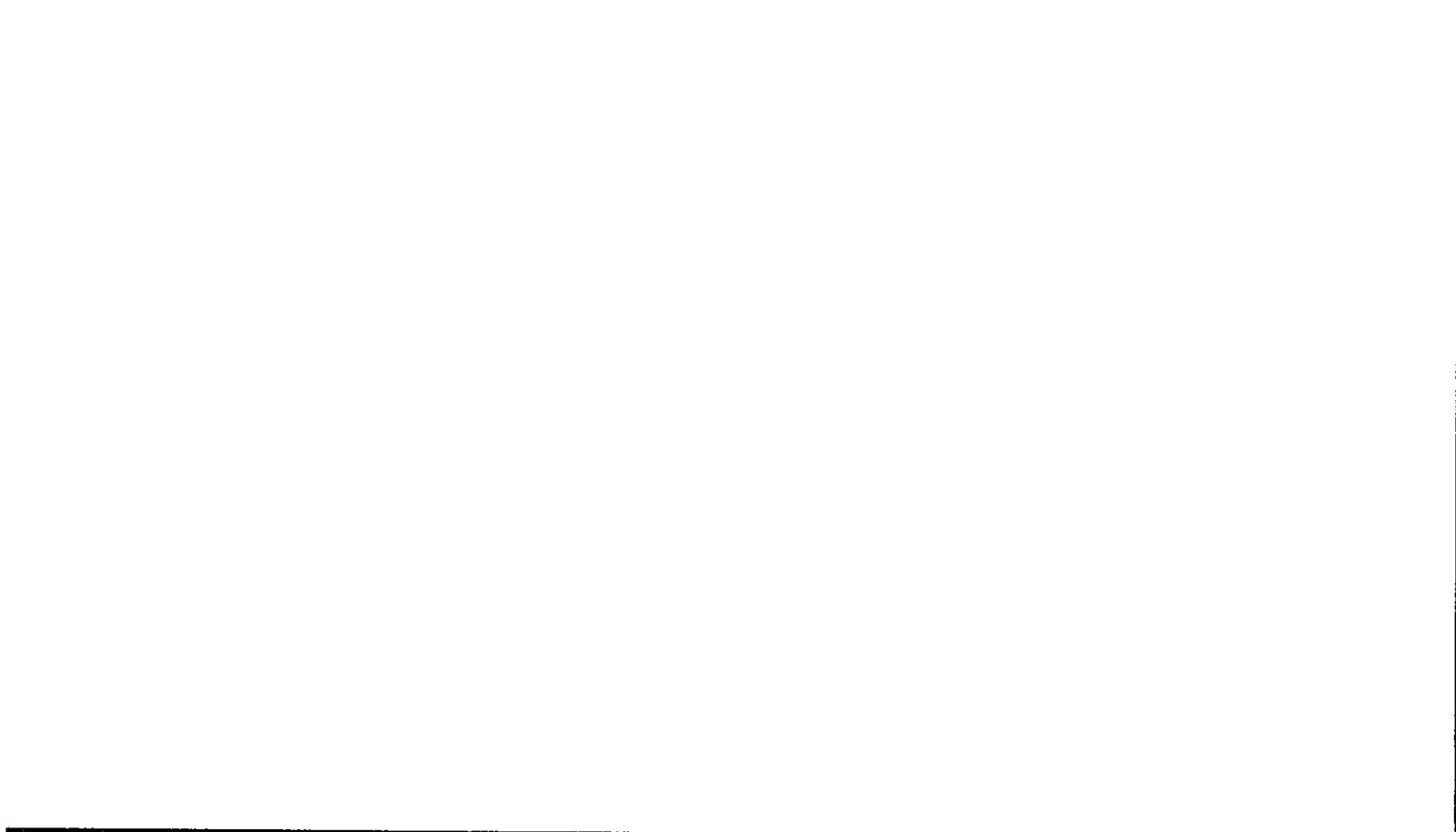
Pertanto a partire dalla data odierna, effettuerete il turno  
dalle ore 15,00 alle ore 21,00.

Si precisa che fermo restando le Vs. mansioni in seno all'Uf-  
ficio Tecnico, avrete la responsabilità di sovrintendere a tutte  
le lavorazioni inerenti il Pronto Intervento, il rimessaggio degli  
autobus, ivi compreso il controllo dei lavori di pulizia della dit-  
ta appaltatrice.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO







AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 11/01/1994

N. di protocollo ..... Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

AMAT - TARANTO  
11.01.94 000295  
SEGRETERIA GENERALE

Al DIRETTORE DI ESERCIZIO

A.M.A.T.

Al f.f. CAPO AREA  
OFFICINA-DEPOSITO

A.M.A.T.

Essendo il sottoscritto stato nominato SUB-COMMISSARIO, del Consorzio TRASPORTI PUBBLICI, dell'Area di Taranto (A.C.T.T.), con delibera della Giunta Regionale n°4732 del 7/12/1993, ed essendo indispensabile la mia presenza nelle ore antimeridiane presso l'Azienda di cui sopra, chiedo alle SS.VV. di poter essere impiegato da subito in un turno pomeridiano.

Certo dell'accoglimento di questa mia richiesta, ringrazio ed invio distinti saluti.

IL CAPO TECNICO di 1°

*Si comunica  
con il servizio  
12.1.1994*

*Pof. X  
Ep. Albano  
h.p.  
A*

.

.

.

.

.

.

PERS,

|                     |
|---------------------|
| AMAT - TARANTO      |
| 08.04.93 002687     |
| SEGRETERIA GENERALE |

SPETT/LE  
DIREZIONE DI ESERCIZIO  
A. M. A. T.

*Me f*

S E D E

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di codesta Azienda, con la presente chiede di poter beneficiare dell'art.6 della legge N.407 del 29/12/1990, che prevede il prolungamento del rapporto di lavoro con codesta Azienda pur avendo maturato i requisiti di anzianità di servizio.

In attesa di cortese riscontro, coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Taranto, lì 08/04/1993.

*Con osservanza*

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13

14 15

16

17

18

19

20 21 22

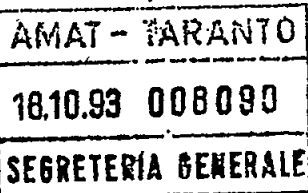
23

- SEGR X C.A.

16 OTT. 1993

PERS

TARANTO li, .....



Spett.le

DIREZIONE DI ESERCIZIO

A.M.A.T. S E D E

OGGETTO: Ricorso Gerarchico.

Io sottoscritto MAGGIO Alessandro dipendente di codesta Azienda dal 1/10/1955, con la qualifica di "Capo Area f.f., Settore Officina-Deposito, inoltre ricorso gerarchico a norma dell'art. 10 e successive modifiche, del R.D. 8/1/1931 n° 148, per il riconoscimento della differenza paga a Dirigente del settore Officina-Deposito.

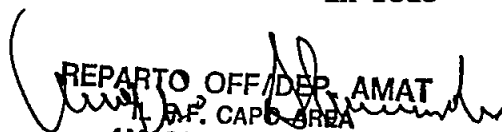
Questa mia richiesta è motivata dal fatto che sin dal 1/11/1991, quando il Sig. FERRANTE Giuseppe ha assunto le f.f. di Direttore di Esercizio, ho sostituito e sostituisco lo stesso in tutte le funzioni e relative responsabilità.

Ritengo pacifico questo riconoscimento economico in quanto la Azienda in altri settori con atti deliberativi divenuti esecutivi ha riconosciuto i diritti dei lavoratori, nelle mie stesse condizioni.

Resto in attesa di sollecito e positivo riscontro, caso contrario trascorsi i termini di legge mi vedrò, mio malgrado, costretto adire le vie legali.

Distinti saluti.

In fede

  
REPARTO OFF/DEP. AMAT  
f.f. CAPO AREA  
(MAGGIO Alessandro)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

---



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **6 OTT. 1993**

N. di protocollo 1446/08/93 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al F.F. Capo Area

Sig. MAGGIO Alessandro

e, p.c. AL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
dell'A.M.A.T.

LORO SEDI

Riscontro la nota della S.V. in data 27/08/93, numero di protocollo in arrivo 6230, per esprimere il mio punto di vista in merito alla questione con essa sollevata.

Premesso che la indennità attribuita alla S.V. in virtù dell'accordo, di cui alla deliberazione N.286 del 25/07/1986 aveva come finalità quella di assorbire le prestazioni mensili di lavoro straordinarie, con l'impegno da parte della S.V. di garantire all'Azienda la piena disponibilità e reperibilità anche al di fuori dell'orario di servizio senza dare luogo a compenso per lavoro straordinario, l'assegno ad personam riconosciuto alla S.V. in sede di applicazione della disciplina normativa economica dei quadri, approvata con deliberazione aziendale N.241 del 27/09/1990, a mio giudizio, in tanto si giustifica in quanto conserva la finalità dell'accordo più avanti citato, annullato successivamente dalla già menzionata deliberazione N.241 del 27/09/1990.

Pertanto, sempre a mio avviso, non possono essere considerate straordinarie le prestazioni di lavoro eventualmente rese dalla S.V. al di fuori dell'orario di servizio.

Tengo a precisare che il mio pensiero collima con le indicazioni date al riguardo dal Direttore di Esercizio all'epoca operante.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
REPARTO AMMINISTRAZIONE  
IL DIRIGENTE







**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **- 6 SET. 1993**

N. di protocollo 1315/UP/93 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al ff. Capo Area Movimento

ing. Gabriele PASSERETTI

Al ff. Capo Area Officina

Sig. MAGGIO Alessandro

S E D E

**OGGETTO: Delega.**

Con la presente delego le SS.LL. a rappresentarmi nelle  
riunioni che si terranno con le OO.SS. aziendali nei giorni 7  
e 9 c.m.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

**23 AGO. 1993**

Taranto, .....

N. di protocollo 1133/vip/93 Rip. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

**Al Signor**

**MAGGIO Alessandro**

**ff. Capo Area Officina**

**S E D E**

**Al Signor**

**CASO Giovanni**

**ff. Capo Ripartizione**

**S E D E**

I responsabili del Reparto Movimento giornalmente mi evidenziano la carenza del numero degli autobus disponibili per l'espletamento del servizio.

Sono noti i motivi che hanno determinato tale situazione.

Si chiede, pertanto, relazione scritta con proposte per la ripresa del parco macchine, anche in previsione dell'imminente riapertura delle scuole pubbliche.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO**  
**IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**



**Azienda Municipale Interporti Roma**  
**Servizio Personale**  
**■ Funzionarie Superiore**

4

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

17/05/17

№ 85CA/11 AL 50 - 580 ANN 0

período de

Maggio Alessandro

CONFIDENTIAL - INTERNAL  
UTF. PERSONAL - DET 15/6/93

~~ALPHAVIRUS MEDIA INFECT~~

| P A G A             |  | TATTAMENTI SOSTITUTIVI |  | C. A. U. |  | Pr. Produitt. |  | Magg. Rott. |  | differenza |  | FESTIVO |  | COMPENSO FESTIVITA' |  | PAGA |  | TATTAMENTI SOSTITUTIVI |  | COMPENZE ACCESSORIE |  | STRAORDINARIO |  |
|---------------------|--|------------------------|--|----------|--|---------------|--|-------------|--|------------|--|---------|--|---------------------|--|------|--|------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| 13-02/14-02         |  | 13-02/14-02            |  | C. A. U. |  | Pr. Produitt. |  | Magg. Rott. |  | differenza |  | FESTIVO |  | COMPENSO FESTIVITA' |  | PAGA |  | TATTAMENTI SOSTITUTIVI |  | COMPENZE ACCESSORIE |  | STRAORDINARIO |  |
| Gennaio             |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Febbraio            |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Marzo               |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Aprile              |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Maggio              |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Giugno              |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Luglio              |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Agosto              |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Settembre           |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Ottobre             |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Novembre            |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| Dicembre            |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| 13-02/14-02         |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| TOTALE 66. PRESENZA |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| DIFFERENZE RETRIBUT |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |
| TOTALE COMPENZE     |  | 10                     |  |          |  |               |  |             |  |            |  | 6       |  |                     |  |      |  |                        |  |                     |  |               |  |

DIFFERENZA SA FERIE NON GODUTE: 95- ..... x ..... = .....  
 RISCANTAMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA ..... = .....  
 INTERESSI LEGALI 5% ..... = .....  
 (col. 15 - 119)



AGENDA MUNICIPALITÀ AUTOTRASPORTI

U.S. Dept. of Justice

Adolfo Hernández Rodríguez  
 Servicio Personal  
 II. Fundamento Superior





REUPERO

per: N° 2 SEAGI ALT° 58° ANNO

AGENTE

MAGLIO ALESSANDRO

SETTORE

3

periodo del 1-1-93

al 31-5-93

Lettera prot. n° COORDINAZIONE INTERNA  
UFF. PERSONALE DEL 15/6/93

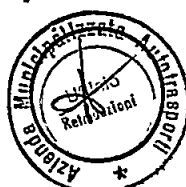
ALiquota MEDIA IRPEF

| M E S E              | GG. P R E S E N Z A |                         |                     |                                 |   |   | S T R A O R D I N A R I O |         |          |                     | GG. M A L A T T I A |                         |                       |               |
|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                      | P A G A             | TRATTAMENTI SOSTITUTIVI | 13-ma/14-ma (paghe) | COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE |   |   | diff. comp. 28            | foriale | FESTIVO  | COMPENSO FESTIVITA' | P A G A             | TRATTAMENTI SOSTITUTIVI | COMPETENZE ACCESSORIE | STRAORDINARIO |
| gennaio              |                     | 20                      |                     |                                 |   |   |                           |         | 5 1/2    |                     |                     |                         |                       |               |
| febbraio             |                     | 20                      |                     |                                 |   |   |                           |         | //       |                     |                     |                         |                       |               |
| marzo                |                     | 20                      |                     |                                 |   |   |                           |         | //       |                     |                     |                         |                       |               |
| aprile               |                     | 20 1/2                  |                     |                                 |   |   |                           |         | //       |                     |                     |                         |                       |               |
| maggio               |                     | 20                      |                     |                                 |   |   |                           |         | 6        |                     |                     |                         |                       |               |
| <del>giugno</del>    |                     |                         |                     |                                 |   |   |                           |         |          |                     |                     |                         |                       |               |
| <del>luglio</del>    |                     |                         |                     |                                 |   |   |                           |         |          |                     |                     |                         |                       |               |
| <del>agosto</del>    |                     |                         |                     |                                 |   |   |                           |         |          |                     |                     |                         |                       |               |
| <del>settembre</del> |                     |                         |                     |                                 |   |   |                           |         |          |                     |                     |                         |                       |               |
| <del>ottobre</del>   |                     |                         |                     |                                 |   |   |                           |         |          |                     |                     |                         |                       |               |
| <del>novembre</del>  |                     |                         |                     |                                 |   |   |                           |         |          |                     |                     |                         |                       |               |
| <del>dicembre</del>  |                     |                         |                     |                                 |   |   |                           |         |          |                     |                     |                         |                       |               |
| TOTALE GG. PRESENZA  | X                   | 151                     | X                   | X                               | X | X | X                         | X       | 11 1/2   | X                   | X                   | X                       | X                     | X             |
| DIFFERENZE RETRIBUT. | //                  | 1513                    | -                   |                                 |   |   |                           |         | 354      | -                   |                     |                         |                       | -             |
| TOTALE COMPETENZE    |                     | 1513                    |                     |                                 |   |   |                           |         | 1.220    |                     |                     |                         |                       |               |
| riferimento E.T.9    | (7)                 | (8)                     | (9)                 | (10)                            |   |   | (12)                      |         | (14/344) | (15)                | (21)                | (8)                     | (10)                  | (12)          |

DIFFERENZA SU FERIE NON DOGUTE: gg. // = € // (col. 15 - ET9)

RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA . . . . . = € // (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI 5% . . . . . = € // (vedi allegato)



AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI  
Il Capo Ufficio Rendiconti

Azienda Municipale Autotrasporti  
Servizio Personale  
Il Funzionario Superiore

1

[illegible][illegible]

1  
 2  
 3



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 12 MAR. 1993

N. di protocollo 533/UP/93 Rip. ....  
Risposta a N. .... del ....  
Allegati N. 1

AL F.F.CAPO AREA OFFICINA

SIG. MAGGIO Alessandro

S E D E

In allegato Le trasmetto copia della cartella relativa  
alla presenza del f.f.Capo Tecnico Sig. ALFEO Antonio.

Tanto affinché la S.V. decida quali provvedimenti adottare, visto che risulta essere stata disattesa, in ogni sua parte, la normativa vigente sull'orario di lavoro.

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

*[Handwritten signature]*

/



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 10 OTT. 1992

N. di protocollo 1010/UP/92 Rif. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al ff. Capo Area Officina  
Sig. MAGGIO Alessandro

S E D E

A seguito di richiesta da parte dell'Ispettorato del lavoro,  
la S.V. é invitata a farci pervenire, con ogni urgenza, quanto elen-  
cato di seguito.

- 1)-Dati anagrafici dei Capi reparto, dal 1972 ad oggi, dell'agente  
COPPOLA Alfredo;
- 2)-Eventuali altri responsabili del reparto in cui operava il COP-  
POLA, completi di dati anagrafici ed indirizzi;
- 3)-Dichiarazione, sottoscritta dalla S.V., con la specifica delle  
lavorazioni eseguite nel tempo e delle attrezzature usate dal  
COPPOLA;
- 4)-Relazione tecnica dei macchinari esistenti nell'ambito del repar-  
to Officina e delle lavorazioni che vengono effettuate.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

AG/





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 22/07/1992

SPETT/LE  
DIREZIONE DI ESERCIZIO  
DELL'A.M.A.T.

S E D E

N. di protocollo ..... Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

|                            |
|----------------------------|
| <b>AMAT - TARANTO</b>      |
| <b>23.07.92 005373</b>     |
| <b>SEGRETERIA GENERALE</b> |

In riferimento alla Vs. del 16 Luglio 1992 - prot.n.1194/92, \*  
comunico che ignoro completamente tale prospettato illecito all'interno  
dell'Officina, da Voi menzionato.

Comunque se in seguito emergeranno fatti e condizioni in tal  
senso, sarà mia cura relazionare tempestivamente ed agire conseguentemen  
te, come daltronde ho sempre fatto quando, in altri casi, si è presenta  
ta occasione.

Tanto si doveva, distinti saluti.

*[Handwritten signature]*  
DIRETTORE AMAT  
DIREZIONE AREA  
Alessandro



OTKABAT - TAMA  
280785 002373  
SECRETARIA GENERALE

16/luglio/1992

1194/82

Al ff. Capo Area Officina  
sig. MAGGIO Alessandro

S E D E

Mi è stato fatto presente che a mezzo di una locale antenna televisiva è stato denunciato un ipotetico illecito che sarebbe stato consumato all'interno dell'officina.

Se tale evento esula da quello denunciato ai carabinieri e che riguarda, come alla S.V. noto, sottrazioni di gasolio da parte di ignoti, la S.V. è invitata a verificare la rispondenza ed a relazionare per iscritto con la massima sollecitudine al sottoscritto perché la Direzione possa tempestivamente produrre, come fatto per ogni inconveniente sino ad oggi verificatosi, regolare denuncia agli Organi competenti.

Distinti saluti.

p.r. Giovanni CASO  
Funzionario

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

IL REGGENTE

(Giuseppe FERRANTE)

rs.-

11

.

.

+

---



Codice Fiscale N. 00146330733

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 27 GIU. 1992

N. di protocollo 79/UP/92 Rif. ....

Risposta a N. .... del ....

Allegati N. ....

Al Signor  
MAGGIO Alessandro  
f.f. Capo Area Off.-Dep.to

S E D E

Al Signor  
PASSERETTI ing. Gabriele  
Capo Ripartizione

S E D E

Al Signor  
GRASSI Michele  
Capo Ufficio

S E D E

OGGETTO: nomina componente commissione d'inchiesta.

Con la presente, Vi comunichiamo che siete stato nominato  
Componente della Commissione d'inchiesta per l'accertamento dei  
fatti accaduti il giorno 26/giugno/1992.

Ai fini di poter prendere opportuna conoscenza dell'accaduto, si invia allegato alla presente, la documentazione in possesso di questa Direzione di Esercizio.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.  
IL REGGENTE  
(Giuseppe FE. RAITE)





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 10 GIU. 1992

N. di protocollo 689/UP/92 Rif. ....  
Risposta a N. .... del ....  
Allegati N. ....

Al Signor  
MAGGIO Alessandro  
f.f. Capo Area Officina-Deposito  
Al Signor  
LOSITO Onofrio  
Capo Ufficio Contratti-Acquisti  
Al Signor  
PULETTI Vincenzo  
f.f. Capo Ufficio Gestione Materiali  
Al Signor  
PARADISI Antonio  
Capo Tecnico

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa  
vigente tutti i materiali di amianto o absesto non devo  
no essere più impiegati sugli automezzi di questa Azien  
da.

Pertanto le SS.VV. sono invitate a tenere presente  
tale disposizione per l'impiego e l'acquisto di ferodi,  
termoisolanti ecc.-

L'Ufficio Acquisti dovrà indicare specificatamente  
nei buoni d'ordine che i prodotti da fornire devono esse  
re esenti di tale sostanza.-

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

IL REGGENTE  
(Giuseppe FERRANTE)





AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

10 GIU. 1992  
74100 Taranto, .....

N. di protocollo 588/08/92 Rif. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

All'agente  
Sig. FIUSCO Vito  
Operaio Tecnico  
e,p.c. ( \* )

S E D E

OGGETTO: comunicazione.

La S.V. ogni mattina dovrà verificare che le manichette anticendio installate nelle apposite cassette trovansi al loro posto.

Nel caso dovesse verificarsi la mancanza o la sparizione delle manichette dovrà recarsi con la massima urgenza al più vicino Comando Polizia e denunciare l'accaduto nonchè relazionare per iscritto a questa Direzione di Esercizio.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.  
L. REGGENTE  
(Giuseppe FERRANTE)

(\*)- Al f.f.Capo Area Off.Dep.to  
Sig. MAGGIO Alessandro

Al f.f.Capo Ripartizione  
Sig. CASO Giovanni

S E D E



2

2

2

2

2

2

2

2

---

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 637 - TEL. (099) 701451 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 7 FEB. 1992

All'agente

Sig. MAGGIO Alessandro  
e, p. c. ( \* )S E D EN. di protocollo 161/UP/92 Rif. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

OGGETTO: Comunicazione.

La informo che, a seguito della chiusura dei conteggi di fine anno relativi al personale, risulta che la S.V. ha accumulato n. 35 giorni di ferie al 31/12/1991.

Questa Azienda ha, inoltre, accertato che nei decorati anni non ha mai respinto domande di ferie da Lei presentate; pertanto, la S.V. é invitata a predisporre un proprio programma di godimento di ferie, onde evitare iniziative unilaterali da parte di questa Azienda.

Il Capo Area cui questa é inviata per norma, é invitato a curare il pieno adempimento della presente nota.

Distinti saluti.

DIREZIONE DI ESECUZIONE A.M.A.T.

L. REGGENTE  
(Giuseppe FERRANTE)(\*) Al Funzionario Principale C.E.D.  
All'Ufficio Presenza  
S E D E

233





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

★ 7 OTT. 1991

74100 Taranto, .....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1129/UP/91 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al Signor

ZIZZARI Francesco

Capo Ufficio Retribuzioni

S E D E

OGGETTO: attribuzione n.2(due)scatti compimento 58° anno di età.-

Per opportuna conoscenza, si comunica che  
al sottoelencato agente, avendo raggiunto il  
58° anno di età, spetta l'accredito di n.2(due)  
scatti paga nella misura del 5% ciascuno.

Ciò a norma dell'ultimo comma del punto  
2) dell'Accordo Aziendale 26/2/1972.-

1) MAGGIO Alessandro: 09/10/1991.-

2) =====

3) =====

Distinti saluti.-

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO

SERVIZIO PERSONALE

IL CAPO UFFICIO

*Albano Gioia*





AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

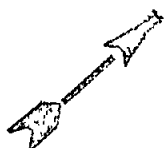
74100 Taranto, <sup>☆</sup> 7 OTT 1991

N. di protocollo 1130/UP/91 Rip. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

All'agente

Sig. MAGGIO Alessandro

S E D E



OGGETTO: comunicazione.-

Vi comunichiamo che in data odierna abbiamo  
traspresso il Vs/nominativo all'Ufficio competente  
per l'accredito di n.2(due)scatti paga nella misura  
del 5% ciascuno;ciò a norma dell'ultimo comma del  
punto 2) dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
SERVIZIO PERSONALE  
IL CAPO UFFICIO



V. del. 91  
66/5/79  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOLE DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, "agistrato del lavoro Dott.

Vito RESTA, ha omesso la seguente

SENTENZA

Nella causa in prima sitanza iscritta al n. "1/78" R.G.

avente ad oggetto "Controversia lavoro"

TRA

MAGGIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco De Feis, con procura a margine del ricorso;

ATTORE

E

AMAT - AZIENDA MUNICIPALEZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO,

rappresentata e difesa dagli avv. ti Armando Greco e

Cataldo Rizzo, con mandato in calce alla copia del

ricorso;

CONVENUTA

All'udienza di discussione del 11.9.78 i procuratori

delle parti hanno così concluso:

L'avv. F. De Feis per l'attore chiede:

1) preliminarmente dichiarare illegittima e, quindi,  
disapplicare la deliberazione n. 136 del 20.7.1977 del-  
la Commissione Amministratrice dell'AMAT; conseguente-  
mente

2) dichiarare nullo il bando di concorso per esami  
e titoli per la copertura del posto di capo servizio

1401 SENT.

N. 1/78 R.G.

N. 1268 CRON.



100

100

100

tecnico (grado E2 classe 2a); ancora conseguentemente  
3) dichiarare che il sig. Alessandro Maggio ha comunque  
svolto mansioni di capo servizio presso il reparto  
officina-deposito dell'azienda sin dal luglio 1976, ed  
4) ordinare all'AMAT l'inquadramento del sig. Alessan-  
dro Maggio nell'organico aziendale con la qualifica  
di capo servizio tecnico decorso il termine previsto  
dall'art. 13 della Legge n. 300 od in subordine quello  
di cui all'art. 18 della Legge n. 148;  
5) condannare, comunque, l'AMAT, in persona del lega-  
le rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.  
Maggio la differenza di retribuzione tra la qualifica  
di capo tecnico e deposito di 1a classe e quella di  
capo servizio, con decorrenza dal luglio 1976, per il  
disposto di cui all'art. 13 legge 300 o 18 legge n. 148  
e 36 della Carta Costituzionale, con gli interessi  
ed il maggior danno;  
6) riconoscere il diritto del Maggio alla ricostruzio-  
ne di carriera e, quindi, il diritto alla retroattivi-  
tà dell'inquadramento nell'organico con la qualifica  
di capo tecnico e deposito di 1a classe dalla data  
1 dicembre 1972;  
7) condannare l'AMAT, in persona del legale rappresen-  
tante pro tempore, alle differenze retributive con  
interessi e svalutazione. Il tutto con vittoria di spe-

12

1

1

1

1

1

se, diritti ed onorari.

Gli avv.ti Armando Greco e Cataldo Rizzo per la convenuta:

1) dichiarare, per quanto di ragione, inammissibile e comunque, infondata l'avversa domanda, per l'effetto rigettandola;

2) condannare l'attore alle spese e competenze di giudizio.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 28212.1977 maggio Alessandro conveniva

in giudizio l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti

di Taranto esponendo:

- di essere dipendente della convenuta azienda e pri-

ma della S.T.A.T dal 1955;

- di essere attualmente inquadrato nell'organico con

la qualifica di capo tecnico e deposito di 1° classe,

C.T.G. E/4 con decorrenza 1.8.1973;

- che alla data del 31.1.1977 era andato in pensione

il sig. Leserri Oronzo ( già assente per malattia

dal luglio 1976) capo servizio del reparto officina;

- che in esecuzione della deliberazione n.136 del 20.7.1977

l'azienda aveva indetto concorso pubblico per titolari

liberi esami per la copertura di questo posto;

- che egli svolgeva le mansioni di capo servizio officina

fin dal luglio 1976;

4

20

4

20

4

20

che la norma finale e transitoria del regolamento

AMAAT prevede che " Gli agenti della ex STAF, in pos-

sesso di qualifica definitiva, indipendentemente

della anzianità acquisita nel grado, verrà retribuita,

per i posti disponibili in organico e per scrutinio

per merito comparativo, la qualifica superiore, in

deroga anche, per una sola volta al titolo di studio

minimo richiesto ed al sistema di avanzamento previsto.

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato nullo il

bando di concorso e che fosse riconosciuto e dichiara-

to il suo diritto all'inguardamento con la qualifica

di capo servizio officina e al corrispondente superio-

re trattamento economico a decorrere dal luglio 1976.

Si costituiva la convenuta azienda contestando la

fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 11.9.76

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Alcun diritto può reclamare il ricorrente sulla base

della norma transitoria e finale del regolamento AMAAT

atteso che, in fatto il ricorrente ha già usufruito

del particolare "favor" previsto da tale disposizione:

infatti il ricorrente - che è in possesso del solo

diploma di scuola elementare - ricopre il posto (da-

po tecnico di 1° classe) per il quale in base al re-

golamento occorre il titolo di studio di scuola media

superiore.

10

11

12

13

14

15

Alcuna legittimazione il ricorrente può quindi vanta-  
re sulla base di tale norma per concorrere alla coper-  
tura del posto di capo servizio tecnico per il quale  
è previsto come titolo di studio il diploma di laurea.  
Nè alcun diritto al reclamato inquadramento può fon-  
darsi sulla circostanza dell'aver di fatto svolto  
dal luglio 1976 le mansioni di capo-servizio prima  
svolte dal Leserri.

Se la circostanza, infatti, può ritenersi pacifica

(l'azienda si è limitata a contestare genericamente

il punto, senza indicare che - invece del Maggio -

ha svolto le mansioni del Leserri; comunque la indi-

zione del concorso e il rilievo che il Maggio rico-

priva nell'organigramma il posto più alto dopo il

Leserri (anzi, la prova per presunzione della fon-

datezza dell'assunto) deve - può - rilevare la inap-

plicabilità dell'art.13 dello Statuto al caso di spe-

cie ai fini del riconoscimento del diritto alla qua-

lifica.

Come questo Pretore ha più volte affermato - ora con

l'avallo della giurisprudenza della Cassazione (sent.

28.1.1976, n.238, 21.11.1977, n.5085) e del Consiglio

di Stato (sent.4.11.1977 n.17 Ad. un. l. 11.11.1977) deve rilevar-

si che le peculiari caratteristiche del rapporto di

lavoro degli autoferrotranvieri oggetto di specifica.



4

20

1

1

20

11

20

disciplina legislativa attributiva di potestà regolamentare, dell'azienda (R.D. 8/1/1931, n. 148 e allegato A, in particolare art. 15), non è pensabile una applicazione sic et simpliciter della normativa dell'art.

13 Statuto: ne è ipotizzabile una abrogazione pura e semplice dell'art. 18 R.D. 148/31 (richiamato anche da legge successiva: legge 29.10.1971, n. 889) ad opera dell'art. 40 Statuto, sia perchè l'art. 37, ult. parte, fa salva la diversa regolamentazione sia perchè l'art. 13 Statuto è sostitutivo dell'art. 2103 C.C. e, quindi, deve essere letto nel contesto del codice civile, anche con riferimento dell'art. 2129 C.C. il quale, per il rapporto di lavoro dei dipendenti da enti pubblici, fa salva la diversa regolamentazione prevista dalla legge.

Tanto premesso, deve osservarsi che l'art. 18 All. A R.D. 148/31 contiene una regolamentazione specifica in tema di svolgimento di mansioni superiori distinguendo gli effetti della reggenza in un posto vacante da quelli della reggenza in posto da coprirsi mediante esame.

Per il primo caso prevede il diritto del preposto alla promozione dopo sei mesi di reggenza in un anno; per il secondo caso esclude il diritto alla nomina e limita la possibilità di reggenza al tempo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.



Tale disciplina deve essere coordinata con il precetto dell'art.13 Statuto per il quale, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assunto con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a tre mesi. La finalità della tutela predisposta dall'art.13 è duplice: garantire, in attuazione dell'art.36 Costituzione, la proporzionalità della retribuzione all'attività svolta e assicurare l'adeguamento dello status professionale alle mansioni esercitate. La prima garanzia - di merificazione costituzionale - è di ordine assoluto e non è suscettibile di deroga alcuna, sicchè tutte le disposizioni in contrasto, per il combinato disposto degli artt.13,37 u.p.,140,1° comma,Statuto, devono ritenersi abrogate; nel caso specifico, durante la reggenza - indipendentemente dal fatto che il posto debba essere coperto mediante esame - l'agente ha diritto al trattamento economico previsto per l'attività che svolge come reggente.

La seconda garanzia non può che svolgersi nel divenire del rapporto e con i conseguenti necessari adattamenti: essa non ha, quindi, carattere assoluto e lo



stesso art.13 Statuto prevede espressamente deroghe alla tutela piena della professionalità escludendo il diritto alla qualifica nell'ipotesi di sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto o di espletamento di mansioni per un periodo inferiore a tre mesi o a quello previsto dai contratti collettivi. Il legislatore dello Statuto ha, cioè, tenuto presenti le specificità dei diversi rapporti di lavoro limitandosi a fissare criteri di massima di tutela della professionalità, rimettendo poi alla contrattazione collettiva la concreta regolamentazione.

Le disposizioni dell'art.18 All. A.R.D. 148/31 devono essere lette e interpretate in questa ottica, che è ad un tempo garantista e promozionale: e, in questa ottica, deve valutarsi la compatibilità del sistema dell'esclusione alla qualifica nella ipotesi di reggenza in posto da coprire mediante esame.

Ritiene questo Pretore che la diversità di disciplina nella specifica ipotesi (senza valutare - perchè irrilevanti nel presente giudizio - le diverse ipotesi disciplinate dall'art.18 R.D. citato) sia da un lato giustificata dalla peculiarità del rapporto e dell'altro non possa ritenersi in contrasto assoluto con l'art. 40, 1° comma Statuto.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si è già detto che l'art.13 Statuto contiene un rinvio alla contrattazione collettiva per la regolamentazione del sistema di avanzamento professionale e si è visto che la sostituzione di un lavoratore avente diritto alla conservazione del posto non dà diritto alla qualifica per il preposto. L'ultimo comma dell'art.18 si inserisce nel sistema di avanzamento previsto per legge per gli autoferrotrattanti e pone su un piano di parità tutti i lavoratori con il prevedere che il diritto alla nomina, per i posti da coprire mediante esame, non può derivare dallo svolgimento di fatto delle mansioni nel periodo di espletamento del concorso.

Tale disciplina - sicuramente razionale e giustificata anche dalla rigidità nell'assunzione che impone una certa maggiore mobilità interna all'azienda - non si pone in contrasto con l'art.13 Statuto perchè le due norme operano in realtà su piani diversi, pur avendo una finalità comune.

L'art. 13 Statuto garantisce, nei sistemi di avanzamento professionale rimessi alla esclusiva contrattazione collettiva o all'unilaterale determinazione del datore di lavoro, lo Statuto professionale del singolo lavoratore; l'art.18, ult.co, All A.R.D. 148/31 garantisce, nel sistema di avanzamento professionale





legato all'concorso, che la nomina avvenga a mezzo di  
esame; quindi che tutti gli aventi diritto possano  
partecipare all'esame: finchè tale sistema di avanza-  
mento -- <sup>la</sup> suramente derogabile dalle volontà delle parti --  
non sarà modificato dalle contrattazione collettiva  
di settore la operatività dell'art.13 St. potrà tro-  
vare applicazione, per i posti da coprire mediante  
esame, solo limitatamente alla garanzia economica;  
ma come lo stesso art.13 Statuto non consente il drit-  
to alla qualifica per la sostituzione di lavoratore  
avente diritto alla conservazione del posto, così  
l'art.18 R.D. cit. non consente di acquisire il drit-  
to alla qualifica per un posto da assegnare mediante  
esame: la ratio della esclusione nei due casi è molto  
simile; e per questo non vi è, tra le disposizioni,  
contrasto tale da legittimare il giudizio di abrogazio-  
ne per l'art.40 St.

Nell'un caso - infatti - si tratta di assicurare al  
lavoratore ammalato o infortunato o in servizio mili-  
tare ecc. la continuità dello Status professionale;  
nell'altra si tratta di assicurare a tutti i lavora-  
tori che ne hanno diritto di partecipare all'esame  
per l'evoluzione dello status professionale.

Sicchè si può concludere che rispondendo anch'esso  
a criteri - finchè non sarà oggetto di revisione con-

100

100

100

100

100

trattuale - il sistema di avanzamento professionale  
degli autoferrotranvieri - la disposizione dell'ulti-  
mo comma dell'art. 18 All.A non è in contrasto con  
l'art. 13 dello Statuto: pertanto, lo svolgimento di  
mansioni durante il periodo necessario per l'esple-  
tamento del concorso-per un posto da coprirsi median-  
te esame - non dà diritto alla nomina.

Nella specie il posto di capo servizio deve essere  
coperto mediante concorso, alla stregua anche dei  
principi di cui all'art.9 Legge 1.2.1978, n.30 e delle  
deliberazioni regolamentari dell'azienda.

Di conseguenza, alcun fondamento può riconoscersi alla  
pretesa del ricorrente circa il diritto alla qualifi-  
ca, mentre va accolta - per le considerazioni prima  
espresse - il della domanda relativo al rico-  
noscimento del diritto al superiore trattamento eco-  
nomico per tutto il periodo in cui il "aggio ha svolto  
le mansioni in precedenza svolte dal Leserri.

L'esito della causa giustifica la compensazione di  
2/3 delle spese processuali.

P.Q.M.

IL PRETORE

definitivamente pronunciando, così provvede:

Dichiara che il ricorrente ha diritto - a decorrere  
dal luglio 1976 e per tutto il periodo in cui ha svol-



le mansioni prima svolte dal dipendente Leserri Oronzo -  
al superiore trattamento economico; per l'effetto con-  
danna la convenuta azienda al pagamento delle matura-  
te differenze retributive da liquidarsi in separata  
sede, con svalutazione e interessi.

Rigetta le altre domande proposte dal ricorrente.

Liquida in complessive lire 320.000 le spese processua-  
li compensandole per 2/3 condannando la convenuta azien-  
da alla rifusione del residuo terzo in favore dell'avv°  
F. Feis anticipante.

Taranto 11.9.78

Il Cancelliere

IL PRETORE

V° Depositata in Cancelleria

18 NOV. 1978

IL CANCELLIERE

11

12

13



28/8/1979

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, .....

N. di protocollo ..... Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al Sig. DIRETTORE DI ESERCIZIO

S E D E

Da un esame riguardante la posizione del personale di officina, risulta che i sottoelencati agenti svolgono mansioni superiori anche se per motivi diversi:

L'agente MAGGIO Alessandro perchè scoperto il posto di Capo Servizio per avvenuta quiescenza dell'agente LESERRI Oronzo.

Gli agenti manovali VOLPE Michele - MAZZA Luigi e TORCELLO Salvatore perchè adibiti da tempo per mancanza di personale al controllo e rimbocco olio motore, che comporta la qualifica di Operaio di 2<sup>a</sup> classe.

Altro caso è quello dell'agente manovale DI MAGGIO Antonio in possesso di patente è adibito al reparto manovratori da tempo per esigenze di servizio.

Ritengo debba prendersi in considerazione la posizione dell'agente CASO Giovanni al quale come risulta dall'organico di imminente applicazione già è il responsabile dei lavori e del personale adibito al reparto revisione pompe iniezioni e macchine di rettifica e tornitura nonché dei lavori eseguiti dal personale meccanico riguardanti le revisioni dell'apparato frenante di tutti gli autobus. Queste sue responsabilità fanno differenziare la sua posizione da quella di altri eventuali pretendenti. Si tenga anche conto che nell'organico è prevista la qualifica di Capo Tecnico di 2<sup>a</sup> classe, però a parere dello scrivente è giusto che almeno gli venga riconosciuta la differenza paga a Capo Operaio di 1<sup>a</sup> classe.

Da un accurato riscontro negli uffici tecnici e amministrativi si potranno determinare per tutti i suindicati agenti i precisi periodi in cui sono stati impegnati in dette mansioni superiori.

IL DIRIGENTE TECNICO  
P.i. Francesco BISCI.





AGENTE Maggio Alessandro Scatti anz. 2Differenza retribuzione dalla classe ~ alla classe ~Arretrati dal 1-1-1979 al 31-10-1979

| GIORNATE PRESENZA   |            | S T R A O R D I N A R I O |       |         |       | GIORNATE MALATTIA |            |           |
|---------------------|------------|---------------------------|-------|---------|-------|-------------------|------------|-----------|
| D I F F E R E N Z E |            |                           |       |         |       | 2.175             |            |           |
| P A G A             | COMP. ACC. | FERIALE                   | NOTT. | FESTIVO | INFR. | PAGA              | COMP. ACC. | STRAORD.  |
| Gennaio             |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Febbraio            |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Marzo               |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Aprile              |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Maggio              |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Giugno              |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| 14/ma               |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Luglio              |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Agosto              |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Settembre           |            |                           |       |         |       |                   |            | ///       |
| Ottobre             |            |                           |       |         |       |                   |            | 7/8       |
| <del>Novembre</del> |            |                           |       |         |       |                   |            |           |
| <del>Dicembre</del> |            |                           |       |         |       |                   |            |           |
| 15/ma               |            |                           |       |         |       |                   |            |           |
| X                   | X          | X                         | X     | X       | X     | X                 | X          | 7/8 X     |
| L.                  | L.         | L.                        | L.    | L.      | L.    | L.                | L.         | L. 18.562 |
| Cod. 43             | Cod. 45    | Cod. 47                   |       | Cod. 48 |       | Cod. 44           | Cod. 46    | Cod. 48   |

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI NOV. 1979

2 NOV. 1979

Taranto,

L'Ufficio Retribuzioni







AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 478/OP/80 Rip.  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati n. ....

5 APR. 1980  
74100 Taranto. ~~12/12/1979~~

All'agente .....

Sig. MAGGIO Alessandro .....

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge

1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Capo Tecnico e Dep. di 1<sup>a</sup> cl.  
classe 4<sup>a</sup> - E;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica  
di CAPO TECNICO DI 1<sup>a</sup> livello 4<sup>o</sup>  
a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ZA/

THE

OF THE

AND

THE

THE

THE

THE



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 478/UP/80 Resp.

Risposta a N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

5 APR. 1980

74100 Taranto. ~~12/11/1979~~

All'agente \_\_\_\_\_

sig. MAGGIO Alessandro

S E D E

OGGETTO: Attribuzione della qualifica e livello a norma della legge

1/2/1978, n. 30.-

Questa Direzione di Esercizio

- Vista la legge 1/2/1978, n. 30;
- Vista la classificazione di questa Azienda nel tipo A;
- Vista la tabella aziendale delle qualifiche divenuta definitiva;
- Vista la Vs/qualifica in atto Capo Tecnico e Dep. di 1<sup>a</sup> cl. classe 4<sup>a</sup> - E;

Comunica che alla S.V. è attribuita la nuova qualifica di CAPO TECNICO DI 1<sup>a</sup> livello 4<sup>o</sup> a datare dal 1/1/1978.

Resta salva la facoltà della S.V. di adire la Magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8/1/1931, n. 148, qualora ritenga che la qualifica assegnata non sia quella spettantegli.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

ZA/10

MEP

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

77.

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

110. 111. 112.

113. 114. 115.

116. 117. 118. 119. 120.

121.



74100 Taranto, 19/Gennaio/1981

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 12/UP/81 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al Sig. Francesco BISCI  
Dirigente Settore Officina  
Al Sig. Alessandro MAGGIO  
Capo Tecnico di 1<sup>a</sup>  
Al Sig. Vittorio LAFRATTA  
Capo Movimento e Traff. di 1<sup>a</sup>  
Al Sig. Giovanni ALBANO  
(in qualità di segretario)

S E D E

OGGETTO: Commissione d'inchiesta.

Mi riferisco alla nota del 6/1/1981 prot.n.11/UP/81, con la quale il Direttore di Esercizio mi da mandato di svolgere l'indagine relativa alla sottrazione delle cartelle del reparto Officina-Deposito, a tale scopo, sempre seguendo l'indirizzo datomi dal Direttore di Esercizio, prego la S.V. a voler affiancare l'operato del sottoscritto nel condurre a compimento l'inchiesta in oggetto.

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto  
Servizio Personale  
Il Funzionario Superiore







74100 Taranto, 20/maggio/1980

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657  
Tel. 334101 (N. 5 linee urbane)

**Ai Sigg. Capi Tecnici**



**MAGGIO Alessandro  
CARRIERI Giuseppe  
CARALLO Nicola  
PETRUZZI Giacomo**

*N. di protocollo 655/UP/80 Rip.*

*Risposta a N. del*

*Allegati n.*

**e, p. c.**

**All'Economo Aziendale**

**S E D E**

**OGGETTO : Parco macchine aziendali.-**

Ancora una volta pervengono a questa Direzione lamentele in ordine alla mancata manutenzione alle vetture di questa Azienda.

In particolare, poi, la Fiat 124 nonostante diverse assicurazioni allo scrivente ancora trovasi in uno stato vergognoso.

Pertanto, invito le LL.SS. a voler provvedere per quanto di propria competenza alla tenuta in efficienza delle vetture in parola, ed in particolare il Sig. MAGGIO, nell'essere invitato ad organizzare la segnalazione di eventuali guasti, sarà ritenuto il diretto responsabile dell'intero parco.

**Distinti saluti.**

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
N. DIRETTORE DI ESERCIZIO**





74100 Taranto, 2/maggio/1980

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657  
Tel. 334101 (N. 5 linee urbane)

N. di protocollo 005/08/80 Rip.

Risposta a N. del

Allegati n.

**Agli agenti Sigg.:**

|             |            |
|-------------|------------|
| GAITA       | Silvio     |
| MATACCHIERA | Cosimo     |
| MAGGIO      | Alessandro |
| CARRIERI    | Giuseppe   |
| CASO        | Giovanni   |

S E D E

**OGGETTO : nomina componente Commissione d'inchiesta.-**

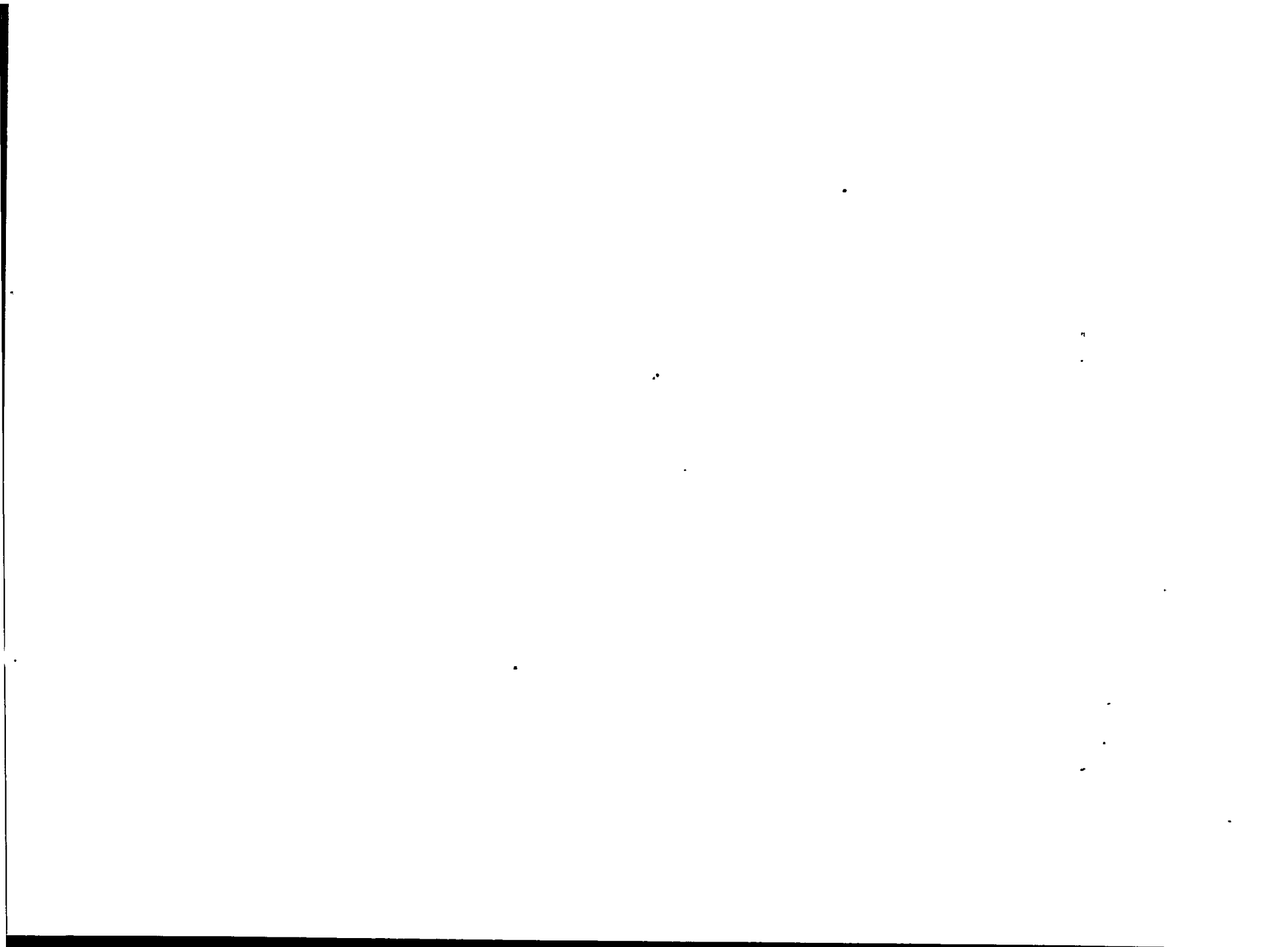
Vi comunichiamo che siete stato nominato,  
quale rappresentante l'Azienda, componente della  
Commissione d'inchiesta a carico dell'agente  
MONACELLI Antonio.

Qualora vorreste prendere visione degli  
incartamenti riguardante l'inchiesta del so-  
pracitato agente, potete farlo rivolgendoVi al  
l'Ufficio Personale.

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO**

ZA/



AGENTE Maggio Alessandro Scatti, anz. 10

Differenza retribuzione dalla ~~classe~~ LIV. 3 alla ~~classe~~ LIV. 2

Arretrati dal 1-1-78 al 31-7-78

| DIFFERENZE           | GIORNATE PRESENZA |            | STRACORDINARIO |         |         |         | GIORNATE MALATTIA |            |          |
|----------------------|-------------------|------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|----------|
|                      | PAGA              | COMP. ACC. | FERIALE        | NOTT.   | FESTIVO | INFR.   | PAGA              | COMP. ACC. | STRAORD. |
| Gennaio              |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Febbraio             |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Marzo                |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Aprile               |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Maggio               | 210               | 210        | 177            | 6       | 39      |         |                   |            |          |
| Giugno               |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| <del>Luglio</del>    |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| <del>Agosto</del>    |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| <del>Settembre</del> |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| <del>Ottobre</del>   |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| <del>Novembre</del>  |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| <del>Dicembre</del>  |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| 13/ma 14/ma          | 30                | 30         |                |         |         |         |                   |            |          |
| 30                   | X                 | X          | X              | X       | X       | X       | X                 | X          | X        |
| 210                  | 210               | 210        | 177            | 6       | 39      |         |                   |            |          |
| 10.710               | 494.970           | 135600     | 110.625        | 372     | 26559   |         |                   |            |          |
| L.                   | L.                | L.         | L.             | L.      | L.      | L.      | L.                | L.         | L.       |
| Cod. 43              | Cod. 45           | Cod. 47    | Cod. 48        | Cod. 44 | Cod. 46 | Cod. 49 |                   |            |          |

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

233

L'Ufficio Retribuzioni

3

206

AGENTE

Staffo Alessandro

Scatti. anz. 11

Differenza retribuzione dal 1-1-1978 LIV. 3 al 31-12-1978 LIV. 2

Arretrati del 1-8-1978 al 31-12-1978

| GIORNATE PRESENZA |            |         | STRACORDINARIO |         |         |         | GIORNATE MALATTIA |            |          |
|-------------------|------------|---------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|----------|
| DIFFERENZE        | 2.397      | 565     | 633            | 63      | 691     |         | 2.397             | 565        | 66h      |
| PAGA              | COMP. ACC. | FERIALE | NOTT.          | FESTIVO | INFR.   |         | PAGA              | COMP. ACC. | STRAORD. |
| Gennaio           |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Febbraio          |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Marzo             |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Aprile            |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Maggio            |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Giugno            |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| 14/ma             |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Luglio            |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Agosto            |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Settembre         |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Ottobre           | 146,5      | 146,5   | 117,5          | 9       | 7       |         | 3,5               | 3,5        | 3,5      |
| Novembre          |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| Dicembre          |            |         |                |         |         |         |                   |            |          |
| 13/ma             | 30         | 30      |                |         |         |         |                   |            |          |
| 30                | X          | X       | X              | X       | X       | X       | X                 | X          | X        |
|                   | 146,5      | 146,5   | 117,5          | 9       | 7       |         | 3,5               | 3,5        | 3,5      |
| 71.910            | 351.161    | 99.451  | 74.378         | 567     | 41.837  |         | 8.390             | 3.673      | 3.652    |
| L.                | L.         | L.      | L.             | L.      | L.      |         | L.                | L.         | L.       |
| Cod. 43           | Cod. 45    | Cod. 47 | Cod. 48        | Cod. 44 | Cod. 46 | Cod. 49 |                   |            |          |

CORRISPONDI CON LE COMPETENZE DI

L'Ufficio Retribuzioni



200

AGENTE Staffo Alessandro Scatti, m. 11

Differenza retribuzione dal 1-1-1979 al 31-12-1979

Arretrati dal 1-1-1979 al 31-12-1979

| DIFFERENZE    | GIORNATE PRESENZA |            | STRACORDINARIO |         |         |         | GIORNATE MALATTIA |            |          |
|---------------|-------------------|------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|------------|----------|
|               | PAGA              | COMP. ACC. | FERIALE        | NOTT.   | FESTIVO | INFR.   | PAGA              | COMP. ACC. | STRAORD. |
| Gennaio       | 2397              | 565        | 633            | 63      | 691     |         | 2397              | 565        | 519      |
| Febbraio      |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Marzo         |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Aprile        |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Maggio        |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Giugno        |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Julio         | 340               | 340        | 390            | 2,5     | 47      |         | 17,5              | 17,5       | 17,5     |
| Agosto        |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Settembre     |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Ottobre       |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Novembre      |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| Dicembre      |                   |            |                |         |         |         |                   |            |          |
| 13/ma e 14/ma | 60                | 60         |                |         |         |         |                   |            |          |
| 60            | 340               | 400        | 390            | 2,5     | 47      |         | 17,5              | 17,5       | 17,5     |
| 163.880       | 1.811.980         | 1.226.000  | 266.870        | 157     |         |         | 1.11.917          | 1.9.887    | 1.9.082  |
|               |                   |            | 267.027        |         |         |         |                   |            |          |
| Cod. 43       | Cod. 45           | Cod. 47    | Cod. 48        | Cod. 44 | Cod. 46 | Cod. 49 |                   |            |          |

CONRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI

L'Ufficio Retribuzioni





1870

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15/maggio/1981

1077/UP/81

All'agente  
Sig. MAGGIO Alessandro  
s.p.c. ( \* )

S E D E

comunicazione.-

Comunichiamo che, alla G.V. viene conferito il compito di svolgere le mansioni che rivengono dalla sua qualità di Funzionario Principale nel Reparto Officina-Deposito.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Handwritten signature]*

(\*)- Al Dirigente Settore Amm/va  
Al Dirigente Settore Officina-Deposito  
Al Funzionario Superiore al Personale  
All'Ufficio Presenza

S E D E

AG/

*[Handwritten signature]*

THE [illegible]

12/10/1941

STATION OF [illegible]  
(\*) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible text block]

CHAS. J. [illegible]  
DIRECTOR OF [illegible]

[illegible text block]

Taranto, 20/maggio/1981

|                     |
|---------------------|
| AMAT-TARANTO        |
| 20.MAG 1981         |
| N° 2737/81 di PROT. |

Al sig. Direttore di Esercizio

A M A T - S E D E

e p.c. Al Dirigente Tecnico A. M. A. T.

S E D E

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di vice Capo Servizio, svolgendo sin dal 1976 le mansioni di Capo Servizio chiede, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8/1/1931, n.148, il riconoscimento ai fini economici del trattamento previsto per tale grado, dalla data sum menzionata e sino alla copertura del posto di Capo Servizio previsto in organico.

Distinti saluti.

(Alessandro MAGGIO)

*Alessandro Maggio*

*ah*  
*q*





AGENTE MAGGIO ALESSANDRO scatti n. 12 = \_\_\_\_\_ %

Differenze retributive dalla classe livello 2 al livello 1

ARRETRATI dal 17-11-81 al 30-11-81

Aliquota media IRPEF ..... %

## MANIONI LIV. SUPERIORE

| MESE       | GG. PRESENZA |                                         |                   |            | S T R A O R D I N A R I O |          |         |           | M A L A T T I A |               |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
|            | Paga         | Ratei 13 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> | TRAT. COMP. SOST. | Accessorie | Feriale                   | Notturno | Festivo | Festività | Paga            | Comp. access. | Straordinario |
| Gennaio    |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Febbraio   |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Marzo      |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Aprile     |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Maggio     |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Giugno     |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Luglio     |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Agosto     |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Settembre  |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Ottobre    |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| Novembre   | 1h           |                                         | 1h                | 1h         | 32                        |          |         |           |                 |               |               |
| Dicembre   |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| TOTALI     | 1h x         | x                                       | 1h                | 1h x       | 32 x                      | x        | x       | x         | x               | x             | x             |
| DIFFERENZE | 1.965 =      | =                                       | 15h               | 572 =      | 575 =                     | =        | =       | =         | =               | =             | =             |
| L.         | 27.510       |                                         | 2.156             | 8.008      |                           |          |         |           |                 |               |               |
|            |              |                                         |                   |            | +                         |          | +       |           |                 |               |               |
| L.         |              |                                         |                   |            |                           |          |         |           |                 |               |               |
| L.         |              |                                         |                   |            | 18.400                    |          |         |           |                 |               |               |

No. 4 Corrisposti con le competenze del mese di DIC 1981

~~perché~~ perché compunti con la routine  
percepiti in più. Vedi lettera L'UFFICIO

Taranto, li 4 DIC. 1981

Oficio Personal n° 2006/VP/81  
del 10/12/81

**L'UFFICIO RETRIBUZIONI**



De la Harpe



**Applicazione Legge n. 30 dell'1-2-1978**

AGENTE MAGGIO ALESSANDRO scatti n. \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ %

Differenze retributive dalla classe \_\_\_\_\_ al livello \_\_\_\_\_

**ASDEBITO** dal 1-2-81 al 30-11-81

Aliquota media IRPEF \_\_\_\_\_ %

| MESE              | GG. PRESENZA               |                         |                          | STRAORDINARIO |          |          |           | MALATTIA |               |               |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|
|                   | <del>Paga</del>            | <del>Reti 12 e 14</del> | <del>Comp. access.</del> | Feriale       | Notturmo | Festivo  | Festività | Paga     | Comp. access. | Straordinario |
|                   | <b>ASSEGNO AD PERSONAM</b> |                         |                          |               |          |          |           |          |               |               |
| Gennaio           |                            |                         |                          |               |          |          |           |          |               |               |
| Febbraio          |                            | 30                      |                          | 42            |          |          |           |          |               |               |
| Marzo             |                            | 30                      |                          | 47            |          |          |           |          |               |               |
| Aprile            |                            | 30                      |                          | 49            |          |          |           |          |               |               |
| Maggio            |                            | 30                      |                          | 47            |          | 12       |           |          |               |               |
| Giugno            |                            | 30                      |                          | 43 1/2        |          |          |           |          |               |               |
| 14.ma             |                            | 30                      |                          |               |          |          |           |          |               |               |
| Luglio            |                            | 30                      |                          | 60            | 2        |          |           |          |               |               |
| Agosto            |                            | 30                      |                          | 41 1/2        |          | 6 1/2    |           |          |               |               |
| Settembre         |                            | 30                      |                          | 42            |          |          |           |          |               |               |
| Ottobre           |                            | 30                      |                          | 49 1/2        |          |          |           |          |               |               |
| Novembre          |                            | 30                      |                          | 53 1/2        | 1        |          |           |          |               |               |
| PERIE NOM         |                            | 23                      |                          |               |          |          |           |          |               |               |
| PERIE NOM         |                            |                         |                          |               |          |          |           |          |               |               |
| Dicembre          |                            |                         |                          |               |          |          |           |          |               |               |
| TOTALI DIFFERENZE | x 353 x                    |                         | x                        | 475 x         | 3 x      | 18 1/2 x | x         | x        | x             | x             |
|                   | 2.950                      |                         | =                        | 631 =         | 57 =     | 688 =    | =         | =        | =             | =             |
| L                 | 1.041.350                  |                         |                          | 299.725       | 171      |          |           |          |               |               |
|                   |                            |                         |                          | +             |          | +        |           |          |               |               |
| L                 |                            |                         |                          |               |          |          |           |          |               |               |
| L                 |                            |                         |                          | 299.896       |          | 12.728   |           |          |               |               |

Addebitato con rate mensili a partire col 1°  
 Corrisposti con le competenze del mese di  
 competenza di Gennaio/82

Taranto, li 9-12-81

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

*[Firma]*





74100 Taranto, 10 DIC. 1981

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 20.6/UP/81 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al Signor  
MAGGIO Alessandro  
Funzionario Principale  
Reparto Officina-Deposito  
e, p.c. (\*)S E D E

A seguito della lettera inviataVi dal Direttore di Esercizio datata 25/11/1981 prot.n.1899/UP/81, con la quale Vi venivano affidate le mansioni del 1° livello in assenza del Dirigente del Reparto Officina-Deposito, l'Ufficio Retribuzioni ha dato pratica applicazione alla lettera di cui innanzi per corrisponderVi la differenza paga dal 17/11 al 5/12/81 pari a £.73.267=; senoché nell'effettuare tali conteggi abbiamo rilevato che a partire dal 1°/2 al 30/11/81, Vi é stato corrisposto, impropriamente, un " Assegno ad personam " di £.88.512= mensili pari ad un ammontare di £.1.353.974=comprendivi degli oneri riflessi.

Pertanto, Vi comunichiamo che la differenza paga riveniente dall'espletamento delle superiori mansioni che avete svolto per il periodo dal 17/11 al 5/12/81, non Vi sarà corrisposta in quanto sarà conguagliata con l'addebito delle sopracitate somme percepite in più.

Tale conguaglio che ammonta a £.1.280.707= sarà effettuato sulle prossime competenze del mese di gennaio 1982.-

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto  
Servizio Personale  
Il Funzionario Superiore

(\*) - Al Capo Ufficio Retribuzioni

S E D E



7

24

2

1

1

---

A. M. A. T.

Data, 30/Nov./1981

COMUNICAZIONE INTERNA

AL Capo Servizi del Personale (Sig. Manac)

SEDE

Si prega considerarsi in ferie dal giorno 30 Nov.  
o tutto il 5 dicembre 1981.

Firma











**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 10 DIC. 1981

Al Signor  
MAGGIO Alessandro  
Funzionario Principale  
Reparto Officina-Deposito  
e, p.c. (\*)

S E D E

N. di protocollo 2006/UP/81 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

A seguito della lettera inviataVi dal Direttore di Esercizio datata 25/11/1981 prot.n.1899/UP/81, con la quale Vi venivano affidate le mansioni del 1° livello in assenza del Dirigente del Reparto Officina-Deposito, l'Ufficio Retribuzioni ha dato pratica applicazione alla lettera di cui innanzi per corrisponderVi la differenza paga dal 17/11 al 5/12/81 pari a £.73.267=; senoché nell'effettuare tali conteggi abbiamo rilevato che a partire dal 1°/2 al 30/11/81, Vi é stato corrisposto, impropriamente, un " Assegno ad personam " di £.88.512= mensili pari ad un ammontare di £.1.353.974=comprensivi degli oneri riflessi.

Pertanto, Vi comunichiamo che la differenza paga riveniente dall'espletamento delle superiori mansioni che avete svolto per il periodo dal 17/11 al 5/12/81, non Vi sarà corrisposta in quanto sarà congruagliata con l'addebito delle sopracitate somme percepite in più.

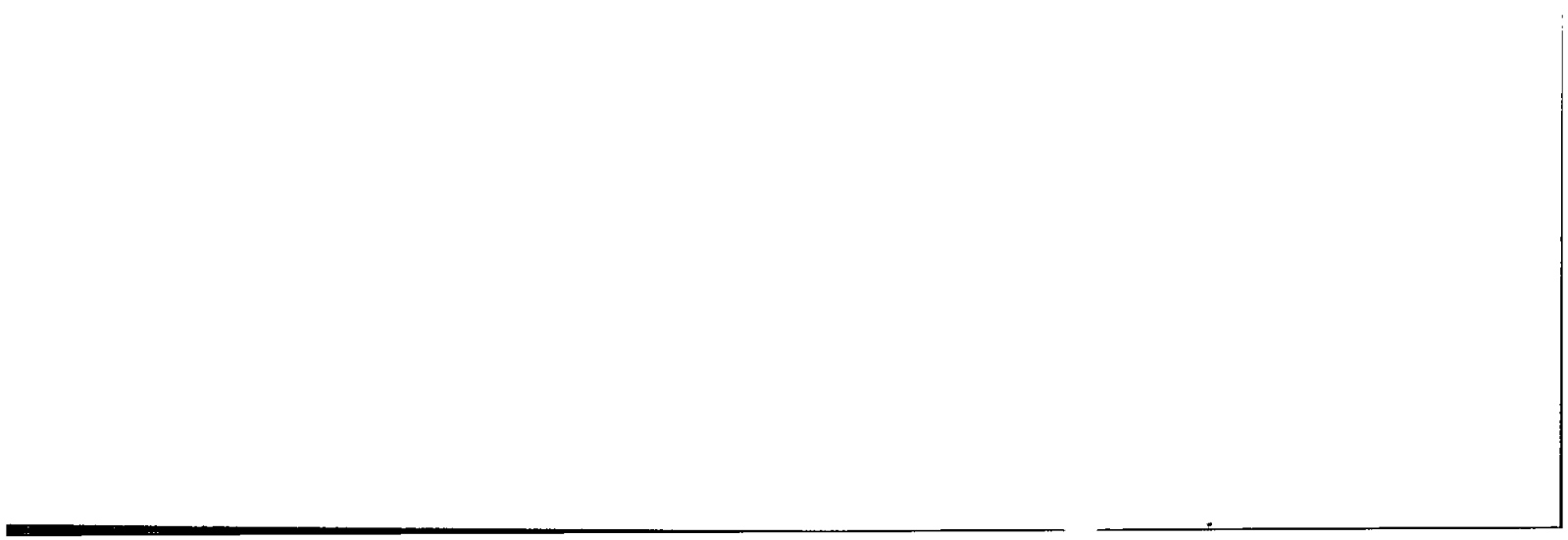
Tale congruaglio che ammonta a £.1.280.707= sarà effettuato sulle prossime competenze del mese di gennaio 1982.-

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto  
Servizio Personale  
Il Funzionario Superiore

(\*)-Al Capo Ufficio Retribuzioni

S E D E

11



Taranto, 2/Marzo/84

|                     |
|---------------------|
| AMAT-TARANTO        |
| 02 MAR 1984         |
| N° 1664/84 di PROT. |

AL SIG. DIRETTORE DI ESERCIZIO

A. M. A. T. - S E D E

e p.c. AL SIG. DIRIGENTE TECNICO

A. M. A. T. - S E D E

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Funzionario Principale, svolgendo sin dal 1976 le mansioni di Funzionario Superiore chiede, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8/1/1931, n.148, il riconoscimento ai fini economici del trattamento previsto per tale grado, dalla data summenzionata e sino alla copertura del posto di Funzionario Superiore. Precisa che già in data 20/Maggio/81 prot. n. 2337/81 inoltrò alla Direzione di Esercizio, stessa richiesta, ma senza alcun riscontro.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi detto, chiede alla V.S. voler accogliere benevolmente la presente, diversamente mi vedrà costretto adire le vie legali.

In attesa di un positivo riscontro, ringrazia e porge distinti saluti.

*Per* *Supervie lettere al*

*Lip. Presidente*

*Amplio libro*

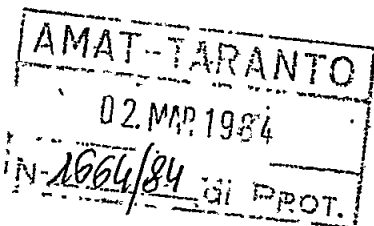
*avendo ricevuto per chiedere la procedura da seguire per i ricorsi che non sono diritti alla C.A.*

*[Signature]*



*Pen.*

Taranto, 2/Marzo/84



AL SIG. DIRETTORE DI ESERCIZIO

A. M. A. T. - S E D E

e p.c. AL SIG. DIRIGENTE TECNICO

A. M. A. T. - S E D E

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Funzionario Principale, svolgendo sin dal 1976 le mansioni di Funzionario Superiore chiede, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8/1/1931, n.148, il riconoscimento ai fini economici del trattamento previsto per tale grado, dalla data summenzionata e sino alla copertura del posto di Funzionario Superiore. Precisa che già in data 20/Maggio/81 prot. n. 2337/81 inoltrò alla Direzione di Esercizio, stessa richiesta, ma senza alcun riscontro.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi detto, chiede alla V.S. voler accogliere benevolmente la presente, diversamente mi vedrà costretto adire le vie legali.

In attesa di un positivo riscontro, ringrazia e porge distinti saluti.

*Maggio Alessandro*

11

|              |          |
|--------------|----------|
| ATAI-TARANTO |          |
| 22.07.1982   |          |
| N° 5396      | di PROT. |

SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Lo scrivente MAGGIO Alessandro, dipendente di codesta Azienda, venuto a conoscenza che il collega D'AMBROSIO Antonio in quest'ultimo periodo di tempo ha avuto assoluta necessità, per gravi motivi di famiglia, per sottoporre il proprio figlio a controlli medici dopo l'intervento al cuore, per cui ha esaurito tutta la spettanza delle proprie ferie per l'anno incorso, lo scrivente, a seguito di tanto, offre al collega D'AMBROSIO Antonio n.10(dieci) giorni di ferie di propria spettanza.

Certo di quanto chiede sia presa in benevole considerazione ringrazia e con l'occasione porge distinti saluti.

Taranto, 28/ottobre/1982

*W. Mauro*  
*Conferma il fax,*  
*W. autorizza in W. saccone*  
*Duffy*

Con osservanza

*Luigi. F. L.*

*V*



1/1/1



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

13 LUG. 1987

74100 Taranto, .....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 458/UP/87 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al Signor

MAGGIO Alessandro

Funzionario Princ. Deposito

S E D E

OGGETTO invio ordine di servizio n.9/87.-

Compiegato all'presente Vi trasmettiamo  
l'Ordine di Servizio n.9/87 per competenza.  
Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Ing. Silvano CAVALIERE)

1

.

,

.

.

.

.

.

---



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

19/11/1986  
74100 Taranto, .....

A1

sig. Alessandro MAGGIO  
Funz. Principale Officina  
Responsabile del Deposito

S e d e

N. di protocollo 6226/86 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

**OGGETTO: trasmissione deliberazione n.286/86**

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, la deliberazio-  
ne n.286 "Approvazione Piano SOGES" assunta dalla Commissio-  
ne Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 25/7/  
1986.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(*Ing. Silvano C. A. A. IERB*)

RS/ffp





74100 Taranto, 07/ottobre/1986

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

AL FUNZIONARIO PRINCIPALE

Sig. MAGGIO Alessandro

N. di protocollo 5944/86 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

S E D E

p.n. AL SIG. DIRIGENTE OFFICINA

S E D E

In data 3/10 u.s. avendo proceduto ad un controllo sulla attività della Ditta che effettua la pulizia degli autobus, ho avuto modo di rilevare una serie di gravi inadempienze: (vedasi lettera allegata di contestazione inviata alla Cooperativa).

Le inadempienze rilevate, la gravità delle disfunzioni, inducono a concludere che non si tratta di un fatto sporadico ma ricorrente o, peggio, costante nel tempo.

Viceversa con nota del 17/6 u.s. la S.V. ha assicurato lo scrivente e quindi la Commissione Amministratrice che le prestazioni della Ditta in parola erano da considerarsi soddisfacenti.

Ho potuto, inoltre, constatare che i Capi Deposito addetti al controllo, nonostante la puntuale trasmissione del Capitolato di Appalto, ignorano le modalità di svolgimento del servizio e non pretendono dalla Ditta il rispetto del contratto, limitando la loro attività al solo passaggio di un elenco con il numero degli autobus da pulire.

Questa situazione di intollerabile degrado e di palese inadempimento dei propri doveri d'ufficio deve immediatamente cessare e ciò a prescindere dagli atti che l'Azienda intenderà avviare nei confronti della Ditta.

Sono certo che la S.V. non mancherà di assumere personalmente tutte le iniziative volte ad ottenere un efficace servizio di pulizia e pretenderà dai propri collaboratori l'assolvimento dei propri doveri onde non costringermi ad assumere spiacevoli provvedimenti disciplinari:-

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Ing. Silvano CAVALLIERE)



Taranto 1/Ottobre/1986

|                     |         |
|---------------------|---------|
| AMAT TARANTO        |         |
| 09110               | =1 X 86 |
| SEGRETERIA GENERALE |         |

Al  
Direttore di Esercizio  
A.M.A.T. S E D E

*Ferr  
Kautzen  
P. Rizzo*

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, chiede alla S.V. di poter concedere a titolo gratuito n° 10 giornate di ferie dal proprio monte dell'anno 1986 al Collega ing. Pietro RIZZO, poichè lo stesso trovasi in difficoltà per motivi di salute.

Certo di una benevole accoglienza della presente colgo la occasione per porgere distinti ossequi.-

*Alessandro Maggio*







1 - AGO. 1986

74100 Taranto, .....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 222222 (N. 5 LINEE URBANE)

Tel. 391451 -

N. di protocollo 537/VP/86 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. 3 per indirizzo



AL FUNZIONARIO SUPERIORE OFFICINA  
AL FUNZIONARIO PRINCIPALE OFFICINA  
p. n. AL DIRIGENTE OFFICINA

S E D E

Si comunica che il Piano di ristrutturazione aziendale è stato definitivamente approvato dalla Commissione Amministratrice in data 27/7 u.s.

Si trasmettono pertanto alle SS.LL. le schede relative al Reparto Tecnico diviso, come è noto, nelle due unità Officina e Deposito.

Ciascuno dei Funzionari in indirizzo provvederà quindi per la parte di propria competenza, d'intesa con il Dirigente, a farmi pervenire proposte d'inquadramento del personale disponibile nei posti e nelle funzioni individuate dalla nuova pianta organica.

E' inteso che il personale che dovesse essere esuberante nei posti della propria qualifica dovrà essere utilizzato in mansioni inferiori e che l'accorpamento dei reparti precedenti in unità produttive più grandi comporta la mobilità e la possibilità dell'utilizzazione del personale viste come ricomposizione delle mansioni in una visione unitaria del mestiere.

Si resta in attesa di sollecito riscontro con quanto richiesto.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IS DIRETTORE DI ESERCIZIO





|                     |          |
|---------------------|----------|
| TARANTO             |          |
| 03536               | 02 IV 86 |
| SEGRETARIA GENERALE |          |

Al Signor

Enzo MANCO

Funzionario Superiore al Personale

S E D E

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di codesta Azienda, fa istanza alla S.V. acchè n.15(quindici) giorni di ferie di spettanza dell'anno 1986, vengano accreditate in conto all'agente Sig. TOMAIPITINCA Angelo, poichè lo stesso avendo già consumato diversi giorni di ferie di spettanza per cure mediche e controlli periodici, ora deve osservare un periodo di ossigenazione per ritemprarsi e per far ciò gli necessitano quanto innanzi richiesto.

In attesa di riscontro positivo della presente, lo scrivente porge distinti ossequi.

Taranto, 26/3/1986

*[Handwritten signature]*

233

*[Handwritten mark]*

D'ordine del h.f. Direttore di esercizio  
in linea del tutto eccezionale, si autorizza  
il trasferimento delle medesime ferie.

*[Handwritten signature]*

28.4.86





29 MAG. 1985

74100 Taranto, .....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 436/UP/85 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al Sigg. MAGGIO Alessandro

CARALLO Nicola

e, p.c. Al Funzionario Superiore Personale

S E D E

Vengono abitualmente presentate per il visto a questa Direzione, le autorizzazioni alle trasferte molto tempo dopo la loro effettuazione.

Poiché come è noto le trasferte devono essere preventivamente autorizzate da questa medesima Direzione attraverso i moduli in uso ed a Vs/ conoscenza si comunica che non potrà più essere consentita nel futuro una autorizzazione in sanatoria.

. Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Taranto 9 marzo 1985

|                     |
|---------------------|
| AMAT-TARANTO        |
| 09. MAR 1985        |
| N° 1452/85 di PROT. |

ALLA DIREZIONE DI ESERCIZIO AMAT  
SEDE

*Plup*

Il sottoscritto Maggio Alessandro, dipendente di codesta Azienda, con la qualifica di funz. Princ. fa istanza a codesta spett. Direzione affinché n° 12 ( dodici) giorni di ferie dell'anno 1984 della propria spettanza, vengano accreditati in conto alle ferie di spettanza all'agente Danese Aldo, dovendo lo stesso recarsi per gravi motivi di salute a Roma e non avendo lo stesso disponibilità delle proprie ferie.

*d*

Sperando in un positivo riscontro, porge  
distinti saluti.

Maggio Alessandro

*Maggio Alessandro*

*Se si fa il prese  
preveduto all Direttore,  
n° autorizza.  
af.*

*af*

•  
•

• •  
•  
•  
• •

•

•

•

•

• •

• •

•

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



AMAT. TARANTO  
31.12.1984  
N° 9081/84 PROT.

SPETT.LE

DIREZIONE DI ESERCIZIO A.M.A.T.

S E D E

Il sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di codesta Azienda, con la presente chiede cortesemente alla S.V. di poter donare, dal proprio monte di ferie dell'anno 1984, al collega DELLISANTI Michele che ne ha assoluto bisogno per motivi di famiglia, n. 5= giornate di ferie.

La presente istanza viene inoltrata in via del tutto eccezionale vista l'assoluta necessità e bisogno del collega DELLISANTI Michele.

Certo che, in via del tutto eccezionale, la presente richiesta venga accolta, ringrazia e con l'occasione porge distinti saluti.

Taranto, 31/12/1984.-

*[Handwritten signature]*  
Con osservanza

*Sebbene il ferire  
provisto del Sp.  
Direttore di Esercizio,  
in linea del tutto  
eccezionale mi  
on for 222.*

*[Handwritten signature]*

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



4 LUG. 1988

AZIENDA MUNICIPALIZZATA

74100 Taranto

AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (R. LINEE URBANE)

N. di protocollo 449/UP/88 R.p.

Risposta a N. del

Allegati N.

All'agente

Sig. MAGGIO Alessandro

Funzionario Principale

S E D E

OGGETTO: riconoscimento facenti funzioni di Funzionario Superiore.

Si riscontra il ricorso gerarchico ex art.10 R.D.L. 8/1/1931, n.148, per comunicare che a decorrere dal 1/ marzo /1988 Vi vengono riconosciute le facenti funzioni di Funzionario Superiore all'Officina.

Si precisa che il predetto affidamento di funzioni è del tutto temporaneo e che comunque cesserà non oltre la data dell'espletamento del concorso per n.1(uno) posto di Funzionario Superiore all'officina, peraltro già in itinere.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Ing. Silvano CAVALIERE)

- (\*)- Al Dirigente Reparto Amm/ne  
Al Dirigente Reparto Tecnico  
Al Funzionario Principale C.E.D.  
Al Capo Ufficio Retribuzioni  
All'Ufficio Presenza

S E D E

AG/

Vedi retro.

21/6/88

Si conferma il contenuto della nota  
449/UP/88 del 4/luglio 1988 nel  
senso che fino all'assunzione  
del Capo Area le funzioni di F. Sup.  
2° intendato proseguire come  
funzioni di Capo Area.

Loth.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **4 LUG. 1988**

N. di protocollo 449/UP/88 Rip.  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

All'agente

Sig. MAGGIO Alessandro  
Funzionario Principale  
S E D E



OGGETTO: riconoscimento facenti funzioni di Funzionario Superiore.

Si riscontra il ricorso gerarchico ex art.10  
R.D.L. 8/1/1931,n.148,per comunicare che a decorre  
re dal 1/ marzo /1988 Vi vengono riconosciute le  
facenti funzioni di Funzionario Superiore all'Offici  
na.-

Si precisa che l' predetto affidamento di fun  
zioni è del tutto temporaneo e che comunque cesserà non  
oltre la data dell'espletamento del concorso per n.1(uno)  
posto di Funzionario Superiore all'officina,peraltro  
già in itinere.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Ing. Silvano CAVALIERE)

(\*)- Al Dirigente Reparto Amm/ne  
Al Dirigente Reparto Tecnico  
Al Funzionario Principale C.E.D.  
Al Capo Ufficio Retribuzioni  
All'Ufficio Presenza  
S E D E

AG/





AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 21 AGO. 1991

N. di protocollo 935/UP/91 Rip. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. 1

Ai Signori :  
DI SANTO Ing. Carlo  
MAGGIO Alessandro  
C O N T E Cosimo

S E D E

OGGETTO: Commissione d'inchiesta.

Vi comunichiamo che siete stato nominato com  
ponente della Commissione d'inchiesta per l'accer  
tamento del sinistro a carico dell'agente TEDESCO  
Fernando accaduto il giorno 10/08/1991.

Ai fini di poter prendere opportuna conoscen  
za dell'accaduto, si invia allegato alla presente,  
la fotocopia del sinistro di che trattasi.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

DENUNCIA DI SINISTRO

Taranto, li 10/8/91 ore 1020

FiAt. 418

Targa: TA 189615

LINEA N. 8 Messina AUTOBUS N. 218

Via derivation per P.P. Direzione di marcia Lido R. Del.

GUIDATORE Tedesco Fel. nato a TS il 12.2.45

residente a Lama - TS Via Moto Veolete N. 24

patente tipo DP N. 13682F rilasciata a Taranto il 28.8.68 rinnovata 28.8.88

VEICOLO AVVERSARIO: Tipo ..... Targa .....

di proprietà del Sig. .... residente a .....

Via ..... N. .... assicurato con .....

danni arrecati .....

PERSONE DANNEGGIATE E NATURA DEL DANNO: .....

DANNI DELL'AUTOBUS: deve rilevarli l'ufficio tecnico

QUALE AUTORITÀ È INTERVENUTA? .....

TESTIMONI

Sig. .... domiciliato a ..... via .....

Sig. .... domiciliato a ..... via .....

Sig. .... domiciliato a ..... via .....

Sig. .... domiciliato a ..... via .....

Sig. .... domiciliato a ..... via .....



## DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

Io sottoscritto Teodoro Fernando, in fede  
dichiero quando segue.

Stavo rientrando da L'Ho Eaurro diretto  
in elposito, quando imboccavo lo svincolo  
per i Penna dopo la Cementir, con velocità  
moderate e senza piede sull'acceleratore,  
quando ho meta curva la macchina per via  
di gasolio sull'asfalto tentava di girarsi.  
Senza riuscire cercai di metterla in linea,  
ma per non finire nella cunetta profonda più  
di un metro, ero costretto a fare alcuni  
metri la cavallata dello sparti Rally.

Ly fede  
Teodoro

IL RESPONSABILE UFFICIO SINISTRI

IL GUIDATORE

Teodoro

IL FATTORINO

VALUTAZIONE DEL DANNO

per l'importo di L.....

IL CAPO SERVIZIO DEPOSITO

ARRETRATI per: INGENHITA' QUAYRI AGENTE MAGGIO ALESSAN  
periodo dal 01-01-89 al 31-03-89 DELIBERA-N: 1  
Lettera prot. n° 1

QUOTA MEDIA IRPEF .....

| M E S E              | GG. P R E S E N Z A |                            |                       |                                 |               |             | S T R A O R D I N A R I O |         |         |                        | GG. M A L A |                            |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------|---------|------------------------|-------------|----------------------------|
|                      | P A G A             | TRATTAMENTI<br>SOSTITUTIVI | 13-ma/14-ma<br>(paga) | COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE |               |             | differenza<br>compute : 5 | feriale | FESTIVO | COMPENSO<br>FESTIVITA' | P A G A     | TRATTAMENTI<br>SOSTITUTIVI |
|                      |                     |                            |                       | C. A. U.                        | Pr. Prodiutt. | Magg. Nott. |                           |         |         |                        |             |                            |
| gennaio              |                     |                            |                       | 30                              |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| febbraio             |                     |                            |                       | 30                              |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| marzo                |                     |                            |                       | 30                              |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| aprile               |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| maggio               |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| giugno               |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| luglio               |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| agosto               |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| settembre            |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| ottobre              |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| novembre             |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| dicembre             |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| 13-ma/14-ma          |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| TOTALE GG. PRESENZA  | X                   | X                          |                       | 26.304,43                       | X             | X           | X                         | X       | X       | X                      | X           | X                          |
| DIFFERENZE RETRIBUT. |                     |                            |                       |                                 |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| TOTALE COMPETENZE    |                     |                            |                       | 2.187.849                       |               |             |                           |         |         |                        |             |                            |
| riferimento E.T.9    | (7)                 | (8)                        | (9)                   | (10)                            |               |             | (12)                      |         | (14)    | (15)                   | (7)         | (8)                        |

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. .... x E ..... = E ..... (col. 15 - ET9)  
RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA ..... = E ..... (vedi allegato)  
INTERESSI LEGALI 5% ..... = E ..... (vedi allegato)

corrisposti con le competenze di .....  
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI  
Il Capo Ufficio Ristrutturazioni  
*[Firma]*



ARRETRATI per: INGENNITA' QUARI. AGENTE MAGGIO ALESSANDRO SETTORE 3.  
periodo dal 01-04-89 al 31-05-89 DELIBERA 110/20-4-89  
Lettera prot. n°

QUOTA MEDIA IRPEF

| M E S E                | GG. P R E S E N Z A |                            |                       |                                 |            |            | S T R A O R D I N A R I O |         |         |                        | GG. M A L A T T I A |                            |                          |                           |
|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|---------|---------|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                        | P A G A             | TRATTAMENTI<br>SOSTITUTIVI | 13-ma/14-ma<br>(paga) | COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE |            |            | differenza<br>compte :8   | feriale | FESTIVO | COMPENSO<br>FESTIVITA' | P A G A             | TRATTAMENTI<br>SOSTITUTIVI | COMPETENZE<br>ACCESSORIE | S T R A O R D I N A R I O |
|                        |                     |                            |                       | C. A. U.                        | Pr. Prodt. | Magg. Not. |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>gennaio</del>     |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>febbraio</del>    |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>marzo</del>       |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>aprile</del>      |                     |                            |                       | 30                              |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>maggio</del>      |                     |                            |                       | 30                              |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>giugno</del>      |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>luglio</del>      |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>agosto</del>      |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>settembre</del>   |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>ottobre</del>     |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>novembre</del>    |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>dicembre</del>    |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| <del>13-ma/14-ma</del> |                     |                            |                       |                                 |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| TOTALE GG. PRESENZA    | X                   | X                          |                       | 60                              | X          | X          | X                         | X       | X       | X                      | X                   | X                          | X                        | X                         |
| DIFFERENZE RETRIBUT.   | -                   | -                          |                       | 24.309                          | -          | -          | -                         | -       | -       | -                      | -                   | -                          | -                        | -                         |
|                        |                     |                            |                       | +                               | +          |            | +                         |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| TOTALE COMPETENZE      |                     |                            |                       | 1.458.540                       |            |            |                           |         |         |                        |                     |                            |                          |                           |
| riferimento E.T.9      | (7)                 | (8)                        | (9)                   | (10)                            |            |            | (12)                      |         | (14)    | (15)                   | (7)                 | (8)                        | (10)                     | (12)                      |

corrisposti con le competenze di LUG. 1989

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg. \_\_\_\_\_ x £ \_\_\_\_\_ = £ \_\_\_\_\_ (col. 15 - ET9)  
RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA . . . . . = £ \_\_\_\_\_ (vedi allegato)  
INTERESSI LEGALI 5% . . . . . = £ \_\_\_\_\_ (vedi allegato)



AGENZIA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI  
Ufficio Retribuzioni  
*[Signature]*

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Roma  
Servizio Personale  
Il Funzionario Superiore





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**  
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **11 GEN. 1989**

All'Agente

Sig. MAGGIO Alessandro

N. di protocollo 494/UP/89 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

S E D E

OGGETTO: Attribuzione del nuovo livello e qualifica a norma della  
Legge 12/7/1988, n° 270.-

Le comunichiamo che " ai sensi e per gli effetti del-  
l'Accordo Nazionale 13/5/1987 - All. B) " Norme di prima appli-  
cazione e norme transitorie del nuovo inquadramento del persona-  
le addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'Accordo  
Nazionale 20/6/1986", nonché degli Accordi Nazionali 29/6 e 13/  
7/1988, a decorrere dal 1°/gennaio/1989, Le sono attribuiti il  
nuovo livello 1° e la qualifica di Funzionario Principale  
ex lege 30/1978 in soprannumero ad esaurimento.

Ai sensi e per gli effetti degli Accordi Nazionali 29/6 e  
13/7/1988, la Sua retribuzione sarà determinata, anche in rela-  
zione al " 3° elemento salariale" negli importi fissati dai suc-  
citati accordi, tenuto conto delle intese che interverranno fra  
le parti stipulanti in sede di rinnovo del C.C.N.L. di catego-  
ria.-

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO**  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Ing. Silvano CAVALIERE)

AG/





AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 24/11/88.....

N. di protocollo 1045/VP/88 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Al Sig. Ferrante Francesco  
Dirigente tecnico

Al Sig. Maggio Alessandro  
f.f. Funzionario superiore

Al Sig. Carallo Nicola  
Capo tecnico principale

Al fine di potere procedere alla scelta del tipo di tappeto da porre in opera sul pavimento degli autobus, si chiede di comunicare all'ufficio acquisti, con cortese urgenza, il tipo di prodotto da acquistare motivandone la decisione.

Nell'attesa di un sollecito cortese riscontro, formulo distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(152. 31. 11. 88) *[Signature]*







Codice Fiscale N. 0014633 073 3

**-7 MAG. 1988**

74100 Taranto, .....

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 261/VP/88 Rip. ....  
Risposta a N. .... del .....  
Allegati N. ....

Al Signor  
MAGGIO Alessandro  
Funzionario Principale Tecnico

S E D E

Con la presente invito la S.V. a farmi pervenire,  
con ogni urgenza, i rapporti scritti dei Capi Deposito  
in servizio ieri 6/5 dalle ore 14,00 in poi in merito  
al mancato funzionamento dell'impianto di lavaggio auto  
bus.

Si desidera sugli stessi ricevere anche il pare  
re della S.V.-

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO**  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Ing. Silvano CAVALIERE)





25 MAG 1988

74100 Taranto, .....

**.. AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 3 LINEE URBANE)

N. di protocollo 313/UP/88 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

All'agente

Sig. MAGGIO Alessandro

Via Contr.S.Domenico 8695

74020

L A M A - T A

e, p. c. Al Capo Ufficio Retribuzioni

RACCOMANDATA

S E D E

OGGETTO : comunicazione.-

In riferimento alla Vs/domanda di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di lavoro, Vi comunichiamo che la stessa è stata accolta. Pertanto, siete invitato a produrre entro e non oltre il 5/4/1989, pena la decadenza della concessione, atto notarile di acquisto definitivo della casa per il figlio. - ciò ai sensi della legge n.297 del 22/5/1982 e dell'art. 7 del Regolamento sulle anticipazioni sottoscritto in data 25/7/1983, tra questa azienda e le OO.SS.

Vi comunichiamo inoltre che, qualora la S.V. non osserverà le suddette disposizioni nei termini indicati, questa azienda recupererà la somma lorda erogataVi maggiorata della somma necessaria alla costituzione integrale del fondo di accantonamento individuale prevista dalla legge.

Con la stessa normativa l'azienda recupererà la parte non utilizzata nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogataVi.-

Distinti saluti.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto  
Servizio Personale

Il Funzionario Superiore

AG/

ME/



ARRETRATI per: F.F. FUNZIONARIO SUPERIORE AGENTE MAGGIO ALESSANDRO

periodo dal 1-3-88 al 30-6-88 lettera prot. n° hhg/vf

ALiquota MEDIA IRPEF       

| M E S E              | GG. P R E S E N Z A  |                         |                      |                                 |        |          | S T R A O R D I N A R I O |         |         |                     | GG. M A L A |                                           |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------|---------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|
|                      | P A G A              | TRATTAMENTI SOSTITUTIVI | 13-ma/14-ma (paga)   | COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE |        |          | differenza computo :6     | feriale | FESTIVO | COMPENSO FESTIVITA' | P A G A     | TRATTAMENTI SOSTITUTIVI                   |
| gennaio              |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| febbraio             |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| marzo                | //                   | //                      |                      | //                              | //     |          |                           | //      | //      |                     | 30          | 30                                        |
| aprile               | 13                   | 13                      |                      | 13                              | 11     |          |                           | //      | //      |                     | 17          | 17                                        |
| maggio               | 30+1                 | 30+1                    |                      | 20+1                            | 2h     |          |                           | //      | 6       |                     | //          | //                                        |
| giugno               | 20                   | 20                      |                      | 20                              | 2h     |          |                           | 15      | //      |                     | //          | //                                        |
| luglio               |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| agosto               |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| settembre            |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| ottobre              |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| novembre             |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| dicembre             |                      |                         |                      |                                 |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| 13-ma/14-ma          |                      | 30                      | 30                   | 30                              |        |          |                           |         |         |                     |             |                                           |
| TOTALE GG. PRESENZA  | 71 x                 | 104 x                   | 30 x                 | 312                             | 104 x  | 136 59 x |                           | 913 15  | 6 x     |                     | 17 x        | 17 x                                      |
| DIFFERENZE RETRIBUT. | 3369                 | 588                     | 3369                 | 22.118                          | 25.114 | //       | //                        | 913     | 996     | //                  | 3369        | 588                                       |
| TOTALE COMPETENZE    | 249.206              | 61.152                  | 101.070              | 58.179                          |        |          |                           | 14.151  | 5.976   | //                  | 158.343     | 27.636                                    |
| riferimento E.T.9    | (101) <sup>(7)</sup> | (105) <sup>(8)</sup>    | (120) <sup>(9)</sup> | (103) <sup>(10)</sup>           |        |          | (107)                     | (12)    | (109)   | (14)                | (15)        | (110) <sup>(7)</sup> (114) <sup>(8)</sup> |

DIFFERENZA SU FERIE NON GODUTE: gg.        x £        = £        (col. 15 - ET9)

RISARCIMENTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA . . . . . = £        (vedi allegato)

INTERESSI LEGALI 5% . . . . . = £        (vedi allegato)



corrisposti con le competenze di       

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI

Il Capo Ufficio Retribuzioni

*Dei*





74100 Taranto, 8/2/1978

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

N. di protocollo 30/78 110V Rip.

Risposta a N. del

Allegati n.

Ill.mo Signor Presidente  
dell'A.M.A.T.

S E D E

Oggetto: assenza temporanea agenti MAGGIO Alessandro e DANESE Emanuele

Il giorno 7 c.m. giunto in Deposito alle ore 11.00 circa, la S.V. mi faceva notare l'assenza dal posto di lavoro degli agenti riportati in oggetto.

E' doveroso comunicare quanto segue:

Il Sig. MAGGIO Alessandro si è allontanato alle ore 10.30 rientrando alle ore 11.15.

Si è recato col proprio mezzo alla Depositeria Comunale di Contrada Gennarini per dare le opportune disposizioni per la sistemazione del parcheggio dei nostri mezzi inefficienti.

Lo stesso, alla mia contestazione della mancata preventiva richiesta di autorizzazione, ha dichiarato di aver telefonato all'ufficio di Via D'Aquino e, venuto a conoscenza che stava raggiungendo il Deposito, ha creduto opportuno allontanarsi per poco tempo proprio per incontrarmi e mettermi a conoscenza dei vari problemi.

Il Sig. DANESE Emanuele si è allontanato alle ore 10.20 rientrando alle ore 11.10.

Alla mia contestazione ha ammesso la propria mancanza, evidenziando di essersi recato in farmacia.

Con osservanza.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
- SETTORE MOVIMENTO -

Il Dirigente

(Dis. 1/3 F. Taranto)

FG/RV.



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. The document also highlights the need for regular audits to ensure that all financial data is correctly recorded and reported.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling financial transactions. It details the steps involved in processing payments, receipts, and invoices. The document also provides guidance on how to manage cash flow and ensure that all financial obligations are met in a timely manner.

3. The third part of the document discusses the role of the finance department in the overall operations of the organization. It describes the various functions of the finance department, including budgeting, financial reporting, and risk management. The document also emphasizes the importance of the finance department in providing strategic advice to the management team.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key points discussed in the previous sections. It reiterates the importance of accurate record-keeping, proper financial procedures, and the role of the finance department. The document also includes a list of references and a glossary of terms.

12

Agente Maggio Alessandro

## A R R E T R A T I

( Accordo Nazionale 23 Luglio 1976 in vigore dal 1° Gennaio 1976 )

AUMENTO DI £. 15.000 MENSILI - " E.D.R. " - PER TUTTE LE CATEGORIE

|                    |           |                    |
|--------------------|-----------|--------------------|
| DIFFERENZE : ..... |           | 78,57              |
|                    | gg. Paga  | E.D.R. su straord. |
| GENNAIO            | 14143     | 50                 |
| FEBBRAIO           | 14143     | 42,5               |
| MARZO              | 14143     | 47,5               |
| APRILE             | .....     | .....              |
| M A G G I O        | .....     | .....              |
| GIUGNO             | .....     | .....              |
| 14/ ma             | 100.445 x | x                  |
|                    | 26.143 -  | 78,57 -            |
|                    | £. 126558 | £. 17.010          |
|                    | Cod. 43   | Cod. 47 .          |

216,50

18,93

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI .....

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

100

[illegible][illegible]

100

[illegible]

.....

[illegible]

.....

.....

;

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

| Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |

1.  $\frac{1}{2}$   
 2.  $\frac{1}{4}$   
 3.  $\frac{1}{8}$   
 4.  $\frac{1}{16}$   
 5.  $\frac{1}{32}$   
 6.  $\frac{1}{64}$   
 7.  $\frac{1}{128}$   
 8.  $\frac{1}{256}$   
 9.  $\frac{1}{512}$   
 10.  $\frac{1}{1024}$   
 11.  $\frac{1}{2048}$   
 12.  $\frac{1}{4096}$   
 13.  $\frac{1}{8192}$   
 14.  $\frac{1}{16384}$   
 15.  $\frac{1}{32768}$   
 16.  $\frac{1}{65536}$   
 17.  $\frac{1}{131072}$   
 18.  $\frac{1}{262144}$   
 19.  $\frac{1}{524288}$   
 20.  $\frac{1}{1048576}$   
 21.  $\frac{1}{2097152}$   
 22.  $\frac{1}{4194304}$   
 23.  $\frac{1}{8388608}$   
 24.  $\frac{1}{16777216}$   
 25.  $\frac{1}{33554432}$   
 26.  $\frac{1}{67108864}$   
 27.  $\frac{1}{134217728}$   
 28.  $\frac{1}{268435456}$   
 29.  $\frac{1}{536870912}$   
 30.  $\frac{1}{1073741824}$   
 31.  $\frac{1}{2147483648}$   
 32.  $\frac{1}{4294967296}$   
 33.  $\frac{1}{8589934592}$   
 34.  $\frac{1}{17179869184}$   
 35.  $\frac{1}{34359738368}$   
 36.  $\frac{1}{68719476736}$   
 37.  $\frac{1}{137438953472}$   
 38.  $\frac{1}{274877906944}$   
 39.  $\frac{1}{549755813888}$   
 40.  $\frac{1}{1099511627776}$   
 41.  $\frac{1}{2199023255552}$   
 42.  $\frac{1}{4398046511104}$   
 43.  $\frac{1}{8796093022208}$   
 44.  $\frac{1}{17592186044416}$   
 45.  $\frac{1}{35184372088832}$   
 46.  $\frac{1}{70368744177664}$   
 47.  $\frac{1}{140737488355328}$   
 48.  $\frac{1}{281474976710656}$   
 49.  $\frac{1}{562949953421312}$   
 50.  $\frac{1}{1125899906842624}$   
 51.  $\frac{1}{2251799813685248}$   
 52.  $\frac{1}{4503599627370496}$   
 53.  $\frac{1}{9007199254740992}$   
 54.  $\frac{1}{18014398509481984}$   
 55.  $\frac{1}{36028797018963968}$   
 56.  $\frac{1}{72057594037927936}$   
 57.  $\frac{1}{144115188075855872}$   
 58.  $\frac{1}{288230376151711744}$   
 59.  $\frac{1}{576460752303423488}$   
 60.  $\frac{1}{1152921504606846976}$   
 61.  $\frac{1}{2305843009213693952}$   
 62.  $\frac{1}{4611686018427387904}$   
 63.  $\frac{1}{9223372036854775808}$   
 64.  $\frac{1}{18446744073709551616}$   
 65.  $\frac{1}{36893488147419103232}$   
 66.  $\frac{1}{73786976294838206464}$   
 67.  $\frac{1}{147573952589676412928}$   
 68.  $\frac{1}{295147905179352825856}$   
 69.  $\frac{1}{590295810358705651712}$   
 70.  $\frac{1}{1180591620717411303424}$   
 71.  $\frac{1}{2361183241434822606848}$   
 72.  $\frac{1}{4722366482869645213696}$   
 73.  $\frac{1}{9444732965739290427392}$   
 74.  $\frac{1}{18889465931478580854784}$   
 75.  $\frac{1}{37778931862957161709568}$   
 76.  $\frac{1}{75557863725914323419136}$   
 77.  $\frac{1}{151115727451828646838272}$   
 78.  $\frac{1}{302231454903657293676544}$   
 79.  $\frac{1}{604462909807314587353088}$   
 80.  $\frac{1}{1208925819614629174706176}$   
 81.  $\frac{1}{2417851639229258349412352}$   
 82.  $\frac{1}{4835703278458516698824704}$   
 83.  $\frac{1}{9671406556917033397649408}$   
 84.  $\frac{1}{19342813113834066795298816}$   
 85.  $\frac{1}{38685626227668133590597632}$   
 86.  $\frac{1}{77371252455336267181195264}$   
 87.  $\frac{1}{154742504910672534362390528}$   
 88.  $\frac{1}{309485009821345068724781056}$   
 89.  $\frac{1}{618970019642690137449562112}$   
 90.  $\frac{1}{1237940039285380274899124224}$   
 91.  $\frac{1}{2475880078570760549798248448}$   
 92.  $\frac{1}{4951760157141521099596496896}$   
 93.  $\frac{1}{9903520314283042199192993792}$   
 94.  $\frac{1}{19807040628566084398385987584}$   
 95.  $\frac{1}{39614081257132168796771975168}$   
 96.  $\frac{1}{79228162514264337593543950336}$   
 97.  $\frac{1}{158456325028528675187087900672}$   
 98.  $\frac{1}{316912650057057350374175801344}$   
 99.  $\frac{1}{633825300114114700748351602688}$   
 100.  $\frac{1}{1267650600228229401496703205376}$   
 101.  $\frac{1}{2535301200456458802993406410752}$   
 102.  $\frac{1}{5070602400912917605986812821504}$   
 103.  $\frac{1}{10141204801825835211973625643008}$   
 104.  $\frac{1}{20282409603651670423947251286016}$   
 105.  $\frac{1}{40564819207303340847894502572032}$   
 106.  $\frac{1}{81129638414606681695789005144064}$   
 107.  $\frac{1}{162259276829213363391578010288128}$   
 108.  $\frac{1}{324518553658426726783156020576256}$   
 109.  $\frac{1}{649037107316853453566312041152512}$   
 110.  $\frac{1}{1298074214633706907132624082305024}$   
 111.  $\frac{1}{2596148429267413814265248164610048}$   
 112.  $\frac{1}{5192296858534827628530496329220096}$   
 113.  $\frac{1}{10384593717069655257060992658440192}$   
 114.  $\frac{1}{20769187434139310514121985316880384}$   
 11

[illegible]

9  
 8  
 7  
 6  
 5  
 4  
 3  
 2  
 1  
 0  
 9  
 8  
 7  
 6  
 5  
 4  
 3  
 2  
 1  
 0



74100 Taranto. 8/7/977

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

1 Sig. Alessandro MAGGIO

Capo Tecnico e Deposito di 1<sup>a</sup> Clas.

N. di protocollo 966/77 Resp. e p.c. Sig. Franco BISCI-Dirigente Tecn.

Risposta a N. del

Allegati n.

S E D E

OGGETTO: Diffida -

Ho rilevato il 7/7/77 che avete vistato la fattura del 25/6/77 n°2959-della Ditta Esso per il Dirigente Tecnico, Sig. Franco Bisci.

Con la presente Vi diffidiamo ad astenervi dal firmare documenti aziendali per conto del Dirigente Tecnico o del Capo Servizio Tecnico, anche se quest'ultimo posto è attualmente vacante.

Il Sig. Franco Bisci, cui la presente è indirizzata per conoscenza, è interessato a verificare quotidianamente l'osservanza della presente diffida ed a firmare ogni documento aziendale, di pertinenza dell'officina, del deposito e del magazzino, anche in nome e per conto del Capo Servizio Tecnico.

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO



AMAT-TARANTO  
03695 22 IV 88  
SEGRETERIA GENERALE

Taranto, 21/04/1988

Spett.le Direzione di Esercizio

A.M.A.T.

TARANTO

R I C O R S O      G E R A R C H I C O

Io sottoscritto MAGGIO Alessandro, dipendente di Codesta Azienda con qualifica di Funzionario Principale - livello 2° legge 1/2/1978 n. 30 - inoltro ricorso gerarchico a norma dell'art. 10 e successive modificazioni del R.D. 8/1/1931 n. 148, per il riconoscimento della differenza paga da Funzionario Principale a Funzionario Superiore - livello 1° - per tutti i periodi nei quali ho sostituito il Funzionario Superiore Ing. RIZZO Pietro. In aggiunta alla differenza paga chiedo, a partire dal giorno delle dimissioni volontarie dal servizio del suddetto Funzionario Superiore, le relative facenti funzioni, previste dall'art. 18 del R.D. 8/1/1931 n. 148 già sopra citato.

Tale richiesta è motivata dal fatto che ho assunto in prima persona tutte le responsabilità dei due settori: officina e deposito. Inoltre ritengo pacifico l'accoglimento di quest'ultima richiesta in quanto è stato anche bandito il relativo concorso per la copertura del posto di Funzionario Superiore.

Resto in attesa di un positivo riscontro facendo presente che in mancanza, trascorsi i termini di legge, mi vedrò costretto adire le vie legali.

(MAGGIO Alessandro)

*Maggio Alessandro*

-----

19/6/79

Al Sig. MAGGIO Alessandro

S E D E

N. 1214 di Prot.

Nel riferirmi alla Vostra richiesta dell'8 c.m. con la quale segnalate la necessità di aumentare le unità lavorative nell'officina sono a pregarVi di volermi dettagliatamente indicare per i reparti interessati:

- 1° quante unità produttive operano nei singoli reparti;
- 2° quale lavoro nelle ore normali di lavoro viene prodotto;
- 3° quale lavoro viene prodotto per eventuali prestazioni straordinarie;
- 4° quali motivi hanno portato ad avere fermi in deposito n. 12 automezzi;
- 5° per quali periodi si renderebbe necessario l'intervento richiesto.

Resto in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Firma]*

233



2014

2015

933

PP/RS

AZIENDA MANIFATTURA AUTOMOBILI TIRANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Vogliate cortesemente rappresentare, per iscritto, a questa Direzione gli elementi ed i criteri in base ai quali sono state determinate le 73 ore lavorative giornaliere per la pulizia degli autobus e degli uffici di questa Azienda. Distinti saluti.

S E D E

Al sig. Capo Tecnico e Deposito 1° cl.

S E D E

Al sig. Dirigente dell'Officina

di Roma

962/79

21 aprile/1979



74100 Taranto, 13

13/Febbraio/79

ALLA SPEDIZIONE

Al Capo Tecnico e Deposito

Sig. MAGGIO Alessandro

Al Capo Tecnico di 1° classe

Sig. CARRIERI Giuseppe

N. 249/79  
di Prot.

S E D E

Nel riferirmi alla Vs/ nota n° 226/79 del 5 c.m., sono ad invitarVi, onde consentire a questa Direzione di esprimere il proprio parere in proposito, a rimettermi dettagliata e circostanziata relazione in ordine ai motivi per i quali non è stato possibile sino ad oggi, nonostante la immissione nei reparti di personale distaccato dal Movimento, la revisione dei 12 motori in questione.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALE AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

FP/VM.-

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, li 5 Febbraio 1979

ALLA SPETT.LE DIREZIONE DI ESERCIZIO  
E AL DIRIGENTE OFFICINA DEPOSITO

N. di protocollo 226/79 Rip.

Risposta a N. del

Allegati n.

SEDE

OGGETTO:

Con riferimento agli autobus Fiat 410 e Fiat 418, fermi in deposito da lungo tempo perchè necessitano di revisione generale, tenuto conto dei tanti lavori che si vanno eseguendo su altri autobus e rivenienti da scadenze chilometriche, si ribadisce per iscritto il pensiero dei tecnici di officina, pensiero peraltro già espresso nella riunione del giorno 1/2 u.s. che risponde alla necessità di far eseguire le revisioni dei 12 autobus presso ditta esterna competente al fine di poter quanto prima disporre di essi in linea e per quindi porsi nella condizione di riprendere possibilmente il ciclo di lavori normali su tutti i mezzi a disposizione.

Detto ciò si resta in attesa del parere della Direzione.

*Caro, Guelfo  
Maggio*



2/giugno/1979

838/UP/79

Al Signor

MAGGIO Alessandro

Capo Tecnico e Deposito 1<sup>a</sup> classe

Allegati n° 1

S E D E

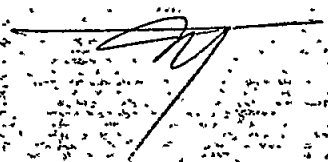
Comunicazione.-

Trasmetto a V.S. copia della lettera dell'11/1/1978 n°82 a firma di questa Direzione con la quale si comunicava al Dirigente del Settore Officina lo stato invalidante dell'agente MONOPOLI Antonio e a quali lavori può essere sottoposto.

Vogliate, pertanto, tener presente quanto sopra per i lavori da affidare al predetto agente.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO







ARRETRATI APPLICAZIONE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5 FEBBRAIO 1979

(in vigore dal 1° gennaio 1979)

| MESE     | COMPETENZE ACCESSORIE   |                    |              | STRAORDINARIO |                        | STRAORDINARIO<br>FESTIVO | MALATTIA    |               |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
|          | gg. effett.<br>presenza | gg. ind.<br>categ. | ore<br>A. U. | feriale       | maggioraz.<br>notturna |                          | ind. categ. | straordinario |
| Gennaio  | 25½                     | 30                 |              | 44            |                        | 6                        |             |               |
| Febbraio |                         |                    |              |               |                        |                          |             |               |
|          | x                       | x                  | x            | x             | x                      |                          |             |               |
|          | 1.450 =                 | 400 =              | 100 =        | 193 =         | 18 =                   | 240 x                    | x           | x             |
|          | 36.975                  | 12.000             | //           | 8.192         | //                     |                          |             |               |
|          |                         |                    |              |               |                        | =                        | 400 =       | =             |
|          | TOTALE                  |                    |              | TOTALE        |                        | TOTALE                   | TOTALE      | TOTALE        |
|          | E. 68.975               |                    |              | E. 8.192      |                        | E. 1.260                 | E. //       | E. //         |
|          | CODICE                  |                    |              | CODICE        |                        | CODICE                   | CODICE      | CODICE        |
|          | n° 161                  |                    |              | n° 164        |                        | n° 165                   | n° 163      | n° 166        |

APR. 1979

CORRISPONDI CON LE COMPETENZE DI

L'UFFICIO RETRIBUZIONI

# THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Subscription price, \$5.00 per annum in advance. Single copies, 15 cents.  
Entered as Second-Class Matter, May 26, 1894. Postpaid at special rate of \$3.75 per annum provided for by Act of October 3, 1917.  
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1918.  
Postpaid by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.  
Copyright, 1919, by American Medical Association  
Printed at the American Medical Association Press, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

RICALCOLO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ  
SULL'AMMONTARE CONVENZIONALE DI £. 50.000 (Acc. Naz. 13/7/1978)

Arretrati dal 1/1/1978 al 30/6/1978

Settore n. 3

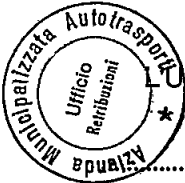
AGENTE: Maggio Alessandro  
Scatti n. 10 = Percent. 45 %  
Aliquota media IRPEF 19,50 %

155595

|               | GG. Presenza     | STRAORDINARIO |       |         |        | GG. MALATTIA |          |
|---------------|------------------|---------------|-------|---------|--------|--------------|----------|
|               | Paga             | Feriale       | Nott. | Festivo | 14/ma  | Paga         | Straord. |
| Gennaio       |                  |               |       |         |        |              |          |
| Febbraio      |                  |               |       |         |        |              |          |
| Marzo         |                  |               |       |         |        |              |          |
| Aprile        |                  |               |       |         |        |              |          |
| Maggio        |                  |               |       |         |        |              |          |
| Giugno        |                  |               |       |         |        |              |          |
| 14/ma         |                  |               |       |         |        |              |          |
|               | <del>280</del> x | 166x          | 4x    | 39x     | 30x    | // x         | // x     |
| Differenze £. | 750 =            | 137 =         | 12 =  | 150 =   | 750 =  | =            | =        |
|               |                  | 22.712        | 18    |         |        | //           | //       |
|               | 135.000          | £ 22.790      |       | £ 5.850 | 22.500 |              |          |
|               | 169              | 173           |       | 174     | 177    |              |          |

7 - GEN. 1979

CORRISPÓSTI CON LE COMPETENZE DI .....



UFFICIO RETRIBUZIONI

233 Taranto, .....



000382 - 1 FEB. 71

S E D E

Magpie Creek

~~WHL 1~~



Taranto, li 26 giugno 1971

Egr. Sig.

Maggio Alessandro

Via

Mettuno 3

TARANTO

Come Le è noto, col 30 giugno 1971, cessa la concessione provvisoria a suo tempo data alla STAT (Società Tramvie ed Autobus Taranto) del servizio dei trasporti urbani in Taranto ed inizia il giorno successivo la gestione del servizio medesimo da parte della Azienda Municipalizzata (AMAT).

La stessa, in ossequio alla volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 188 del 23.6.1969, intende provvedere alle proprie esigenze per quanto concerne il personale mediante l'utilizzazione del personale della S.T.A.T. nei limiti e con le modalità indicate nel piano tecnico-finanziario e nel regolamento di quella Azienda stessa e negli altri provvedimenti a suo tempo adottati in materia; e, pertanto, poichè risulta che Ella, alla data prevista dalla succitata deliberazione n. 188 del 23.6.1969 (14.4.1969) era in servizio presso la S.T.A.T. potrà assolvere lo stesso servizio alle dipendenze dell'A.M.A.T., con decorrenza dal 1° luglio 1971 col trattamento giuridico ed economico relativo spettante secondo le norme vigenti e nei limiti ed alle condizioni previsti dai provvedimenti comunali su menzionati.

Ove Ella ritenga di accettare tale assunzione, in pendenza dei formali provvedimenti da parte dei competenti organi, potrà senz'altro assumere servizio alle dipendenze della suddetta A.M.A.T. con la data su citata, all'uopo presentandosi sul posto di lavoro.

La presente viene inviata anche all'A.M.A.T. per ogni effetto conseguenziale.

Distinti saluti.

F. L. 1971

ATTIPICA

P. IL SINDACO

*[Signature]*

Copia del presente è stato notificato in data

odierna al Sig. *Maggio Alessandro*

nel suo domicilio in Via *Mettuno 3*

consegnandolo a mani *[Signature]*

Taranto, li *30.6.71*

Il Messo Notificatore

*el maggio's el...*



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

Dichiaro di accettare la nomina a dipendente della Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - A.M.A.T. con decorrenza dal 1° Luglio 1971, alle condizioni tutte di cui alla nota del Sindaco di Taranto 26 giugno 1971, già in mio possesso, con riferimento agli atti deliberativi del Comune di Taranto richiamati nella suddetta nota, nonché alla precisazione contenuta nel comunicato dell'Amministrazione Comunale del 2 luglio 1971.

Pertanto, mi dichiaro sin da ora a disposizione di codesta Amministrazione.

In fede.

Taranto, li 3/7/71.

Maggio *chhl*

Signor MAGGIO Alessandro

Via Neutro n. 3 Tel. \_\_\_\_\_.

T A R A N T O

✓

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and the quality of the scan. Some words are difficult to decipher but appear to be in a standard script.





# Ferroviana Breda Pistoiese

SOCIETA PER AZIONI CON SEDE IN MILANO - CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 1.500.000.00

Iscritta al Tribunale di Milano - Reg. Società n. 78495 - Vol. 2265 - Fascicolo 3054 - Sede Amministrativa: Pistoia

STABILIMENTO DI MILANO - Via e Sarca, 336  
Case e Postale 3557 - Milano  
Indirizzo Telegrafico: FERBRED - Milano  
Tel. 02 50 FERBRED - Telefono: 6997  
C.C.I.A.A. Milano N. 417331

STABILIMENTO DI PISTOIA - Viale Pacinotti, 9  
Case e Postale 212 - Pistoia  
Indirizzo Telegrafico: FERBRED - Pistoia  
Tel. 0573 67486 FERBRED - Telefono: 24371  
C.C.I.A.A. Pistoia N. 66139

Iscritto al Tribunale di  
Milano - Re. Società  
n. 78495, Vol. 2265  
Fascicolo 3054

Spett.le

A. M. A. T.

Via C. Battisti 657

74100 TARANTO

e p.c.

Spett.le

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE

Via P. Amedeo, 22

74100 TARANTO

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Rif. | Da citare nella risposta |
| PT/  | UVV/653                  |

PISTOIA, 1 dicembre 1971

n.10 autobus urbani FIAT  
418/A

Abbiamo avuto nei giorni 29 e 30 c.m. la visita degli egregi Vostri Signori Bisci Francesco, Maggio Alessandro, Carrieri Giuseppe e Petrucci Giacomo, con i quali abbiamo avuto un lungo e fattivo colloquio.

Nell'occasione sono stati definiti tutti i punti dubbi sulla finizione degli autobus ordinati dalla Spett.le A.S.I. per conto Vostro.

La competenza e la preparazione tecnica dei Vostri incaricati ha facilitato il colloquio e ha reso possibile di definire con relativa sollecitudine tutti i particolari tecnici dubbi o non definiti.

Restiamo comunque in attesa dei disegni delle incastellature per macchinette emettitrici, dopodichè Vi faremo sapere gli importi degli extra richiesti per avere il Vostro assenso e benestare.

Per Vostra conoscenza Vi precisiamo che gli extra saranno:

- incastellatura per macchinette emettitrici;
- sedile autista Bremsey tipo 408 con rivestimento estivo;
- cassetta portadenari fattorino;
- paragambe in l.l. posto fattorino;
- plurimus laterale interno dietro posto fattorino
- numeri aziendali in l.l. dal 101 in poi;
- stemmi in fusione come da campione che ci invierete;
- applicazione di due fanalini retro marcia.

TECNICO  
F. Bisci per rivedere  
A

./.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

*Ferrrovie Breeda Pistoiesi*

Vi invieremo inoltre, come richiesto dai Vostri Incaricati,  
il preventivo per la fornitura di n. 100 basette e 100 raccordi a  
" per mancorrenti, n. 20 plafoniere, n. 100 cremagliere in neoplene  
per finestre e n. 10 pulsanti campanello.

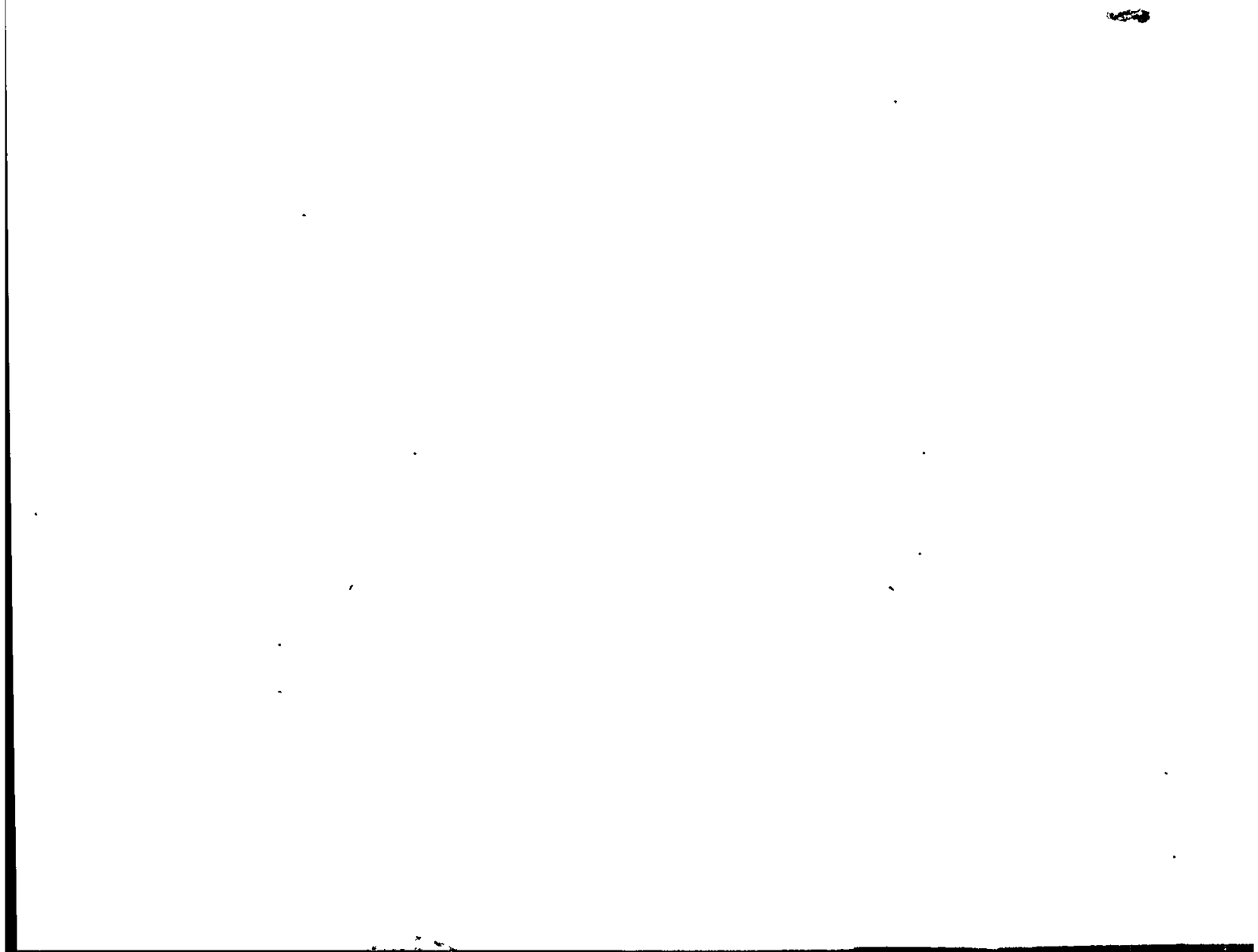
Distinti saluti.

P.P. FERROVIARIA BREDA PISTOIESI

S. P. A.

Il Direttore Commerciale

*[Signature]*



AGENTE Maggio Alessandro scatti N. 8

## ARRETRATI

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell' 8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

| DIFFERENZE:    | 722         | 195            | 183       | =     | 244             | 917   | 1282 |
|----------------|-------------|----------------|-----------|-------|-----------------|-------|------|
|                | gg. paga    | gg. comp. acc. | fer.      | nott. | fest.           | infr. | naz. |
| Gennaio . . .  | 30          | 31             | 19,5      | =     | 24              | 2     | =    |
| Febbraio . . . | 30          | 28             | 43,5      | =     | 24              | =     | =    |
| Marzo . . .    | 29          | 30             | 18,5      | =     | 24              | 1     | =    |
| Aprile . . .   | 30          | 30             | 43,5      | =     | 30              | 1     | 1    |
| Maggio . . .   | 30          | 31             | 96        | =     | 25              | 2     | 1    |
| Giugno . . .   |             |                |           |       |                 |       |      |
| 14/ma . . .    |             |                |           |       |                 |       |      |
|                | 149 x       | 150 x          | 281 x     | = x   | 127 x           | 6 x   | 2 x  |
|                | =           | =              | =         | =     | =               | =     | =    |
|                |             |                |           |       | 27178+5502+2568 |       |      |
|                | L. 107578   | L. 29250       | L. 51423  |       | L. 35248        |       |      |
|                | (arr. paga) | (arr. comp.)   | (2° rigo) |       | (3° rigo)       |       |      |

α DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. 12 x L. 917 (paga + comp. acc.) L. 11004  
(compensi)

Corrisposti con le competenze di \_\_\_\_\_



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11/LUGLIO/1973

11° Agente

337.03.73

Sig. MAGGIO Alessandro

e.p.c. ( \* )

S E D E

Promozione.-

Vista la delibera n.49 del 27 marzo 1973 della  
Commissione Amministratrice di questa Azienda, comuni-  
co alla S.V. che a decorrere dall'1/3/1971 è inquadra-  
ta nella classe 5 categoria D3 con la qualifica di Ca-  
po Tecnico di 2<sup>a</sup> classe.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO  
Il Direttore di Esercizio

(\*) - Al Capo Servizio Amm/vo  
Al Reparto Officina  
S E D E

ME/PFE.

1000

1000

1000

1000

1000



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO  
Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

74100 Taranto, 1° Ottobre 1974

All'Agente

Sig. MAGGIO Alessandro

N. di protocollo 099. U.P. H. Rip.

Risposta a N. del

Allegati n.

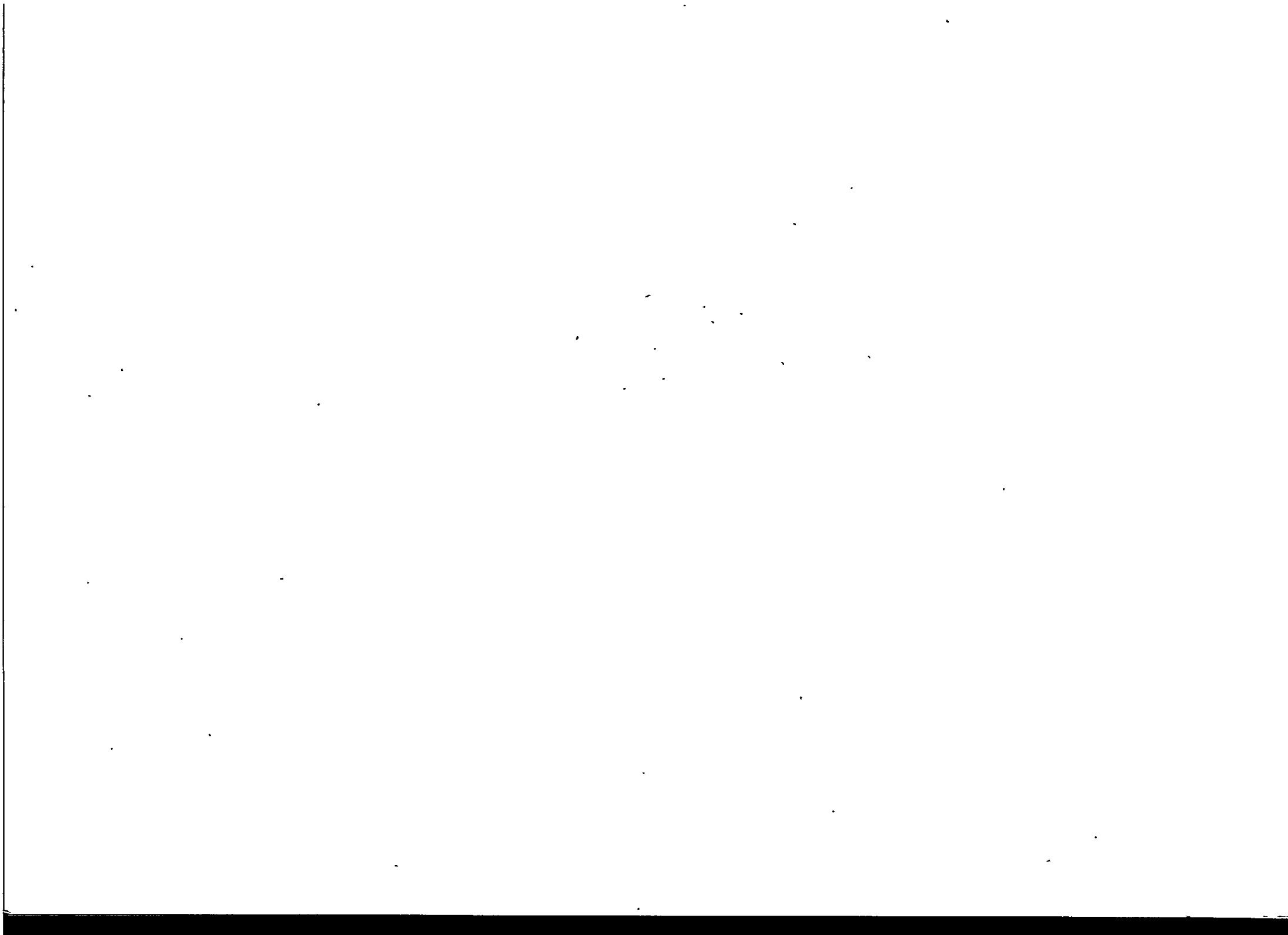
S E D E

OGGETTO :

Vi preghiamo di partecipare alla riunione che sarà  
tenuta presso gli uffici di Via D'Aquino il giorno 4/10/p.v.  
alle ore 18.00 per esaminare problemi aziendali di carattere  
organizzativo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(Dr. Ing. Pietro BARBANTE)



AMAT

18.GEN.1975

TARANTO

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

SEDE LEGALE: VIALE MAZZINI, 14 - 00195 ROMA - REG. TRIB. ROMA N. 640/24

CAPITALE LIRE 10.000.000.000 - INTERAMENTE VERSATO

SEDE DI BARI

N. 285/75 di Prot.

CITARE NELLA RISPOSTA  
PS/RM/EM/31

15/1/975

BARI,  
VIA DALMAZIA, 104 - C.A.P. 70121 - TEL. 331.144 - TELEX 81035

Spett.le  
A.M.A.T.  
Via D'Aquino, 17

74100 T A R A N T O

OGGETTO: Utente - Maggio Alessandro.

Al fine di consentirci la definizione di una pratica in corso, Vi preghiamo volerci cortesemente comunicare se la persona emarginata risulta alle Vs. dipendenze segnalandoci, in caso affermativo, l'attuale recapito, via e numero civico dell'abitazione privata.

RingraziandoVi per la cortese urgenza con cui vorrete evadere la ns. richiesta, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. distinti saluti.

  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
SEDE DI BARI  
Il Capo Sez. Prop. Sviluppo

111-1  
LL/



N. ....

AGENTE

Maggio Alessandro

scatti N. ....

dal 1 AGO. 1973 ARRETRATI da 53 a HE

1/8/73 - 31/12/73

14,23

| DIFFERENZE: 1533 |    | 1120           | 395       |       | 1160 1973           | 2760  |      |
|------------------|----|----------------|-----------|-------|---------------------|-------|------|
| gg. paga         |    | gg. comp. acc. | fer.      | nott. | fest.               | infr. | naz. |
| <del>Gen</del>   |    |                |           |       |                     |       |      |
| AGOSTO           | 30 | 31             | 45,5      |       | 24                  | 1     | 2    |
| SETTEMBRE        | 30 | 30             | 68,5      |       | 30                  | -     | =    |
| OTTOBRE          | 30 | 31             | 39,5      |       | 24,5                | =     | =    |
| NOVEMBRE         | 30 | 30             | 34        |       | 24,5                | 1     | 1    |
| DICEMBRE         | 30 | 31             | 39        |       | 31                  | 3     | =    |
| 13/ma            | 30 | 30             | -         |       | -                   | -     | -    |
| 180 x            |    | 183 x          | 226,5 x   | x     | 134 x               | 5 x   | 4 x  |
| =                |    | =              | =         | =     | =                   | =     | =    |
|                  |    |                |           |       | 61640 + 9865 + 2760 |       |      |
| L. 275.940       |    | L. 80.520      | L. 89.467 |       | L. 74.265           |       |      |
| (arr. paga)      |    | (arr. comp.)   | (2° rigo) |       | (3° rigo)           |       |      |

233

Corrisposti con le competenze di





N. ....

AGENTE

Maggio Alessandro

scatti N. 8

1 AGO. 1973 ARRETRATI di 3 a 4 E

(Accordo Nazionale del 12 maggio 1973 in vigore dal 1 gennaio 1973)

Aumento sui minimi tabellari per tutte le categorie L. 12.000

Aumento dell'8° scatto (elevato dal 2,50 % al 5 %)

| DIFFERENZE: 1705  |    | 557            | 153  |           | 528   | 2262         |      |
|-------------------|----|----------------|------|-----------|-------|--------------|------|
| gg. paga          |    | gg. comp. acc. | fer. | nott.     | fest. | infr.        | naz. |
| Gennaio           | 30 | 30             | 67,5 |           | 24,5  | 2            |      |
| Febbraio          | 28 | 30             | 29   |           | 25    |              |      |
| Marzo             |    |                |      |           |       |              |      |
| <del>Aprile</del> |    |                |      |           |       |              |      |
| <del>Maggio</del> |    |                |      |           |       |              |      |
| <del>Giugno</del> |    |                |      |           |       |              |      |
| 14/ma             |    |                |      |           |       |              |      |
| 60                | x  | 60             | x    | 67,5      | x     | 24,5         | x    |
| =                 |    | =              |      | =         |       | =            |      |
|                   |    |                |      |           |       | 26136 + 4524 |      |
| L. 102300         |    | L. 33420       |      | L. 43714  |       | L. 30.660    |      |
| (arr. paga)       |    | (arr. comp.)   |      | (2° rigo) |       | (3° rigo)    |      |

DIFFERENZE SU FERIE NON GODUTE ANNO 1972

pagate a marzo 1973 = gg. .... x L. .... (paga + comp. acc.) L. ....  
(compensi)

Corrisposti con le competenze di .....



# comunicazione interna

**AL**

AL Dr. Carlos Carrero Cafe de la  
Amunimato do, SEDE

Amami, un tratto de

S E D E

di autorizzarla, la concessione del  
no. (cognome) da adoperare  
ha effettivamente svolto, all'ordine  
Alessandro MABIO.

ae. H. Gumbert - Alfino Pilsner

3  
O. H. H.

Firma:

*John C. Brown*

100

100

100

PRETURA UNIFICATA TARANTO

SEZIONE LAVORO

Lista dei testi da escutere all'udienza del 22.2.79

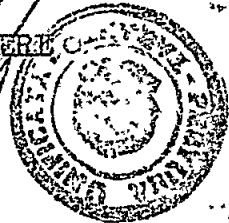
Giudice del lavoro Dott. V. VENUTO

Controversia: ALBANO PASQUALE G/ AMAT

| 1) CARRIERI GIUSEPPE | c/o AMAT | TARANTO |
|----------------------|----------|---------|
| 2) MAGGIO ALESSANDRO | "        | "       |
| 3) ENZO MANCO        | "        | "       |
| 4) GIUSEPPE CARRIERI | "        | "       |
| 5) ANGELO FRASCELLA  | "        | "       |
| 6) ANTONIO CAPRINO   | "        | "       |
| 7) AMEDEO ANNESE     | "        | "       |

Taranto 30.1.79

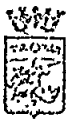
IL CANCELLIERE



*1 copia a  
Dott. V. Venuto*

*29/2/79  
Dott. V. Venuto*





74100 Taranto, 13/gennaio/1979

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Tel. 34101 (N. 3 linee urbane)

Al Signor

MAGGIO Alessandro

N. di protocollo 112/41/79 Rip.

Risposta a N. del

Allegati n.

S E D E

OGGETTO: ELOGIO.

Rivolgo a V.S., come da segnalazione del ff. Dirigente dell'Officina, il più vivo elogio per l'abnegazione e la diligenza dimostrata, in occasione della recente nevicata, onde assicurare alla collettività, anche se in misura ridotta, un pubblico servizio.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

233



10

11

12

13

PRETURA UNIFICATA TARANTO

SEZIONE LAVORO

Lista dei testi da escutere all'udienza del 28.11.78

Giudice del lavoro Dott. G. GIGANTE

Controversia: TORCELLO SALVATORE

C/ AMAT

1) MAGGIO ALESSANDRO - Capo tecnico deposito AMAT

2) Ing. PIETRO BARBANENTE - Via Salinella 41/6

Taranto 4.11.78

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad istanza di cui sopra, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, incaricato dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente, ho notificato il presente atto al sig. Maggio Alessandro abitante

in SA via AMAT n°      scala     

interno     , mediante consegna di copia conforme all'originale

*1 copia del verbale  
G. Albano  
P. Salvo  
P. Salvo*



100

100

100

100

100

100

100

100

100

PRETURA UNIFICATA TARANTO

SEZIONE LAVORO

Lista dei testi da escutere all'udienza del 22.11.78

Giudice del lavoro Dott. M. FISCHETTI

Controversia: MAZZA LUIGI C/ AMAT

31110  
Uffici  
Taranto  
600  
7 NOV 1978  
UFFICIO GIDDIATARIO

1) MAGGIO ALESSANDRO - capo tecnico c/o AMAT

TARANTO

Taranto 4.11.78

IL CANCELLIERE



*a cura della Segreteria*

*10/11/78*

*Uff. D.*





PRETURA UNIFICATA TARANTO  
SEZIONE LAVORO

Lista dei testi da escutere all'udienza del 22.11.78

Giudice del lavoro Dott. M. FISCHETTI

Controversia: VOLPE MICHELE C/ AMAT

1) MAGGIO ALESSANDRO -c/o AMAT

Taranto 4.11.78

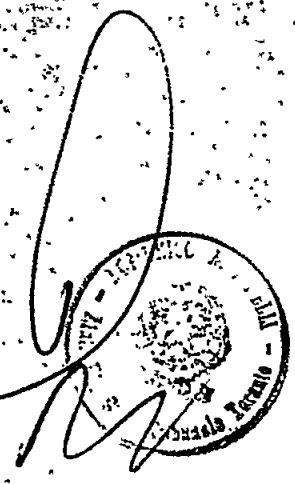
IL CANCELLIERE



*Q 60/11/78*

*Allegato*

*R*



31440  
Cronologia  
Taranto  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
19/8



|           |  |                 |
|-----------|--|-----------------|
| 001559    |  | 12 SET. 70      |
| UFF. .... |  | INVIATA FATTURA |

~~VH~~  
Taranto, 11 10/9/70

Al Signor DIRETTORE DI ESERCIZIO  
DELLA S.T.A.T. - SEDE -  
e, p.c. Al Signor COMMISSARIO GOVERNATIVO  
DELLA S.T.A.T. - SEDE -

Il sottoscritto agente MAGGIO Alessandro, facendo seguito alla propria del 14/10/69, si permette avanzare rispettosa domanda alla S.V. al fine del riconoscimento, della qualifica di Capo Operaio di I<sup>a</sup> classe a decorrere dal 12/4/69 data in cui il sottoscritto compiva i tre anni nel grado di Capo Operaio di 2<sup>a</sup> classe come da regolamento in vigore dall'1/12/68.

Fiducioso di un positivo riscontro passa a distintamente salutare.

*Maggio Alessandro*

*17*



• • • •

• • • •

5

PRETURA UNIFICATA TARANTO

SEZIONE LAVORO

Lista dei testi da escutere all'udienza del 13.10.1978

Giudice del Lavoro Dr. VITO VOZZA

Controversia: COMETA COSIMO C/ AMAT

- 1) CARRIERI GIUSEPPE - Capotecnico c/o AMAT TARANTO
- 2) SCORRANO GIUSEPPE - c/o AMAT "
- 3) ZACCARIA FRANCESCO " "
- 4) ESPOSITO ARCHANGELO " "
- 5) CAPRINO ANTONIO " "
- 6) MAGGIO ALESSANDRO " "
- 7) CARALLO NICOLA " "

Taranto 20.9.1978



Il Cancelliere

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad istanza di cui sopra, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario,  
incaricato dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente, ho notificato il presente  
atto al sig. Carrieri Giuseppe abitante  
in TA via Capotecnico c/o scd AMAT  
interno                     , mediante consegna di copia conforme all'originale

*Giuseppe Carrieri*  
*Q. 4/8/78*



per ricevuta

Amato

10-11-12

10-11-12

1

001549

12 SET. 70

PRAT. N° ..... N° ..... FATTURA  
UFF. ....

Taranto, lì 10/9/70

Al Signor DIRETTORE DI ESERCIZIO  
DELLA S.T.A.T. - SEDE -  
e, p.c. Al Signor COMMISSARIO GOVERNATIVO  
DELLA S.T.A.T. - SEDE -

Il sottoscritto agente MAGGIO Alessandro, facendo segui-  
to alla propria del 14/10/69, si permette avanzare rispettosa  
domanda alla S.V. al fine del riconoscimento della qualifica  
di Capo Operaio di 1<sup>a</sup> classe a decorrere dal 12/4/69 data in  
cui il sottoscritto compiva i tre anni nel grado di Capo Ope-  
raio di 2<sup>a</sup> classe come da regolamento in vigore dall'1/12/68.

Fiducioso di un positivo riscontro passa a distintamen-  
te salutare.

*Maggio*

*19*

1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3

1

1

1

1

1 2

1

1

1

1

1 2 3 4 5

1

1

1

1 2

1  
2  
3  
4  
5

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 33JS            |            |
| Pr<br>N° 001530 | 14 OTT. 69 |
| FATTURA         |            |

Al Sig. Direttore d'Esercizio  
della S.T.A.T. ✓

p.c. Al Sig. Commissario Governativo  
della S.T.A.T.

L O R O S E D I

Io sottoscritto Maggio Alessandro, Socio e dipendente della STAT. in qualità di Capo operaio di 2<sup>a</sup> classe del reparto carrozzeria, mi permetto di avanzare rispettosa istanza affinché mi sia conferita la promozione a Capo operaio di 1<sup>a</sup> classe, giusto quanto previsto dal regolamento interno in vigore dal 1/12/1968 e dall'organico approvato dall'I.M.C.T.O.

Faccio presente che nel reparto oge presto la mia opera, vi sono 2 capi operai di 2<sup>a</sup> classe, mentre l'organico prevede 1 capo operaio di 1<sup>a</sup> Classe ed 1 capo operaio di 2<sup>a</sup> classe.

Poiché mi ritengo, per merito comparativo, idoneo a ricoprire la vacanza di posto, prego vivamente la S.V. di concedermi quanto chiedo.

Sicuro di tanto ottenere, ringrazio con ossequio.

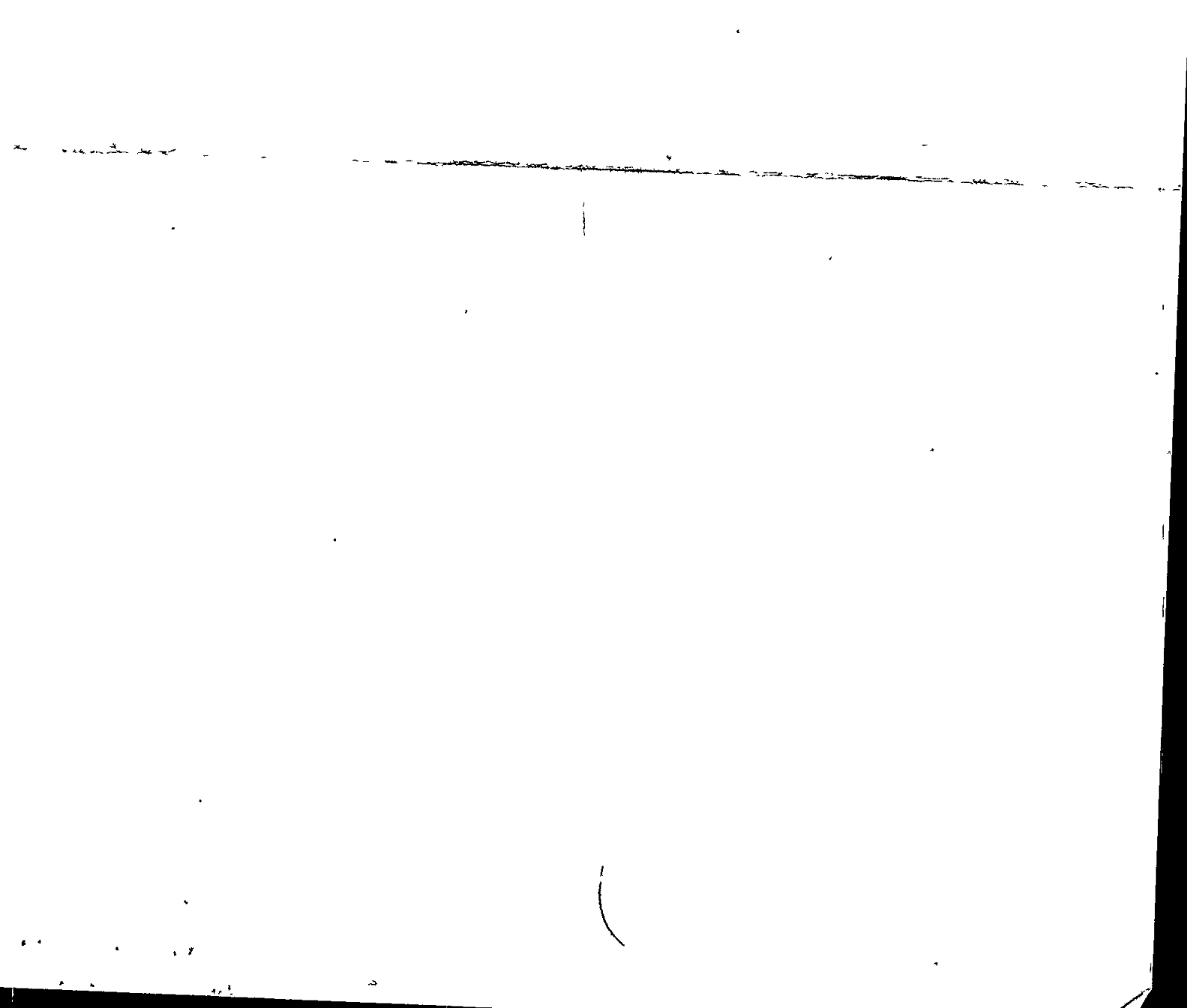
Maggio Alessandro

*Maggio Alessandro*

23

48

12



Arrotondamento cent.  
COSTO STAMPATO L. 5  
N. del Reg. 14443  
COMUNE DI TARANTO



UFFICIO CERTIFICATI

## Certificato di Cittadinanza Italiana

IL SINDACO

Visto l' art. 52 N. 15 della legge Comunale e Provinciale (T. U. 3-3-934 N. 383).

Visti gli atti d' ufficio e sulle informazioni assunte:

CERTIFICA

che Maggiò Alessandro  
di Giuseppe e di Lito Filomeno  
nat. a Taranto il 9-10-1933  
qui residente dal 1954  
è cittadin o italian o

Si rilascia il presente ad uso lavoro

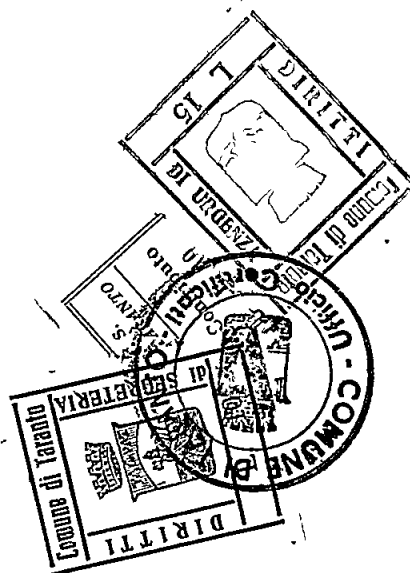
Taranto, li 24 SET. 1955

IL REDATTORE



IL SINDACO





VISTO: per la legittimazione della firma  
del Sindaco di \_\_\_\_\_  
Taranto, \_\_\_\_\_ 27 SET 1955 \_\_\_\_\_  
IL SINDACO



*[Signature]*  
Dott. VINCENZO ADAMO



COMUNE DI TARANTO

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

COSTO STAMPATO L. 9

*[Signature]*

IL SINDACO

sulle risultanze del Registro di Popolazione

60515

CERTIFICA

che il Sig. Maggio Alessandro di Francisco  
e di Fido Polanara nato a Taranto  
il 9-10-1933 è qui residente. dal 4-11-1951

Si rilascia il presente certificato in carta libera ed esente da bollo da servire ad uso

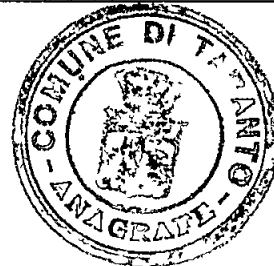
assistenza

Taranto, li

01 OTT. 1955

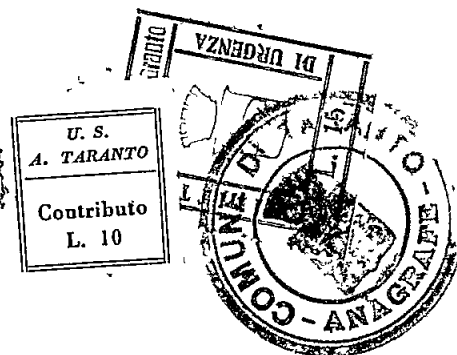
L'Impiegato Redattore

*[Signature]*

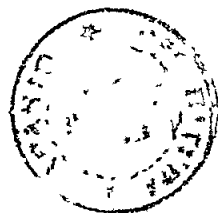


IL SINDACO

*[Signature]*



ISTO per la legalizzazione della firma  
di \_\_\_\_\_  
7/11/1955  
IL PREFETTO

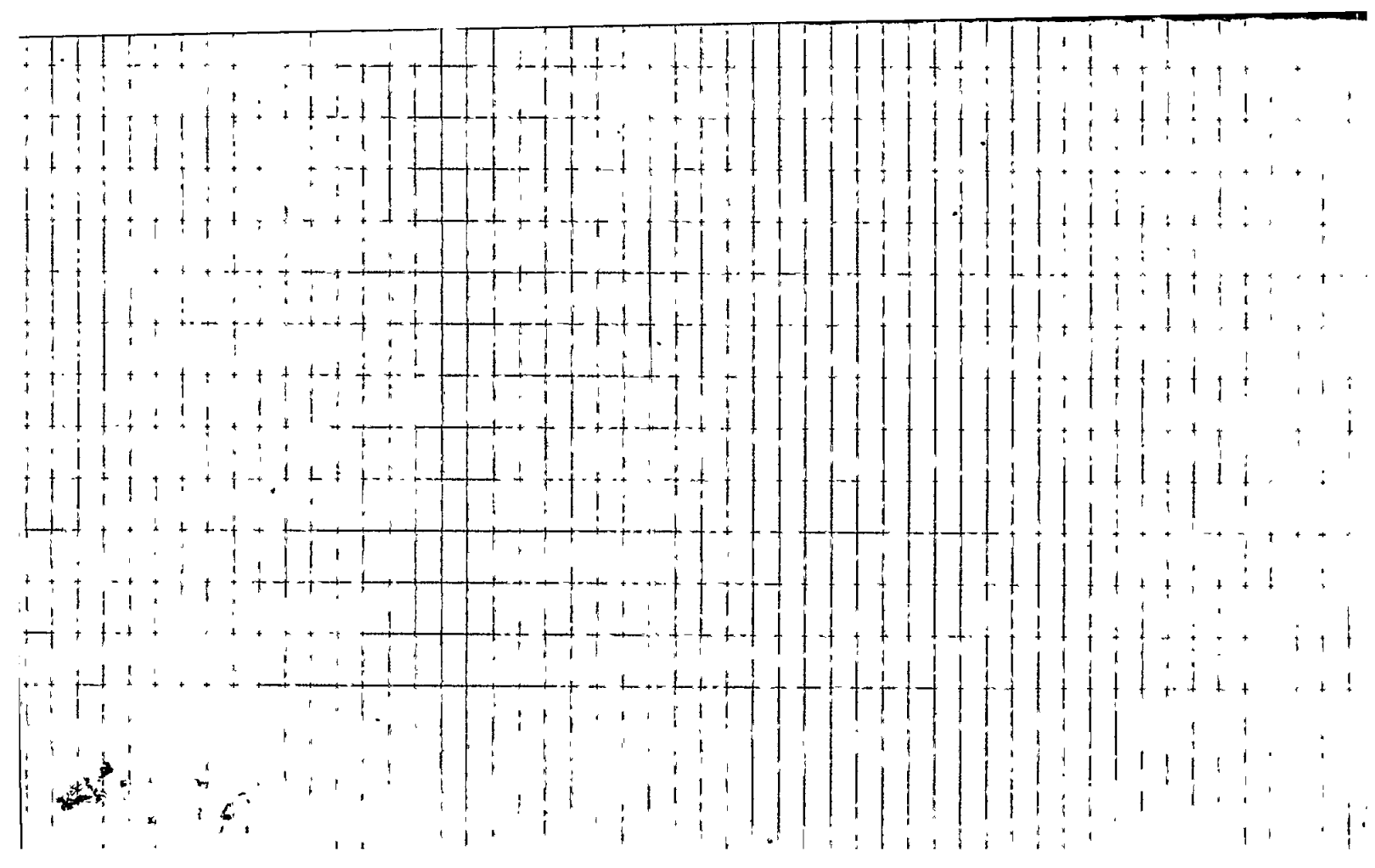


Dott. VINCENZO TARSIA  
*[Signature]*

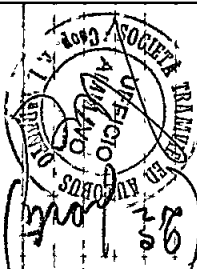
|         |            |          |                   |                               |                   |     |
|---------|------------|----------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----|
| 1 = 64  | 5.469 mens | 30 = 182 | 109 + 182 = 291   | 1201 6,50 = 600 <sup>19</sup> | 722 (32) 924 (39) | 182 |
| 2 = 128 | 5.707      | 30 = 190 | 1233 + 190 = 1423 | 1122 6,50 = 680 <sup>29</sup> | 817 (32) 933 (41) | 190 |
| 3 = 192 | 5.801      | 30 = 195 | 1316 + 195 = 1511 | 1109 6,50 = 695 <sup>62</sup> | 842 (36) 971 (41) | 193 |

Maggio  
 S. Andrea  
 S. I.

|           |            |               |                |                |              |
|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 12/11 966 | + 30/6/66  | (apr. = gg.   | + maggio = gg. | + giugno = gg. | = totale gg. |
| 1/1 966   | - 3/12/966 | (luglio       | + agosto       | + settembre    | + ottobre    |
| 1/1 966   | - 3/11/966 | (giugno = gg. | + novembre     | + dicembre     | + gennaio    |







**Mario Ocasio**  
av. \$ 51.315 = \$ 34.210 (1 1/2 hrs)  
2 av. \$ 11.197 = \$ 7.464 (2 1/2 hrs)  
Total = \$ 41.674 (4 hrs)  
**Nicole**  
av. \$ 51.315 = \$ 17.105 (1 1/2 hrs)  
2 av. \$ 11.197 = \$ 8.732 (2 1/2 hrs)  
Total = \$ 25.837 (4 hrs)  
B. 2 1/3 av. \$ 50.185 = \$ 16.728 (1 1/2 hrs)  
2 av. \$ 11.197 = \$ 8.155 (2 1/2 hrs)  
Total = \$ 24.883 (4 hrs)

**Veronica**  
ff. 79 x \$ 182 = \$ 14.378  
ff. 159 x \$ 190 = \$ 30.210  
ff. 129 x \$ 193 = \$ 5.597  
Total = \$ 50.185  
**Danielle Nicole**  
ff. 122 x \$ 182 = \$ 3.630  
ff. 564 x \$ 190 = \$ 5.616  
ff. 864 x \$ 193 = \$ 10.137  
Total = \$ 19.383 (2 1/2 hrs)  
ff. 11.197 = \$ 7.464 (2 1/2 hrs)

**Cheryl Ocasio**  
ff. 68 x \$ 182 = \$ 12.376  
ff. 176.50 x \$ 190 = \$ 33.535  
ff. 28 x \$ 193 = \$ 5.404  
Total = \$ 51.315 (1 1/2 hrs)  
**Veronica**  
ff. 68 x \$ 182 = \$ 8.732  
ff. 176.50 x \$ 190 = \$ 1.027  
ff. 28 x \$ 193 = \$ 2.092  
Total = \$ 11.851 (2 1/2 hrs)  
**Danielle Nicole**  
ff. 122 x \$ 182 = \$ 3.630  
ff. 564 x \$ 190 = \$ 5.616  
ff. 864 x \$ 193 = \$ 10.137  
Total = \$ 19.383 (2 1/2 hrs)

|               |            |
|---------------|------------|
| AUTOBUS       |            |
| Pr. N° 001530 | 14 OTT. 69 |
| PRAG. N°      | FATTURA    |

Al Sig. Direttore d'Esercizio  
della S.T.A.T. 

p.c. Al Sig. Commissario Governativo  
della S.T.A.T.

L O R O S E D I

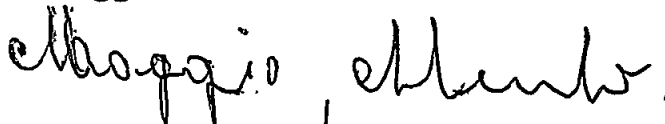
Io sottoscritto Maggio Alessandro, Socio e dipendente della STAT. in qualità di Capo operaio di 2<sup>a</sup> classe del reparto carrozzeria, mi permetto di avanzare rispettosa istanza affinché mi sia conferita la promozione a Capo operaio di 1<sup>a</sup> classe, giusto quanto previsto dal regolamento interno in vigore dal 1/12/1968 e dall'organico approvato dall'I.M.C.T.C. 

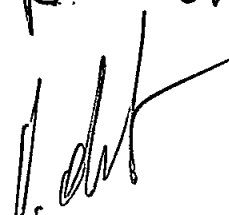
Faccio presente che nel reparto ove presto la mia opera, vi sono 2 capi operai di 2<sup>a</sup> classe, mentre l'organico prevede 1 capo operaio di 1<sup>a</sup> Classe ed 1 capo operaio di 2<sup>a</sup> classe.

Poiché mi ritengo, per merito comparativo, idoneo a ricoprire la vacanza di posto, prego vivamente la S.V. di concedermi quanto chiedo.

Sicuro di tanto ottenere, ringrazio con ossequio.

Maggio Alessandro











|      |        |          |  |
|------|--------|----------|--|
| SOD  |        | RIPUS    |  |
| P    | 001531 | 14011.69 |  |
| BENT |        | FATTURA  |  |

Al Sig. Direttore d'Esercizio  
della S.T.A.T.

p.c. Al Sig. Commissario Governativo  
della S.T.A.T.



L O R O S E D I

Io sottoscritto Maggio Alessandro, Socio e dipendente della STAT. in qualità di Capo operaio di 2<sup>a</sup> classe del reparto carrozzeria, mi permetto di avanzare rispettosa istanza affinché mi sia conferita la promozione a Capo operaio di 1<sup>a</sup> classe, giusto quanto previsto dal regolamento interno in vigore dal 1/12/1968 e dall'organico approvato dall'I.M.C.T.C.

Faccio presente che nel reparto ove presto la mia opera, vi sono 2 capi operai di 2<sup>a</sup> classe, mentre l'organico prevede 1 capo operaio di 1<sup>a</sup> Classe ed 1 capo operaio di 2<sup>a</sup> classe.

Poiché mi ritengo, per merito comparativo, idoneo a ricoprire la vacanza di posto, prego vivamente la S.V. di concedermi quanto chiedo.

Sicuro di tanto ottenere, ringrazio con ossequio.

Maggio Alessandro



Maggio Alessandro

Operaio 1<sup>a</sup> cl. sc. - ff. Dopo Operaio 2<sup>a</sup> cl. dal 12-1-966 al 31-10-968 = m. 31  
Az. 12-10-966 = 31-10-968 = m. 25

|                    |  | PERIODO DAL 12-10-966 AL 31-12-966 |                  |                  |       |        |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------|--------|
| DIFFERENZE         |  | 58                                 | 11               | 13               | 85    | 58     |
|                    |  | GG.                                | FER              | FEST.            | NOTT. | INFER. |
| OTTOBRE            |  | 31                                 | 16 $\frac{1}{2}$ | 13               |       |        |
| NOVEMBRE           |  | 30                                 | 22               | 19 $\frac{1}{2}$ | 1     | 1      |
| 13/MA + Diff. paga |  | 30                                 |                  |                  |       |        |
| DICEMBRE           |  | 29 $\frac{1}{2}$                   | 13               | 19 $\frac{1}{2}$ |       | 3      |
|                    |  | 120,50x                            | 51,50x           | 52x              | 1     | 11x    |
|                    |  | 58                                 | 11               | 13               |       | 58     |
|                    |  | 6989                               | 567              | 676              | 85    | 232    |
| diff. paga 13/MA   |  | 5707                               | 1.560            |                  |       |        |
|                    |  | 12.696                             |                  |                  |       |        |
| bontug.            |  | 351                                |                  |                  |       |        |
|                    |  | 13047                              |                  |                  |       |        |

ARRETRATI PER DIFFERENZE SU COMPETENZE ACCESSORIE, STRAORDINARIO E FESTIVITA'

A SEGUITO RICONOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE DOPO MESI 6 DI FUNZIONI.

CORRISPOSTI CON LE COMPETENZE DI SETT. 969

PERIODO DAL 1-1-967 AL 31-12-967

| DIFFERENZE            | 18     | 9      | 11     | 72  | 18  |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| GENNAIO               | 29     | =      | 195    | 0   | 1   |
| FEBBRAIO              | 27+2   | 6      |        |     |     |
| MARZO                 | 30     | 1      | 16     |     | 2   |
| APRILE                | 29+2   | 10     |        | 1   |     |
| MAGGIO                | 24+1   | 7      |        | 1   | 2   |
| GIUGNO                | 12+18  | 7      |        |     | 1   |
| 1h/MA 15% + Diff. per | 225    |        |        |     |     |
| LUGLIO                | 295    | 12     |        |     |     |
| AGOSTO                | 5+22   | 1      |        |     |     |
| SETTEMBRE             | 25+5   | 2      |        |     |     |
| OTTOBRE               | 31     |        |        |     |     |
| NOVEMBRE              | = +27  |        |        |     |     |
| 13/MA + Diff. per     | 30     | 3      |        |     |     |
| DICEMBRE              | 26+5   | 8      |        |     | 2   |
|                       | 102, * | 71,50x | 19,50x | 2x  | 8x  |
|                       | 18     | 9      | 11     | 72  | 18  |
|                       | 19296  | 670    | 2,15   | 144 | 384 |
| 11/MA per 1h/MA       | 1343   |        |        |     |     |
| 13/MA                 | 5790   |        |        |     |     |
|                       | 29,129 |        |        |     |     |
| Datiw.                | 637    |        |        |     |     |
|                       | 30.060 |        |        |     |     |

1-1-18

PERIODO DAL 1-1-968 AL 31-10-968

| DIFFERENZE | kg                 | g   | hg | kg | hg |
|------------|--------------------|-----|----|----|----|
| GENNAIO    | 31                 | -   | -  | -  | 2  |
| FEBBRAIO   | 29                 | 1h2 |    |    |    |
| MARZO      | 31                 | 20  |    |    | 1  |
| APRILE     | 28 + $\frac{1}{2}$ | h   |    | 1  | 1  |
| MAGGIO     | 31                 | 22  |    | 1  | 2  |
| GIUGNO     | 30                 | 20  |    | 1  | 1  |
| LUGLIO     | 30                 |     |    |    |    |
| AGOSTO     | 30                 | 21  |    |    | 1  |
| SETTEMBRE  | 27 + $\frac{1}{2}$ | 21  |    |    |    |
| OTTOBRE    | 31                 | 27  |    |    |    |

|       |       |     |     |
|-------|-------|-----|-----|
| 330 x | 173 x | 3 x | 8 x |
| kg    | g     | kg  | kg  |

|          |       |       |     |
|----------|-------|-------|-----|
| 16.170 + | 1.557 | 2.16  | 392 |
| 388      |       |       |     |
| 16.558   |       | 2.165 |     |

Banking

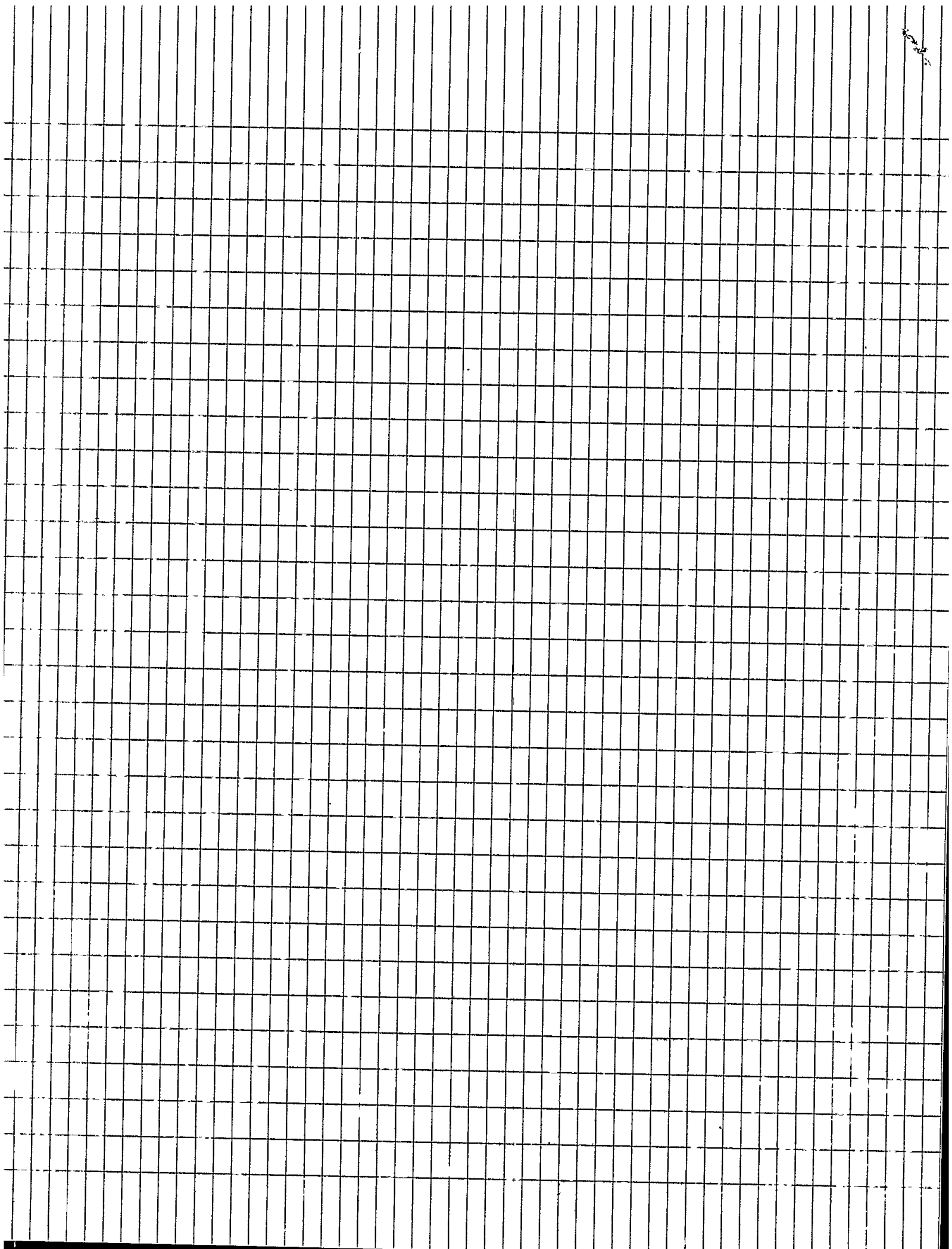
RIEPILOGO

|               |              |
|---------------|--------------|
| 13.047        | 1.560        |
| 30.066        | 1.413        |
| 16.558        | 2.165        |
| <u>59.671</u> | <u>5.138</u> |



17

10-11-12



30/novembre/1979

1 Signor

MAGGIO Alessandro

Capo Tecnico e Deposito 1<sup>a</sup>cl.

1852/UP/19

S E D E

Comunicazione.-

Completati alla presente, Vi trasmettiamo, in duplice copia, n.7 (sette) giudizi conclusivi di visita medica espresso dall'ENPI per altrettanti ns/agenti; sugli stessi referti sono riportate alcune controindicazioni relative alle mansioni svolte dagli agenti in parola.

Pertanto, la S.V. è invitata a creare le condizioni richieste dall'ENPI e, contestualmente consegnare agli interessati copia del certificato che qui alleghiamo.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

|               |            |
|---------------|------------|
| - CARDINALE   | Vincenzo   |
| - FISCHETTI   | V. Antonio |
| - BENEDETTINO | Fortunato  |
| - DE ROMA     | Tommaso    |
| - RIZZO       | Angelo     |
| - TORCELLO    | Salvatore  |
| - LAFRATTA    | Romano     |
| *****         |            |

ZA/



471-VP-69

2110 009

All'Agente Sig. MAGGIO Alessandro  
e, p.c. (4)

S E D E

In relazione alla nota n. 284/UF/68 del 18.11.1968  
con la quale, con effetto dal 12.4.1966, le sono state at-  
tribuite le funzioni di Capo Operaio di 2^classe, in  
applicazione della lettera a) delle norme transitorie del  
regolamento approvato con delibera del 1/12/68, a decorrere  
dal 12.10.1966 alla S.V. é attribuita la qualifica di Capo  
Operaio di 2^classe categoria D1 classe 7.-

SCC. ... TARANTO  
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO  
*[Signature]*

\*\*\*\*\*

(4) - ALL'UFFICIO AMM.VO  
- AL REPARTO OFFICINA

S E D E

17/febbraio/1981

372/UP/81

All'agente  
Sig. MAGGIO Alessandro  
e, P.c. ( \* )

S E D E

OGGETTO: riconoscimento alla qualifica di Funzionario Principale.-

Vista la delibera n.282 del 15/settembre/1980,  
della Commissione Amministratrice di questa Azienda,  
comunico alla S.V. che a decorrere dall'1/gennaio/1978  
è inquadrata nel livello 2° con la qualifica di Funzio  
nario Principale.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO

*[Handwritten signature]*

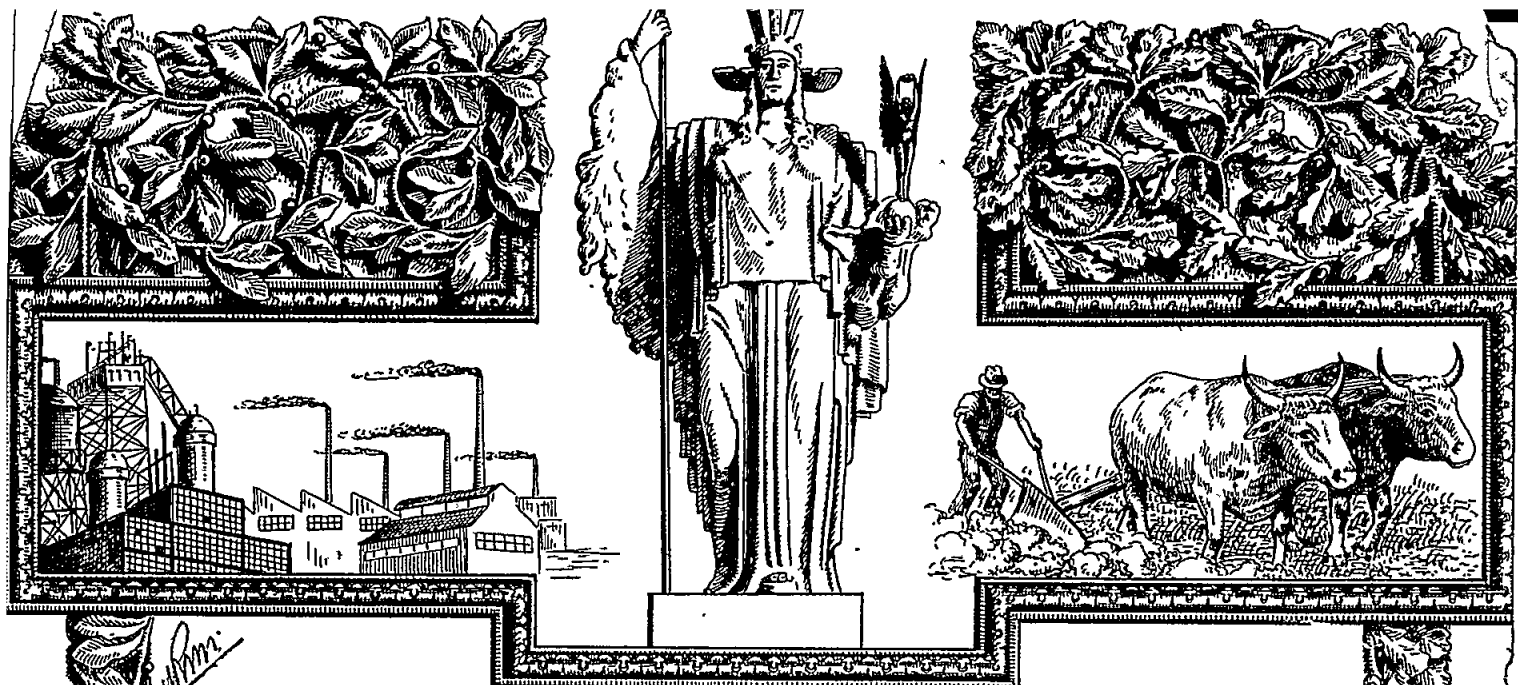
(\*)- Al Dirigente Settore Officina-Deposito  
Al Capo Ufficio Retribuzioni  
All'Ufficio Presenza

S E D E

233

AG/

ME



# ESERCITO ITALIANO

*Capitano* *12/10/33* DISTRETTO MILITARE DI TARANTO  
(1) Ufficio Reclutamento - Sezione di *distretto*

## FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO

Dispensato dal compiere la ferma di leva per  
aver prestato 18 mesi di servizio nel Corpo  
Nazionale di Vigili del Fuoco ai sensi del-  
la legge 11.1.1913, n. 913, e collocato  
in congedo dal Ministero della Difesa-Esercito

per (2) *fine ferma*  
che si rilascia a (3) *Vig. Aus. Maggio Alessandro*  
di *Francesco* e di *Zito Filomena*  
nato a *Taranto* il *9 ottobre 1933*  
distretto di *Taranto* provincia *Taranto*  
N. di matricola (4) *72202* (... *78*...) residenza *Via Duca di Genova, 57*  
Comune di *Taranto* provincia *Taranto*  
distretto di *Taranto*

A *Taranto* addì *12 AGO. 1955* 19

FIRMA DEL MILITARE

*Maggio Alessandro*



IL COMANDANTE DEL CORPO  
IL COLONNELLO  
Comandante del Distretto  
(*Cataldo Geo*)

COMUNE DI

*Taranto*

CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

*30-8-1955*

(A)

STATO DI SERVIZIO

Arruolato il 28 APR. 1953

Arte o professione *musicista*

Giunto alle armi il (5) 10 GEN. 1954

Titolo di studio (6) *2<sup>a</sup> media inf.*

Assegnato al *Corpo Nazionale Vigili del Fuoco*

Trasferito al *li*

Specializzazione conseguita

Trasferito al *li*

Trasferito al *li*

Trasferito al *li*

(B)

CAMPAGNE, FERITE, DECORAZIONI, ENCOMI, ECC.

RICHIAMI ALLE ARMI

Giunto alle armi per (7) *il*

IL COMANDANTE DEL CORPO

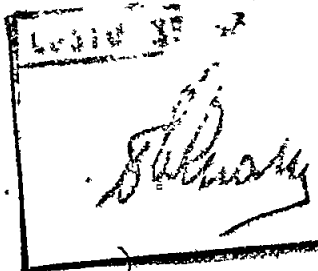
Giunto alle armi per (7) *il*

IL COMANDANTE DEL CORPO

DOVERI DEL MILITARE IN CONGEDO

1. — Il militare in congedo illimitato continua ad appartenere all'Esercito e deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dalla Autorità Militare per ciò che riguarda i suoi doveri militari.
2. — Il militare, una volta congedato, giunto a casa, deve presentarsi senza indugio al Comune per fare apporre il visto del Capo dell'Amministrazione Comunale sul foglio di congedo.
3. — Il militare in congedo deve notificare al Distretto, tramite il Comune che lascia o nel quale va ad abitare, i cambi di domicilio o di residenza, indicando via e numero.
4. — Custodire con ogni cura il foglio di congedo.  
Non allegare mai, alle domande, l'originale, ma una copia legalizzata del foglio di congedo.
5. — Durante il congedo il militare può liberamente espatriare. All'estero deve segnalare al Consolato italiano il suo recapito.
6. — Il militare in congedo che contragga infermità o imperfezioni che lo rendano non più idoneo al servizio militare, deve domandare subito, per mezzo del Capo dell'Amministrazione Comunale, al Comandante del proprio Distretto,

- di essere sottoposto a rassegna. La domanda, in carta libera, dovrà essere corredata dal foglio di congedo illimitato e da un certificato medico attestante la infermità o le imperfezioni accusate.
7. — Durante il congedo illimitato il militare può ricevere un «preavviso personale di destinazione», col quale l'Autorità Militare gli comunica il reparto a cui dovrà presentarsi in caso di richiamo alle armi. Detto preavviso che, a seconda dei casi, è stampato su carta di diverso colore, non è un ordine di richiamo.
  8. — L'ordine di richiamo alle armi può essere invece diramato dalla Autorità Militare a mezzo di:  
— manifesto: in tal caso il militare che ha ricevuto un preavviso personale di destinazione di colore uguale a quello specificato dal manifesto deve presentarsi al reparto indicato nel preavviso stesso;  
— comunicazione individuale (cartolina precetto): in tal caso il militare deve presentarsi al reparto che è indicato sulla comunicazione stessa.
  9. — Il militare richiamato alle armi deve presentarsi al reparto cui è stato destinato munito del foglio di congedo o di un documento di riconoscimento rilasciato dal Comune. Non presentandosi sarà denunciato per diserzione.



MUNICIPIO DI TARANTO

UFFICIO CERTIFICATI

IL SINDACO

Sulle assunte informazioni:

CERTIFICA

che <sup>1</sup> Signor Maggio Alessandro  
di francesco e di Luigi Filomeno  
nat. a Taranto il 9-10-1933  
qui residente dal marzo

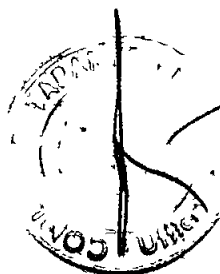
è persona di buona condotta civile, morale e politica.

Acciò consti, si rilascia il presente ad uso carico

Taranto, li 24 SE 1955 194

Il Redattore

*[Signature]*



IL SINDACO

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

CASELLARIO GIUDIZIALE  
CERTIFICATO GENERALE

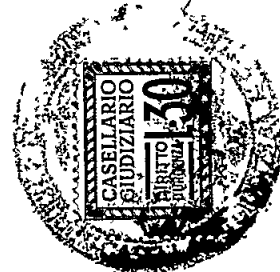
Procura della Repubblica di Taranto

Al nome di : Maggio Alessandro  
di o fu Francesco e di o fu Zito Filomena  
nato il 9-10-933 in TARANTO

Provincia di TARANTO

Sulla richiesta di esso Maggio  
per lavoro

Attesta che in questo casellario Giudiziale risulta



N. 15449 Reg.  
Dati certificato L. 15,00  
legalizz.  
IL SEGRETARIO

NULLA



TARANTO 22 SET. 1955  
IL SEGRETARIO

ISTITUTO NAZIONALE  
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE  
SEDE PROVINCIALE DI **TARANTO**

Sezione Territoriale di

*Cento*

SETTORE  
*Unid.*

CATEGORIA  
*Autokaranti*

*op*

Indicare se impiegato od operaio

**LIBRETTO D'ISCRIZIONE**

N. *103360* | *TA*

Sigla prov.

rilasciato a

*Maggio*

cognome

*Alessandro*

nome

*Francesco*

paternità

*9 10 33*

data di nascita

(DA COMPILARE PER LE LAVORATRICI)

in

cognome e nome del marito

domiciliato in

*Taranto*

via

*via S. Francesco n. 57*

Data del rilascio

Firma dell' Iscritto

Il Direttore della Sede Provinciale

| VIDIMAZIONI DELLA SEZIONE TERRITORIALE        |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Validità assistenziale sino al <u>31.3.56</u> | Validità assistenziale sino al _____      |
| Visto e timbro della Sezione Territoriale     | Visto e timbro della Sezione Territoriale |

### IL LAVORATORE TITOLARE

| <u>è stato assunto</u><br><u>risulta in servizio</u>                                                                                        | <u>è stato assunto</u><br><u>risulta in servizio</u>              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| in data: <u>4/10/55</u><br>qualifica: <u>Tramvie ed Autobus</u><br>timbro e firma dell'azienda                                              | in data: _____<br>qualifica: _____<br>timbro e firma dell'azienda |
| in data: <u>19/12/955</u><br>qualifica: <u>Tramvie ed Autobus - Parato</u><br>Soc. a Responsabilità Limitata<br>timbro e firma dell'azienda | in data: _____<br>qualifica: _____<br>timbro e firma dell'azienda |
| in data: _____<br>qualifica: _____<br>timbro e firma dell'azienda                                                                           | in data: _____<br>qualifica: _____<br>timbro e firma dell'azienda |
| in data: _____<br>qualifica: _____<br>timbro e firma dell'azienda                                                                           | in data: _____<br>qualifica: _____<br>timbro e firma dell'azienda |

**Importante!** IL DATORE DI LAVORO DEVE APPORRE IL TIMBRO E LA FIRMA NEL SUCCESSIVAMENTE DI SEI MESI IN SEI MESI PER GLI OPERAI E

| DESIGNAZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il lavoratore titolare del presente libretto ha designato quale Medico di famiglia il Dott. <u>Carlo Vito</u> |
| Visto e timbro della Sezione Territoriale                                                                     |

### DEL PRESENTE LIBRETTO

| <u>è stato licenziato</u><br><u>sospeso</u>   | <u>è stato licenziato</u><br><u>sospeso</u>   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda | in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda |
| in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda | in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda |
| in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda | in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda |
| in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda | in data: _____<br>timbro e firma dell'azienda |

LE CASELLE SOPRA RIPORTATE: ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE DEL LAVORATORE, DI DUE IN DUE MESI PER GLI IMPIEGATI E ALL'ATTO DEL LICENZIAMENTO.



Dichiarazione di visita medica preventiva per adulti

(art. 6 Regolamento generale per l'igiene del lavoro R. D. 14 aprile 1927 n. 530 e D. M. 20 marzo 1929 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

Visitato il titolare del libretto Sig. \_\_\_\_\_

che è occupato nel lavoro di \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_

accertasi che esso possiede (o non possiede) i requisiti per  
essere addetto ai lavori di \_\_\_\_\_

Data della visita \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

Timbro

L'Ufficiale sanitario o il Medico incaricato

Indicazioni particolari per fanciulli minori degli anni 14

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Il fanciullo titolare del presente libretto \_\_\_\_\_ ha raggiunto il grado  
di istruzione richiesto per l'ammissione al lavoro (art. 7 legge 26 aprile 1934  
n. 653) \_\_\_\_\_ avendo \_\_\_\_\_

In caso di incapacità intellettuale (art. 7 legge 26 aprile 1934 n. 635).

Certificato scolastico o del Direttore didattico di \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

Autorizzazione al rilascio del libretto al fanciullo che non ha raggiunto  
il grado di istruzione prescritto concessa dall' \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_  
Cognome e nome e residenza (e rapporto eventuale di parentela) di chi  
esercita la patria potestà o di chi legalmente rappresenta il fanciullo \_\_\_\_\_

IL FANCIULLO

IL SINDACO

IL RAPPRESENTANTE

Prezzo L. 15

16182  
1689/1779  
DUPLICATO

LIBRETTO di LAVORO N. 6897/1779

Legge 10 gennaio 1935 N. 112

Documenti di identità 21784906  
Documento provvisorio sostitutivo

Comune di TARANTO

Rilasciato a Chiaffio Alessandro

di francesco e di Rita

nato a Canuto ( ) il 1.12.1933

Residente a Canuto dal 1.1.1934

Via Anna Peruzzi N. 21

Grado d'istruzione prog. 1° Anno

Lingue estere conosciute \_\_\_\_\_

E' stato all'Estero? \_\_\_\_\_

Servizio Militare - Esito di leva \_\_\_\_\_ Arma, Corpo \_\_\_\_\_

Specialità \_\_\_\_\_ Grado \_\_\_\_\_

Combattente \_\_\_\_\_ Decorato \_\_\_\_\_

Mutilato o invalido \_\_\_\_\_ Orfano di guerra \_\_\_\_\_

Comune di TARANTO

Data del rilascio del libretto \_\_\_\_\_

IL TITOLARE

Chiaffio Alessandro



Il Sindaco

Timbro e Bollo

[illegible]

(art. 8 legge 26 aprile 1934, n. 653 e art. 262 T. U. leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL SANITARIO

(art. 21, 22 e 23 legge 26-4-1934 n. 653, e art. 262 T. U. leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265)

e si ritiene che egli possa (o non possa) **CONTINUARE** nella lavorazione cui è addetto \_\_\_\_\_

Comune .....

Ufficio di Collocamento di Taranto

Prov. di \_\_\_\_\_

## ISCRIZIONI

[illegible]

## VARIÁZIONI e ANNOTAZIONI

relative alle pag. 1 e 2

STATO DI SERVIZIO

*(riservato al datore di lavoro)*

[illegible]

Provincia di..... Comune di.....

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve riempire e rimettere alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta P. TRAMVIE e AUTOBUS con sede in Taranto

ha presentato al sottoscritto il giorno 24 del mese di 5 19 58 denuncia di un infortunio avvenuto il giorno

22 del mese di 5 19 58 nel Comune di Verano e per il quale sono rimasti

lesi N. 1 operai (nomi) Maggio Alessandro fi Junior

\_\_\_\_\_ Firma dell'autorità che riceve la denuncia

Commissario di P.S.

Timbro  
d'ufficio

*Parte che l'Autorità di pubblica sicurezza deve staccare e rimettere  
alla persona che presenta la denuncia*

Provincia di Coronata Comune di Coronata

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve riempire e rimettere alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta Se. Comunal con sede in Coronata  
ha presentato al sottoscritto il giorno 19 del mese di aprile 1959 denuncia di un infortunio avvenuto il giorno  
14 del mese di aprile 1959 nel Comune di Coronata e per il quale sono rimasti  
lesi N. 1 operai (nomi) Maggiò Raffaele

Timbro  
d'ufficio

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

*Parte che l'Autorità di pubblica sicurezza deve staccare e rimettere  
alla persona che presenta la denuncia*



Provincia di Spoleto Comune di Assano

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve riempire e rimettere alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta Vol. Panetti & Ambrosini SA con sede in Assano

ha presentato al sottoscritto il giorno 04 del mese di Ottobre 19 55 denuncia di un infortunio avvenuto il giorno 4 del mese di Ottobre 19 55 nel Comune di Assano e per il quale sono rimasti lesi N. uno operai (nomi) Mario Panetti & Ambrosini

4.10.55

Timbro d'ufficio

Firma dell'autorità che riceve la denuncia

6

*Parte che l'Autorità di pubblica sicurezza deve staccare e rimettere  
alla persona che presenta la denuncia.*

Provincia di..... Comune di.....

Ricevuta che l'autorità di pubblica sicurezza deve riempire e rimettere alla persona che presenta la denuncia

Si dichiara che la Ditta Soc. Insieme - autobus con sede in TA

ha presentato, al sottoscritto il giorno 6 del mese di 12 1987 denuncia di un infortunio avvenuto il giorno

1 del mese di 12 1987 nel Comune di TA e per il quale sono rimasti

lesi N. 1 operai (nomi) Mazzotta Alessandro

[Signature]

Timbro d'ufficio

IL COMMISSARIO

*Parte che l'Autorità di pubblica sicurezza deve staccare e rimettere  
alla persona che presenta la denuncia*

N\_\_\_\_\_

**MEDAGLIA: 102528**

\* 600

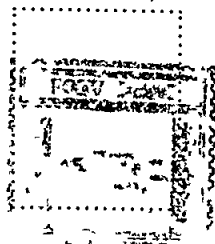
| A.M.A.T. |         |        |            |         | TARANTO     |        |           |           |          |            |      |
|----------|---------|--------|------------|---------|-------------|--------|-----------|-----------|----------|------------|------|
| Giorno   | Mattino |        | Pomeriggio |         | TURNI MENSA | CODICE | TORPEDONE | ORA A. V. | PRESENZA | Ore        |      |
|          | Entrata | Uscita | Entrata    | Uscita  |             |        |           |           |          | STRAORDIN. |      |
| 1. Tur.  | Entrata |        | Entrata    | Uscita  |             |        |           |           |          | 110%       | 120% |
| 2. Tur.  |         |        | Entrata    | Uscita  |             |        |           |           |          |            |      |
| 3. Tur.  | Uscita  |        |            | Entrata |             |        |           |           |          |            |      |
| 1        | 0816    | 1415   | 1430       | 1730    |             |        |           |           | /        | ///        |      |
| 2        | 0820    | 1416   | 1430       | 1759    |             |        |           |           | /        | ///        |      |
| 3        | 0816    | 1415   | 1430       | 1809    |             |        |           |           | /        | ///        |      |
| 4        | 0828    |        |            | 1808    |             |        |           |           | /        | ///        |      |
| 5        | 0817    |        |            | 1633    |             |        |           |           | /        | ///        |      |
| 6        |         |        |            | 1403    |             |        |           |           | F        | ///        |      |
| 7        |         | (1400) |            | 1402    |             |        |           |           | R        | ///        |      |
| 8        | 0816    | 1458   | 1459       | 1814    |             |        |           |           | /        | ///        |      |
| 9        | 0853    |        |            | 1818    |             |        |           |           | /        | ///        |      |
| 10       | 0836    |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 11       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 12       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 13       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 14       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 15       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 16       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 17       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 18       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 19       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 20       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 21       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 22       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 23       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 24       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 25       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 26       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 27       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 28       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 29       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 30       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| 31       |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |
| TOTALE   |         |        |            |         |             |        |           |           |          |            |      |





Mod. 23-1 (per l'Interno) (1991) - Cod. 008400

AMMINISTRAZIONE **P. T.**

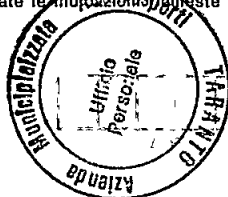


AVVISO DI RICEVIMENTO  
DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

**A. M. A. T.**  
AZIENDA MUNICIPALEIZZATA  
AUTOTRASPORTE PUBBLICI  
Via C. E. 657  
74100 TARANTO

B. - Il mittente è pregato di  
apportare chiaramente su entrambe  
le facciate le indicazioni richieste



prot.: 7411/94 MAGGIO Alessandria

A.R.

# AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della: del: N..... di L.....

☐ Raccomandata ☐ Vaglia spedita il 23/5/81

☐ Assicurata ☐ Pacco dall'Ufficio di..... TA/CE

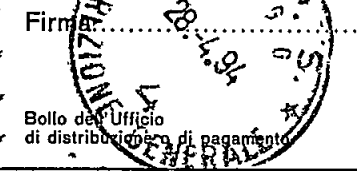
indirizzat...a Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Generale Servizio Previdenza Addetti Pubblici Servizi Trasporti

Reparto 5° Via Ciro il Grande 21- EUR- 00145 ROMA

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il.....  
riscosso



Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento



Bollo dell'Ufficio di distribuzione o del pagamento

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.





Mod. 23-1 (per l'interno) (1992) - Cod. 008400

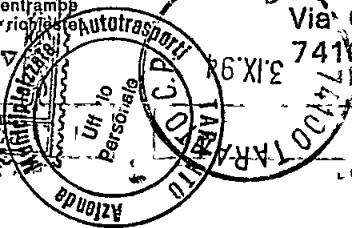
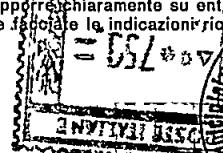
AMMINISTRAZIONE P. T.

AVVISO DI RICEVIMENTO  
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

0110382 10 11103  
M. A. T:  
AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI  
Via C. Battisti, 657  
74100 TARANTO

N. B. Il mittente è pregato di  
apporre chiaramente su entrambi  
le facce le indicazioni richieste



LOT ALTA

**Ar.R.** AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L. ....

Spedit ... il ..... dall'Ufficio di .....

indirzzat... a Spett/le UFFICIO DI COLLOCAMENTO

Via Lucania, 78

74100

TARANTO

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il .....  
riscosso

Firma dell'incaricato  
della distribuzione e del pagamento

Firma .....

Bollo dell'Ufficio  
di distribuzione o di pagamento

Roma, 1993 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Mod. 23-I (per l'interno) (1994) - Cod. 008400

**Poste Italiane**

Ente Pubblico Economico

AVVISO DI RICEVIMENTO  
O DI RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A:

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI  
Via C. Battisti, 657  
74100 TARANTO**

N. B. - Il mittente è pregato di  
apporre chiaramente su entrambe  
le facciate le indicazioni richieste



18 GEN 1996  
ACCETTAZIONE RACCOLTA  
A. M. A. T.

MAGGIO Alessandro

A.R.

☐ Vaglia

†



☐ Pacco

di L

**S**

17/01/1996

TA

indirizzat...

Via Leonida, 109

74100

## TARANTO

Dichiaro di aver

ricevuto  
riscosso

quanto suindicato il

19 GEN. 1996

**forma del mercato  
della distribuzione e del pagamento**

**Firma**

Bollo dell'Ufficio

di distribuzione o di pagamento

<sup>2</sup> Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

AGENTE MAGGIO Alessandronato il 9/10/1933 a Tarantoassunto il 20/8/1956 anz. conv. \_\_\_\_\_

scatti N. \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_

## AVANZAMENTI

Tattoriere dal 20/8/1956 cl. \_\_\_\_\_ cat. \_\_\_\_\_Cner. 1° cl. sc. 1/9/1956 , 7b , D2ff. C. Cner. 2° cl. 12/10/1966 , 7 , D1C. Cner. 2° cl. 12/10/1966 , 7 , D1ff. C. Cner. 1° cl. 1/7/1970 , 6 , D2ff. C. Cner. 2° cl. 1/12/1970 , 5 , D3Capo Tec. 2° cl. 1/2/71 , 5 , D3

IO SOTTOSCRITTO... Maggio Alessandro... DICHIARO DI AVERE RICEVUTO  
IL LIBRETTO PERSONALE N°... 253025... CON ACCREDITATE N° 1 TESSERE  
TARANTO 24/II/1956.

Maggio Alessandro  
.....

N. 32

All' Ufficio di Collocamento di \_\_\_\_\_

Si conferma che l'assunzione dei lavoratori di cui ai numeri \_\_\_\_\_  
è avvenuta a datare dal \_\_\_\_\_ 195\_\_\_\_\_ alle condizioni previste  
dalle vigenti disposizioni.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Sopra Tramvie ed Autobus - Taranto  
Coop. a Responsabilità Limitata  
IL PRESIDENTE

CapoTecn. eDep. 1/8/73 E 4

Capo Tecnico di 1^ Livello 4°-1/1/78

Funzionario Principale 1/1/78 Liv.2°

F.F.Funzionario Sup.Liv.1° 1/3/1988

Funzionario Princ.le 1/1/89 Liv.1°